

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	37
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	64
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	65
GIUSTIZIA (II)	»	77
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	86
DIFESA (IV)	»	94
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	99
FINANZE (VI)	»	100
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	134
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	140
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	167

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	180
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	181
AFFARI SOCIALI (XII)	»	198
AGRICOLTURA (XIII)	»	210
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	219
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	237
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	238

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Massimo Bray, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*)

3

AUDIZIONI

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, Giancarlo GALAN. — Interviene il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Massimo Bray.

La seduta comincia alle 14.05.

Seguito dell'audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Massimo Bray, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul

canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Matteo ORFINI (PD), i senatori Sergio ZAVOLI (PD), Stefania GIANNINI (SCpI), Francesco Maria GIRO (PdL), Fabrizio BOCCHINO (M5S), il deputato Giancarlo GALAN, *presidente*, e il senatore Andrea MARCUCCI, *presidente della 7^a Commissione del Senato della Repubblica*.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
SEDE REFERENTE:	
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Articolo aggiuntivo del Governo</i>)	36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.45 alle 20.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 20.55.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nella riunione odierna della Conferenza dei presidenti di gruppo, il decreto-legge sarà iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di giovedì 18 luglio.

Con riferimento all'organizzazione dei lavori delle Commissioni, comunica che nella riunione testé svoltasi degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite si è convenuto di iniziare l'esame degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 15 luglio, in modo da consentire ai relatori e al Governo di compiere tutti gli approfondimenti necessari in vista della predisposizione dei rispettivi pareri. Si è convenuto altresì di fissare alle ore 9 di domani il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame sugli emendamenti dichiarati inammissibili, dei quali darà comunicazione a breve. Le Commissioni saranno convocate alle ore 11.30 di domani stesso per dar modo alle presidenze di comunicare l'esito del riesame degli emendamenti per i quali sarà stato chiesto. Si è convenuto infine che le Commissioni lavoreranno sui soli emendamenti

che saranno segnalati dai gruppi, nei limiti di numero già comunicati a ciascun gruppo, oltre che sugli emendamenti che riproducono condizioni od osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e dal Comitato per la Legislazione. Il termine per la segnalazione degli emendamenti è fissato alle ore 17 di domani.

Avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII e XIV.

Comunica quindi che sono state presentate circa 2.300 proposte emendative (*che sono pubblicate in un fascicolo a parte*) e che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 3.05 (vedi allegato). Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento del Governo è fissato alle ore 11.30 di domani.

Avverte che, tra gli emendamenti presentati, sono stati ritirati i seguenti: Bocuzzi 32.35, Rostellato 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13, 32.14, 32.15, 32.16, 32.17, 32.18, 32.19, 32.20, 32.21, 32.22, 32.23, 32.24, 32.25, 32.26, 32.27, 32.28, 32.29, 32.30, 32.31, e 32.32, Rostellato 32.34, Rostellato 32.40, 32.41, 32.42.

Riguardo agli emendamenti presentati, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami espressi dal Presidente della Repubblica nel corso della precedente Legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei

Ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedurali ».

Pertanto, le Presidenze delle Commissioni riunite sono chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Allasia 1.18, volto a disciplinare l'accesso da parte delle piccole e medie imprese al fondo italiano di investimento;

Causi 1.24, che estende il finanziamento del Fondo di garanzia per PMI anche all'emissione di titoli di debito nella forma di obbligazioni e cambiali finanziarie, modificando la natura del Fondo stesso;

Sottanelli Romano 1.58, che incarica l'ISVAP di provvedere per consentire alle imprese di assicurazione di assicurare le perdite patrimoniali derivanti dall'infruttuoso recupero del credito verso il soggetto finanziato e garantito da parte dei Confidi o degli altri Fondi di garanzia gestiti dagli istituti di credito;

Busin 1.64, che introduce l'obbligo per il Governo di presentare una relazione al Parlamento sulle maggiori entrate che derivano dalla lotta all'evasione fiscale al fine di destinarle a fondi per la riduzione della pressione fiscale;

Alli 1.66, limitatamente alla nuova lettera c) del comma 1 che estende l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI all'acquisto della prima casa;

Giacomelli 1.01, che demanda a decreto ministeriale la definizione dei criteri

con cui è apposta la garanzia dello stato ai debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;

Rughetti 1.02, che incrementa la disponibilità del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili istituito dal decreto-legge n. 35 del 2013, articolo 1, comma 10;

Faenzi 1.03, in materia di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola;

Rughetti 1.04 che riguarda le dotazioni del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili;

Gli identici Rondini 2.15, Donati 2.38 e Palese 2.44, volti a consentire la fruizione degli incentivi ai sensi della legge n. 488 del 1992 per investimenti in macchinari già effettuati dalle imprese artigiane in attesa di essere erogati;

Milanato 2.45, che istituisce un credito d'imposta a favore delle imprese che esercitano attività di somministrazione e vendita di alimenti a mezzo di distributori automatici per le spese di investimento per l'acquisto dei distributori stessi;

Nardi 2.56, volto ad istituire un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico destinato a supportare le regioni nelle aree di insediamento industriale e nelle aree di crisi per gli interventi di acquisto e reindustrializzazione;

Saltamartini 2.59 relativo agli incentivi per investimenti in macchinari ed immobili aziendali;

Sottanelli Romano 2.01, volto ad apportare modifiche alla disciplina in materia di strumenti di finanziamento per le imprese recata dall'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012. Peraltro le modifiche testuali proposte non sono riferibili all'articolo citato;

Scalfarotto 3.6, in materia di incentivi per auto imprenditorialità e auto impiego;

Nissoli 3.7 e 3.8, volti a stanziare somme per programmi di specializzazione per istituti alberghieri e perfezionamento in tecniche culinarie;

Martella 3.01, in materia di agevolazioni fiscali per incentivare l'aggregazione tra imprese;

Antezza 3.02, in materia di dismissione di terreni demaniali agricoli;

Bernini 3.03, in materia di locazione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola;

Guidesi 3.04, volto ad assicurare alle regioni in equilibrio finanziario di completare i programmi di investimento tecnologico in sanità e il pagamento delle imprese;

gli identici Capodicasa 4.3 e Lauricella 4.5, che inseriscono un nuovo articolo nel codice del consumo volto a specificare i poteri dell'Antitrust nella tutela delle pratiche commerciali scorrette nei settori regolati;

gli identici Marco Di Maio 4.10, Gianluca Pini 4.21, Palese 4.26, Squeri 4.33 e Caruso 4.38, in materia di reddito di impresa sulle imprese di distribuzione di carburanti;

gli identici Marco Di Maio 4.12, Gianluca Pini 4.23, Palese 4.36 e Caruso 4.39, volti a limitare la vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di traslazione dell'onere sui consumatori per la Robin tax ai soli soggetti che oltrepassano una certa soglia di fatturato;

gli identici Marco Di Maio 4.13, Gianluca Pini 4.24, Palese 4.25 e Caruso 4.41 volti ad uniformare il sistema di calcolo dell'obbligo di immissione dei biocarburanti;

Allasia 4.17, volto ad istituire un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina;

gli identici Vallascas 4.32 e 4.42, volti ad esentare dai contributi del Fondo per la

razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti le imprese della Regione Sardegna;

Palese 4.34, che incide sulla disciplina relativa alla deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti recata dall'articolo 34 della legge n. 183 del 2011;

Fantinati 4.02, volto ad eliminare i vincoli di approvvigionamento dei distributori di carburanti per uso di autotrazione;

gli identici Caruso 5.7, Vignali 5.30, Crippa 5.51, Gianluca Pini 5.32, in materia di agevolazioni alle grandi imprese energivore;

De Menech 5.9, limitatamente al comma 1-*bis* che incrementa l'aliquota della Robin tax;

Zan 5.10, che modifica la complessiva disciplina della Robin tax;

Pilozzi 5.12 e Pilozzi 5.71, che demandano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di modificare la disciplina del servizio di scambio sul posto;

Zaratti 5.13, che riforma complessivamente la disciplina del sostegno alle fonti energetiche assimilate;

Corsaro 5.26, che riduce la componente A2 della tariffa elettrica mediante riduzione del Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale;

Corsaro 5.27, che riduce la componente A2 della tariffa elettrica mediante riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 11 del decreto stesso;

Nardi 5.28, in materia di distretti industriali;

Vignali 5.29, in materia di progetti per i consumatori finali di energia;

gli identici Di Gioia 5.31, Bressa 5.33, e Gianluca Pini 5.41 Latronico 5.46, volti ad eliminare la struttura progressiva delle tariffe elettriche;

Crippa 5.52, nella parte consequenziale in cui esclude le fonti assimilate dall'incentivazione prevista per le fonti rinnovabili;

gli identici Latronico 5.58 e Latronico 5.65, volti alla riduzione della componente A3 della tariffa elettrica;

Laffranco 5.63, che esonera dagli oneri di dispacciamento coloro che garantiscono un carico pressoché costante di ore/anno alla rete;

Covello 5.75, che introduce un nuovo sistema di incentivazione per i bioliquidi sostenibili;

Covello 5.77, che interviene in materia di impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza;

Librandi Romano 5.79 che prevede che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotti uno o più provvedimenti per eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio;

Caruso 5.01 e 5.02, in materia di sistemi efficienti di utenza;

De Micheli 5.03, in materia di centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali;

Abrignani 5.04, volto impone un contributo per i costi di funzionamento del GSE a carico dei soggetti che beneficiano dei meccanismi di sostegno per fonti rinnovabili ed efficienza energetica;

Milanato 5.05, in materia di contenimento degli oneri ai cittadini derivanti dall'assicurazione obbligatoria dei professionisti;

gli identici Russo 6.8, Mongiello 6.6, Causin 6.9 e Palazzotto 6.11, che prevedono misure fiscali per favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca;

Bruno Bossio 6.02, che estende alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri le disposizioni in materia di

rimborso dell'accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori;

Crippa 7.11, volto a prevedere che i finanziamenti per la cooperazione allo sviluppo concessi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 49 del 1987 siano restituiti in caso di delocalizzazione delle imprese;

Marcon 7.12, volto ad introdurre nella legge n. 49 del 1987 l'obbligo per le imprese di rispettare i parametri fissati dall'OCSE sulla responsabilità sociale delle imprese per l'accesso ai crediti agevolati concessi a valere sul fondo rotativo presso il Mediocredito centrale;

Galati 7.15, volto ad introdurre nella legge n. 49 del 1987 l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della vigilanza sul Mediocredito centrale;

Fragomeli 9.1, che esclude dai vincoli del patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014 le spese sostenute dai comuni e dalle province per il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari;

Mongiello 9.4, Palazzotto 9.16, Causin 9.13 e Pagano 9.26, che recano la disciplina sulle anticipazioni erogabili attraverso il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il cofinanziamento degli interventi nel settore dell'agricoltura e della pesca, eliminando il riferimento al « saldo » tra il contributo comunitario e quello statale corrispondente;

Alli 9.15 e De Menech 9.21 prevedono deroghe ai vincoli del patto di stabilità interno in relazione alle spese concernenti il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali;

Galati 9.25, che prevede la promozione attraverso la Fondazione Calabresi nel Mondo la definizione di un progetto pilota finalizzato alla valorizzazione delle reti di comunità costituite dagli italiani all'estero;

Latronico 9.01, che prevede che le amministrazioni competenti possano sti-

colare contratti istituzionali di sviluppo per la realizzazione di nuovi progetti strategici finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Bonavitacola 9.03 che prevede la liquidazione di indennizzi dovuti per revoca legittima dell'aggiudicazione o per legittimo diniego di approvazione derivante da sopravvenuta indisponibilità delle risorse finanziarie già impegnate;

Coppola 10.9 e Quintarelli 10.23, i quali modificano la disciplina e la misura dei contributi dovuti dalle imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni ai sensi dell'allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003);

Caparini 10.11, il quale sopprime la necessità delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) per alcune tipologie di interventi di nuove installazioni e di modifica di impianti radioelettrici;

Caparini 10.12, il quale modifica l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 11 del 2010 di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, con riferimento ad alcune tipologie di operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici;

Vignali 10.25, il quale, attraverso modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, interviene sulla disciplina concernente l'abilitazione per l'installazione di impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica;

Saltamartini 10.26 volto a stabilire che l'offerta di accesso ad *internet* al pubblico non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori quando non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore di un pubblico esercizio;

Caparini 10.01 e 10.02, i quali intervengono in materia di trattamento fiscale delle misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 gennaio 2012;

gli identici Miotto 11.1, De Mita 11.10 e Milanato 11.12, nonché l'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05, in materia di diritto d'autore e diritto all'equo compenso;

Di Gioia 11.01, 11.02, 11.03 e 11.04, Melilla 11.06 e 11.07, Ginefra 11.08, Palese 11.015 e 11.016, e Losacco 11.022 e 11.023, recanti misure per il sostegno alle imprese radiotelevisive locali;

Rampi 11.09, che reca modifiche alle norme di pubblica sicurezza in relazione allo spettacolo dal vivo;

Bonomo 11.010, che esenta le associazioni di volontariato dal pagamento dei diritti di autore;

Rampi 11.011, recante disposizioni di carattere agevolativi in favore degli enti, associazioni e fondazioni senza fine di lucro che operano nel settore dello spettacolo;

Blazina 11.012, recante liberalizzazioni in materia di apertura delle sale cinematografiche;

Orfini 11.018, relativo ai compensi dei componenti degli organi societari delle istituzioni culturali;

Orfini 11.019, che estende agli enti che svolgono servizi culturali l'esclusione dalle limitazioni in materia di acquisto di mobili, arredi e autovetture;

Orfini 11.020, che reca disposizioni di carattere ordinamentale alla disciplina dei media audiovisivi e radiofonici;

Piccoli Nardelli 11.021, recante disposizioni per lo sviluppo di biblioteche e archivi, e per interventi di promozione della lettura;

Palese 11.024 e 11.025 relativi alla quantificazione della quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale;

Fedriga 12.4, che prevede, entro il 1° gennaio 2014, il trasferimento della proprietà del Castello di Miramare alla Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale è autorizzata a trasferire lo stesso bene al Comune di Trieste;

Grassi 12.01 e Elvira Savino 12.05, che prevedono un credito d'imposta per il personale a progetto stabilizzato nel settore dei servizi di *call center*;

Corsaro 12.02 e 12.03, che qualificano a fini fiscali le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a seguito del volontario rilascio delle frequenze;

Patriarca 12.04, che modifica la legge n. 394 del 1991, in materia di aree protette, al fine di includere le imprese sociali e le cooperative sociali tra i soggetti coinvolti nella relativa gestione;

Centemero 12.06, volto ad escludere dalla disciplina in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, prevista dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012) i prodotti alimentari ceduti tra gli operatori della filiera del farmaco (ad es. integratori alimentari e prodotti per l'infanzia);

Balduzzi 12.07, che al fine di sostenere le imprese creditrici dei comuni disestati riserva una quota dell'accantonamento relativo agli enti locali (previsto dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013) a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario;

Fauttilli 12.08, che disciplina le modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Oliaro 12.09, che prevede la detassazione degli utili reinvestiti nell'acquisizione di aziende di autotrasporto e di logistica;

Tullo 12.010 e 12.011, che modificano le misure per le società cooperative e di mutuo soccorso previste dall'articolo 23 del decreto-legge n. 179 del 2012, in particolare differendo al 1° gennaio 2015 la relativa iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese nell'apposita sezione dell'albo delle società cooperative;

Sanna 12.012, che disciplina le funzioni nazionali relative al Parco geomorfologico storico e ambientale della Sardegna;

gli identici Caparini 13.18 e De Micheli 13.34, nonché Saltamartini 13.19, volti ad alleggerire il carico fiscale gravante sui servizi di telefonia in abbonamento, attraverso la introduzione di un contributo annuale a carico dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet;

Gelmini 13.01, recante disposizioni volte a disciplinare l'utilizzo di piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e di servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione;

Saltamartini 13.44 che riguarda la definizione dell'ammontare e la ripartizione del contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet;

Cimbro 14.5, recante disposizioni che impongono alla pubblica amministrazione di rendere operativa entro il 1° gennaio 2014 l'infrastruttura tecnologica e il *software* applicativo che consenta a tutti i cittadini di comunicare sia mediante personal computer che mediante telefonia di ultima generazione;

Cimbro 14.6, recante disposizioni sull'utilizzo dei risparmi ottenuti dalle pubbliche amministrazioni che si siano rese « diligenti » in relazione al rispetto delle disposizioni in materia di uso delle tecnologie dell'informazione;

Coppola 14.2, che detta disposizioni in materia di trasmissione per via telematica di documenti informatici;

Zanetti 14.10, che consente in alcuni casi la possibilità che siano sottoscritti con la firma digitale gli atti di trasferimento di cui all'articolo 2556 del codice civile (imprese soggette a registrazione);

Dieni 14.12, che prevede l'eliminazione del corrispettivo a carico dei richiedenti il rilascio della carta d'identità elettronica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

Saltamartini 14.13 che prevede il coinvolgimento della Conferenza unificata nella definizione delle modalità tecniche per l'attuazione del domicilio digitale;

Quintarelli 14.01, che amplia le possibilità di d'accesso all'elenco recante l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC);

Marco Meloni 15.1, volto ad escludere la possibilità che la pubblica amministrazione imponga per la fruizione di servizi erogati in formato digitale oneri aggiuntivi rispetto alla fruizione dei medesimi servizi offerti in formato analogico;

Caparini 15.3 che riguarda l'installazione di nuovi apparati di trasmissione e comunicazione elettronica da parte di operatori che utilizzino infrastrutture di rete preesistenti;

Naccarato 15.02 volto a consentire all'Agenzia per l'Italia digitale e alle amministrazioni pubbliche interessate di stipulare convenzioni con società concessionarie dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale;

Naccarato 15.03 che autorizza uno stanziamento in favore del finanziamento di investimenti in reti di accesso wireless in tecnologia wi-fi per il collegamento di punti di erogazione di servizi pubblici diffusi sul territorio nazionale in aree infrastrutturalmente disagiate;

Chiarelli 17.01, che introduce disposizioni di modifica della disciplina vigente in materia di svolgimento delle procedure del pubblico registro automobilistico;

Coppola 17.02, volto a modificare le procedure relative alle agevolazioni fiscali concernenti le spese mediche;

Coppola 17.03, volto a differire il termine di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 15, comma 2-bis della legge n. 241 del 1990, che impone a pena di nullità la sottoscrizione con firma digitale o con altra firma elettronica qualificata degli accordi stipulati fra pubbliche amministrazioni;

Naccarato 17.04 che reca diverse misure per la promozione e la valorizzazione digitale dei beni culturali italiani attraverso visite virtuali a musei e monumenti di proprietà statale e riproduzioni di beni culturali;

Lavagno 18.8 volto ad escludere dal patto di stabilità i fondi per le bonifiche dei siti interesse nazionale;

De Micheli 18.37, Mattiello 18.59, Rubinato 18.65, Merlo 18.74 e Tinagli 18.151, che destinano una quota dell'otto per mille alla valorizzazione e all'ammmodernamento del patrimonio immobiliare scolastico;

Centemero 18.40, relativa all'assegnazione della manutenzione ordinaria alle istituzioni scolastiche autonome;

Bobba 18.41, che destina risorse alla regione Piemonte a valere sul fondo PAR FSC 2007/2013 per la realizzazione del collegamento Torino Ceres Aeroporto di Caselle;

Mura 18.45 volto all'assunzione di personale da parte degli enti locali;

Losacco 18.48, e 18.70, volti alla creazione di un modello di rilevamento del rischio sismico;

Guerra 18.53 e 18.54, volti alla modifica del Patto di stabilità interno degli enti locali;

Rosato 18.71, volto ad attribuire alla regione Friuli Venezia Giulia fondi per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia;

Guerra 18.58, volto a disporre un contributo per le unioni dei comuni;

Zan 18.79 e 18.148, volti a finanziare gli interventi dei piani di azione forestali regionali;

Coscia 18.82, volto ad escludere dal patto di stabilità interno le spese sostenute per interventi di edilizia scolastica;

Bragantini 18.87, che fissa un termine per l'emanazione del DPCM volto a stabilire criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a.;

Faenzi 18.123, che reca norme per l'avvio dei lavori di adeguamento della SS 372 « Telesina »;

Costa 18.125 volto a modificare il comma 6-*bis* dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012, concernente l'applicazione di riduzioni di spesa ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno;

Latronico 18.134, volto a dettare specifiche norme nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata (patto territoriale e contratto d'area);

Galgano 18.137, che prevede uno stanziamento di risorse per interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano;

Brandolin 18.146, volto a disciplinare la destinazione di finanziamenti assegnati dallo Stato alla regione Friuli Venezia Giulia e Stato a interventi da concertare tra Stato e regioni nell'ambito della revisione dell'intesa generale quadro di cui alla legge n. 443 del 2001 (legge obiettivo);

Taricco 18.152, che destina quota parte delle risorse di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto legge n. 98 del 2011, relative a risorse revocate concernenti finanziamenti destinati a infrastrutture

strategiche, al completamento della linea ferroviaria Bra Alba e al raddoppio della linea ferroviaria Fossano Cuneo;

Bobba 18.153, che destina quota parte delle risorse di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto legge n. 98 del 2011, relative a risorse revocate concernenti finanziamenti destinati a infrastrutture strategiche, al completamento della copertura del passante ferroviario di Torino e del collegamento ferroviario Novara Seregno Malpensa;

Guerra 18.01, volto a dettare norme per la determinazione degli obiettivi e della verifica del rispetto del patto di stabilità;

Covello 19.20, volto a modificare la disciplina vigente concernente il contraente generale di cui all'articolo 176, comma 9, del Codice dei contratti pubblici relativamente alla verifica, da parte del soggetto aggiudicatore, del regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente medesimo;

Guidesi 19.3, che modifica la disciplina delle funzioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti relativamente all'individuazione delle tariffe autostradali;

Saltamartini 19.9, che reca novelle agli articoli 240 e 241 del Codice dei contratti pubblici in materia di accordo bonario e di definizione delle riserve;

Garavini 19.6, che prevede che il volume di affari concernenti le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale non rileva ai fini dell'applicazione delle norme previdenziali facenti capo alle Casse nazionali di previdenza e assistenza di liberi professionisti;

Polidori 19.7, che integra la disciplina dell'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici relativa al subappalto;

Polidori 19.8, volto ad introdurre nel Codice dei contratti pubblici un nuovo articolo concernente la disciplina dell'anticipazione sul prezzo di appalto;

Polidori 19.01, che inserisce nel Codice dei contratti pubblici un nuovo articolo volto al riconoscimento di funzioni di interesse pubblico alle casse edili;

gli identici Ravetto 20.1 e Meta 20.2, i quali, con la finalità di garantire l'effettivo finanziamento dei programmi di sicurezza stradale attraverso una maggiore efficacia del sistema sanzionatorio, intervengono in materia di riduzione delle sanzioni in presenza di determinate condizioni e di pagamento delle sanzioni con mezzi elettronici;

Bruno Bossio 20.13, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 7 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), esenta dal pagamento in caso di ingresso o circolazione in zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di linea, che si svolgono in ambito sia nazionale sia internazionale, da qualsiasi ente autorizzati;

Bruno Bossio 20.14 e 20.15, i quali intervengono sulla disciplina in materia di servizi automobilisti interregionali prevista dal decreto legislativo n. 285 del 2005, prevedendo la validità del nulla osta di sicurezza fino ad eventuale revoca o annullamento da parte del competente ufficio di motorizzazione civile ovvero modificando i requisiti per le imprese che intendano ottenere la relativa autorizzazione;

Totaro 21.01 che autorizza l'assunzione di personale l'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

gli identici Mongiello 22.6, Causin 22.22, Palazzotto 22.34 e Pagano 22.35, che modificano la legge n. 850 del 1973 recante «Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», per consentire l'esercizio di servizi antincendio nei porti al personale delle navi che abbia superato un apposito corso;

Latronico 22.8 e Bergamini 22.36, che rinviando ad un regolamento ministeriale la fissazione di obblighi uniformi per l'attuazione dell'articolo 68 del Codice della Navigazione, che prevede la vigilanza

del comandante del porto per le attività svolte nei porti, con riferimento agli adempimenti burocratici cui sono tenuti i soggetti che svolgono attività nei porti;

gli identici Garofalo 22.9 e Biasotti 22.12, che prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro per consentire la riduzione del costo dei carburanti per i veicoli e le macchine industriali utilizzati all'interno dei siti portuali;

gli identici Biasotti 22.10 e Garofalo 22.11, volti a non assoggettare ad ICI (ora IMU) tutte le aree del demanio marittimo delimitate dal Piano Regolatore Portuale, comprese le infrastrutture e le aree assegnate ad attività di servizi portuali, anche se affidate in concessione;

gli identici Biasotti 22.13 e 22.14, che prevedono l'applicazione di principi di semplificazione, della non ripetizione degli adempimenti e della certezza e non retroattività degli oneri per i soggetti che esercitano attività all'interno dei porti, con riferimento alle variazioni delle tasse di ancoraggio e portuali, all'applicazione di tasse di iscrizione ai registri e alle tariffe di accesso e di uso degli spazi;

Garofalo 22.17, che modifica l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 in materia di programmazione e realizzazione delle opere portuali e di contenuti del Piano regolatore portuale;

Garofalo 22.18, che modifica l'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, in relazione alle competenze delle Autorità portuali ed alla loro qualificazione giuridica, nonché alla non applicabilità alle Autorità delle disposizioni di finanza pubblica riferite alle Amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici;

Oliaro 22.21, che introduce una riduzione delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati nei siti portuali;

Tullo 22.24, che introduce la possibilità di temporanea dilazione di pagamento dei canoni concessori, con applicazione del tasso di interesse legale, dovuti

per le aree e le banchine portuali dalle imprese concessionarie nel caso di andamenti negativi dei traffici portuali;

Tullo 22.25, che modifica l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, relativo alla disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo;

Meta 22.28, che modifica le competenze dell'autorità marittima, definite nell'articolo 14 della legge 84 del 1994, attribuendole il controllo della regolamentazione tecnica delle attività esercitate negli ambiti portuali, nonché la disciplina dell'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio. Inoltre, l'emendamento stabilisce e prevede che l'istruttoria per la definizione dei criteri di formazione delle relative tariffe sia condotta a livello ministeriale in collaborazione con gli altri soggetti attualmente competenti e prevede la possibilità di introduzione, secondo criteri fissati con regolamento ministeriale, di una tariffa di « prontezza operativa » nei porti;

Meta 22.29, che modifica l'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, prevedendo che l'impresa autorizzata alle operazioni portuali utilizzi l'organizzazione e l'organigramma presentati in modo esclusivo per le operazioni svolte nel relativo porto;

Meta 22.30, che sostituisce interamente l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, relativo alla disciplina delle concessioni delle aree demaniali e delle banchine nei porti;

Meta 22.31, che esenta dalle imposte sui redditi le entrate riscosse dalle Autorità portuali;

Mauri 22.32, che modifica l'articolo 3 della legge n. 186 del 2000, relativa alla cassa integrazione per le imprese in crisi che operino nel settore portuale, ampliandola alle imprese costituite in forma cooperativa;

Tullo 22.33, che modifica le competenze delle Autorità portuali, definite nell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994;

Latronico 22.37 che prevede la fissazione di obblighi uniformi con riferimento agli adempimenti burocratici e all'applicazione delle tasse di iscrizione ai registri, di accesso e di uso delle strutture, a carico dei soggetti che esercitano un'attività all'interno dei porti;

Velo 22.01 e 22.02, che introduce l'articolo aggiuntivo 22-*bis* contenente i criteri per l'individuazione degli interporti e introduce la disciplina delle piattaforme logistiche territoriali;

Tullo 22.03 che introduce l'articolo aggiuntivo 22-*bis* contenente misure per la semplificazione delle procedure di approvazione dei piani regolatori portuali;

Pagano 23.1, Currò 23.9 e De Micheli 23.17, i quali modificano la disciplina IVA per i servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernottamento dei turisti a bordo delle unità da diporto ovvero per le prestazioni rese per lo stazionamento di imbarcazioni da diporto;

Tullo 23.4, il quale modifica la disciplina in materia di sistema telematico della nautica da diporto;

Melilli 23.6, Fedriga 23.7, Coppola 23.11, i quali modificano la disciplina in materia di imposta erariale sugli aeromobili introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Latronico 23.8, il quale prevedono che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i comuni costieri realizzino scivoli pubblici per l'alaggio e il tiro a secco delle unità da diporto;

Zanetti 23.13, limitatamente al comma 2-*bis*, il quale modifica il regime dell'addizionale erariale per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, introdotta dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011;

Bini 23.01, il quale modifica la definizione di spettacolo di piccolo trattenimento recata dal Regio Decreto n. 635 del 1940;

Misiani 23.02, Allasia 23.04 e Biasotti 23.05 i quali sopprimono il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante una modifica al regime dell'addizionale erariale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di cui all'articolo 23, comma 21 del decreto-legge n. 98 del 2011, modifica volta a prevedere un regime aggravato per i veicoli di potenza superiore a 125 Kw (c.d. «superbollo»);

Tidei 23.03, il quale prevede forme di incentivazione per i veicoli nuovi con tecnologia ibrida, a doppia alimentazione elettrica/termica ovvero a celle di combustibile;

Magorno 23.06 volto a prorogare i termini previsti dalla legge di stabilità 2013 per rendere possibile una più ampia partecipazione delle amministrazioni all'istituzione dei distretti turistici;

Saltamartini 24.1, il quale modifica la disciplina in materia di livelli minimi di sicurezza del sistema ferroviario previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 162 del 2007;

Chiarelli 24.2, il quale prevede la vendita a valori di mercato del materiale rotabile non più utilizzato dal gruppo FS nonché una riduzione del pedaggio di accesso all'infrastruttura del 30 per cento per incentivare il trasferimento sulla modalità ferroviaria del trasporto merci;

Capozzolo 24.8, il quale prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, vengano emanati da parte del Governo uno o più decreti per l'attivazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

Latronico 24.9 che prevede il versamento di una quota di risorse del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI per le attività di vigilanza e controllo sull'attuazione della concessione e del contratto;

Saltamartini 24.10 che prevede l'applicazione alla sicurezza ferroviaria del principio della promozione di un approccio comune europeo;

Covello 25.44 e Saltamartini 25.28, i quali consentono alle regioni in squilibrio finanziario per debiti pregressi inerenti ai servizi di trasporto pubblico locale di predisporre un piano di ristrutturazione del debito, per il cui finanziamento è possibile usare le risorse assegnate sul Fondo Sviluppo e Coesione;

Bruno Bossio 25.45 e 25.38 e Saltamartini 25.25, i quali autorizzano la Regione Calabria ad utilizzare le risorse del Fondo sviluppo e coesione per l'efficiamento dei servizi di trasporto pubblico locale e per l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario;

Saltamartini 25.46, che incrementa la dotazione organica del ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiamando le finalità dell'articolo 25, comma 1, che riguarda l'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale;

Saltamartini 25.48 che estende la deroga al divieto di assunzione di personale al ministero delle infrastrutture e dei trasporti per garantire l'attuazione delle disposizioni che hanno previsto la soppressione dell'agenzia per le infrastrutture stradali e il trasferimento delle risorse al suddetto ministero;

Saltamartini 25.19 finalizzato a superare la configurazione dell'ANAS come organo in house dell'amministrazione previsto dalla normativa vigente;

Mucci 25.01, che introduce l'articolo 25-*bis* in materia di mobilità sostenibile prevedendo infrastrutture di ricarica veicoli elettrici, acquisto di veicoli a trazione ibrida e semplificazione delle procedure di trasformazione dei veicoli in veicoli elettrici;

Saltamartini 25.02, che introduce l'articolo 25-*bis* che estende agli aeroporti qualificati «core» nella rete transeuropea di trasporti le procedure di approvazione degli interventi infrastrutturali del codice dei contratti pubblici;

Squeri 25.32, che abroga l'articolo 29, comma 1-*quater* del decreto-legge n. 207

del 2008 in materia di servizi di noleggio auto con conducente, attribuendo i poteri in materia all'Autorità di regolazione dei trasporti;

gli identici Saltamartini 25.29, Borghesi 25.5, Catalano 25.7, Rondini 25.9, Taranto 25.13, i quali modificano l'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 relativamente ai requisiti di onorabilità delle imprese di autotrasporto merci;

gli identici Saltamartini 25.24 e Palese 25.22 i quali consentono l'utilizzo di avanzi di amministrazione da parte della Gestione governativa navigazione laghi per consentire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, Garda e Como;

Palese 25.36, che interviene in materia di affidamenti dei servizi di trasporto pubblico extraurbano mediante gare ad evidenza pubblica;

Tullo 25.37, che modifica la disciplina del passavanti provvisorio prevista dall'articolo 152 del Codice della Navigazione;

Velo 25.1, recanti uno stanziamento per l'adozione di misure urgenti di riduzione del rischio aeronautico nel sedime dell'aeroporto di Pisa;

Nardi 25, che prevede l'adozione di un piano nazionale infrastrutturale per il trasporto ferroviario e funicolare urbano;

Nardi 25.41, che incrementa l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario;

Pili 25.30, volto a prevedere l'erogazione ai passeggeri che ne facciano richiesta, in quota pro capite proporzionale al costo del biglietto sostenuto, dei proventi delle sanzioni comminate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ad alcune società operanti sulle rotte di collegamento marittimo con la Sardegna;

Pili 25.31, che prevede la revoca della Convenzione tra Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti e la società Cin relativamente alle rotte in regime di continuità territoriale;

Latronico 25.14, che interviene in materia di lavoro aereo per conto terzi;

Latronico 25.15, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le competenze in materia di autorizzazione per il trasporto marittimo di cabotaggio di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili e liposolubili;

Latronico 25.16, che interviene in materia di standard di sicurezza nel settore del servizio navigazione aerea;

Russo 25.4 e Galati 25.3, che recano disposizioni volte a disciplinare l'inizio dei lavori di adeguamento della SS 372 « Telesina » e la revoca del soggetto promotore aggiudicatario in caso di mancato avvio dei lavori;

Bargero 25.42 e Catalano 25.6, che disciplinano il trasferimento delle funzioni assegnate alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali all'Autorità dei trasporti e la contestuale assegnazione alla medesima Autorità delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla Struttura di vigilanza;

Carrescia 25.10, che incide sulla disciplina concernente il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale trasferito all'Agenzia per le infrastrutture stradali e, in conseguenza della sua soppressione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Saltamartini 25.17, volto ad estendere la deroga al divieto di assunzione di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale;

Saltamartini 25.47, volto ad estendere la deroga di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 95 del 2012 relativa all'esonero dalla riduzione di spesa per l'acquisto, noleggio, manutenzione di au-

tovetture adibite ai servizi di tutela della sicurezza stradale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale;

Rughetti 26.3, che reca una norma di interpretazione del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 179 del 2012 relativa alle modalità con le quali vengono stipulati i contratti;

Coppola 26.5 e Saltamartini 26.7, che differiscono al 1° gennaio 2014 l'applicazione della disciplina relativa alla stipula del contratto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica;

Braga 26.6, Vignali 26.1 e Saltamartini 26.9, che differiscono al 1° gennaio 2015 il termine a decorrere dal quale è acquisita alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici la documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

gli identici Pili 26.10, Iannuzzi 26.2, Matarrese 26.11, Rubinato 26.13, Grimoldi 26.4, che modificano i requisiti di qualificazione delle SOA di cui al comma 9-bis dell'articolo 253 del Codice;

Schullian 26.14, che introduce la possibilità di affidamento diretto per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro;

Schullian 26.01, che introduce la possibilità di affidamento diretto per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro;

Rubinato 26.02, Mariani 26.024, Pili 26.012, Grimoldi 26.015 e Matarrese 26.05, che recano disposizioni in ordine alla suddivisione degli appalti in lotti;

Giulietti 26.03, che reca disposizioni relative agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi nel piano di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano;

Rubinato 26.04, Grimoldi 26.021 e Pili 26.010, che integrano l'articolo 357 del

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici allo scopo di prevedere la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione contrattuale;

Matarrese 26.06, Mariani 26.022, Grimoldi 26.019 e Pili 26.09, che integrano l'articolo 357 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativamente alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte del direttore dei lavori;

Matarrese 26.07, Iannuzzi 26.023, Grimoldi 26.020 e Pili 26.011, volti a garantire l'affidamento integrale a terzi dei lavori da parte dei titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002;

Matarrese 26.08, Grimoldi 26.014, Pili 26.013, Iannuzzi 26.025, che novellano l'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici relativamente alle compensazioni in caso di variazioni del prezzo di singoli materiali da costruzione;

Guidesi 26.016 e 26.017, che modificano l'articolo 2 e l'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici allo scopo di garantire il coinvolgimento – nella realizzazione delle grandi infrastrutture – e di imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti e di attribuire quote di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel proprio territorio;

Dell'Orco 27.2, che novella il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 169-bis del Codice dei contratti pubblici allo scopo di consentire alle pubbliche amministrazioni competenti e ai gestori di opere interferenti di esprimere parere contrario motivato nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto definitivo;

Saltamartini 27.4, volto ad introdurre ulteriori modifiche al codice dei contratti pubblici relative a semplificazioni delle procedure preordinate alla realizzazione delle infrastrutture strategiche;

Saltamartini 27.6 volto ad introdurre semplificazioni delle procedure preordinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche;

Patriarca 27.01, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato;

Mariani 27.3, volto a prevedere la pubblicazione dell'ordine del giorno delle sedute del CIPE, con un anticipo di 5 giorni rispetto alla seduta medesima;

Grassi 27.02, volto a prevedere una deroga al divieto in capo alle amministrazioni pubbliche di acquisto per il 2013 per le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili effettuate per pubblica utilità;

Leone 27.03, in materia di razionalizzazione delle concessioni autostradali;

De Micheli 27.04, 27.05 e 27.06 volti ad introdurre disposizioni di tutela dei consumatori in materia di contratti bancari;

De Micheli 27.08 che introduce una serie di norme per favorire l'estinzione dei contratti di conto corrente bancario e per favorire la portabilità degli stessi;

gli articoli aggiuntivi Palese 28.01, Giampaolo Galli 28.02 e Vignali 28.03 che introducono la disciplina del *tutor* di impresa, al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese;

Fragomeli 29.2 che modifica talune previsioni normative – sopprimendo il riferimento ai parenti entro il secondo grado – riguardo ai documenti ed alle informazioni che, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale;

Ravetto 29.01, volto a stabilire che le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possano stipulare convenzioni con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale per l'erogazione dei servizi su scala nazionale che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto;

Bragantini 29.02, che modifica, nella prima parte, il termine entro il quale l'amministrazione fiscale deve rispondere alle istanze di interpello e, nella seconda parte, il termine dopo il quale la mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate – riguardo alla richiesta del contribuente del preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze per la corretta qualificazione tributaria di una fattispecie – equivale a silenzio assenso;

Bragantini 29.03, che prevede l'adozione di un decreto interministeriale per la definizione di nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;

Bragantini 29.04, che pone dei limiti annuali all'entità massima dei contributi che le società di capitale controllate dallo Stato possono versare alle associazioni di categoria;

Abrignani 29.05, che reca un'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, che dispone, con una certa decorrenza, l'incompatibilità della carica di parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva;

Naccarato 29.06, volto a stabilire che le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possano stipulare convenzioni con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale per l'erogazione dei servizi su scala nazionale che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto;

gli analoghi Rubinato 30.19, Vignali 30.53, Vignali 30.54, Gianluca Pini 30.75, Guidesi 30.76, Grimoldi 30.79, Grimoldi

30.80, Pili 30.90, Saltamartini 30.91, Martarese 30.95 e Pili 30.97, che inseriscono un comma 3-*bis* volto a prorogare i termini di validità delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942 e dei lavori da svolgere nell'ambito delle stesse;

Giulietti 30.50, che introduce una lettera c-*bis*) al comma 1 finalizzata ad introdurre disposizioni in materia di contributo di costruzione;

Giulietti 30.51, che introduce un comma 4-*bis* volto a disciplinare premialità connesse ad interventi di ristrutturazione urbanistica;

gli identici Schullian 30.52 e Schullian 30.0.1, che introduce una lettera 0a) al comma 1 volta a prevedere deroghe in materia di distanze tra i fabbricati;

Rughetti 30.65, che introduce due lettere 0a) e 0b) al comma 1 che incidono sull'ambito di applicazione del T.U. edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380/2001);

Rughetti 30.83, che novella l'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013 in materia di pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata in Abruzzo in seguito al sisma del 2009;

Braga 30.88, che introduce un comma 6-*bis* in materia di qualificazione per i lavori pubblici aventi ad oggetto beni immobili vincolati;

Saltamartini 30.89, che introduce un comma 5-*bis* che istituisce e disciplina l'Organismo italiano di valutazione tecnica europea (ITAB);

Latronico 30.92, che introduce, al comma 1, una lettera c-*bis*) che novella l'articolo 16 del T.U. edilizia relativo al contributo di costruzione;

Saltamartini 30.98 che introduce una serie di norme – tra cui l'istituzione dell'Organismo italiano di valutazione tecnica europea (ITAB) in attuazione del regolamento UE n. 305 del 2011 che fissa

condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti di costruzione;

Abrignani 30.99, in materia di comunicazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione di inizio dei lavori;

Bratti 30.02, che introduce un articolo 30-*bis* che reca disposizioni modificative del decreto-legge 74/2012 recante interventi urgenti per i territori colpiti dal sisma del maggio 2012;

Bratti 30.03, che introduce un articolo 30-*bis* che reca disposizioni relative all'accatastamento dei fabbricati rurali relativamente agli interventi destinati ai territori colpiti dal sisma del maggio 2012;

Losacco 30.04, che introduce un articolo 30-*bis* che reca disposizioni in materia di modifiche impiantistiche;

Gianluca Pini 30.05, che introduce un articolo 30-*bis* che reca disposizioni in materia di distanze tra edifici;

Di Salvo 31.12 che prevede che la Commissione di collaudo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006, debba verificare, attraverso il DURC, oltre al collaudo dei materiali e della corrispondenza dell'opera realizzata rispetto alla documentazione contrattuale, anche la regolarità delle retribuzioni percepite da tutti i lavoratori dipendenti dell'impresa appaltatrice ed eventualmente quelle subappaltatrici, disciplinando la procedura applicabile in caso di irregolarità rilevate;

Alfreider 31.13 che prevede che, a decorrere dal 2015, il DURC sia comprensivo anche della verifica, a cura della Cassa edile, della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato;

Casellato 31.14 che introduce modifiche alla disciplina relativa alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, in luogo del documento di regolarità contributiva, per determinate tipologie di contratti nonché alla disciplina relativa ai controlli periodici sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive;

Oliaro 31.01, che prevede l'abolizione della licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di impresa di spezione;

Laffranco 32.1, Andrea Romano 32.69 e De Micheli 32.90, che recano disposizioni per l'iscrizione nella « gestione artigiani » dei soci delle cooperative che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma;

Laffranco 32.2, Gianluca Pini 32.62, De Micheli 32.85 e 32.92, volti a dettare una norma di interpretazione autentica in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa da parte di determinate categorie di cooperative e consorzi;

Rughetti 32.50, che intende prevedere l'inserimento di un rappresentante dell'ANCI all'interno della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

Antezza 32.54, volto a definire le competenze negli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole;

Bechis 32.58, volto a istituire un fondo per le vittime dell'amianto;

Bechis 32.59, che interviene sulle definizioni dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto;

Faenzi 32.64, il quale, mediante una novella al decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplina la valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti;

Faenzi 32.65, volto a modificare le disposizioni di cui alla legge n. 68 del 1999 per i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato;

Sottanelli 32.67, che esonera la mancata tenuta del registro manuale degli infortuni dalle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965;

Schullian 32.96, che modifica l'Allegato VII di cui al decreto legislativo n. 81

del 2008 al fine di inserirvi le piattaforme di lavoro elevabili e i carri per la coltivazione di frutta in agricoltura;

Causi 32.116 che introduce una disposizione al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse;

Casellato 32.118 che introduce, per l'amministrazione competente, l'obbligo di effettuare, in una certa misura, controlli a campione della regolarità contributiva delle imprese segnalate dai committenti privati mediante richiesta d'ufficio del DURC;

Faenzi 32.01, volto a disciplinare l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti di scuderie, maneggi e allevamenti;

Miotto 32.02, che esclude il personale che svolge servizio assistenziale nell'ambito delle funzioni attribuite alle IPAB e alle ASP dalla normativa sul blocco del *turn over* nelle amministrazioni pubbliche;

Biondelli 33.1 che disciplina i termini di emanazione del decreto che dispone l'acquisto della cittadinanza per matrimonio;

Bragantini 33.2 che introduce disposizioni in materia di analisi di flussi migratori e di revoca della cittadinanza;

Nissoli 33.4 che introduce disposizioni in materia di riacquisto della cittadinanza a favore dei nati in Italia che hanno perso la cittadinanza in seguito ad espatrio;

Biondelli 33.6 che disciplina i termini di emanazione del decreto che dispone il riacquisto della cittadinanza;

Rosato 33.01 che introduce una disciplina specifica del procedimento per il rilascio dei certificati di stato civile per gli stranieri;

Bragantini 33.02 che detta disposizioni in materia di revoca della cittadinanza;

Prataviera 33.03 che istituisce e disciplina una Commissione tecnica di studio sui flussi immigratori;

Bragantini 33.04 che detta disposizioni in materia di esame di naturalizzazione;

Taranto 34.2 che introduce disposizioni in materia fiscale a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante;

Rosato 34.01 che detta disposizioni in materia di trasmissione automatica in via telematica della variazione dello stato civile in caso di morte;

Rughetti 35.1, che modifica il decreto-legge n. 35 del 2013 per consentire agli enti locali di estinguere determinate categorie di debiti nel 2013;

Rughetti 35.2, che esonera i piccoli comuni e le unioni di comuni dal regime delle spese per il personale e per le assunzioni;

Rughetti 35.3, volto ad abrogare una disposizione che fissa vincoli alle assunzioni e alle spese per il lavoro flessibile negli enti locali;

Rughetti 35.4 e Saltamartini 35.9, che dettano misure per favorire le prestazioni di lavoro accessorio dei detenuti coinvolti in progetti di inserimento;

Melilli 35.01, che interviene sull'istituto del collocamento in mobilità per i dipendenti pubblici;

De Menech 35.02, che detta misure di incentivazione all'impiego di lavoratori economicamente svantaggiati nelle cooperative sociali;

De Menech 35.03, che detta misure di incentivazione in favore del lavoro di breve durata presso gli enti locali;

Plangger 35.04, volto a intervenire sulla disciplina del contratto di lavoro intermittente;

Plangger 35.05, che dispone la soppressione di una disposizione in materia di comunicazione dei motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro;

Patriarca 35.06, volto ad escludere le somme corrisposte ai volontari del servizio civile nazionale dalla base imponibile ai fini IRAP;

Miotto 35.07, che prevede l'esenzione da determinate imposte immobiliari per gli atti di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Vargiu 35.08, che interviene sulla disciplina delle liste speciali dei medici ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463 del 1983;

Giorgis 36.3 che introduce disposizioni in materia di divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici o dei vitalizi;

Richetti 36.4 che introduce disposizioni in materia di divieto di cumulo tra redditi da lavoro e trattamenti pensionistici o vitalizi;

gli identici Boccuzzi 36.5, Borghese 36.9 e Pagano 36.10 che dettano disposizioni di interpretazione autentica in materia di efficacia delle delibere e degli atti adottati dagli enti di previdenza dei liberi professionisti;

Chiarelli 36.11 che riguarda il caso di approvazione di una variante alla strumentazione urbanistica comunale di destinazione d'uso delle aree e/o della normativa tecnica attuativa delle medesime aree;

37.02 Oliverio, in materia di funzioni roganti dei segretari comunali;

37.01 Taranto, che interviene sulla disciplina generale della Segnalazione certificata di inizio attività;

37.03 Guidesi, che reca agevolazioni per l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali dismesse;

37.04 Covello, che interviene sul testo unico bancario;

gli analoghi Guidesi 38.3, Bini 38.6, Braga 38.7, Savino 38.11, Palese 38.12 e Alfreider 38.19, che demandano ad un apposito decreto ministeriale l'aggiornamento delle norme di prevenzione incendi per le strutture turistico-alberghiere;

gli analoghi Schullian 38.15 e 38.16, che prevedono la modifica di alcuni parametri ai fini dell'inclusione di alcune attività nella disciplina di prevenzione incendi;

Pizzolante 38.17, che reca alcune novità al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 che incidono sull'ambito di applicazione degli adempimenti previsti dagli artt. 3 e 8 del medesimo decreto;

gli analoghi Faenzi 38.4 e 38.9 e Russo 38.1, che introducono disposizioni volte ad escludere l'applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 per i depositi petroliferi o simili utilizzati dagli imprenditori agricoli;

gli analoghi Saltamartini 38.8 e Rughetti 38.2 che dettano disposizioni specifiche, in materia di prevenzione incendi, per gli edifici scolastici;

gli identici Palmieri 39.1, Coppola 39.26 e Quintarelli 39.43, che modificano l'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 42 del 2004 in materia di schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica dell'interesse culturale con esito positivo;

gli identici Palmieri 39.2 e Coppola 39.24, che modificano l'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di elenco dei beni per i quali sia stato dichiarato l'interesse culturale;

gli identici Palmieri 39.3 e Coppola 39.23, che modificano l'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di catalogo nazionale dei beni culturali;

Palmieri 39.4, che sopprime l'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di catalogo nazionale dei beni culturali;

gli identici Palmieri 39.5 e Coppola 39.22, che modificano l'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali;

gli identici Palmieri 39.6 e Coppola 39.21, che modificano l'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di possibilità di consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali in consegna del Ministero, delle regioni e di altri enti pubblici territoriali;

gli identici Palmieri 39.7 e Coppola 39.19, che modificano l'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di consultabilità dei documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

Capua 39.8, che modifica l'articolo 4 della legge n. 77 del 2006, in materia di misure di sostegno per una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti;

Coppola 39.9, che modifica varie disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004: in particolare, oltre quelle già indicate con riferimento agli emendamenti Palmieri 39.1, 39.2, 39.3, 39.5, 39.6, 39.7, le ulteriori modifiche concernono l'articolo 108, comma 3, in materia di esenzioni dal canone di concessione e di corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali;

gli identici Orfini 39.11 e Latronico 39.34, che modificano l'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di denuncia al Ministero degli atti che trasferiscono la proprietà o la detenzione di beni culturali;

Buonanno 39.14, che abroga l'articolo 26-ter del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di sospensione dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali;

Coppola 39.20 e Coppola 39.25, che modificano l'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di esenzioni dal canone di concessione e di corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali;

Mellini 39.27, in materia di accordi di programma per lo sviluppo dell'offerta museale italiana;

Latronico 39.37, che modifica l'articolo 12, comma 9, del decreto legislativo n. 42 del 2004, sottraendo alle disposizioni di tutela della parte II dello stesso decreto legislativo tranne nei casi in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale – i beni mobili e immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, costituite prima dell'intervento dell'(ormai abrogato) articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003;

Quintarelli 39.42, che modifica l'articolo 108 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di esenzioni dal canone di concessione e di corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali, nonché Coppola 39.68 che, oltre a modificare il predetto articolo, novella anche l'articolo 122 relativamente alla distribuzione di dati di tipo aperto di talune riproduzioni digitali riferite ai documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici;

Centemero 39.66, in materia di determinazione dei beni che il Ministero dei beni culturali può concedere in uso individuale;

Valiante 39.64 e Braga 39.30, che modifica l'articolo 145 del decreto legislativo n. 42 del 2004 concernente il coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione;

Valiante 39.63 e Braga 39.29, che recano norme in ordine alla pianificazione paesaggistica nelle aree protette;

Braga 39.33, che novella il comma 2 dell'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004 relativo alla disciplina delle aree tutelate per legge;

Amato 39.41, che integra la disciplina relativa all'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

Centemero 39.69 che abroga le disposizioni vigenti relative alla procedura di messa in liquidazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A.;

Totaro 39.03, che modifica la disciplina di cui all'articolo 1 della legge di conversione n. 71 del 2013 relativa al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo;

Naccarato 39.04 che reca diverse misure per la promozione e la valorizzazione digitale dei beni culturali italiani attraverso visite virtuali a musei e monumenti di proprietà statale e riproduzioni di beni culturali;

Bossa 40.1 che stabilisce la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, presso l'amministrazione centrale e periferica del ministero per i beni e le attività culturali, approvate successivamente al 30 settembre 2013;

Orfini 40.01, volto a riconoscere la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria in materia, ai soggetti produttori di attività, beni e servizi culturali, come definiti dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali;

Di Gioia 40.02, che abroga le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge n. 71 del 2013 che trasferiscono al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del

Consiglio dei ministri in materia di turismo, con la finalità di ripristinare il Ministero del turismo;

Piccoli Nardelli 40.03, che prevede la ricostituzione degli organismi collegiali operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali;

gli identici Vignali 41.1, Palese 41.68 e Carrescia 41.012, nonché Faenzi 41.43, che novellano il Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43;

gli identici Vignali 41.2, Pini 41.8, Latronico 41.56 e Palese 41.64, che introducono disposizioni in materia di trasporto di rifiuti da parte degli agricoltori, nonché in materia di registro di carico e scarico dei rifiuti;

gli identici Vignali 41.014, Carrescia 41.01 e Palese 41.05, che introducono l'articolo 41-*bis* in materia di tracciabilità rifiuti;

Borghesi 41.7 che introduce il comma 7-*bis* in materia di Registri di carico e scarico, nonché l'analogo Palese 41.66;

Faenzi 41.25 che introduce un comma 2-*bis* sulla definizione di « digestato da non rifiuto »;

Mongiello 41.28, nonché gli identici Faenzi 41.42 e Bordo 41.77 che introducono disposizioni su paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo;

Mongiello 41.29, che introduce disposizioni in materia di trasporto di rifiuti;

gli identici Carrescia 41.30 e 41.35 che interviene sui rifiuti non ammessi in discarica;

Carrescia 41.33, che novella l'articolo 195 del codice ambiente in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

Carrescia 41.34, che novella l'articolo 194 del codice ambiente in materia di spedizioni transfrontaliere;

Gli identici Latronico 41.55, Giampaolo Galli 41.49, Palese 41.70, Vignali 41.72 che introducono il comma 7-*bis* e che recano novelle alla disciplina della bonifica dei siti contaminati del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Faenzi 41.41 che introduce disposizioni in materia di emissioni in atmosfera di impianti di essiccazione di prodotti agricoli;

Abrignani 41.46 che introduce disposizioni sugli impianti geotermici pilota;

Gli identici Borghi 41.50 e 41.123, che aggiungono norme in materia di attività selvicolturale;

Amato 41.58 che introduce norme relative alla prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare adiacenti il Parco nazionale « Costa teatina »;

Gli identici Librandi 41.62 e Di Gioia 41.75 che introducono un credito di imposta per interventi di bonifica;

gli analoghi Palese 41.67 e Mongiello 41.09, che intervengono sulle sanzioni previste dalle norme in materia di gas fluorurati ad effetto serra;

Palese 41.69 che interviene sulla materia di controlli sulle imprese;

Gli identici Alli 41.74 e Bratti 41.013 che recano norme concernenti il sistema delle Agenzie Ambientali;

Melilla 41.88 che introduce norme relative alla prospezione e coltivazione di idrocarburi;

Lavagno 41.89 che introduce norme in materia di spese per interventi di bonifica nei siti di interesse nazionale (SIN) al fine di escluderle dal saldo del Patto di stabilità;

Caruso 41.90 che sopprime l'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 in materia di ricerca, estrazione e coltivazione di idrocarburi in mare;

Plangger 41.126 che introduce il comma 7-*bis* recante norme sul trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione;

Plangger 41.127 che abroga l'articolo 189 del Codice Ambiente sul catasto dei rifiuti e l'articolo 14 bis del decreto-legge n. 78 del 2009 sul SISTRI;

Schullian 41.128 che abroga l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, recante Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Gli analoghi Mariani 41.06 e Anzaldi 41.07 recanti novelle alla disciplina delle aree naturali protette;

Mongiello 41.08, che introduce l'articolo 41 bis recante norme transitorie in materia di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

Sani 41.011 che introduce l'articolo 41-*bis* che modifica in più punti le norme del codice ambiente sugli impianti ad inquinamento scarsamente significativo;

gli identici emendamenti Mongiello 42.8, Causin 42.9 e Pagano 42.10, che introducono disposizioni volte ad unificare gli adempimenti connessi alle visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca ai collaudi delle stesse navi e ai registri degli infortuni;

gli articoli aggiuntivi Giacobbe 42.01 e 42.02 che recano disposizioni in materia di validità della certificazione di esposizione all'amianto ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico;

l'articolo aggiuntivo Mongiello 42.03 che reca disposizioni relative alle procedure amministrative volte al rilascio dell'autorizzazione all'immissione al commercio di fitofarmaci;

l'articolo aggiuntivo Corsaro 42.04 volto a modificare il testo unico delle leggi sanitarie nella parte in cui esclude in caso di conseguimento di più lauree o diplomi

l'esercizio cumulativo della farmacia con quello di altre professioni o arti sanitarie;

l'articolo aggiuntivo Corsaro 42.05 recante modifiche alla legge 362 del 1991, in materia di titolarità e gestione delle farmacie;

l'articolo aggiuntivo Fossati 42.06 recante disposizioni in materia di installazione di defibrillatori o altri dispositivi salvavita nei luoghi in cui si svolge attività sportiva organizzata;

l'emendamento Pagano 44.1, che disciplina l'impiego delle unità adibite al servizio farmaceutico nei casi di farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione nei comuni sotto i 10.000 abitanti;

gli emendamenti Tancredi 44.4 e 44.5, che dettano disposizioni di favore in materia di acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza;

Pagano 44.7, in materia di trasferimento di sede delle farmacie;

Palese 44.8, in materia di attribuzione di compiti di prevenzione dei tumori alla Lega italiana per la lotta contro i tumori;

gli emendamenti Oliverio 45.2, Franco Bordo 45.6, che stabiliscono la possibilità per le organizzazioni professionali agricole e quelle meccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale di attivare lo sportello telematico dell'automobilista;

l'emendamento Paolo Russo 45.11, che stabilisce la possibilità per le organizzazioni professionali agricole e quelle meccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale di attivare lo sportello telematico dell'automobilista; nonché l'esonero a determinate condizioni dall'obbligo dell'abilitazione all'utilizzo di macchine agricole;

l'emendamento Caon 45.3 che istituisce e disciplina il registro delle macchine agricole d'epoca;

l'emendamento Pagani 45.4 che estende le prescrizioni tecniche relative alla movimentazione nelle aree portuali anche ai carrelli che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti;

l'emendamento Tullo 45.5 che detta disposizioni in materia di obblighi del datore di lavoro di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro;

l'articolo aggiuntivo Catania 45.02 che posticipa al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole;

l'articolo aggiuntivo Mongiello 45.03 che riguarda il differimento dell'entrata in vigore della disciplina relativa all'obbligo di specifica abilitazione degli operatori che utilizzano macchine agricole;

l'articolo aggiuntivo Schullian 45.04 che riguarda la disciplina relativa alle limitazioni all'uso della patente di guida di categoria B per il primo anno dal rilascio;

l'articolo aggiuntivo Corsaro 45.05 che introduce modifiche al codice della strada in materia di requisiti e limitazioni alla guida dei veicoli e di esercitazioni di guida;

l'articolo aggiuntivo Caruso 45.12 che modifica il codice della strada in materia di omologazione dei veicoli a motore e di accertamento della conformità del prodotto al tipo omologato;

gli articoli aggiuntivi Folino 45.01 e Mongiello 47.02 che prevedono la proroga dei termini di presentazione delle istanze di ammissione ai benefici previsti a favore dei soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza;

l'emendamento Faenzi 46.3 che dispone che la società ISA s.p.a sia autorizzata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 6 milioni di euro per il

successivo riversamento allo stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche alimentari e forestali;

Faenzi 46.5, che istituisce il prelievo del 5 per cento sui giochi aventi ad oggetto corse di cavalli virtuali al fine di potenziare il settore ippico e di promuovere il sistema agro-alimentare italiano nel mondo;

Caso 46.6, che detta disposizioni in materia di trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte del comune di Milano per l'organizzazione del grande evento Expo 2015;

Mogherini 46.12, volto a conferire al Ministero degli affari esteri un contributo in relazione alla promozione delle attività dell'Expo 2015;

Sani 46.02 che dispone un rifinanziamento della legge n. 499 del 1999 al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per iniziative in campo agro-alimentare per l'Expo 2015;

Orfini 46.03, volto ad ampliare le deroghe al divieto di spese per mostre agli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali;

Fucci 47.1, in materia di incompatibilità nel pubblico impiego;

Di Gioia 47.01 che disciplina la possibilità per gli istituti di patronato di assistenza sociale di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in forma consortile;

l'articolo aggiuntivo Oliaro 48.01 che prevede il pagamento cumulativo delle tasse automobilistiche per le imprese di autotrasporto di merci;

l'articolo aggiuntivo Oliaro 48.02 che detta disposizioni sugli obblighi previdenziali dei soci di società a responsabilità limitata, inquadrate previdenzialmente nel terziario;

l'articolo aggiuntivo Oliaro 48.03 che detta disposizioni in materia di libertà contrattuale nei settori liberalizzati;

l'articolo aggiuntivo Oliaro 48.04 che introduce una esimente per errori formali nelle dichiarazioni doganali;

l'articolo aggiuntivo Oliaro 48.05 che introduce disposizioni in materia di procedimenti amministrativi per l'espletamento delle formalità doganali;

l'articolo aggiuntivo Oliaro 48.06 volto a ridurre i tempi di sdoganamento per le merci presentate nei porti e negli aeroporti;

l'articolo aggiuntivo Oliaro 48.07 che introduce disposizioni per la semplificazione del pagamento degli oneri relativi a procedimenti amministrativi di sdoganamento di competenza del Ministro della salute;

l'articolo aggiuntivo Oliaro 48.08 che detta disposizioni sul pagamento periodico degli oneri sanitari legati allo sdoganamento delle merci;

l'articolo aggiuntivo Morani 48.09 che, attraverso una modifica al testo unico degli enti locali, intende favorire la fusione di comuni;

l'articolo aggiuntivo Rughetti 48.010 che introduce modifiche alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Ravetto 49.1, che modifica il decreto-legge n. 95/2012 all'articolo 15, comma 8, lettera d), relativo alle modalità di monitoraggio dei dati sulla spesa farmaceutica ospedaliera;

Rughetti 49.2 reca criteri per l'effettuazione delle riduzioni di spesa da imputare a ciascun comune basate, per 2013 e a decorrere dal 2014, con modalità differenti, sulla spesa per consumi intermedi;

Ghizzoni 49.3, che abroga il comma 12 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012 che ha disposto il blocco di nuove selezioni di personale docente all'estero;

Fragomeli 49.4 e Giulietti 49.028 in quanto intervengono in materia di incom-

patibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed enti privati a controllo pubblico;

Fragomeli 49.5 che interviene sulla disciplina in materia di unioni di comuni di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 e sui riflessi in materia di spese di personale;

De Menech 49.22, Gandolfi 49.26 e Plangger 49.034 che intervengono in vario modo sul divieto – sancito dall'articolo 14, comma 32 del decreto-legge n. 78/2010 – per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, sull'obbligo di dismissione di quelle già costituite e sulle deroghe relative a tale obbligo;

Rughetti 49.9 che reca disposizioni in materia di patto di stabilità con riferimento agli obiettivi di saldo finanziario dei comuni (articolo 31 della legge n. 183 del 2011);

Rughetti 49.14, che interviene sulla disciplina delle spese di personale degli enti locali di cui all'articolo 76, comma 6 del decreto-legge n. 112 del 2008;

Capodicasa 49.15 che detta disposizioni finalizzate all'esclusione di alcune tipologie di pagamenti dalle spese in conto capitale rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;

Piazzoni 49.17 che reca disposizioni in materia di locazioni passive da parte delle amministrazioni territoriali;

Giulietti 49.19 che reca disposizioni in materia di assunzioni di personale negli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali;

Causi 49.20 il quale reca disposizioni in materia di allegati al bilancio di previsione degli enti locali per il 2013;

Ravetto 49.25 che proroga termini in materia di agevolazioni per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici

iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri;

Sanga 49.01 che estende agli atti di affitto di azienda alcune disposizioni in tema di sottoscrizione con firma digitale al fine di rendere facoltativo l'intervento notarile;

Pini 49.02 e Taranto 49.010 che dispongono la soppressione della tenuta della contabilità specifica per le imprese che utilizzano alcol etilico a scopo alimentare;

Pini 49.03 che reca norme in materia di semplificazione della disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari;

Rughetti 49.04 che interviene – modificando l'articolo 3, comma 27 della legge n. 244/2007 – in materia di obbligo di dismissione di partecipazioni in società pubbliche;

Sani 49.05, che reca agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli delle zone di montagna o svantaggiate;

Mongiello 49.06, Palazzotto 49.019, Pagano 49.030 e Causin 49.038 che prorogano termini in materia di pesca e acquacoltura;

Oliverio 49.07 e Schullian 49.020 che recano una norma interpretativa in ordine alla definizione in fabbricato di cui al D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'ICI;

Rughetti 49.08 e Guerra 49.027 che reca disposizioni in tema di composizione di consigli e delle giunte comunali nonché sulla durata del mandato dei sindaci;

Taranto 49.09 che reca modifiche al Codice della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003;

Galli 49.011, Palese 49.014 e Vignali 49.018 che intervengono, con finalità semplificatrici, in materia di circolazione su strada di carrelli elevatori non immatricolati;

Gelmini 49.012 che reca disposizioni in materia di semplificazione per la documentazione nei contratti pubblici di lavori e servizi;

Palese 49.015, Palese 49.016 e Palese 49.017 che intendono modificare le soglie attualmente previste per l'uso del contante, ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

Caruso 49.021 che proroga i termini di efficacia di graduatorie concorsuali per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni;

Dal Moro 49.023, Fanucci 49.024 e Bini 49.025 che recano disposizioni di proroga di alcune norme in materia di impianti funiviari;

Guerra 49.026 che modificano il TUEL relativamente alla disciplina della composizione dei consigli comunali delle unioni dei comuni;

Rubinato 49.029 che detta disposizioni volte a consentire agli enti locali, nel rispetto del patto di stabilità, il superamento dei limiti di spesa stabilita dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78/2010;

Amendola 49.031 e 49.032 che recano norme in materia di insegnamento di materie nelle scuole italiane all'estero;

Amendola 49.033 che detta disposizioni volte alla razionalizzazione delle spese di trasferimento del personale del Ministro degli affari esteri;

Russo 49.035 che detta disposizioni in tema di semplificazioni degli adempimenti per le imprese agricole in materia igienico sanitaria;

Russo 49.036 che detta disposizioni in tema di semplificazioni dei controlli pubblici sulle imprese agricole;

Russo 49.037 che reca la definizione di imprenditore agricolo e interviene in tema di vendita diretta da parte delle imprese agricole;

Cera 49.039 che reca disposizioni in ordine alla determinazione dei tetti di spesa farmaceutica;

Mariani 49.040, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 54.02, che interviene in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali;

Covello 49.041, che interviene in materia di anticipazioni di liquidità a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Gli identici Palese 50.01, Vignali 50.02 e Giampaolo Galli 50.03, che prevedono la semplificazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi alle prestazioni di servizi;

Sottanelli 50.04, che modifica la disciplina della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria;

Zanetti 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, Oliaro 51.8, e Zanetti 51.9 e 51.10, che, attraverso l'introduzione di commi aggiuntivi, propongono l'abrogazione o la modifica di numerose disposizioni in materia di adempimenti dichiarativi e presunzioni fiscali che esulano dal contenuto dell'articolo di riferimento, avente lo scopo di disporre una mera semplificazione fiscale;

Palese 51.01, Giampaolo Galli 51.02 e Vignali 51.03, in tema di errori nell'imputazione a periodo dei componenti di reddito;

Lavagno 51.04, relativo all'assistenza fiscale nel caso di assenza del sostituto d'imposta;

Caruso 51.05, relativo all'aumento dei limiti all'uso del contante;

Moretti 51.06, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

Altezza 51.07, in merito alla dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione;

Causi 51.08, in tema di rimborsi dei crediti fiscali per i contribuenti che non possono avvalersi del sostituto di imposta;

Causi 51.09, relativo all'ampliamento dell'assistenza fiscale.

Gianluca Pini 52.2, che sopprime la disposizione che prevede l'invio telematico da parte dei contribuenti dell'elenco contenente i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Zanetti 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 e 52.26, che intervengono in materia di accertamento e non di riscossione;

Pagano 52.38 in materia di sanzioni amministrative per chi non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile;

Ribaudo 52.01, che prevede la sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per i provvedimenti in corso di esecuzione per morosità.

Capodicasa 52.02, che differisce i termini per il versamento dei tributi sospesi nell'isola di Lampedusa.

Iacono 52.03, che prevede il versamento dilazionato dei tributi sospesi nell'isola di Lampedusa.

Gelmini 52.04, che prevede la regolarizzazione, anche in forma rateale, dei contributi previdenziali e assistenziali maturati al 31 dicembre 2012.

Palese 52.06, che modifica la disciplina della dichiarazione e della riscossione della Tares;

Zampa 53.1, che ricomprende i servizi culturali tra le funzioni fondamentali dei comuni;

Guerra 53.2, recante la possibilità per i comuni istituiti mediante fusione di mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori venuti a fusione;

Cimbro 53.5, relativo alle capacità di spesa dei comuni;

Buonanno 53.01, recante disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli a favore dei piccoli comuni;

Rughetti 53.02, in tema di tariffe e prezzi pubblici degli enti locali;

Palese 53.03, Zanetti 53.014 e Causi 53.015, concernenti le addizionali comunali e regionali IRPEF;

Matteo Bragantini 53.04, concernente l'esclusione dalla tassazione di eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione da parte dell'ente locale di società partecipate;

Causin 53.05, in tema di ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore o del pensionato;

Causin 53.06 e 53.07, relativi alle modalità di certificazione di attività professionali relative ai servizi alla persona o per prestazioni sanitarie;

Causin 53.08, in tema di oneri deducibili;

Rabino 53.09, recante l'esclusione dei piccoli comuni dal patto di stabilità;

Rabino 53.010, 53.011, 53.012 e 53.013, recanti misure a favore della finanza locale;

Plangger 53.016, in tema di esclusione dalle procedure di liquidazione o cessione di partecipazione per le società che svolgono servizi pubblici di interesse generale che sono partecipate dai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti;

Rughetti 54.1, che detta disposizioni in materia di patto di stabilità verticale incentivato di cui alla legge di stabilità 2013, articolo 1, comma 124;

Rughetti 54.2 che detta disposizioni sul computo delle spese correnti per il triennio 2007-2009 ai fini del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per il 2012;

Abrignani 54.4, Gelmini 54.5, De Micheli 54.7 e Covello 54.8 che intervengono in ordine allo svolgimento del servizio di

tesoreria degli enti locali (articolo 208 del Testo unico sugli enti locali), dettando norme circa la possibilità di delegare, da parte del tesoriere, singole fasi e processi del servizio;

Palese 54.01 che reca disposizioni in materia di adempimenti relativi ai rimborsi d'imposta nei confronti dei contribuenti e all'imposta sul valore aggiunto;

Mariani 54.02, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 49.0140, che interviene in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali;

Bressa 54.03 che detta disposizioni in materia di Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione, modificando a tal fine l'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

Bressa 54.04 che interviene in ordine alle attività e funzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012;

Bressa 54.05 e Bressa 54.06 che dettano disposizioni in tema di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale;

Giorgis 54.07 che demanda ad un D.P.C.M. il compito di individuare, nel pubblico impiego, specifici trattamenti retributivi personalizzati provvedendo ai conseguenti riallineamenti retributivi di categoria;

Milanato 55.1, che, pur riguardando l'aumento dell'IVA per le bevande e gli alimenti la cui somministrazione viene effettuata tramite distributori automatici, interviene relativamente ai prezzi previsti dai relativi contratti;

Leone 55.2, recante disposizioni interpretative in tema di istanza di rimborso di versamenti diretti;

Zanetti 55.3, che reca norme interpretative relativamente al credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate;

Leone 55.01, che interviene in merito alla disciplina delle operazioni esenti da IVA;

De Micheli 55.02, recante la riduzione delle accise sugli olii minerali utilizzati per attività portuali ed interportuali;

De Micheli 55.03, relativo alla riduzione dei tempi di sdoganamento delle merci presentate nei porti e negli aeroporti;

Zappulla 55.04, recante una norma interpretativa in materia di rimborsi in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa;

Folino 55.05, Rabino 55.010 e Caruso 55.015, che novellano la disciplina delle cessioni all'esportazione non imponibili ai fini IVA;

Palese 55.06, che interviene in tema di sequestro conservativo relativamente ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

Faenzi 55.08, recante una norma interpretativa in materia di documenti di lavoro delle associazioni dei datori di lavoro agricolo;

55.012 De Mita, che reca una norma interpretativa in materia di « cedolare secca »;

Andrea Romano 55.011, relativo alle prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali;

Oliaro 55.013, concernente il riallineamento del termine per la detrazione dell'IVA sulle importazioni con quello dell'accertamento doganale;

Oliaro 55.014, relativo al regime trimestrale IVA per la logistica;

Saltamartini 55.016, recante una norma interpretativa in materia di cedolare secca;

Borghesi 56.1, che, novellando l'articolo 47 del TUIR, interviene in merito alla disciplina degli utili da partecipazione;

Zanetti 56.2, concernente la riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto;

Laffranco 56.01, Andrea Romano 56.012 e De Micheli 56.014, recanti interpretazione autentica in tema di accatastamento di fabbricati rurali;

Saltamartini 56.02, recante disposizioni relative all'uso dei beni di impresa da parte dei soci/familiari;

Leone 56.03, volto a ricomprendere anche Poste Italiane Spa tra i soggetti a cui non si applica la ritenuta sulle provvigioni per prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e finanziamento;

Saltamartini 56.04 e 56.05, recanti disposizioni di semplificazione in materia di comunicazioni e dichiarazioni fiscali;

Garofalo 56.06, concernente la disciplina fiscale delle aree demaniali portuali;

Oliaro 56.08, in tema di deducibilità delle sanzioni amministrative pecuniarie;

Oliaro 56.09, recante la riduzione delle accise sugli olii minerali utilizzati per attività portuali ed interportuali;

Oliaro 56.010, relativo alle limitazioni all'uso del contante;

Andrea Romano 56.011 e De Micheli 56.015, modificativi del testo unico bancario relativamente ai soggetti operanti nel settore finanziario;

Misiani 56.016, volta a esentare dalle imposte di registro e di bollo il contratto di locazione che venga ridotto;

Pagano 56.017, recante modifiche al testo unico delle leggi doganali;

Tagliatela 56.018, recante la definizione dei carichi di ruolo pregressi;

Cenni 56.019, relativo alla facoltà di opzione per le società agricole di determinazione del reddito su base catastale;

Rughetti 56.020, in tema di divieto di cumulo tra pensione pubblica e altre attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o autonomo in determinate strutture;

Mariani 56.021, in tema di equilibri di bilancio dei comuni;

Saltamartini 56.023, 56.024, 56.025 recante disposizioni in materia di semplificazioni in materia di comunicazioni fiscali;

Piccoli Nardelli 57.2, che dispone l'obbligo di depositare in archivi elettronici istituzionali o di settore predisposti in modo da garantire l'accesso aperto, libero e gratuito delle pubblicazioni che documentano i risultati delle ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici;

Scalfarotto 57.9, volto a prevedere che tutti gli assegni, i premi o i sussidi per fini di studio ovvero le erogazioni assegnate da qualificati enti di ricerca a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere attività di studio, ricerca o specializzazione sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile e quindi non tassati;

gli identici Mongiello 57.012, Causin 57.09, Palazzotto 57.04 e Pagano 57.02, che sopprimono la disposizione che vieta la commercializzazione del prodotto proveniente dalla pesca a fini scientifici;

gli identici Causin 57.06, Palazzotto 57.05, Mongiello 57.011 e Pagano 57.01 finalizzati a riservare una quota di risorse, pari ad almeno il 35 per cento, degli stanziamenti previsti nel programma nazionale della pesca alla ricerca cooperativa;

Centemero 57.03, finalizzato a mantenere fermo a 300 unità l'attuale contingente del personale docente e dirigente scolastico previsto per il sostegno all'autonomia scolastica;

Rughetti 57.08, che stabilisce che lo Stato addebiti annualmente ai bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome una frazione della spesa per

interessi sul debito pubblico pari al rapporto tra il provento delle partecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali e il totale del gettito regionale dei tributi erariali compartecipati;

Rughetti 57.07, volto a prevedere l'invio di una relazione al Parlamento da parte del ministero dell'interno con l'indicazione degli addetti del personale del comparto sicurezza che risulta impiegato in funzioni e servizi ausiliari a sostegno e presidio dei luoghi e delle persone che ricoprono incarichi in organi costituzionali o di rilievo costituzionale;

Centemero 58.1 e gli identici Centemero 58.2 e Coscia 58.5, in materia di collocamento fuori ruolo di unità di personale scolastico per compiti connessi con l'autonomia scolastica;

Gli identici Pagano 58.3 e Marzana 58.17, in materia di regime giuridico dei contratti di ricerca a tempo determinato nelle università;

Malisani 58.6, in materia di incentivo alla mobilità dei docenti universitari;

Malisani 58.7, in materia di reperimento di risorse per un piano straordinario di reclutamento nelle università;

Rughetti 58.8 che reca l'esclusione dei policlinici universitari non statali rispetto alla disposizione normativa che riguarda i contratti e gli accordi vigenti nell'esercizio 2012 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera;

Buonanno 58.10, che istituisce un comparto di contrattazione per il personale contrattualizzato di università, enti di ricerca e istituzioni AFAM;

Miccoli 58.11 in materia di rideterminazione della pianta organica degli enti di ricerca;

Rughetti 58.12 volto a consentire per determinate finalità ed in certi limiti l'as-

sunzione di operai agricoli e florivivaisti da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;

gli identici Gelmini 58.20 e Centemero 58.31, in materia di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento dei docenti;

Pagano 58.21, in materia di utilizzo di personale in servizio con contratti a tempo determinato da parte dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Lodolini 58.30, in materia di spese per arredi e servizi da parte delle università;

Piccone 58.01, in materia di conferimento di incarichi di dirigente scolastico;

Folino 58.02, recante disposizioni transitorie per l'Università della Basilicata;

Franco Bruno 58.03, in materia di graduatorie ad esaurimento dei docenti;

Centemero 59.19, volto ad escludere dal computo ai fini del rispetto del patto di stabilità, le somme stanziare dagli enti territoriali per finanziare i primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale, nei quali può essere assolto l'obbligo scolastico;

Schullian 59.01, in materia di trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;

Cimbri 59.03, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 81 del 2009, in materia di limiti numerici relativi agli alunni per la costituzione delle classi nei vari ordini e gradi di scuole;

Meloni 59.04, recante misure per l'internazionalizzazione delle università e per il sostegno agli studenti Erasmus;

Coscia 59.06, che stanziava risorse per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età;

Rocchi 59.07, che modifica la disciplina recata dall'articolo 19 del decreto-

legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) in materia di assegnazione dei posti di dirigente scolastico e di dirigente dei servizi generali e amministrativi nelle scuole ed abroga le disposizioni in materia di numero di alunni necessario per l'autonomia scolastica recate dallo stesso articolo 19 e già dichiarate incostituzionali dalla Corte con sentenza 147/2012;

Blazina 59.08, che modifica l'articolo 425 del D.lgs. 297/1994, in materia di titoli abilitanti per l'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiana del Friuli Venezia Giulia;

Pes 59.09, recante l'istituzione di un fondo in materia di dispersione scolastica;

Coscia 60.1, che modifica l'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 (legge n. 122 del 2010) in materia di spese per missioni del personale delle università e degli enti di ricerca;

Coscia 60.2, che modifica l'articolo 1, comma 144, della legge n. 228 del 2012, in materia di spese per gli arredi per i servizi didattici delle università e delle istituzioni AFAM;

Coscia 60.3, in materia di controlli della Corte dei conti sugli atti posti in essere dalle università e dagli enti di ricerca per conferire incarichi a soggetti esterni, nonché in materia di spese per missioni degli stessi soggetti e per l'acquisto di arredi da parte delle università;

Ghizzoni 60.4, in materia di incentivazione della mobilità dei docenti universitari;

Malisani 60.5, in materia di reperimento di risorse per la preselezione di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN);

Buonanno 60.01, in materia di svolgimento in privato di attività didattica;

Buonanno 60.02, in materia di attività didattica svolta dai docenti nei centri estivi;

Giampaolo Galli 60.03, in materia di Scuola superiore dell'economia e delle finanze e Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Nicoletti 60.6, in materia di finanziamento per l'università di Trento a valere sul fondo per il finanziamento ordinario;

gli identici Gelmini 60.9 e Centemero 60.11, in materia di misura della quota premiale per le università a valere sul fondo per il finanziamento ordinario;

Zampa 61.24, che prevede criteri per la ripartizione delle risorse ancora disponibili relative ai contributi alle emittenti televisive delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura;

Centemero 61.31 e Palese 61.10, volto ad estendere le agevolazioni relative all'acquisto di gasolio previste per gli autotrasportatori anche alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri;

Ferranti 62.01 che reca disposizioni volte a modificare i criteri di ripartizione del Fondo unico giustizia;

Dambruso 62.2 che prevede un programma di smaltimento della giustizia civile, con la trattazione aggiuntiva di procedimenti affidati a magistrati che aderiscono al programma e sono a tal fine remunerati;

Bonafede 63.7 che aumenta di 400 unità il numero dei posti per il prossimo concorso in magistratura, tra cui dovrebbero essere scelti i magistrati ausiliari;

Farina 72.06, che introduce un Capo I-bis che disciplina le « Camere arbitrali dell'avvocatura »;

Farina 73.59, limitatamente al comma aggiuntivo 8-ter, che prevede misure per la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri;

Molteni da 73.01, 73.02, 73.03, 73.04, 73.05, 73.06 e 73.07 che prevedono disposizioni sia ordinamentali che processuali

in materia di giudice di pace (queste ultime volte ad un aumento della competenza civile);

Gianluca Pini 77.4 che integra la disciplina del procedimento in camera di consiglio nel giudizio penale d'appello;

Gitti 77.6 che reca una disciplina organica per l'accelerazione dei processi civili, volta a ridefinire termini, organizzazione e forme in numerosi articoli del c.p.c. non interessati dal decreto-legge;

Moretti 77.11, che riguarda le condizioni per l'esercizio della professione di mediatore;

Cimbro 77.01, che riguarda la rinnovabilità degli incarichi di giudice di pace;

Ferranti 78.1, volto ad introdurre nel c.p.c. una nuova disciplina sulla ricerca dei beni da pignorare;

Gitti 78.3, concernente la responsabilità aggravata della parte soccombente in mala fede nel giudizio civile;

Sottanelli 80.01, concernente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

Molteni 81.01 e 81.02 che prevedono una delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria;

Molteni 81.03 che modifica la legge n. 374 del 1991 prevedendo modifiche sulla durata in carica dei giudici di pace;

Molteni 81.04 che disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni risultanti dai predetti emendamenti 81.01, 81.02 e 81.03;

Covello 82.01 limitatamente alla lettera e), che aggiunge un articolo 82-bis di modifica dell'articolo 67 della legge fallimentare relativo agli effetti del fallimento;

Covello 82.02, che aggiunge un articolo 67-ter alla della legge fallimentare, per estendere anche al fallimento specifici benefici previsti dalla disciplina del concordato preventivo;

Covello 82.03 che introduce modifiche al decreto del Presidente della Repub-

blica 131/1986 volto a rendere soggetto solo a registrazione a tassa fissa le omologazioni del concordato preventivo che le relative operazioni di finanziamento bancario;

gli articoli aggiuntivi De Micheli 82.04, 82.05 Gelmini 82.08 e 82.09 Abrignani 82.011 e 82.012 che sopprimono l'articolo 233 della legge fallimentare aggiungendo un articolo 82-*bis* che derubrica ad illecito amministrativo il reato di *mercato di voto* nel concordato o nelle delibereazioni del comitato dei creditori;

De Micheli 82.06 e Gelmini 82.07 che aggiungono un articolo 82-*bis* intervenendo in materia di riduzione dei termini nella revocatoria fallimentare;

Abrignani 82.013 aggiunge un articolo 82-*bis* intervenendo in materia di riduzione dei termini nella revocatoria fallimentare;

Tino Iannuzzi 82.3, Grimoldi 82.4, Abrignani 82.5 e 82.7, Bonafede 82.12, Palese 82.20, Gelmini 82.21 e 82.23, Pili 82.25, Giampaolo Galli 82.27, Vignali 82.28, limitatamente alla lett. c), Vignali 82.29, Giampaolo Galli 82.26, limitatamente alla lettera g), De Micheli 82.31 e 82.33, D'Ambrosio 82.36, Bonifazi 82.010, i quali, pur intervenendo sulla disciplina del concordato preventivo, non riguardano la domanda di concordato, previsto dall'articolo 82 del decreto-legge;

D'Ambruoso 83.3 che sostituisce l'articolo 83 con una nuova disciplina in materia di spese degli uffici giudiziari;

Abrignani 83.01 che aggiunge un articolo volto ad introdurre nel Codice delle assicurazioni private una nuova disciplina del contenzioso in materia di sinistri stradali;

La Russa 83.02 che aggiunge un articolo che prevede l'istituzione e il funzionamento delle Camere arbitrali dell'Avvocatura;

Molteni 84.01, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai magistrati onorari;

Molteni 84.02, concernente l'applicazione dei magistrati onorari presso le corti d'appello;

Molteni 84.03, relativo al riparto territoriale dei magistrati onorari;

Gianluca Pini 84.04, recante interpretazione autentica di alcune disposizioni relative alla prevenzione e alla repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche;

Milanato 84.06, volto a modificare la disciplina civilistica del patto di famiglia;

Venittelli 84.07, concernente la semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili;

Fucci 84.08, volto ad introdurre modifiche nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in materia di semplificazioni delle modalità di gestione del contenzioso;

Molteni 85.01 concernente l'esonero dal contributo unificato per l'opposizione alle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada;

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.25.

ALLEGATO

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(C. 1248 Governo).**

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL GOVERNO

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio ».

Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 74, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.

3. 05. Il Governo.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, sottolinea in primo luogo come il decreto-legge n. 63 del 2013

sia volto, agli articoli da 1 a 13-bis, a recepire la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Segnala, in proposito, come il ricorso alla decretazione d'urgenza per il recepimento di una direttiva europea trovi il suo fondamento nella legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea la quale, all'articolo 37, precisa che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della

legge europea relativa all'anno di riferimento. In particolare, ricorda che la direttiva 2010/31/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 9 luglio 2012. In relazione al mancato recepimento da parte dell'Italia di tale direttiva, è in corso la procedura di infrazione n. 2012/0368, avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012, e attualmente allo stato di parere motivato emesso il 25 gennaio 2013.

Il decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla citata direttiva 2010/31, interviene novellando in modo significativo il decreto legislativo n. 192 del 2005 recante attuazione della precedente direttiva 2002/91/CE in materia di rendimento energetico degli edifici (che la Direttiva 2010/31 ri-fonde e abroga).

Passando al contenuto del provvedimento, rileva come la sua illustrazione si concentrerà sulle disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive, mentre le altre parti del decreto saranno illustrate dalla relatrice per la Commissione Finanze.

L'articolo 1 sostituisce il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005, allo scopo di adeguare le finalità del decreto stesso a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005, riprendendo pressoché integralmente il paragrafo 1 dell'articolo 1 della direttiva, indica come finalità del decreto, in via generale, la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.

Il comma 2 è stato oggetto di modifiche da parte del Senato, che ha integrato l'individuazione delle finalità cui è rivolto il provvedimento. Le integrazioni del Senato sono volte a reinserire, con parziali modifiche, finalità già presenti nel testo del citato decreto legislativo 192 del 2005.

Nel corso dell'esame in Senato, con riferimento all'elenco delle materie oggetto del decreto sono state inserite le lettere:

b-bis) sull'adozione di criteri generali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e per le relative informazioni in sede di transazioni immobiliari;

b-ter) riguardante l'effettuazione di ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni inquinanti;

h-bis) volta ad assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati e informazioni;

h-ter) volta promuovere l'uso razionale di energia anche attraverso informazione e sensibilizzazione utenti finali.

Rispetto al testo del decreto legislativo n. 192 del 2005, le novità più rilevanti sotto il profilo dell'individuazione delle finalità, riconducibili all'attuazione della direttiva 2010/31, appaiono:

la lettera *a*) relativa al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;

la lettera *b*) sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici;

la lettera *c*) sugli incentivazione della diversificazione energetica;

la lettera *d*) sul sostegno della competitività tecnologica dell'industria nazionale;

la lettera *e*) parzialmente modificata nel corso dell'esame in Senato, che contiene una dettagliata specificazione della finalità di coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di tecniche di costruzioni e apparecchiature e tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione;

la lettera *f*) sul conseguimento degli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.

L'articolo 2 introduce nuove definizioni rispetto a quelle recate dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e ne modifica parzialmente altre, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2010/31.

Illustra quindi le modifiche maggiormente rilevanti all'impianto definitorio attuale.

Una particolare rilevanza, in relazione alle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia assume la nozione di « attestato di prestazione energetica ». L'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto n. 192 del 2005 reca la definizione di « attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio » limitandosi a qualificarlo come il documento « attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio », non facendo alcun riferimento al rilascio del documento da parte di soggetti indipendenti e qualificati. In attuazione di quanto prescritto dalla direttiva, la lettera *l-bis*) del comma 2 dell'articolo, abrogando la vecchia definizione, modifica il nome del documento in « attestato di prestazione energetica dell'edificio » e ne prevede il rilascio ad opera di esperti qualificati e indipendenti: esso attesta la prestazione energetica di un edificio (attraverso l'utilizzo di specifici descrittori) e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. Alla lettera *l-ter*) è introdotto anche un « attestato di qualificazione energetica », che ha una natura dichiaratamente non imparziale, non essendo necessariamente richiesto che chi la redige sia estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio:

La direttiva 2010/31/UE contiene (al numero 4 dell'articolo 2) la definizione di « prestazione energetica di un edificio » (quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione) cui corrisponde la nuova lettera *c*) dell'articolo

2 del decreto legislativo 192, inserita nel corso dell'esame al Senato (che ha approvato il comma aggiuntivo 01, all'articolo 2 in commento).

La disposizione attuativa si differenzia dalla direttiva in quanto:

introduce l'unità di tempo (« annua »);

precisa che si tratta di energia « primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria »;

elenca i vari bisogni energetici dell'edificio (la preparazione dell'acqua calda è solo « per usi igienici sanitari », l'illuminazione, gli impianti ascensori e le scale mobili solo per il settore terziario);

determina il tipo di descrittori (che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici);

precisa che la prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle due.

La direttiva 2010/31/UE definisce (al numero 2 dell'articolo 2) « edificio a energia quasi zero » l'edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente al suo allegato I. La disposizione specifica che il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta *in loco* o nelle vicinanze. Rispetto a tale definizione quella contenuta nella lettera *l-octies*) del comma 1 dell'articolo 2, si differenzia per alcuni aspetti: qui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo « è coperto », in misura significativa (e non più « molto » significativa) da energia da fonti rinnovabili, la quale a sua volta deve essere prodotta all'interno del confine del sistema (laddove la direttiva richiedeva solo che in essa fosse « compresa » quella prodotta *in loco*, e poi consentiva che fosse prodotta anche « nelle

vicinanze»). A tale definizione pertiene anche quella della lettera *l-quinquiesdecies*) per l'«energia prodotta in situ» (energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema), quella della lettera *l-octiesdecies*) per il «fattore di conversione in energia primaria» (rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico) e quella della lettera *l-quinquies*) per il «confine del sistema (o energetico dell'edificio)» (confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta).

La direttiva 2010/31/UE contiene (al numero 3 dell'articolo 2) una nozione di «sistema tecnico per l'edilizia» (impianto tecnologico per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione di un edificio o di un'unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni) che alla lettera *l-viciessexies*) è declinata in guisa più generale, visto che come «sistema tecnico, per l'edilizia» si considera l'impianto tecnologico dedicato ad uno o ad una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio (precisando che un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi). A tale definizione pertiene anche quella della lettera *l-terdecies*) sull'«energia esportata» (quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine) e quella della lettera *l-undetricies*) sul «vettore energetico» (sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio).

La direttiva 2010/31/UE contiene (numero 10 dell'articolo 2) una definizione di «ristrutturazione importante» di un edificio articolata su due opzioni: *a*) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25 per cento del valore dell'edificio, escluso il

valore del terreno sul quale questo è situato; oppure *b*) la ristrutturazione riguarda più del 25 per cento della superficie dell'involucro dell'edificio), ma si consentiva agli Stati membri la scelta tra di esse. Con la lettera *l-viciesquater*) il decreto-legge in esame sceglie la seconda opzione, quella basata sulla metratura: sarà «ristrutturazione importante di un edificio» quando i lavori (in qualunque modo denominati: a titolo indicativo e non esaustivo, manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio; si precisa, però, che in tale calcolo entrano tutte le unità immobiliari che lo costituiscono (esempio rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture).

La direttiva 2010/31/UE contiene (al numero 5 dell'articolo 2) una nozione di «energia primaria» (energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione) pedissequamente riprodotta alla nuova lettera *l-quaterdecies*). A tale definizione pertiene anche quella di cui alla lettera *l-undecies*) sull'«energia consegnata o fornita» (energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio).

La direttiva 2010/31/UE definisce (al numero 13 dell'articolo 2) la «cogenerazione» una produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica; la lettera *l-quater* del comma 1 dell'articolo in commento, riproduce pedissequamente la direttiva, pur precisando in via aggiuntiva che il processo deve rispondere ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011.

La direttiva 2010/31/UE contiene (al numero 14 dell'articolo 2) una nozione di «livello ottimale in funzione dei costi», secondo cui esso designa il livello di prestazione energetica che comporta il costo

più basso durante il ciclo di vita economico stimato. La lettera *l-vicies*) del comma 1 dell'articolo in esame, riproduce pedissequamente la definizione sul costo più basso e sul ciclo di vita economico stimato; aggiunge però che il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva.

Nel corso dell'esame presso il Senato, è stata inserita una definizione di « impianto termico » che modifica quella attualmente prevista dal decreto legislativo n. 192 del 2005 (Allegato A, n. 18).

Le modifiche rispetto all'attuale definizione riguardano la specificazione che nella definizione (che resta quella di « impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato »), sono compresi eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.

È inoltre aggiunta la specificazione che sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante.

Resta invece identica l'esclusione dalla definizione di impianti termici dei sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Attraverso una modifica approvata dal Senato è altresì previsto l'inserimento, nell'articolo 2, di un comma *1-bis*, recante una nuova definizione di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, quale « quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto ». Rispetto alla definizione attualmente vigente (decreto legislativo n. 192 del 2005, Allegato A, n. 14), la nuova formulazione fa cadere la

specificazione secondo la quale tale quantità di energia, richiesta per il mantenimento della temperatura di progetto, è da considerarsi « in regime di attivazione continuo ».

L'articolo 3 prevede modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005, al fine di adeguare l'ambito di intervento a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE. In particolare, il comma 1 perde il riferimento alla normativa transitoria dell'articolo 12 (oramai superata) sull'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti. Al contempo, si precisa che il decreto si applica sia all'edilizia pubblica sia a quella privata (comma *2-bis*): in rapporto ad ambedue esso disciplina la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. I commi 3, *3-bis* e *3-ter* regolamentano le esclusioni.

Il nuovo comma *2-ter* elenca dettagliatamente le materie disciplinate dal decreto legislativo n. 192 del 2005:

la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;

le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazione energetica;

la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a « energia quasi zero »;

l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;

lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;

l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;

la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;

la realizzazione di un sistema di ispezione periodica degli impianti termici;

i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;

la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.

I commi 3, 3-bis e 3-ter regolamentano le esclusioni.

Secondo il nuovo comma 3, l'ambito delle esclusioni dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 fa riferimento all'edificio (e non più anche all'impianto) che:

sia vincolato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004), fatto salvo l'obbligo di dotarsi dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici (di cui all'articolo 6) e di uniformarsi alle norme sull'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici (di cui all'articolo 7); il testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge circoscriveva l'esclusione dei beni vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 ai casi in cui il rispetto delle prescrizioni avrebbe comportato « una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici »; tale limitazione, soppressa nel testo del decreto-legge adottato dal Governo, è stata reinserita nel corso dell'esame al Senato, mediante l'introduzione di un nuovo comma 3-bis, ai sensi del quale i citati

edifici vincolati sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 solo nei casi in cui il rispetto della prescrizione implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e/o artistici. A tale disposizione, che riproduce nella sostanza quella vigente prima dell'entrata in vigore del decreto, viene aggiunto un inciso volto a ricomprendere nei casi di esclusione quelli in cui l'intervento non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell'autorità preposta;

sia industriale o artigianale quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

sia rurale non residenziale, purché sprovvisto di impianti di climatizzazione; si sottolinea che nel testo previgente la pubblicazione del decreto-legge, i fabbricati agricoli non residenziali erano ricompresi nella medesima fattispecie insieme agli edifici industriali o artigianali riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Tali edifici rurali vengono quindi non solo presentati a parte, ma viene altresì introdotta come condizione da verificare ai fini dell'esclusione, che siano sprovvisti di impianti di climatizzazione;

sia fabbricato isolato con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (non è riprodotta invece la precedente esclusione degli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile); riguardo ai fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, il decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché incorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (comma 3-ter);

sia non compreso nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo che il decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché incorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;

sia adibito a luogo di culto e allo svolgimento di attività religiose.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame in Senato, novella la disciplina in materia di metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici.

Il comma 1, lettera *a*) contiene la nuova lettera *a*) e la nuova lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. In particolare, sono stabiliti i principi e criteri cui dovranno uniformarsi i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico – di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata – volti all'aggiornamento, ove necessario, della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (lettera *a*)) nonché all'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici (lettera *b*)).

La nuova lettera *a*) dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 elenca i criteri cui il MISE dovrà attenersi per l'applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici in conformità con quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I (Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici) della direttiva 2010/31.

La nuova lettera *b*) del medesimo articolo 4 elenca i criteri generali per l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, cui il MISE dovrà attenersi nell'emanazione dei decreti attuativi in materia di prestazioni

energetiche degli edifici e unità immobiliari, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31.

Il comma 1, lettera *b*), inserisce nell'articolo 4 del decreto legislativo 192 del 2005 un nuovo comma 1-*bis*, demandando a uno o più regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti nonché per la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione.

Nel corso dell'esame in Senato è stato ampliato l'ambito dei regolamenti, (con l'aggiunta di un periodo alla fine del comma 1-*bis*), demandando ad essi anche la predisposizione di norme sulle modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo (sistemi di automazione, controllo e monitoraggio).

L'articolo 5 introduce due nuovi articoli (successivi all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005), il primo in merito agli edifici ad energia quasi zero (articolo 4-*bis*), il secondo volto ad aumentare l'efficacia dei meccanismi incentivanti presenti nella normativa nazionale sul tema dell'efficienza energetica negli edifici (articolo 4-*ter*).

Il nuovo articolo 4-*bis* prevede che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero. In linea con gli orientamenti europei, che prevedono per le pubbliche amministrazioni un ruolo « esemplare » in materia di efficientamento energetico, la norma prevede per queste un anticipo di due anni, analogamente all'articolo 9 della direttiva. A partire dal 31 dicembre 2018, infatti, gli edifici di nuova costruzione; di proprietà di pubbliche amministrazioni;

occupati da pubbliche amministrazioni compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero.

Dal 30 giugno 2014 (tale termine è stato anticipato dal Senato, in quanto il testo originario prevedeva il 31 dicembre), però, con decreto interministeriale adottato dopo aver sentito la Conferenza unificata (il testo originario del decreto-legge richiedeva il parere della Conferenza unificata), è definito un Piano d'azione – che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia – che è trasmesso alla Commissione europea, come richiesto dalla direttiva 2010/31/UE. Esso dovrà applicarsi alle varie tipologie di edifici, con indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m²; dovrà indicare come si intende promuovere l'obiettivo degli edifici a energia quasi zero, con uno *step* intermedio per gli edifici di nuova costruzione entro il 2015; dovrà individuare le esclusioni in casi specifici e sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico.

Il nuovo articolo 4-ter riguarda gli strumenti finanziari per incentivare l'efficienza energetica. Il comma 1 dispone che gli incentivi pubblici all'efficienza energetica degli edifici siano concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento. Il comma 2 si focalizza sugli edifici di proprietà pubblica, ponendo particolare attenzione agli edifici scolastici.

Per il sostegno alla realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica (inclusa, secondo l'integrazione effettuata dal Senato, l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione), la norma prevede l'utilizzo del fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, con le modalità che verranno definite dal decreto attuativo del fondo stesso.

Ricorda in proposito che tale fondo è stato istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico dall'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28/

2011, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 euro/Sm³, posto a carico dei clienti finali.

Il comma 3 prevede che l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), entro 90 giorni, metta a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio (che, secondo un'integrazione effettuata dal Senato, deve essere analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC), che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto dal Conto termico.

Il decreto ministeriale 28 dicembre 2012 (cosiddetto «Conto termico») riguarda l'incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. Il citato articolo 7, comma 12, fa riferimento ai contratti tipo di rendimento energetico sviluppati congiuntamente dalla «Consip Spa» e dalle regioni, anche con il coinvolgimento dell'ANCI. Tali modelli contrattuali sono resi disponibili anche dal GSE sul proprio portale.

Il comma 4 prevede la redazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, di un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco dovrà essere redatto entro il 31 dicembre 2013 (tale termine è stato anticipato dal Senato, mentre il testo originario prevedeva il 30 aprile 2014); aggiornato ogni tre anni; inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2005, per introdurre l'attestato di prestazione energetica (APE) al posto dell'attestato di certificazione energetica (ACE). Si prevede inoltre l'aggiornamento, con decreto ministeriale, delle Linee guida per la certificazione

energetica degli edifici. L'articolo attua gli articoli da 11 a 13 della direttiva 2010/31/UE, sul tema della certificazione della prestazione energetica degli edifici.

Il nuovo comma 1 rinomina l'attestato di certificazione energetica in « attestato di prestazione energetica » e stabilisce che esso venga fornito per le nuove costruzioni o per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni, a cura del costruttore; per gli edifici esistenti venduti o locati ad un nuovo locatario, a cura del proprietario dell'immobile; per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m², entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (dal 9 luglio 2015, la soglia è abbassata a 250 m²).

Rispetto al testo originario del presente decreto-legge, che richiedeva la redazione dell'APE « al termine dei lavori », nella versione modificata dal Senato il riferimento non è più dato dalla fine dei lavori ma dal rilascio del certificato di agibilità. Al comma 2 si ribadisce che il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica, in caso di vendita o di nuova locazione di edifici ancora sprovvisti e a renderlo disponibile all'avvio trattative. Per gli edifici in costruzione il venditore o locatario rende nota (« fornisce evidenza ») la futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica. Nel testo originario l'APE deve essere prodotto « congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori », mentre nel testo modificato dal Senato entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità ». Durante i lavori del Senato, oltre alla vendita e la nuova locazione di edifici è stato introdotto anche il caso di trasferimento di immobili a titolo gratuito.

Il nuovo comma 3 stabilisce che nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici è inserita la clausola riguardante il ricevimento della documentazione in merito all'attestazione della prestazione energetica degli edifici. Tale previsione era già contenuta nel comma 2-ter del testo previgente del decreto legislativo n. 192/2005, che però escludeva i contratti

di locazione aventi ad oggetto edifici non ancora dotati ACE. A causa di tale esclusione, la Corte europea (con sentenza del 13 giugno 2013) ha condannato l'Italia per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/91/CE entro i termini, constatando fra l'altro che « la deroga contenuta nella legislazione italiana, all'obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico, in caso di locazione di un immobile ancora privo dello stesso al momento della firma del contratto, non rispetta la direttiva 2002/91 (articolo 7, paragrafo 1), che non prevede una deroga simile ».

Il nuovo comma 4 riguarda la possibilità dell'APE cumulativo. Riprendendo in parte il contenuto del previgente comma 2, consente che l'attestazione della prestazione energetica riguardi più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio nel caso in cui abbiano la medesima destinazione d'uso; siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto per la climatizzazione estiva e invernale. Il nuovo comma 4, si discosta dal comma 2 del previgente articolo 6, principalmente in quanto esclude che la certificazione, per gli appartamenti di un condominio, possa basarsi sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo del medesimo condominio e della medesima tipologia.

In base al comma 5, l'APE ha una validità massima di 10 anni dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell'edificio, analogamente a quanto previsto dal previgente comma 5 per l'ACE. A differenza del testo previgente, il nuovo comma 5 subordina la validità dell'APE al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

Nel caso di mancato rispetto, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. A tali fini, i libretti di impianto, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono allegati all'APE.

Il nuovo comma 6 estende l'obbligo, entro 180 giorni (tale termine è stato prorogato dal Senato, mentre nel testo originario era di 120 giorni), di produrre ed affiggere l'attestato di prestazione energetica anche agli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m² e, dal 9 luglio 2015, anche a quelli di superficie superiore a 250 m² (nel testo previgente era esplicitato solo l'obbligo di affissione e la soglia era di 1.000 m²). L'obbligo ricade sul proprietario o sul soggetto gestore. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono su comuni e province, che, sulla base delle rispettive competenze, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 23 del 1996.

Durante l'esame al Senato è stato introdotto il nuovo comma 6-bis che prevede l'utilizzo del fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti, entro i limiti delle risorse del fondo stesso.

Il nuovo comma 7 riguarda, invece, gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'APE per le nuove costruzioni e in occasione di vendita o di nuova locazione. In tali casi la norma impone al proprietario o al gestore l'obbligo di affissione dell'APE.

Il nuovo comma 8, analogamente al comma 2-*quater* del testo previgente, anticipa alla fase dell'annuncio commerciale di vendita o di locazione, contenuto in qualsiasi mezzo di comunicazione, l'obbligo di riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Il nuovo comma 9, sempre con riguardo edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, prevede, in caso di un nuovo contratto o di rinnovo di un contratto relativo alla gestione degli impianti termici o di clima-

tizzazione, la predisposizione dell'APE. La disposizione è analoga a quella contenuta nel comma 1-*quater* del testo previgente, senza, tuttavia, la fissazione del termine per predisporre l'attestato e senza la previsione dell'esposizione al pubblico della targa energetica.

Il nuovo comma 10 fa salva la validità dell'ACE in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Il nuovo comma 11 rende facoltativo l'attestato di qualificazione energetica (AOE), da predisporre al fine di semplificare il successivo rilascio dell'APE. L'AOE rimane obbligatorio solo quando deve essere presentato da parte del direttore dei lavori al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori (articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005).

Il nuovo comma 12 prevede l'aggiornamento delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici emanate con il DM 26 giugno 2009, tramite decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e avvalendosi delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, definite con i decreti attuativi del decreto legislativo n. 192 del 2005.

I criteri e contenuti dell'aggiornamento riguardano:

la previsione di metodologie di calcolo semplificate, per gli edifici di ridotte dimensioni e prestazioni energetiche al fine di ridurre i costi a carico dei cittadini;

la definizione di un attestato di prestazione energetica con tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e che consentano di confrontare edifici diversi; tra questi dati sono obbligatori la prestazione energetica dell'edificio; la classe energetica; la qualità energetica del fabbricato definita attraverso gli indici di

prestazione termica; i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica; le emissioni di anidride carbonica; l'energia esportata; le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio; le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;

la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione per uniformare le informazioni sulla qualità energetica;

la creazione di un sistema informativo nazionale che consenta la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.

L'articolo 7 riguarda la fase di progettazione delle costruzioni e delle ristrutturazioni degli edifici, integrando il contenuto dei documenti progettuali prevedendo una valutazione preliminare della possibilità di inserimento di sistemi ad alta efficienza. A tal fine, la norma interviene sull'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, sostituendo il comma 1 e aggiungendo il comma 1-*bis*.

Il nuovo comma 1 integra il contenuto delle relazioni tecniche di progetto, attestanti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, in cui i progettisti devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto.

Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, dovrà inoltre depositare tale documento presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti (durante l'esame al Senato è stata fornita l'alternativa di deposito della relazione alla domanda di concessione edilizia). Tali adempimenti non sono dovuti in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente portata termica superiore a 50 kw.

Riguardo all'attuazione di tale previsione, il nuovo comma 1 specifica che con

decreto del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata) sono definiti gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica, distinguendo in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni; ristrutturazioni importanti; interventi di riqualificazione energetica.

Viene infine imposto l'onere aggiuntivo, ai soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti – che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori – di integrare la relazione tecnica di progetto con l'attestazione di verifica sulla applicazione della norma che obbliga, negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, a soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Tale attestazione integrativa è redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, che secondo la stessa legge n. 10 del 1991 (articolo 19) deve essere nominato e comunicato al Ministero dello sviluppo economico.

Il nuovo comma 1-*bis*, invece, prevede che, in caso di nuova costruzione, sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti.

L'articolo 8 interviene sulle funzioni delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, modificando e integrando l'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, sull'attuazione regionale del decreto. Viene modificato il comma 3, riguardante la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome dei catasti degli impianti di climatizzazione,

specificando meglio il flusso di informazioni in arrivo agli enti competenti in materia di controlli sugli impianti e da questi alle regioni.

Infine, l'articolo 9 è integrato con 4 commi (dal comma 5-ter al comma 5-sexies) volti a introdurre alcune disposizioni di semplificazione burocratica sui controlli e di collaborazione tra le varie amministrazioni coinvolte a livello centrale e locale.

Nel nuovo comma 3 viene introdotta la descrizione dettagliata del procedimento di alimentazione informatica dei catasti degli impianti di climatizzazione. In particolare:

il proprietario, conduttore, amministratore di condominio, o, per essi, un terzo, che si assume la responsabilità di mantenere in esercizio gli impianti deve comunicare all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;

le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicheranno al medesimo ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;

a sua volta, l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmetterà annualmente alle regioni i dati per via informatica (al riguardo il Senato ha precisato che la trasmissione si avvale del sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica, di cui all'articolo 4, comma 1-bis).

Il commi 5-ter e 5-quater, introdotti dal decreto-legge, lasciano la possibilità alle regioni e alle province autonome di prendere provvedimenti migliorativi in termini di flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situa-

zioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale; semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell'aria.

Resta fermo il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, ed inoltre tali provvedimenti migliorativi devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il decreto legislativo n. 192 del 2005 e devono essere notificati alla Commissione europea.

Il comma 5-quinquies, introdotto dal decreto-legge, riguarda i controlli.

Le regioni e le province autonome provvedono a istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale; avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

Il comma 5-sexies, introdotto dal decreto in esame, riguarda la collaborazione tra le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, e il Ministero dello sviluppo economico (per la sola lettera c) anche con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo il testo modificato dal Senato), per la definizione congiunta:

di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;

di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;

di sistemi di classificazione energetica degli edifici;

del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;

dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale.

L'articolo 9 contiene le norme transitorie, e, in attesa dell'aggiornamento delle specifiche norme europee per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, elenca la normativa tecnica di riferimento per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. A tal fine viene interamente sostituito l'articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005, che conteneva una disciplina transitoria ormai superata. Il nuovo articolo 11 contiene l'elenco delle norme tecniche che sostituiscono quelle adottate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009 per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione delle nuove norme europee.

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2005, recante la copertura finanziaria del provvedimento. In particolare, il nuovo articolo 14 stabilisce una clausola di salvaguardia finanziaria per l'attuazione del predetto decreto legislativo n. 192, fatti salvi gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 4-ter (introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge).

L'articolo 11 riguarda i programmi di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico del Ministero dello sviluppo economico rivolti ai cittadini, agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare nonché alle scuole, e prevede che tali progetti vadano condotti in sinergia con le misure di accompagnamento previste da recenti decreti in tema di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

In particolare si richiamano il cd. «Conto termico» (Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni); il nuovo decreto che determina gli obiettivi nazionali di risparmio energetico 2013-2016 e potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi.

L'articolo 12 ridefinisce l'impianto sanzionatorio in materia di certificazione

energetica degli edifici, sostituendo integralmente l'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005. I commi 1 e 2 prevedono che le certificazioni energetiche siano rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e che le amministrazioni competenti eseguano i controlli del caso. I commi da 3 a 10 strutturano le sanzioni amministrative che le amministrazioni applicano nelle varie fattispecie.

Il nuovo comma 1 del citato articolo 15 stabilisce che l'APE, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'AQE sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il comma 2 rinvia a tale testo unico per le modalità dei controlli da parte delle autorità competenti che ricevono i documenti e che eventualmente applicano le sanzioni amministrative disposte dai successivi commi da 3 a 6. Nel caso invece in cui ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo 76. I commi da 3 a 10 dispongono le diverse sanzioni amministrative previste per le singole fattispecie.

L'articolo 13 abroga il regolamento che attualmente disciplina le metodologie di calcolo per la prestazione energetica degli edifici dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dal provvedimento in esame. Al fine di coordinare l'attuale normativa con gli adeguamenti previsti dal decreto in esame, infatti, viene integrato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005, concernente le abrogazioni e le disposizioni finali. In particolare, si fa decorrere dall'entrata in vigore dei decreti interministeriali (di cui all'articolo 4, comma 1, come novellato) l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009.

L'articolo 13-bis, inserito nel corso dell'esame in Senato, sostituisce l'articolo 17

del decreto legislativo n. 192 del 2005, con riferimento al profilo dell'attuazione e dell'esecuzione degli atti dell'Unione europea da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione.

Ricorda, al riguardo, che il citato articolo 117, comma quinto, della Costituzione, prevede che le Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Le disposizioni introdotte conservano la c.d. clausola di cedevolezza, aggiornando i riferimenti normativi in essa contenuti, secondo la quale le disposizioni contenute nel decreto-legge si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. L'intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale viene configurato come uno strumento dall'operatività eventuale, in quanto le norme del decreto sono destinate ad entrare in vigore solo nell'eventualità che alcune regioni non adottino proprie discipline attuative della direttiva e a produrre effetti solo per le regioni che, appunto, non abbiano adottato le necessarie leggi.

L'articolo 15-*bis*, comma 1, istituisce presso il Gestore dei Servizi Energetici Spa (GSE) una banca dati nazionale in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, si tratta degli incentivi e sostegni finanziari erogati dal GSE oppure da altre amministrazioni pubbliche. Il comma 2 demanda ad apposito decreto – da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri del-

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la conferenza unificata, l'individuazione delle modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE. Il comma 3 specifica che alla creazione della banca dati si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 17 modifica l'elenco dei requisiti previsti ai fini dell'esercizio dell'attività di installatore e manutentore straordinario degli impianti a fonti rinnovabili. Il comma 1 sostituisce i primi due commi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In sostanza, rispetto alla disciplina vigente, si introduce come requisito sufficiente per la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie (nonché di caminetti e stufe) a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, anche la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni (escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti). In conseguenza della nuova disposizione viene abrogata la norma sui requisiti pre- vigenti in materia di formazione professionale

Il comma 2 proroga il termine (fissato al 31 ottobre 2013) entro cui le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare. È previsto che le regioni e le province autonome, possano riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.

L'articolo 17-*bis*, introdotto durante l'esame in Senato, prevede che gli impianti termici, installati dopo la data del 31 agosto 2013, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione. È possibile derogare all'obbligo nel caso in cui si proceda alla sostituzione di generatori di calore con scarico a parete o in canna fumaria, e quando l'adempimento dell'obbligo sia incompatibile con norme a tutela degli edifici e per impossibilità tecnica. Inoltre è previsto che i generatori di calore debbano avere le certificazioni UNI prescritte.

Il comma 1 modifica il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 e inserisce i due commi 9-*bis* e 9-*ter*. Più in particolare, l'obbligo di allacciare gli impianti termici ad appositi camini e canne fumarie è previsto solo per quelli installati successivamente al 31 agosto 2013. Sono ammesse deroghe in caso di sostituzione di generatori di calore individuali che risultino installati in data antecedente al 31 agosto 2013 con scarico a parete o in canna collettiva ramificata e quando l'adempimento dell'obbligo risulti incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento o quando il progettista attesti l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. Comunque è sempre obbligatorio installare generatori di calore a gas che appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatore per la VI Commissione*, per quanto riguarda i contenuti del decreto-legge rientranti negli ambiti di competenza della Commissione

Finanze, segnala gli articoli 14 15 e 16, i quali intervengono sulla normativa tributaria relativa alla detraibilità delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione di edifici e di acquisto di mobili, nonché gli articoli da 19 a 21, i quali recano le abrogazioni e la copertura finanziaria delle misure contenute nei predetti articoli da 14 a 16, attraverso interventi sulla disciplina dell'IVA, sui quali preannuncia fin d'ora alcuni rilievi critici che saranno successivamente meglio esplicitati.

L'articolo 14, modificato durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che la detrazione d'imposta per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici si applichi nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento) fino al 31 dicembre 2013.

Più in dettaglio, il comma 1 prevede, al primo periodo, che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura del 65 per cento (in luogo del 55 per cento precedentemente previsto), alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (ossia dal 6 giugno 2013) al 31 dicembre 2013.

Il testo originario del decreto escludeva le spese:

per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;

per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Nel corso dell'esame al Senato tali esclusioni sono state eliminate: pertanto la detrazione del 65 per cento può essere utilizzata anche per gli interventi appena indicati.

Si ricorda che la detrazione per le spese di riqualificazione energetica di edi-

fici, originariamente fissata nella misura del 55 per cento e più volte oggetto di interventi normativi, è stata, da ultimo, disciplinata dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, che ne ha previsto l'applicazione sino al 30 giugno 2013.

In connessione con l'ampliamento degli interventi agevolabili disposta dal Senato, il secondo periodo del comma 1 indica la copertura finanziaria per i maggiori oneri determinati da tale estensione, che sono quantificati in 200.000 euro per il 2014, 2,2 milioni per il 2015 e 1,4 milioni per gli anni dal 2016 al 2024, ed ai quali si fa fronte attingendo alle risorse del Fondo recante le risorse da ripartire negli stati di previsione dei Ministeri, previsto dall'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), ed alimentato con quota parte degli stanziamenti derivanti dal divieto, posto a decorrere dall'anno 2008, di riassegnare alla spesa nei singoli stati di previsione dei Ministeri somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai determinati provvedimenti legislativi indicati in un apposito elenco allegato alla medesima legge n. 244.

Il comma 2 prevede, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014.

La norma incentiva la riqualificazione energetica di interi stabili condominiali, attraverso una maggiorazione dell'incentivo fiscale per un periodo di tempo più lungo. Si tratta della stessa detrazione prevista dal comma 1, applicata sino al 30 giugno 2014 anziché al 31 dicembre 2013 e riguardante interventi:

a) relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile;

b) che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Il comma 3 stabilisce che la detrazione spettante ai sensi dell'articolo deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

La disposizione prevede inoltre l'applicazione, «in quanto compatibili», dell'articolo 1, comma 24, della legge n. 244 del 2007, e dell'articolo 29, comma 6, del decreto-legge n. 185 del 2008.

In merito rammenta che il comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 244 reca alcune precisazioni con riferimento alla proroga delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici che erano state disposte dal comma 20 del medesimo articolo 1.

In particolare, la lettera *a)* stabilisce che i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006), e i valori di trasmittanza termica (ai fini dell'applicazione del comma 345 della medesima legge n. 296) sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008.

La lettera *b)* prevede la possibilità di ripartire la detrazione per tutti gli interventi in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione. Dal momento che tale disposizione non è compatibile con la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali, prevista dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge, si applicherà tale ultima previsione.

La lettera *c)* specifica che non è richiesta l'acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell'edificio per:

gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;

l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;

la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a condensazione.

Il comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185 del 2008 prevede invece l'obbligo, per il contribuente, di inviare una specifica comunicazione ai fini della detrazione.

L'articolo 15, integrato nel corso dell'esame al Senato, prevede, con disposizione di cui non appare del tutto chiara l'effettiva portata normativa, che, in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale – finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico – si applicano le disposizioni in materia di detraibilità recate dall'articolo 14 del decreto-legge (per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e dall'articolo 16 del medesimo decreto (per gli interventi di ristrutturazione edilizia).

L'articolo 16 interviene sulla disciplina tributaria relativa alla detraibilità delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

In particolare, il comma 1, modificando l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, proroga sino al 31 dicembre 2013 il termine, precedentemente fissato al 30 giugno 2013, di scadenza dell'agevolazione introdotta dallo stesso comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 83, con cui è stata aumentata dal 36 per cento al 50 per cento la detrazione IRPEF delle spese effettuate, tramite bonifico tracciabile, per le ristrutturazioni edilizie delle abitazioni, ed è stato innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.

Al riguardo rammenta che la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 449

del 1997; tale disciplina è stata successivamente più volte modificata e prorogata e, infine, resa stabile inserendola nell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Il comma 2, che è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede, per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, una detrazione dall'imposta lorda del 50 per cento per le ulteriori spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per l'acquisto di una serie di prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. In particolare, si tratta dei mobili, nonché, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, dei grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (cioè, frigorifero, lavatrice, congelatore, lavastoviglie, lavasciuga, forno) e dei forni di classe A.

La detrazione, calcolata su un ammontare complessivo (mobili + grandi elettrodomestici) non superiore a 10.000 euro, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda la detrazione relativa all'acquisto di grandi elettrodomestici si tratta di una disposizione con effetto retroattivo, in quanto, essendo inserita nel corpo del comma 2, essa fa riferimento alle « spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto » anche per tali apparecchi.

Poiché la norma in esame non specifica le modalità di effettuazione del pagamento (non richiedendo, in particolare, esplicitamente il ricorso al cosiddetto « bonifico parlante » – che indichi cioè la causale del pagamento, il codice fiscale del pagatore ed il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del pagamento – come previsto in casi analoghi), limitandosi a far riferimento alle « spese documentate », con comunicato stampa del 4 luglio 2013 l'Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni in merito alla detrazione del 50 per cento per l'acquisto di mobili, specificando che i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici

bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

In base al predetto comunicato, nei bonifici dovranno essere indicati:

la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;

il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L'articolo 18, modificato nel corso dell'esame in Senato, abroga le disposizioni incompatibili recate dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e dal decreto legislativo n. 28 del 2011.

Il comma 1, modificato dall'altro ramo del Parlamento, fa decorrere sin dalla data di entrata in vigore del decreto-legge l'effetto abrogativo delle seguenti disposizioni:

articolo 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, del decreto legislativo n. 192 del 2011, recanti le definizioni di « attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio », « cogenerazione » e « sistema di condizionamento d'aria »;

l'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 192, relativo ai meccanismi di cooperazione promossi dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, per realizzare iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione ai fini dell'attuazione dei decreti interministeriali, previsti dall'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 192, con cui sono stabiliti i criteri generali, la metodologia di calcolo e i requisiti della prestazione energetica degli edifici;

l'articolo 12 del decreto legislativo n. 192, che regolava in via transitoria l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici fino alla data di

entrata in vigore dei citati decreti interministeriali previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 192;

alcuni punti dell'allegato A del predetto decreto legislativo n. 192, recanti una serie di definizioni: segnatamente i punti 2 (definizione di attestato di qualificazione energetica); 11 (definizione di edificio adibito ad uso pubblico); 12 (definizione di edificio di proprietà pubblica); 18 (definizione di impianto termico); 22 (definizione di involucro edilizio) e 56 (definizione di unità immobiliare residenziale e assimilata), essendo tali definizioni superate dalle nuove definizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge, che ha novellato l'articolo 2 del decreto legislativo n. 192;

gli Allegati B (relativo alle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici) ed I (relativo al regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici) del decreto legislativo n. 192;

il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011 (che disciplinava la fattispecie omissiva del direttore dei lavori sull'asseverazione di conformità delle opere e sull'attestato di qualificazione energetica);

il punto 4 dell'allegato 4 del medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011, secondo cui il previo periodo di formazione dell'installatore doveva avere precise caratteristiche per gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa (formazione preliminare di idraulico, installatore di canalizzazioni, tecnico del riscaldamento o tecnico di impianti sanitari e di riscaldamento o raffreddamento), per gli installatori di pompe di calore (formazione preliminare di idraulico o di tecnico frigorista e competenze di base di elettricità e impianti idraulici), per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o termici (formazione preliminare di idraulico o di elettricista e competenze di impianti idraulici, di elettricità e di copertura tetti, ivi compresi saldatura e incollaggio di giunti di tubi, sigillamento di raccordi,

prove di tenuta, capacità di collegare cavi, buona conoscenza dei materiali di base per la copertura dei tetti, nonché dei metodi di isolamento e di impermeabilizzazione), ovvero un programma di formazione professionale che consentisse agli installatori di acquisire competenze adeguate corrispondenti a tre anni di formazione nei settori di competenze predette, comprendente sia la formazione in classe che sia la pratica sul luogo di lavoro.

In tale contesto si ricorda che il comma 1 nel testo originario del decreto-legge conteneva altre abrogazioni, che sono state eliminate nel corso dell'esame al Senato.

Il comma 2 fissa alla data di entrata in vigore dei già richiamati decreti interministeriali previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2005 l'abrogazione di talune disposizioni dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 192: segnatamente si tratta dei commi 1 (che applica il citato decreto legislativo alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, nonché alla certificazione energetica degli edifici) e 2 (il quale prevede diversi gradi di applicazione per il caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali in relazione al tipo di intervento).

Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla definizione di certificazione energetica dell'edificio, indicando che i soggetti esperti abilitati a svolgere le relative operazioni di certificazione sono quelli indicati dall'articolo 4, comma 1-bis, il quale prevede, tra l'altro, che con uno o più decreti del Presidente della Repubblica siano aggiornati i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione

della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.

Il comma 3 introduce nel già citato decreto legislativo n. 192 del 2005 un adeguamento alla nuova nomenclatura di fonte europea: pertanto, ovunque in tale decreto legislativo ricorrono le parole: « attestato di certificazione energetica », queste andranno lette come riferite al nuovo istituto dell'« attestato di prestazione energetica ».

L'articolo 19 modifica l'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente il regime speciale IVA applicabile alle pubblicazioni editoriali, eliminando, dal 1° gennaio 2014, l'applicazione di aliquote IVA agevolate per gli allegati e i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali.

Più in dettaglio, il comma 1 reca una serie di novelle all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale reca il regime speciale IVA applicato alle pubblicazioni editoriali.

La lettera a) del comma 1 sostituisce il quinto periodo della lettera c), al fine di modificare il regime IVA applicabile ai cosiddetti supporti integrativi, i quali, ai sensi dell'articolo 74 citato, sono costituiti dai nastri, dischi, videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa.

Mentre la normativa previgente prevedeva per i supporti integrativi l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento qualora il costo del supporto non superasse il cinquanta per cento del prezzo della confezione, per effetto della modifica recata dalla lettera a), ai supporti integrativi si applica comunque l'aliquota IVA propria di ciascuno dei beni ceduti.

La lettera b) modifica il sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, concernente in questo caso il regime IVA applicabile ai beni diversi dai supporti integrativi, ceduti con giornali, quotidiani, con prezzo indistinto ed in unica confezione (si tratta, in sostanza, di beni che rientrano nelle seguenti categorie merceologiche: giocattoli, articoli da bigiotteria, *gadget*).

Anche in tale ipotesi, mentre la normativa previgente prevedeva che solo qualora il costo del bene ceduto (anche gratuitamente) insieme con la pubblicazione fosse superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applicava con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti (applicandosi altrimenti l'aliquota agevolata del 4 per cento), per effetto della novella a tali beni si applica, comunque, l'aliquota IVA propria dei beni ceduti.

La lettera *c*) sopprime l'ottavo periodo della lettera *c*) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, il quale prevede che non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad essi funzionalmente connessi e stabilisce che tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata prima della commercializzazione presso il competente ufficio IVA.

Ai sensi del comma 2, le disposizioni in materia di IVA recate dal comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.

L'articolo 20 assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici.

In particolare, il comma 1 abroga il n. 38) della parte II (recante l'elenco dei beni assoggettati all'aliquota IVA cosiddetta « super ridotta » del 4 per cento) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativo alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabi-

limenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività.

Conseguentemente, il comma 2, come modificato dal Senato, modifica il n. 121) della parte III (recante l'elenco dei beni assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento) della tabella A, inserendo, alla voce « somministrazioni di alimenti e bevande » la previsione che l'erogazione sia « effettuata anche mediante distributori automatici ».

In sostanza, in forza delle predette previsioni, tutte le forme di somministrazione di alimenti e bevande (salvo le somministrazioni effettuate nelle mense aziendali, nelle scuole e nelle mense per indigenti, per le quali rimane ferma l'applicazione dell'aliquota super ridotta del 4 per cento, ai sensi del n. 37) della parte II della tabella A al decreto del Presidente della Repubblica n. 633), anche se effettuate con distributori automatici collocati in qualsiasi luogo, sono ora assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento. In tal modo si elimina dunque la segmentazione sussistente in precedenza in materia, che prevedeva una diversificazione di aliquote IVA a seconda che i predetti distributori automatici fossero o meno collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività, quali, ad esempio, autolavaggi o negozi.

Rispetto al testo originario del decreto-legge, il quale si limitava a spostare nel predetto n. 121) la voce soppressa dall'elenco dei beni e servizi assoggettati all'aliquota super ridotta del 4 per cento (cioè le somministrazioni effettuate con distributori collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività), la nuova formulazione definita dal Senato, assoggettando all'aliquota al 10 per cento tutte le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici indipendentemente dal luogo in cui questi sono collocati, evita inoltre che le somministrazioni effettuate mediante distributori collocati in luoghi diversi da

quelli sopra indicati potessero essere assoggettati all'aliquota ordinaria del 21 per cento.

L'incremento di gettito derivante dall'aumento dell'aliquota IVA dal 4 al 10 per cento sui predetti beni è quantificato dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione in 104 milioni di euro annui.

Il comma 3 stabilisce l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.

Con riguardo alle norme di copertura di cui agli articoli 19 e 20, le quali incrementano il prelievo IVA sui settori della somministrazione di alimenti e bevande ed editoriale, ritiene che esse debbano essere attentamente valutate, e auspicabilmente modificate, al fine di scongiurare il rischio che tale aumento dell'imposizione indiretta determini effetti negativi sulle prospettive economiche dei settori stessi, già colpiti dalla sfavorevole congiuntura economica e del consistente calo dei consumi in atto.

In particolare, evidenzia la criticità delle previsioni dell'articolo 19, comma 1, soprattutto per quanto concerne l'aumento dell'aliquota IVA sui supporti integrativi allegati ai libri. Infatti, dato che le modifiche ivi contenute al regime IVA non contemplano alcuna eccezione rispetto all'incremento dell'aliquota dell'imposta, l'incremento coinvolge anche i supporti ai testi scolastici, con grave danno per le famiglie, oltre alle conseguenze negative che si determinerebbero relativamente ai supporti integrativi destinati ai portatori di *handicap*.

Chiede pertanto al Governo di fornire chiarimenti in merito, per cercare di individuare altre coperture finanziarie che, innanzitutto, non prevedano l'eliminazione delle previsioni in materia di aliquota IVA agevolata per i supporti integrativi afferenti al settore librario, il quale, del resto, viene considerato nell'ambito della relazione tecnica distintamente rispetto al resto delle attività editoriali. Auspica quindi

la massima collaborazione tra l'Esecutivo e le Commissioni per dare soluzione a tale problematica.

L'articolo 21 contiene ulteriori disposizioni di natura finanziaria.

In particolare, il comma 1 incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, nella misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Il comma 2 integra di 413,1 milioni di euro nel 2024 l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5 della legge n. 7 del 2009, di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

Al riguardo ricorda che l'articolo 5 della citata legge n. 7 ha stanziato 180 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, destinati alla realizzazione di progetti infrastrutturali da realizzarsi da parte dell'Italia; tale autorizzazione di spesa è stata ridotta per il 2013 dall'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2 del decreto-legge n. 54 del 2013, recante interventi urgenti in materia di IMU e CIG, esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite Finanze e Lavoro, approvato dalla Camera e ora in corso di esame al Senato, il quale, a parziale copertura degli interventi in esso previsti in materia di cassa integrazione guadagni, ha disposto che 100 milioni di euro per il 2013 delle disponibilità esistenti su tale autorizzazione siano versati all'entrata del bilancio statale.

Successivamente, il decreto-legge n. 69 del 2013, attualmente all'esame, in sede referente, delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera, a parziale copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo cosiddetto « sblocca cantieri » ha ulteriormente ridotto, all'articolo 18, le risorse dell'autorizzazione di spesa in questione in misura

per 50 milioni di euro nell'anno 2013, per 120 milioni in ciascuno degli anni 2014 e 2015 e per 142 milioni nel 2016.

Il comma 3 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri recati dagli articoli 14 e 16, nonché dai commi 1 e 2 dell'articolo 21, quantificati complessivamente in 47,8 milioni nel 2013, 271,3 milioni nel 2014, 373,5 milioni nel 2015, 260,7 milioni nel 2016, 257,8 milioni in ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e in 413,1 milioni nel 2024.

A tali oneri si provvede:

secondo la lettera *a*), quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate recate dagli articoli 14, 16, 19 e 20 del decreto-legge;

secondo la lettera *b*), quanto a 42,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante la corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 7 del 2009 di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia Italia-Libia, rifinanziata dal comma 2 del medesimo articolo 21;

secondo la lettera *c*), quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del già richiamato Fondo recante le risorse da ripartire negli stati di previsione dei Ministeri, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007, attualmente dotato di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015;

secondo la lettera *d*), quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della quota di pertinenza statale dell'otto per mille IRPEF, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985: al riguardo si ricorda che le risorse dell'otto per mille IRPEF dello Stato sono state, di recente, oggetto di riduzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *c-sexies*) del

decreto-legge n. 35 del 2013 (riduzione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015), nonché ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera *d*), del già citato decreto-legge n. 69 del 2013 (riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2013);

secondo la lettera *e*), quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia i relatori, che, oltre ad illustrare compiutamente il contenuto del decreto-legge, hanno consentito alle Commissioni di entrare fin d'ora nel cuore delle principali tematiche affrontate dall'intervento legislativo.

Carla RUOCCO (M5S), nel condividere le perplessità espresse dalla relatrice Fregolent sulla copertura finanziaria prevista agli articoli 19 e 20 del provvedimento, i quali aumentano il prelievo IVA sui settori della somministrazione di alimenti e bevande attraverso dispositivi automatici e sulle cessioni di prodotti editoriali, evidenzia come tale inasprimento potrebbe ripercuotersi negativamente sulle famiglie, in quanto l'incremento previsto coinvolge anche i supporti integrativi ai testi scolastici, nonché su un settore in espansione quale quello dei distributori automatici.

Sottolinea pertanto, a tale riguardo, l'opportunità di individuare diverse forme di copertura finanziaria.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), anche alla luce dei problemi di copertura finan-

ziaria che stanno emergendo nel corso del dibattito, chiede al Governo di spiegare il razionale economico della norma prevista all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, che prevede un innalzamento, dal 55 per cento, al 65 per cento, della detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevista dalla legge n. 220 del 2010.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI sottolinea come il Governo annetta priorità agli interventi di efficientamento energetico rispetto a quelli di ristrutturazione semplice, per i quali comunque è stata disposta una proroga delle relative agevolazioni fiscali in considerazione della grave crisi in cui versa il settore dell'edilizia. In ogni caso segnala come l'Esecutivo, in considerazione della preminente rilevanza dei temi dell'efficientamento energetico, per i quali l'orientamento strategico è quello di rendere stabile la detrazione delle relative spese, abbia ritenuto opportuno ampliare la differenziazione nella percentuale di detraibilità degli oneri sostenuti per tali interventi rispetto alla più bassa percentuale prevista per le ristrutturazioni edilizie.

Assicura quindi di aver raccolto le considerazioni svolte dai relatori circa le norme di copertura, che si impegna a trasmettere ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in ragione della rilevanza delle questioni poste.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario De Vincenti, in merito alle ragioni sottostanti all'aumento della percentuale di detraibilità le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, rilevando come il Governo non abbia ancora fornito alcuna prova del fatto che l'aumento delle predette agevolazioni avrebbe effetti espansivi sull'economia.

Girolamo PISANO (M5S), con riferimento alla disciplina delle detrazioni per

gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio, le quali possono essere fruite dai contribuenti in un arco di 10 anni, sottolinea come tale meccanismo presenti alcuni elementi di criticità che ne limitano l'impatto positivo, non consentendo, in particolare, la piena emersione delle attività edilizie in questo settore. Infatti, nel caso di lavori di ristrutturazione di minore entità, ovvero quando il committente non abbia un'adeguata capienza, sul piano tributario, che gli consenta di fruire integralmente delle detrazioni medesime, spesso i soggetti interessati non si avvalgono dello strumento agevolativo e preferiscono effettuare i pagamenti in nero alle imprese che realizzano i lavori.

In tale contesto, al fine di migliorare l'appetibilità del beneficio, sarebbe opportuno, in primo luogo, consentire al committente di cedere il credito d'imposta maturato all'impresa edilizia, nei limiti della capienza fiscale di quest'ultima, nonché prevedere che la predetta capienza non sia calcolata considerando solo le imposte sui redditi, ma anche gli oneri previdenziali, favorendo in tal modo non solo l'emersione a fini tributari, ma anche quella a fini contributivi. Ulteriormente, occorrerebbe prevedere che il medesimo credito tributario possa essere ceduto dall'impresa al sistema bancario, in cambio di maggiori finanziamenti. Tale possibilità consentirebbe, infatti, di creare un circolo virtuoso del quale si avvantaggerebbero sia le imprese, che potrebbero godere di più ampia liquidità, sia le banche, che disporrebbero, a fronte dei maggiori finanziamenti erogati, della garanzia costituita da un credito d'imposta sostanzialmente equivalente ad un titolo del debito pubblico, sia, più in generale, l'intero sistema economico, che trarrebbe beneficio dalla ripresa degli investimenti nel settore edilizio.

Chiede pertanto al Governo e a tutti i componenti delle Commissioni riunite di valutare attentamente tali proposte, preannunciando la presentazione di proposte emendative in merito.

Stefano ALLASIA (LNA) manifesta un orientamento contrario nei confronti del provvedimento, il quale, nei primi 14 articoli, è volto a recepire una direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia. Sottolinea quindi come, troppo spesso, l'applicazione della normativa europea costituisca un appesantimento per le famiglie e le imprese italiane, osservando inoltre come il meccanismo delle detrazioni, pur presentando aspetti positivi, abbia dimostrato di non risolvere i problemi dell'evasione fiscale e contributiva.

Giudica inoltre negativamente le disposizioni relative all'obbligatorietà degli interventi di riqualificazione energetica, le quali imporranno ulteriori sacrifici ai cittadini italiani, già in difficoltà a causa della crisi economica in atto.

Esprime altresì perplessità sugli articoli 19 e 20 del decreto-legge, che prevedono, rispettivamente, l'eliminazione dell'aliquota IVA agevolata al 4 per cento per i prodotti allegati alle pubblicazioni editoriali e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento sulle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici, paventando pertanto che il provvedimento possa rappresentare un elemento di freno, anziché di rilancio, per l'economia.

Marco CAUSI (PD), affrontando innanzitutto una questione di merito, invita tutti i deputati appartenenti alle Commissioni riunite a tener conto del particolare ruolo che la Commissione Finanze, ed i suoi componenti, devono svolgere, e che risulta per certi aspetti diverso da quello rivestito da molte altre Commissioni. Sottolinea, infatti, come in tutti i casi in cui si propongano nuovi incentivi o agevolazioni tributarie, sia indispensabile individuare, in parallelo, le necessarie coperture finanziarie.

In tale contesto ricorda che nella precedente Legislatura il Governo, anche con l'apporto della Commissione Finanze, ha svolto un'imponente opera di censimento di tutte le agevolazioni tributarie in essere e di tutte le forme di erosione fiscale (cosiddette *tax expenditures*), giungendo ad

individuare circa 1.700 regimi agevolati, per un minor gettito quantificato in circa 260 miliardi di euro. Alla luce di tale analisi il Parlamento ha più volte indicato al Governo l'obiettivo di « disboscare » tale enorme coacervo di norme, al fine di dare copertura a nuove misure di spesa ovvero a riduzioni di entrate.

Sotto un profilo più squisitamente economico, rileva come l'efficacia, in termini di incremento della dinamica economica, di tali agevolazioni tributarie, risulti spesso molto bassa e come molti analisti ritengano che siano più incisive forme di sussidio diretto. Al di là di ogni considerazione teorica, occorre, comunque, evidenziare come l'attuale crisi economica si caratterizzi per la debolezza dei consumi, rafforzando pertanto le considerazioni, richiamate dal deputato Gutgeld, secondo cui gli strumenti agevolativi di natura tributaria appaiono scarsamente efficaci.

Passando quindi a questioni che attengono al merito del provvedimento, sottolinea la grande rilevanza della problematica, richiamata dalla relatrice Fregolent, concernente l'incremento dell'aliquota IVA sui supporti integrativi ai prodotti editoriali, rilevando come la questione non debba essere considerata solo sotto il profilo quantitativo, ma tenendo anche conto che, per quanto riguarda i supporti a contenuto culturale, risulta nettamente prevalente la produzione nazionale. In tale quadro chiede al Governo di operare una distinzione tra quei supporti integrativi che hanno natura prettamente culturale e quelli che hanno, invece, diverso carattere, ritenendo, peraltro, comunque opportuno riportare all'aliquota del 4 per cento tutte le forme di supporto.

Con riferimento alla tematica, sollevata dal deputato Pisano, relativa alla possibilità di consentire anche ai contribuenti fiscalmente incapienti di godere appieno delle detrazioni previste per le spese di ristrutturazione edilizia, evidenzia fin d'ora la contrarietà del gruppo del PD ad affrontare tale questione in questa sede. Ritiene, infatti, che il problema degli incapienti, il quale è obiettivamente rilevante, debba essere affrontato con grande

attenzione e in modo organico, anche individuando con precisione quali siano i veri soggetti fiscalmente incapienti, e non possa pertanto essere risolto nel quadro di un provvedimento settoriale, quale quello all'esame delle Commissioni riunite.

Ernesto CARBONE (PD) evidenzia come, a fronte alla richiesta, da lui avanzata alcune settimane fa, di disporre dei dati concernenti il gettito IVA suddiviso in base alle diverse aliquote, il Ministero dell'economia avesse affermato di non disporre di tale elemento, in quanto l'amministrazione finanziaria può distinguere tra le diverse entrate tributarie in base al codice tributo, ma non può, all'interno del gettito IVA, isolare le quote relative alle singole aliquote. Alla luce di tale risposta ritiene che il Governo debba chiarire in che modo sia stata effettuata, nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, la stima sul maggior gettito derivante dagli incrementi di aliquota su specifici beni, disposti dagli articoli 19 e 20 del decreto-legge.

Davide CRIPPA (M5S) richiama l'attenzione su alcuni profili problematici del provvedimento in esame che, a suo giudizio, possono essere utilmente affrontati in questo ramo del Parlamento.

Sottolinea, innanzitutto, la questione della stratificazione nella normativa in tema di certificazione energetica, che determina, nelle diverse regioni italiane, una diversa classificazione di edifici aventi le medesime caratteristiche, auspicando che si possa giungere ad una disciplina omogenea su tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale, anche con riferimento alla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, al fine di evitare un'applicazione differenziata della disciplina sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda le disposizioni relative agli incentivi per le pompe di calore, introdotti durante l'esame al Senato, ritiene necessario chiarire l'effettiva portata delle disposizioni, specificando in particolare se sia prevista la sostituzione dei

generatori di calore o se si tratti di incentivi destinati solo ad interventi di climatizzazione estiva.

Osserva inoltre di non comprendere fino in fondo la *ratio* delle norme, modificate dal Senato, che prevedono una detrazione fiscale per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia, ritenendo che tale incentivo non sia in linea con le finalità generali del provvedimento.

Giudica, infine, favorevolmente l'innalzamento dal 55 al 65 per cento della percentuale di detraibilità delle spese sostenute per interventi riqualificazione energetica, ritenendolo determinante per incentivare tale tipo di interventi.

Daniele PESCO (M5S) chiede, preliminarmente, di sapere se vi sia la disponibilità della maggioranza ad apportare modifiche al testo approvato dal Senato, ritenendo, in caso contrario, che il dibattito sul provvedimento risulterebbe sostanzialmente inutile.

Entrando nel merito del decreto-legge, richiama l'opportunità di prevedere un ampliamento dei tempi previsti per la fruizione, negli anni, delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico, prospettando l'opportunità di ampliare i benefici per i lavori di importo molto esiguo, in modo da renderli ancora più appetibili.

Più generale in generale rileva come, secondo un recente studio del Centro studi CNA – CRESME, gli incentivi fiscali in materia di riqualificazione edilizia apportano un indubbio vantaggio economico allo Stato, in ragione dell'aumento del gettito IVA e del gettito delle imposte sui redditi derivante dall'emergere di nuova materia imponibile. Infatti, secondo il citato studio, che ha richiamato anche in un recente atto di sindacato ispettivo a sua firma, il saldo finanziario complessivo per lo Stato delle misure agevolative nel periodo 1998-2021, attualizzato all'anno corrente, risulta comunque ampiamente positivo, prendendo a base l'ipotesi che, per reperire importi analoghi a quelli generati dai predetti incentivi all'edilizia, lo Stato si

sarebbe dovuto finanziare attraverso indebitamento a breve termine, ad esempio con l'emissione di BOT.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alla questione sollevata dal deputato Pesco, evidenzia come gli interventi dei relatori già dimostrino con chiarezza come la maggioranza non abbia certamente un approccio conservativo, e come non sussistano, pertanto, pregiudiziali contrarietà rispetto alla possibilità di modificare il decreto-legge.

Luigi TARANTO (PD) chiede al Governo chiarimenti circa il parziale recepimento degli articoli 6 e 7 della direttiva 2010/31/UE. Infatti il decreto-legge, all'articolo 7, comma 2, opera un recepimento parziale dell'articolo 6 della direttiva, mentre nulla si dispone in merito all'articolo 7 della direttiva medesima, il quale prevede che gli Stati membri incoraggino la valutazione di sistemi alternativi ad alto rendimento anche nel caso di ristrutturazioni rilevanti.

Ritiene quindi che il tema degli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione edilizia sia uno dei temi più rilevanti per la definizione di una possibile « agenda urbana », domandando, in particolare, se questa scelta sia il frutto di una specifica decisione del Governo e se vi sia possibilità di prevedere il recepimento integrale dell'articolo 7 della predetta direttiva.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea, in via generale, come il provvedimento in esame avrebbe dovuto essere adottato precedentemente, evidenziando altresì come finora il Paese non abbia dedicato la necessaria attenzione alle problematiche del risparmio energetico, il quale dovrebbe invece costituire uno dei temi principali del dibattito pubblico e dell'attività legislativa, a prescindere dalle sollecitazioni che giungono in materia dagli organismi europei.

In tale contesto auspica che il provvedimento costituisca l'ultima occasione nella quale si connettono, impropria-

mente, due temi che, invece, dovrebbero essere tenuti distinti: da un lato, quello della ristrutturazione del patrimonio edilizio e, dall'altro, quello delle strategie per migliorare l'efficienza energetica del Paese, segnatamente del suo patrimonio immobiliare. Infatti, mentre il sostegno agli interventi di ristrutturazione costituisce una misura economica di carattere anticiclico, volta a far ripartire un settore trainante del sistema produttivo, l'efficientamento energetico rappresenta un obiettivo di interesse nazionale più generale, che può essere perseguito anche con misure di carattere temporaneo e che, comunque, può avere un diverso impatto sulla dinamica del PIL.

Inoltre, ritiene che le misure di sostegno all'efficienza energetica non possano essere introdotte, di sei mesi in sei mesi, attraverso interventi sporadici, ma che occorra avere una visione più ampia, in grado di mettere a confronto le risorse pubbliche impegnate a tal fine con i risultati finali, misurati in termini di efficienza energetica, utilizzando lo strumento della certificazione energetica.

Mattia FANTINATI (M5S) esprime una valutazione sostanzialmente favorevole sull'impianto complessivo del provvedimento, sottolineando tuttavia come, invece di adottare un intervento normativo che desse stabilità alla materia, il Governo abbia scelto ancora una volta di procedere mediante una proroga di soli sei mesi degli incentivi previsti dalla legislazione vigente, senza consentire alcuna pianificazione degli investimenti, soprattutto per le numerose aziende che operano nel settore dell'efficientamento energetico.

Matteo COLANINNO (PD) evidenzia come la discussione sul provvedimento abbia consentito di affrontare molti aspetti importanti, pur rilevando come, rispetto ad essi, ci si muova lungo un crinale estremamente delicato.

Da un lato, infatti, occorre tener conto dell'enorme massa di agevolazioni fiscali esistenti nell'ordinamento, che assomma a circa 260 miliardi di euro, la cui efficacia

in termini di sostegno allo sviluppo può essere revocata in dubbio e che, per quanto riguarda specificamente gli incentivi alle ristrutturazioni edilizie, non ha portato a risultati apprezzabili sul piano dell'emersione dell'economia sommersa. Sotto un altro profilo, tuttavia, la condizione in cui si trova l'economia del Paese, e le sue prospettive future, inducono a ritenere che, fermi restando tali elementi di criticità, lo strumento delle detrazioni fiscali vada, comunque, nella giusta direzione di sostenere il rilancio delle attività economiche. A tale proposito considera significative le recenti dichiarazioni in materia del Presidente dell'Associazione nazionale dei costruttori edili e della Confindustria, invitando altresì a tener conto del rilievo sempre maggiore che il tema dell'efficienza energetica riveste nel quadro dell'economia globale.

In quest'ambito, occorre contemperare le diverse esigenze sottese alle predette modalità agevolative, nonché orientarle nella direzione verso la quale si dirigono i Paesi avanzati, rammentando al riguardo come negli USA il comparto edilizio costituisca uno dei principali motori della ripresa e come l'efficientamento energetico rappresenti uno dei settori di frontiera per il rilancio della competitività del sistema economico.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, osserva come il lavoro delle Commissioni riunite sia volto ad approfondire un testo già modificato dal Senato e, se necessario, a modificarlo ulteriormente.

Pur senza entrare nel merito delle valutazioni politiche sulla disciplina europea recepita nel provvedimento, ritiene che esso abbia la positiva finalità di superare alcune incongruenze che si registrano nell'ambito delle diverse disposi-

zioni regionali e di operare una valutazione complessiva del patrimonio edilizio del Paese sul versante dell'efficienza energetica.

Sottolinea quindi come gli interventi previsti siano volti al risparmio energetico e ad un minore impatto ambientale, esprimendo inoltre apprezzamento per l'intenzione del Governo, manifestata dal Sottosegretario De Vincenti, di conferire continuità alle agevolazioni in favore degli interventi di efficienza energetica.

Evidenzia inoltre favorevolmente la scelta, molto rilevante, di estendere le detrazioni fiscali anche agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici, in relazione alle quali ritiene sia comunque opportuno prevedere qualche miglioramento. Ritiene, infatti, che solo con misure strutturali e con politiche di prevenzione sia possibile dotare il Paese, il cui territorio è in larga parte classificato a rischio sismico, di un patrimonio edilizio adeguato a superare tali eventi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà definito nell'odierna riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati
e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati**

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139-A Governo. 64

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 11 luglio 2013.

**DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
C. 1139-A Governo.**

Il Comitato dei nove si è svolto dalla
10.10 alle 10.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 1139-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 65

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 66

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1154 Governo, C. 1161 Rampelli e petizione n. 43 (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 66

SEDE CONSULTIVA:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso Testo unificato C. 251 Vendola ed abb. (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) . 74

ALLEGATO (*Parere approvato*) 76

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 11 luglio 2013. – Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.55.

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

Emendamenti C. 1139-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che l'emen-

damento 1.601 del Governo non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che, per il gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, è entrato a far parte della I Commissione il deputato Giuseppe D'AMBROSIO.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1154 Governo, C. 1161 Rampelli e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gianclaudio BRESSA (PD), convenendo con quanto affermato, in particolare, dai colleghi Giorgis e Lauricella, desidera fare una premessa di carattere costituzionale. Il finanziamento pubblico dei partiti politici ha alla base, a suo avviso, due articoli della Costituzione: l'articolo 2, che, nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili, indica un favore per il pluralismo e l'articolo 49, che riconosce il diritto dei cit-

tadini ad associarsi liberamente in partiti per concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

Rimarca quindi la rilevante innovazione e il conseguente salto di qualità culturale che vengono apportati con l'introduzione – prevista da disegno di legge del Governo – di un sistema di finanziamento indiretto, con il quale viene messa in primo piano la volontà dei cittadini di contribuire al finanziamento pubblico dei partiti: dice finanziamento pubblico perché, anche nel caso del finanziamento indiretto – bisogna ammetterlo senza ipocrisia – si tratta di soldi pubblici.

Sottolinea due questioni, a suo parere, di grande importanza. La prima riguarda il richiamo al dettato dell'articolo 49 della Costituzione. Al riguardo rileva come la regolamentazione dei partiti politici non viene introdotta « strumentalmente », ma come condizione per riconoscere i partiti politici sulla base di alcuni minimi requisiti, proprio in base all'articolo 49 della Costituzione. La seconda concerne la scelta di privilegiare il finanziamento indiretto, rispettando la volontà dei cittadini di finanziare un partito politico, con donazioni o con il due per mille, e valorizzando la loro partecipazione responsabile, sempre secondo quanto disposto dall'articolo 49.

Nel condividere complessivamente il disegno di legge del Governo e la filosofia che ne è alla base, ritiene tuttavia necessarie alcune correzioni. Per valorizzare la funzione positiva del finanziamento indiretto ritiene, ad esempio, che andrebbero previste soglie massime per le donazioni, mentre dovrebbero essere cancellate le soglie minime. A suo avviso, poi, sarebbe preferibile l'adozione del sistema del credito di imposta, che permetterebbe di agire anche sulle quote associative e sarebbe più funzionale al rispetto della volontà dei cittadini e dell'articolo 49.

In tutti i casi, ritiene che il sistema del due per mille necessiti di un periodo di sperimentazione, come è avvenuto per il cinque per mille, che ha registrato un aumento costante di partecipazione dei cittadini: questo anche perché in questo

momento i partiti non registrano un alto indice di gradimento e passare al finanziamento privato rappresenta, quindi, una scommessa, anche se una scommessa che va fatta.

Anche per quanto riguarda i servizi concessi ai partiti, ritiene che il testo del Governo possa essere migliorato. Oltre ad agevolazioni tariffarie postali e alla garanzia di accesso al servizio televisivo, si potrebbero infatti favorire progetti di formazione.

Si sofferma quindi sul sistema di controlli e sanzioni previsto dall'articolo 7 del disegno di legge del Governo sulla falsariga dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, che prevede la sanzione della sospensione del finanziamento pubblico. Al riguardo segnala che, non prevedendosi più il finanziamento pubblico diretto nel testo del Governo, le sanzioni andrebbero ricollegate con la redistribuzione del finanziamento ottenuto con il due per mille.

Desidera poi porre all'attenzione della Commissione un tema a lui caro, quello del cofinanziamento, previsto dalla legge n. 96 del 2012. Tale sistema è mutuato dalle esperienze statunitensi, in particolare dalla legge per l'elezione del sindaco di New York ed esiste anche nella legislazione tedesca. Il cofinanziamento rappresenta una grande apertura culturale, perché affida il finanziamento dei partiti ai privati, con la responsabilizzazione delle forze politiche, nello spirito dell'articolo 49, che disegna i partiti come associazioni di cittadini che partecipano alla vita democratica. L'ispirazione democratica che è alla base del cofinanziamento è la stessa che permea il disegno di legge del Governo.

In conclusione, ritiene che quello del Governo sia nel complesso un buon testo, al quale vanno apportate, a suo avviso, solo poche ma significative correzioni.

Roberta LOMBARDI (M5S) ricorda che l'Europa ha chiesto all'Italia di fare una seria e rigorosa legge sul finanziamento dei partiti e della politica in genere. In particolare, il GRECO – gruppo di Stati contro la corruzione, organo di controllo

istituito presso il Consiglio d'Europa nel 1999 – nel marzo 2012 ha redatto un rapporto sulla trasparenza del sistema di finanziamento dei partiti in Italia e a settembre di questo anno verrà a controllare quante delle sue raccomandazioni siano state recepite. A conclusione del rapporto, infatti, il nostro Paese è stato invitato a conformarsi a una serie di raccomandazioni finalizzate a rendere più stringente il controllo dei metodi di finanziamento – giudicato dal gruppo al momento più formale che sostanziale – e più rigoroso il regime sanzionatorio applicabile nei casi di violazione della normativa in materia.

Le raccomandazioni riguardano, in particolare, la soglia dell'importo delle donazioni in favore di partiti e candidati al di sopra della quale l'identità del donante deve essere resa nota; gli adempimenti per le sedi locali di partito ai fini dei controlli sui rendiconti; l'indipendenza degli organi interni di controllo e di revisione che certificano i conti dei partiti politici – al riguardo si auspica l'introduzione di norme chiare e coerenti sui requisiti di revisione contabile applicabili ai partiti politici; – il coordinamento tra le autorità preposte alla supervisione delle spese sostenute dai partiti e la guardia di finanza; il regime sanzionatorio previsto in caso di infrazione della normativa sul finanziamento dei partiti; la necessità di un intervento di razionalizzazione della materia del finanziamento ai partiti, in cui varie fonti restano in vigore solo per alcune disposizioni o dettano discipline che parzialmente si sovrappongono rendendo difficile l'opera dell'interprete che resta così riservata ad una ristretta cerchia di operatori e risulta non trasparente per i cittadini.

Quanto al primo punto, ricorda che la legge n. 96 del 2012 ha introdotto l'obbligo di rendere nota l'identità dell'erogante per donazioni di qualsiasi importo, introducendo un comma 10-bis, nell'articolo 8 della legge n. 2 del 1997. Tuttavia, l'articolo 7 del disegno di legge del Governo n. 1154 elimina la sanzione prevista dalla legge del 2012, abrogando il comma 10

dell'articolo 9: in caso di mancata annotazione dell'identità del donante, la sanzione consiste nella decurtazione di un terzo dell'importo attribuito al partito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento.

Quanto al secondo punto, ricorda che il disegno di legge n. 1154 non impone alle sedi locali dei partiti alcun obbligo di redigere i bilanci in forma consolidata. Se per un verso deve riconoscersi che per le articolazioni territoriali del partito può costituire un onere amministrativo eccessivo riferire alla sede centrale dello stesso, per altro verso non può tacersi che la mancanza di trasparenza su come le medesime sedi raccolgano e spendano le proprie risorse economiche consente di sfuggire al controllo amministrativo e a quello pubblico. I rischi di corruzione potrebbero essere particolarmente elevati, data l'entità delle operazioni economiche che avvengono a livello locale.

Quanto al terzo punto, l'articolo 6 del disegno di legge n. 1154 non impone l'obbligo di certificazione esterna dei rendiconti a tutti i partiti rappresentati in Parlamento, ma solo a quelli beneficiari della contribuzione indiretta e dei vantaggi di natura non monetaria da esso previsti, esonerando dall'obbligo in questione i partiti che intendano usufruire solo del finanziamento privato in regime fiscale agevolato; l'articolo sembra poi implicare che i rendiconti debbano essere presentati solo dai partiti iscritti nel registro.

L'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del disegno di legge n. 1154 prevede poi che, nell'ambito del controllo, la Commissione inviti i partiti a sanare eventuali inottemperanze e irregolarità, ma non prevede il termine entro cui i partiti possono esercitare tale facoltà. L'articolo 7, comma 2, sanziona l'inottemperanza alle disposizioni in tema di obblighi della società di revisione, con la cancellazione del partito politico dalla sezione del registro riservata alla contribuzione indiretta: la sanzionabilità è dunque innanzitutto limitata ai casi di inottemperanza indicati e non comprende le irregolarità richiamate dal

comma 1, oggetto di invito alla sanatoria. Inoltre, l'inottemperanza non impedisce la fruizione del finanziamento privato agevolato e consente anche la fruizione del 2 per mille dei due esercizi precedenti a quello in cui è disposta la cancellazione. Poiché la disciplina dell'articolo 7, comma 2, non prende in considerazione l'eventuale riscontro di irregolarità contabili, la fruizione dei benefici previsti dal disegno di legge non risulta esclusa in alcun caso, neanche nell'ipotesi in cui tali irregolarità siano accertate in sede penale.

Sottolinea che quest'ultimo aspetto andrebbe considerato anche alla luce del punto 5 del rapporto del GRECO, che contiene un'espressa raccomandazione di rivedere le attuali sanzioni amministrative e penali relative a violazioni delle norme in materia di finanziamento della politica al fine di garantire che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Quanto al quarto punto, osserva che manca una norma tesa a coordinare l'attività di controllo svolta dalle società di revisione incaricate dai partiti e dalla Commissione istituita dalla legge n. 96 del 2012, con l'azione della Guardia di finanza, che, benché costituisca l'organo preposto a reprimere le violazioni in materia fiscale, nella prassi è del tutto priva di effettivi poteri e strumenti per svolgere le proprie funzioni ispettive e di accertamento sul finanziamento dei partiti.

Quanto infine al sesto punto, osserva che è necessaria una sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina normativa in materia di finanziamento dei partiti, dato che dal 1974 ad oggi su questa materia si sono stratificate molte norme, in alcuni casi persino tra loro confliggenti.

Mariastella GELMINI (Pdl), *relatore*, osserva che il testo del Governo si sforza di equilibrare diverse esigenze e punti di vista e costituisce complessivamente un punto di caduta pressoché « accettabile », anche se suscettibile di essere notevolmente migliorato. Innanzitutto, desidera ribadire, a nome del gruppo di appartenenza, che la sua parte politica è a favore di una revisione del sistema di finanzia-

mento dei partiti e all'abolizione del finanziamento pubblico così come inteso fino ad oggi, a favore di un finanziamento che sia giusto, mirato, trasparente e controllato.

Richiama però l'attenzione della Commissione su una questione fondamentale, ovvero quella dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e dei requisiti statutari richiesti ai partiti perché questi possano iscriversi al registro previsto dal disegno di legge e accedere alle forme di finanziamento agevolato ivi contemplate.

Ritiene che su questo punto siano in gioco due importanti principi sanciti dalla Costituzione nel suo complesso: la libertà di associazione e la tutela del principio democratico. In particolare, dall'articolo 49 discendono quattro importanti principi: che la formazione dei partiti è libera; che la Repubblica si fonda sul pluralismo dei partiti; che ai partiti, in concorrenza tra di loro, è riconosciuta la funzione di determinare la politica nazionale; e che i partiti devono rispettare il metodo democratico.

Osserva che, partendo da questi principi costituzionalmente garantiti, risulta chiaro che la legge non può negare l'esistenza di « movimenti », neppure di quelli antisistema — « antisistema » quanto all'ideologia, non quanto al metodo d'azione — che perseguono il cambiamento pacifico dell'ordinamento nel suo complesso. Come è stato sottolineato nel corso delle audizioni, il modello di partito delineato dalla Costituzione non è « monolitico », ma sono ammesse diverse tipologie: tipologie che non si possono dunque « irrigidire » attraverso un'interpretazione dell'articolo 49 della Costituzione che preveda un modello « pesante » e « definito » di partito.

Il diritto ad agire nello spazio pubblico è riconosciuto infatti anche ai soggetti più « radicali »: solo la violenza è un'opzione illecita, da contrastare con misure eccezionali. L'ideologia che si riflette direttamente sull'organizzazione interna di un partito o di un movimento non si può invece giudicare. Al limite, si può fare una riflessione sull'aspetto procedurale della competizione e sull'opportunità di regole minime di trasparenza per accordare sedi,

servizi, denaro necessari ai partiti per espletare la loro funzione pubblica ed elettorale.

Prima ancora di leggi sulla democrazia interna e sulla selezione delle candidature occorre — a suo parere — una riflessione dentro ai partiti che porti ad una « rivitalizzazione » delle dinamiche organizzative interne. È stato detto anche nel corso delle audizioni svolte che attribuire personalità giuridica ai partiti, o anche immaginare per il partito una data struttura « pesante », non solo non era nell'intento dei costituenti, ma è del tutto inopportuno nell'attuale contesto politico, in quanto rischia di ingessare troppo un sistema politico istituzionale che è in una fase di totale evoluzione.

Come ricordato da qualcuno nel corso del dibattito e come attestano i lavori preparatori dell'Assemblea costituente, l'applicazione dell'articolo 49 non si prevedeva per l'organizzazione interna dei partiti, ma per le finalità esterne degli stessi. La Repubblica italiana ha infatti sempre garantito ad ogni movimento che avesse la forza di farlo di poter concorrere a determinare la politica nazionale, nulla sindacando sulle sue finalità e sulle sue strutture interne. Definire per legge il contenuto dello statuto espone poi partiti e i movimenti politici a un potenziale e reale contenzioso e di conseguenza ad una inevitabile e maggiore ingerenza da parte della magistratura nei confronti delle formazioni politiche: questo aspetto non è affatto trascurabile proprio perché non funzionale e contrario all'equilibrio del sistema politico istituzionale italiano e all'indipendenza della politica dal potere giudiziario, che non può e non deve invadere gli spazi di autonomia politica dei soggetti attraverso i quali i cittadini concorrono a determinare la politica del nostro Paese.

Ciò premesso, passa ad esaminare alcune disposizioni puntuali del testo del Governo. Per quanto riguarda le norme sulla trasparenza e la semplificazione poste all'interno dell'articolo 5, andrebbe a suo parere evitato il riferimento al « funzionamento interno » nella parte in cui si

prescrive l'obbligo di fornire informazioni relative ai partiti attraverso il sito internet. Cosa vuol dire infatti pubblicare su internet le informazioni relative non solo ai bilanci o allo statuto, ma anche al « funzionamento interno » dei partiti? È evidente che questo inciso si presta a interpretazioni estensive pericolose. Va inoltre approfondita la questione relativa alla pubblicazione della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari, già prevista dal decreto legislativo n. 33 del 2013, proprio in relazione alla normativa già vigente.

Sempre in merito alle norme sulla trasparenza, andrebbe precisato che la definizione delle modalità di accesso all'elenco dei soggetti che erogano finanziamenti ai partiti deve spettare all'Ufficio di Presidenza della Camera, e non al suo Presidente, e questo per garantire una decisione di tipo « collegiale ».

Altra cosa da valutare attentamente è il ruolo della « Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici », di cui all'articolo 8. Infatti, essendo un organo composto da « tecnici » – e più precisamente da cinque magistrati, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno dal Presidente del Consiglio di Stato e tre dal Presidente della Corte dei conti – questa non deve prendere decisioni, né fare valutazioni particolari, ma semplicemente verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e applicare automaticamente le procedure previste dalla legge.

Per quanto riguarda poi la detrazione sulle erogazioni liberali, di cui all'articolo 9, si potrebbe prevedere una modifica dei massimali per le due diverse percentuali di detrazione ai fini IRPEF, in modo da prevedere una detrazione al 52 per cento per importi anche fino a 20.000 euro (e non solo fino a 5.000) e una detrazione al 26 per cento per importi fino a 100.000 euro, in modo da equiparare l'importo massimo con quello previsto per le società. I massimali previsti infatti sono abbastanza bassi e in particolare non si capisce

perché la detrazione del 26 per cento per le persone fisiche sia su un massimale di 20.000 euro, mentre per le società il massimale sia di 100.000.

Si potrebbe poi pensare di estendere le disposizioni relative alla detrazione per erogazioni liberali alle spese che riguardano l'iscrizione ai partiti politici (quote per il tesseramento).

È necessaria inoltre una riflessione importante sull'introduzione della destinazione del due per mille come forma di finanziamento ai partiti (articolo 10). Il rischio, oltre a quello che non sia garantita la massima riservatezza nell'espressione delle scelte dei cittadini – destinare la quota del 2 per mille equivale infatti ad esprimere un'opinione politica direttamente riconducibile al voto, che, come prescrive la nostra Costituzione, è segreto – è quello di creare un finanziamento « fondato sul censo », e di tornare quindi ad un criterio che l'Italia ha abbandonato da moltissimo tempo e che non risponde al principio democratico che è a fondamento della Repubblica.

Si potrebbe pensare di eliminare questa disposizione e di prevedere invece, con la medesima copertura economica prevista dall'articolo 10, misure quali l'introduzione di agevolazioni fiscali per i partiti, come ad esempio l'IVA agevolata al 4 per cento, già prevista per il periodo di campagna elettorale; la garanzia di criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, con l'estensione anche ai dipendenti di partiti e movimenti politici degli obblighi contributivi in materia di integrazione salariale straordinaria e conseguentemente delle relative misure di sostegno, in termini di trattamenti di CIGS, mobilità e contratti di solidarietà; nonché l'introduzione di una sorta di rimborso specifico e *una tantum* per le spese elettorali.

Per quanto riguarda le misure per la comunicazione politica e televisiva (articolo 12), bisognerebbe invece riflettere sulla necessità di introdurre direttamente nella legge il criterio per cui gli spazi pubblicitari vanno garantiti secondo il

principio di proporzionalità a seconda della consistenza dei voti riportati nell'ultima tornata elettorale.

Un altro tema è quello delle competenze su questa materia all'interno del Governo. Esse sono attribuite – si veda per esempio l'articolo 13, comma 2, e l'articolo 16, comma 3 – ai Ministri per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, oltre che naturalmente, per quanto di sua competenza, al Ministro dell'economia e delle finanze. È quindi del tutto escluso il Ministero dell'interno, che storicamente sovrintende a questa materia. È una scelta politica? È infatti del tutto evidente che questa materia non è quella di una riforma costituzionale, che non riguarda i rapporti con il Parlamento e che coinvolge solo in modo molto generico il coordinamento dell'attività di Governo.

Un'ultima questione che desidera sottolineare è quella relativa al campo di applicazione della legge, che è limitato ai partiti che abbiano avuto almeno un eletto sotto il proprio simbolo alle ultime elezioni ai vari livelli. Rimanendo fermo il principio per cui è necessario limitare al massimo i fenomeni di « trasformismo politico », ritiene necessario tenere conto dell'esigenza di cambiamenti che potrebbero intervenire nell'ambito delle dinamiche che regolano i partiti e modificare la disposizione, facendo riferimento a un certo numero di eletti che dichiarino di appartenere ad un determinato partito, qualora questo non si sia presentato alle elezioni con il proprio simbolo.

Renato BALDUZZI (SCpI), premesso di ritenere importante tentare di addivenire alla definizione di un testo il più possibile condiviso, osserva che, come emerge anche dal dibattito fin qui svolto, la Costituzione – e in particolare gli articoli 2, 3, secondo comma, 18 e 49 – prevede un *favor* nei confronti dei partiti politici: si tratta di un punto che certamente può aiutare a indicare alla Commissione la direzione in cui muoversi.

Sottolineato poi che il *favor* nei confronti dei partiti non implica che la Costituzione escluda la possibilità di regole per essi o che preveda una loro valorizzazione senza limiti, osserva che limiti per i partiti possono anzi rinvenirsi già all'interno dell'articolo 49 della Costituzione. Di questo articolo sottolinea in particolare tre aspetti: che vi si parla di una libertà il cui soggetto sono i cittadini e che vi si utilizza l'avverbio « liberamente » e il verbo « concorrere »: quanto a quest'ultimo, ricorda che le Costituzioni tedesca, spagnola e francese usano anch'esse il verbo « concorrere » o un sinonimo, ma fanno riferimento ai partiti, anziché ai cittadini. Già solo da questo si comprende quanto il modello di partito delineato dalla Costituzione italiana sia originale nel panorama del diritto comparato.

Quanto al concetto di « metodo democratico », ritiene che la locuzione impiegata dalla Costituzione debba essere interpretata nel modo giusto. È vero infatti che, come risulta dai lavori preparatori, i costituenti respinsero emendamenti intesi a riferire il vincolo di « metodo democratico » anche alla vita interna dei partiti, ma è anche vero che ciò dipese dalla preoccupazione di evitare forme di democrazia protetta e quindi di sindacato esterno sulla struttura e sull'organizzazione interna dei partiti, e non dalla volontà di escludere l'organizzazione interna dei partiti dalle regole della democrazia: anzi, dal complesso del dibattito in Assemblea costituente emerge come la volontà dei costituenti fosse quella di intendere il rispetto della democrazia da parte dei partiti nel modo più ampio e comprensivo.

Poste queste premesse, osserva che, quanto al finanziamento dei partiti, il problema di fondo è quello di capire se il meccanismo di contribuzione indiretta delineato dal disegno di legge del Governo sia sufficiente a valorizzare appieno i partiti come richiesto dalla Costituzione o se non sia invece necessario a questo fine prevedere anche una qualche forma di

contribuzione diretta, rapportata ai voti conseguiti dal partito e alla sua capacità di raccolta di finanziamento privato.

Quanto invece al nesso tra le regole di organizzazione interna e l'accesso ai benefici di legge, cioè tra il capo II e il capo III del disegno di legge del Governo, rileva che – a parte alcuni punti sui quali si potrà eventualmente svolgere una riflessione nella fase emendativa – è senza dubbio necessario un collegamento tra l'accesso ai benefici e l'adeguamento del partito ad alcune regole di democrazia interna, fermo restando che va salvaguardato un nucleo non comprimibile di autonomia organizzativa del partito.

Quanto infine al capitolo dei controlli, si chiede se la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici – questo è il nuovo nome della Commissione di cui all'articolo 9, comma 3 della legge n. 96 del 2012 – sia adeguata al compito al quale è chiamata, vale a dire quello di un controllo effettivo sui bilanci dei partiti, o se non sia meglio prevedere per questa funzione una apposita autorità indipendente.

Cristian INVERNIZZI (LNA), premesso di condividere in gran parte il contenuto del disegno di legge del Governo, si limita ad osservare che questo potrebbe essere migliorato là dove è prevista un'eccessiva presenza statale e degli enti locali, ritenendo che si potrebbe ampliare l'apporto dei privati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rilevato che nel dibattito di carattere generale è già intervenuto un deputato per ciascun gruppo e che vi sono ancora molti iscritti a parlare, chiede se questi ultimi siano disponibili a formulare le proprie osservazioni nella fase di discussione sul complesso degli emendamenti, consentendo alla Commissione di procedere oggi all'adozione del testo base. Ricorda infatti che alle ore 15 riprenderanno i lavori dell'Assemblea e che prima di allora la Commissione deve necessariamente esaminare anche il provvedimento sul quale è convocata in sede consultiva.

Gregorio GITTI (SCpI), accettando di rinviare il proprio intervento ad altra seduta, si limita ad osservare che il disegno di legge del Governo parla di abolizione del finanziamento pubblico dei partiti in modo contraddittorio.

Preannuncia inoltre che nella giornata di oggi dovrebbe essere assegnata alla Commissione una proposta di legge sulla materia in esame, della quale è il primo firmatario, e ne chiede il tempestivo abbinamento alle proposte di legge in titolo. La sua proposta di legge condiziona il riconoscimento dei partiti – con l'iscrizione in un Registro nazionale dei partiti e dei movimenti politici – all'attuazione dei principi di democrazia interna fissati dall'articolo 49 della Costituzione, i quali devono essere recepiti nell'atto costitutivo e nello statuto dei partiti, atti per i quali si prevede la pubblicità.

Quanto al finanziamento, la proposta prevede un regime misto, con prevalenza del finanziamento privato, cui accedono solo i partiti e i movimenti politici che rispondono ai requisiti di democraticità. In particolare, il meccanismo delineato nella proposta prevede che la quota di finanziamento pubblico sia proporzionale al numero di eletti e di voti ottenuti dal partito o movimento politico ai vari livelli di competizione elettorale e che comunque non sia superiore alla metà dell'importo totale dei contributi che il partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da soggetti privati. Si prevede che il finanziamento sia erogato anche sotto forma di servizi e che sia prevalentemente vincolato nella destinazione, oltre che corrisposto solo a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate. Quanto ai contributi privati, si prevede che possano essere erogati da persone fisiche e giuridiche, escluse le società con partecipazione pubblica superiore al 20 per cento del capitale sociale. I contributi erogati da ciascuna persona fisica o giuridica non possono superare i 100 mila euro annui. Si prevedono regole di pubblicità per i finanziamenti ingenti concessi da banche o istituti di credito. L'indebitamento finanziario massimo del partito viene parame-

trato alle sue entrate annue. Le erogazioni liberali in favore dei partiti iscritti nel registro sono ammesse a detrazione e ciascun contribuente può destinare a un partito iscritto nel registro il due per mille della sua imposta sul reddito, con modalità idonee a garantire la riservatezza della scelta. Si prevede per i partiti l'accesso a spazi televisivi a titolo gratuito, al di fuori dei periodi della campagna elettorale. Sono disciplinati i limiti di spesa per le campagne elettorali e l'attività politica ordinaria. Si prevede che i partiti e movimenti politici redigono annualmente un bilancio secondo un formato standardizzato comprensibile ai cittadini e in forma consolidata, con distinta indicazione delle gestioni contabili delle sedi territoriali, delle società partecipate e delle organizzazioni a vario titolo collegate. Si impone ai partiti di avvalersi di una società di revisione contabile. I partiti devono assicurare la trasparenza sulle proprie regole interne e sulla gestione contabile, anche tramite internet. Parimenti si prevede la pubblicità dei dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo ed elettive.

Il controllo sul rendiconto dei partiti è affidato a un'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici, concepita come un organismo unico derivante dall'accorpamento del Collegio di controllo delle spese elettorali presso la Corte dei conti, del Collegio regionale di garanzia elettorale e della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici. Si tratta di una Autorità esterna e indipendente dai partiti, composta da dieci membri, nominati per quattro anni e confermabili una sola volta, scelti tra i magistrati della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, i consiglieri parlamentari, i professori ordinari di materie giuridiche e di scienza della politica, gli esponenti dell'imprenditoria e dell'associazionismo civico. L'Autorità tra l'altro accerta periodicamente l'applicazione dei requisiti di democrazia interna dei partiti acquisendo verbali e ogni atto utile. Si prevede infine una delega al

Governo per l'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto alle attività politiche.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, assicura al deputato Gitti che la sua proposta di legge sarà abbinata non appena assegnata. Prende quindi atto che anche gli altri iscritti a parlare rinunciano a farlo nella seduta di oggi.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone, d'intesa con la relatrice Gelmini, di adottare il disegno di legge del Governo n. 1154 quale testo base per il seguito dell'esame.

Il sottosegretario Sesa AMICI desidera preliminarmente riportare alla Commissione l'impegno del Ministro per le riforme costituzionali a essere presente in Commissione nella fase di discussione degli emendamenti. Rileva quindi l'estremo interesse sia della discussione di carattere generale sia delle audizioni svolte dalla Commissione sul provvedimento in esame: discussione che si inserisce in un dibattito molto vivo anche nell'opinione pubblica.

Evidenzia lo spirito che è alla base del disegno di legge del Governo, che si manifesta anche nella ripartizione interna del provvedimento. C'è infatti nel tessuto del disegno di legge un filo logico che unisce democrazia, partiti, attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, responsabilità individuale dei cittadini – attuata con il finanziamento indiretto – e responsabilità politica.

Riguardo all'articolo 49 e al metodo democratico – premesso che non solo nell'Assemblea costituente, ma anche in questa stessa Commissione, nella passata legislatura, si è svolto un dibattito vivace – osserva che nel testo del Governo la libera scelta di associazione e l'assunzione di una responsabilità politica sono collegati tra loro e che la richiesta di requisiti minimi di organizzazione interna ai fini del riconoscimento di un partito non implica una volontà di ingerenza nella sua autonomia.

Assicura infine che il Governo è disponibile a lavorare con la Commissione per

arrivare a un testo – se possibile unanimemente condiviso – il quale fornisca una risposta a chi pensa che i partiti rappresentino un ostacolo e un blocco alla democrazia.

Sergio BOCCADUTRI (SEL), premesso di condividere le perplessità espresse dalla relatrice Gelmini sul disegno di legge del Governo, esprime il dubbio che sia preferibile adottare un diverso testo base.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, ricordato che l'adozione del testo base è solo un passaggio procedurale necessario per la successiva fase emendativa e non implica una piena condivisione, assicura che esistono ampi margini di miglioramento del testo del Governo e che l'obiettivo dei relatori è quello di un testo il più ampiamente possibile condiviso, come detto anche dal sottosegretario Amici.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge del Governo (C. 1154).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, d'accordo con la relatrice Gelmini, propone di posticipare alle ore 12 di martedì 16 luglio il termine per la presentazione di emendamenti al testo base, già fissato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 18 di lunedì 15 luglio. Ricorda infatti che, a causa dell'elevato numero di emendamenti presentati al decreto-legge n. 69 del 2013, nella giornata di martedì la Commissione sarà impegnata, insieme con la Commissione bilancio, nell'esame del predetto decreto e non potrà quindi esaminare gli emendamenti sul provvedimento in titolo. Sottolinea in ogni caso che il differimento del termine di presentazione degli emendamenti non dovrà avere conseguenze sul restante programma dei lavori della Commissione, che prevede l'inizio dell'esame degli emendamenti nella giornata di mercoledì 17 luglio e la conclusione dei lavori in tempo utile per permettere l'inizio della discussione in Assemblea il giorno 26 luglio 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è differito alle ore 12 di martedì 16 luglio 2013. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Testo unificato C. 251 Vendola ed abb.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Francesco Saverio ROMANO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritiene che l'ultimo capoverso delle premesse della proposta di parere sia superfluo e che, in ogni caso, trattandosi di fatti di mafia, sarebbe meglio fare riferimento a qualsiasi « altra utilità », senza interpretazioni limitative.

Renato BALDUZZI (SCpI), con riferimento alla fattispecie di reato prevista dal testo in esame, nella cui definizione si usa la locuzione « accetta consapevolmente il procacciamento », osserva che la consapevolezza è implicita nella nozione di accettazione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, osserva che la consapevolezza si riferisce anche alle modalità del procacciamento, nel senso che, perché vi sia reato, deve esservi la consapevolezza che il procacciamento avviene nelle forme mafiose previste dal testo in esame. Osserva che si tratta comunque di un profilo di competenza della commissione di merito.

Fabiana DADONE (M5S) sottolinea che la Commissione è chiamata in questa sede ad esaminare il provvedimento esclusivamente sotto il profilo della sua conformità con la Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Testo unificato C. 251 Vendola ed abb.).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 251 Vendola ed abbinata, recante « Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto che il testo è volto a sostituire l'attuale formulazione dell'arti-

colo 416-ter del codice penale che disciplina la fattispecie dello scambio elettorale politico-mafioso;

evidenziato come il concetto di « altra utilità », recato dal nuovo articolo 416-ter, appare sufficientemente determinato, alla luce della utilizzazione del *nomen juris* nella definizione di altre fattispecie delittuose, nonché nella qualificazione civilistica del contratto illecito, determinandosi così il suo contenuto di vantaggio e profitto di natura economica e patrimoniale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
ALLEGATO (<i>Subemendamenti all'emendamento 1.500 dei Relatori ed emendamento 1.500 dei Relatori</i>)	83

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa, dell'avvocato Luca Bauccio, dell'avvocato Guido Scorza e di rappresentanti della Federazione italiana editori giornali (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	81

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	82
AVVERTENZA	82

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 8.30.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti al testo unificato in esame (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 27 giugno 2013*); sono stati quindi presentati l'emendamento 1.500 dei relatori (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 4 luglio 2013*) e subemendamenti a quest'ultimo (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 9 luglio 2013*).

Avverte che i relatori hanno presentato dei subemendamenti al proprio emendamento 1.500. Si tratta, segnatamente, dei subemendamenti 0.1.500.32, 0.1.500.35, 0.1.500.36, 0.1.500.37 e 0.1.500.38 (*vedi allegato*).

Queste ultime proposte emendative tengono conto di quanto emerso nella seduta del 9 luglio scorso, con l'obiettivo di arrivare ad una formulazione condivisa della fattispecie penale che, rispondendo pienamente al principio di determinatezza, punisca senza lasciare alcuna lacuna lo scambio elettorale politico mafioso.

Prima di dare la parola ai relatori, dà conto di come risulterebbe la fattispecie penale dall'integrazione dell'emendamento dei relatori 1. 500 ed i subemendamenti dei medesimi:

« ART. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico-mafioso*). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro od altra utilità è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al comma precedente. ».

Ritiene che questa fattispecie risponda all'esigenza dalla quale è scaturita, anche nella società civile, quella forte richiesta di modifica dell'attuale formulazione dell'articolo 416-ter, che è poi sfociata nell'iniziativa dei « braccialetti bianchi », la quale si limitava a prevedere come controprestazione del politico nei confronti della mafia la sola erogazione di denaro.

La fattispecie che risulterebbe dall'approvazione dei subemendamenti dei relatori, come le proposte di legge abbinata, prevede che la controprestazione possa essere qualunque utilità a favore della mafia, senza specificare, come previsto dall'emendamento dei relatori 1. 500, che debba essere economicamente valutabile.

Inoltre, si sana un errore dell'attuale formulazione legislativa che impedisce, come invece previsto dalle proposte di legge presentate dai colleghi del Movimento

5 Stelle e di Sinistra Ecologia Libertà, di limitare l'intervento normativo alla sola aggiunta delle parole « altra utilità ». Ricorda che nel corso delle audizioni è stato evidenziato come in realtà sia sbagliata la formulazione « chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis » contenuta nel testo vigente, in quanto l'articolo 416-bis, al terzo comma, non si riferisce ad alcuna promessa di voti.

La nuova formulazione proposta, inoltre, viene incontro al rilievo della differenza tra le condotte previste dal primo e dal secondo comma, che si riferiscono rispettivamente al politico ed al mafioso, considerato che nel secondo non si prevede più la promessa di procacciamento di voti ma solo il procacciamento. A questo proposito precisa che la fase della promessa di procacciamento e della relativa accettazione della promessa sarà punita a titolo di tentativo. Crede che in tal modo dovrebbero essere superate tutte le critiche che impedivano ai deputati del movimento 5 Stelle di votare a favore dell'emendamento dei relatori.

La nuova formulazione della fattispecie viene incontro anche ai rilievi dei deputati del Popolo della Libertà, che la consideravano non sufficientemente determinata, prevedendo che le condotte punite siano, da un lato, l'accettazione consapevole del procacciamento di voti e, dall'altro, il procacciamento dei voti. Non viene lasciata alcuna discrezionalità al magistrato nell'individuare la condotta.

Precisa di aver voluto fare queste precisazioni in veste di presidente della Commissione perché ritiene che sarebbe un importante segnale approvare un testo sottoscritto da tutti i gruppi.

Enrico COSTA (Pdl) ritiene che l'intervento della presidente, in quanto parte integrante dei lavori preparatori, non debba ispirare l'interpretazione successiva della norma, con particolare riferimento all'ampiezza da attribuire al concetto di « altra utilità », rispetto alla quale potrebbe esservi una disparità di vedute rispetto all'interpretazione che ne dà il

gruppo del PdL. Dichiara comunque che voterà a favore delle proposte emendative dei relatori, sia pure con alcune precisazioni che avrà modo di esplicitare durante l'illustrazione degli emendamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiarisce che la finalità del proprio intervento era semplicemente quella di riassumere il percorso che ha condotto alla formulazione del testo predisposto dai relatori e di esprimere, nella qualità di presidente della Commissione, l'auspicio che tutti i gruppi possano convergere su quella formulazione.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, dichiara preliminarmente di condividere l'intervento della presidente e di non comprendere come questo possa vincolare l'attività interpretativa della norma.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative, anche a nome del correlatore Mattiello, raccomanda l'approvazione dei subemendamenti 0.1.500.32 e 0.1.500.35 dei relatori; degli identici emendamenti 0.1.500.36 dei relatori e Costa 0.1.500.7; degli identici emendamenti 0.1.500.37 dei relatori, Daniele Farina 0.1.500.10 e Micillo 0.1.500.11; degli identici emendamenti 0.1.500.38 dei relatori e Costa 0.1.500.20. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 1.500 dei relatori ed invita al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme e quello dei relatori.

Gaetano PIEPOLI (SCpI) ritiene che il concetto di « altra utilità » sia troppo ampio e generico se non delimitato dall'espressione « economicamente valutabile ».

Tancredi TURCO (M5S) chiede se sussistano i margini per migliorare ulteriormente il testo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che, in considerazione del punto di

mediazione raggiunto dai relatori, possano essere compiute ulteriori valutazioni nel corso dell'esame in Assemblea.

Enrico COSTA (PdL) sottolinea come, nonostante la proposta di sopprimere l'espressione « economicamente valutabile », il concetto di « utilità », conformemente all'interpretazione giurisprudenziale, debba comunque intendersi come valutabile economicamente.

Ritiene, inoltre, che la sanzione della reclusione da 4 a 10 anni sia molto severa e connotata da una forbice molto ampia. Raccomanda quindi l'approvazione del suo subemendamento 0.1.500.12, che prevede la reclusione da 3 a 7 anni, ritenendo tale sanzione più compatibile con il sistema, in quanto tiene conto della sostanziale differenza tra l'appartenere ad un'associazione mafiosa ed entrarvi in contatto occasionalmente e al limitato fine del procacciamento di voti.

Andrea COLLETTI (M5S), con riferimento all'emendamento 1.500 dei relatori, osserva come, nel primo comma, per la punibilità sia necessario l'accordo mentre, nel secondo comma, si punisca il tentativo solo per il mafioso. Con il testo subemendato la punibilità sarebbe legata all'accettazione del procacciamento di voti, mentre scomparirebbe la tipizzazione del tentativo, che sarebbe regolato dalle norme generali. Per questo motivo il suo gruppo avrebbe preferito che fossero utilizzate formulazioni diverse, che consentissero di arretrare la soglia di punibilità del politico. Ritiene deludente la mancanza di questa previsione e preannuncia la presentazione di emendamenti in Assemblea. Considera, inoltre, superfluo l'uso dell'avverbio « consapevolmente », trattandosi a suo giudizio di una fattispecie a dolo specifico.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che il testo proposto dai relatori sia soddisfacente e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulle proposte emendative dei relatori, che ringrazia per il lavoro svolto, in particolare sul concetto di « uti-

lità». Ritira quindi il subemendamento 0.1.500.9.

David ERMINI (PD), nel replicare al collega Colletti, rileva come l'applicazione della disciplina generale del tentativo sia particolarmente adatta e agevolmente applicabile alla fattispecie in questione.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, sottolinea che, ove la Commissione esprimesse un voto unanime, questo rappresenterebbe un messaggio molto forte e importante nel senso che le norme in questione, volte a sanzionare la genesi stessa del rapporto tra politica e mafia, sono approvate non « parte contro parte » ma dal Parlamento nel suo complesso.

La Commissione respinge il subemendamento Micillo 0.1.500.2.

Enrico COSTA (Pdl) ritira i propri subemendamenti, fatta eccezione per i subemendamenti 0.1.500.7, 0.1.500.12 e 0.1.500.20.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti 0.1.500.32 e 0.1.500.35 dei relatori (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione del subemendamento 0.1.500.35, non saranno posti in votazione gli identici subemendamenti 0.1.500.36 dei relatori e Costa 0.1.500.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Micillo 0.1.500.8 e approva gli identici subemendamenti 0.1.500.37 dei relatori, Daniele Farina 0.1.500.10 e Micillo 0.1.500.11 (*vedi allegato*).

Enrico COSTA (Pdl) raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.500.12, volto a prevedere che la pena applicabile al voto di scambio sia quella della reclusione da 3 a 7 anni, che appare più equilibrata e compatibile con il sistema rispetto a quella da 4 a 10 anni. Ai

fini del rispetto del principio di proporzionalità della sanzione, infatti, si deve tenere conto che, dei due contraenti di cui all'articolo 416-*ter*, uno è un associato e perciò è già soggetto all'applicazione della pena prevista dall'articolo 416-*bis*, mentre l'altro, il politico, viene solo occasionalmente a contatto con l'associazione mafiosa. Se il rapporto del politico con l'associazione non fosse occasionale, allora si entrerebbe nel campo di applicazione del concorso esterno ovvero dello stesso articolo 416-*bis*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Costa 0.1.500.12, Micillo 0.1.500.16, 0.1.500.17, 0.1.500.18 e 0.1.500.19.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione del subemendamento 0.1.500.35, non saranno posti in votazione gli identici subemendamenti 0.1.500.38 dei relatori e Costa 0.1.500.20.

La Commissione respinge il subemendamento Micillo 0.1.500.21.

Donatella FERRANTI, *presidente*, pone in votazione l'emendamento 1.500 dei relatori, come modificato dai subemendamenti approvati.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 1.500 dei relatori, come risultante dai subemendamenti approvati, pur ritenendo indispensabile che il testo sia ulteriormente migliorato al fine di contrastare in modo realmente efficace il fenomeno del voto di scambio. Precisa quindi come il voto favorevole sul subemendamento abbia lo scopo di non ostacolare l'*iter* di un provvedimento di tale importanza. Permangono, tuttavia, delle criticità che dovranno essere necessariamente risolte nel corso dell'esame in Assemblea, attraverso l'esame di emendamenti che il gruppo M5S presenterà al testo licenziato dalla Commissione.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI valuta favorevolmente il lavoro svolto dai relatori. Ritiene, tuttavia, che rimangano talune criticità sul momento consumativo del reato, che potrebbe essere anticipato, e che la questione dovrà essere affrontata in vista dell'esame in Assemblea. Sottolinea peraltro come la vera novità sia l'introduzione del concetto di « altra utilità », che va a colmare un vuoto normativo.

Nicola MOLTENI (LNA) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 1.500, come risultante dai subemendamenti approvati, ritenendo che la Commissione abbia svolto un lavoro rilevante e fruttuoso. Esprime perplessità sulle criticità evidenziate dal rappresentante del Governo, che non appaiono pienamente in linea con i pareri sulle proposte emendative dallo stesso espressi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.500, come risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.500, come risultante dai subemendamenti approvati, non saranno poste in votazione tutte le ulteriori proposte emendative. Avverte altresì che il provvedimento sarà inviato alla I Commissione per l'espressione del parere. Rinvia quindi l'esame alla seduta convocata dopo il termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa, dell'avvocato Luca Bauccio, dell'avvocato Guido Scorza e di rappresentanti della Federazione italiana editori giornali.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luca BAUCCIO, *avvocato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Stefano DAMBRUOSO (SCpI).

Luca BAUCCIO, *avvocato*, risponde ai quesiti posti.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Guido SFORZA, *avvocato*, Enzo IACOPINO, *Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti*, Franco Angelo SIDDI, *Segretario generale della Federazione nazionale della stampa*, e Giulio ANSELMINI, *Presidente della Federazione italiana editori giornali*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dà conto del parere favorevole espresso dalla Commissione Affari Costituzionali.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Dambruoso e Mattiello, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

C. 1247 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.500 DEI RELATORI
ED EMENDAMENTO 1.500 DEI RELATORI**

ART. 1.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 416-ter.

(Scambio elettorale politico-mafioso).

È punito con la reclusione da sette a dodici anni chiunque ottiene o si adopera per ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa o di suoi singoli associati ».

0. 1. 500. 2. Micillo.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 416-ter.

(Scambio elettorale politico-mafioso).

Chiunque consapevolmente accetta da coloro che partecipano all'associazione di cui all'articolo 416-bis il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma del medesimo articolo, in cambio dell'erogazione di denaro o altra utilità valutabile economicamente, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate dal primo comma. ».

0. 1. 500. 3. Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, dopo la parola: Chiunque, inserire la seguente: consapevolmente.

0. 1. 500. 5. Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sostituire le parole da: si accordi a promessa con le seguenti: consapevolmente accetta da coloro che partecipano all'associazione di cui all'articolo 416-bis il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma del medesimo articolo.

0. 1. 500. 4. Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: si accordi per con le seguenti: accetta consapevolmente.

0. 1. 500. 32. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sostituire le parole: si accordi per con la seguente: accetta.

0. 1. 500. 6. Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole: della promessa o.

Conseguentemente, al secondo comma, sostituire le parole: promette di procacciare con la seguente: procaccia.

0. 1. 500. 35. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sopprimere le parole: della promessa o.

* **0. 1. 500. 36.** I Relatori.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sopprimere le parole: della promessa o.

* **0. 1. 500. 7.** Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: altra utilità aggiungere le seguenti: anche solo in via mediata.

** **0. 1. 500. 8.** Micillo.

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: ltra utilità aggiungere le seguenti: anche solo in via mediata.

** **0. 1. 500. 9.** Daniele Farina, Fava, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sopprimere le parole: economicamente valutabile.

* **0. 1. 500. 37.** I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sopprimere le parole: economicamente valutabile.

* **0. 1. 500. 10.** Daniele Farina, Fava, Sannicandro.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sopprimere le parole: economicamente valutabile.

* **0. 1. 500. 11.** Micillo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », primo comma, sostituire le parole: da 10 anni con le seguenti: da 3 a 7 anni.

0. 1. 500. 12. Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: da 4 a 10 anni con le seguenti: da 7 a 10 anni.

0. 1. 500. 16. Micillo.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: da 4 a 10 anni con le seguenti: da 7 a 12 anni.

0. 1. 500. 17. Micillo.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: da 4 a 10 anni con le seguenti: da 7 a 11 anni.

0. 1. 500. 18. Micillo.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole; da 4 a 10 anni con le seguenti: da 7 a 12 anni.

0. 1. 500. 19. Micillo.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: promette di procacciare con la seguente: procaccia.

* **0. 1. 500. 38.** I Relatori.

Al comma 1, capoverso « ART. 416-ter », secondo comma, sostituire le parole: promette di procacciare con la seguente: procaccia.

* **0. 1. 500. 20.** Costa, Sisto.

Al comma 1, capoverso, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

La stessa pena si applica a chiunque ottiene o si adopera per ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di

erogazione di denaro o di qualunque altra utilità.

0. 1. 500. 21. Micillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 416-ter. — (Scambio elettorale politico-mafioso). — Chiunque si accordi per il procacciamento di voti, con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di altra utilità economicamente valutabile, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procacciare voti, con le modalità indicate al periodo precedente. ».

1. 500. I Relatori.

(Approvato)

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	86
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 9.

DL n. 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio su un provvedimento d'urgenza che reca una serie di disposizioni destinate a rilanciare l'economia del Paese nella cornice costituita dalle raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre

europeo 2013, presentate dalla Commissione europea il 29 maggio 2013.

Osserva che la competenza della Commissione Esteri riguarda essenzialmente gli articoli 7 e 8 del provvedimento che intervengono sulla materia della cooperazione allo sviluppo e l'articolo 48 in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Segnala che l'articolo 7 novella il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 49 del 1987, che disciplina l'assetto della cooperazione italiana allo sviluppo. Si tratta di una norma finalizzata a sostenere la ripresa delle iniziative di cooperazione, favorendo l'internazionalizzazione delle imprese italiane e rilanciando la connessione tra cooperazione e commercio estero in un quadro di partenariato pubblico-privato, anche attraverso la creazione di *joint ventures* nei Paesi in via di sviluppo.

Fa notare che, in virtù della novella legislativa, le imprese italiane accederanno a crediti agevolati che potranno essere erogati in anticipo e giungere a finanziare integralmente il capitale di rischio. In tal modo, si dovrebbe accrescere il ricorso al Fondo di rotazione per la cooperazione allo sviluppo, gestito dal Mediocredito cen-

trale che, attualmente, risulta sottoutilizzato. I crediti potranno essere erogati a favore di investitori pubblici o privati o di organizzazioni internazionali.

Fa presente che l'articolo 8 del decreto legge introduce un articolo aggiuntivo, il 14-bis (Partenariati), alla sopra citata legge 26 febbraio 1987, n. 49. La disposizione introduce nell'ordinamento una norma di semplificazione delle procedure necessarie per stabilire le *partnership* per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo. Tali iniziative, secondo il comma 1, potranno essere attuate attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di programma tra enti pubblici, organismi sopranazionali ed enti privati promotori dei predetti interventi.

Sottolinea che la norma in esame favorisce il cosiddetto *whole of country approach* della cooperazione, principio che sovrintende agli aiuti ai paesi in via di sviluppo – adottato nel G8 del 2009 sotto la Presidenza italiana e ribadito nelle Linee guida della cooperazione italiana per il triennio 2013-2015 – che prevede la collaborazione tra settore pubblico, settore privato e società civile evitando, attraverso la sinergica mobilitazione di tutti gli attori del « sistema Italia di cooperazione », dispersioni o duplicazioni di risorse.

Quanto agli altri commi dell'articolo, segnala brevemente che il comma 2 stabilisce che la rendicontazione degli interventi avvenga in base alle norme ordinarie, rinviando ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro degli esteri, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina di dettaglio per la rendicontazione degli accordi; il comma 3 prescrive il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento di cooperazione ovvero, quando si tratta di fondi non statali, la loro restituzione ai soggetti privati o pubblici o sovranazionali che li avevano erogati.

Ritiene che il decreto oggi in esame possa dare alla Commissione Esteri l'occasione per porre all'attenzione delle Commissioni competenti in sede referente

alcune questioni da tempo pendenti che, da un lato potrebbero realizzare importanti obiettivi di semplificazione amministrativa, dall'altro consentirebbero di rispondere più compiutamente alle esigenze di *spending review* di cui alla legge n. 135 del 2012.

Rileva che un settore che necessita di un intervento legislativo, al fine di garantire la qualità del servizio, così come è anche emerso nella trattazione recente di alcuni atti di sindacato ispettivo, è quello delle scuole italiane all'estero. La riduzione delle risorse deve infatti accompagnarsi ad una rimodulazione delle partenze annuali, nel rispetto del numero massimo di personale scolastico all'estero, fissato dalla citata legge n. 135 del 2012. Un'ulteriore disposizione potrebbe permettere l'affidamento di materie obbligatorie previste dall'ordinamento italiano a personale non di ruolo italiano o straniero con contratto locale.

Segnala che un'altra disposizione potrebbe riguardare la razionalizzazione delle spese di trasferimento del personale del Ministero degli affari esteri prevedendo un meccanismo forfettario di quantificazione di tali spese che porterebbe ad un risparmio pari a circa 700.000 euro annui, rendendo più rapidi i pagamenti alle imprese ed eliminando adempimenti amministrativi e vincoli burocratici.

Passando all'illustrazione dell'articolo 48, ricorda che la disposizione novella il decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) al fine di inserirvi il nuovo articolo 537-bis in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Fa presente che tale articolo è finalizzato a consentire la partecipazione del Governo, ed in particolare del Ministero della Difesa e delle sue articolazioni, ad operazioni con altri Paesi aventi ad oggetto l'acquisto di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, ovvero in uso alle Forze armate italiane, nonché la fornitura del necessario supporto logistico e di assistenza tecnica.

La disposizione pone come condizione di operatività l'esistenza di accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare tra l'Italia e il Paese con il quale si intende procedere alle richiamate operazioni nonché il pieno rispetto della normativa in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990.

Viene inoltre demandato ad un apposito regolamento, adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, il compito di definire la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni previste dalla norma in esame. È infine specificato che i proventi derivanti dalle citate attività siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.

Evidenzia come non possa sfuggire l'importanza della formulazione di tale norma che deve contemperare l'esigenza della cooperazione tra Stati in materia militare non solo con la promozione dell'industria nazionale, ma anche con la garanzia della massima trasparenza delle relative operazioni e con il rispetto del diritto internazionale.

In tale ottica, osserva che la formulazione presentata dal Governo appare non del tutto soddisfacente e quindi meritevole di un ripensamento, così come emerge anche dall'approfondito parere approvato dalla Commissione Difesa in sede consultiva, le cui condizioni ritiene opportuno riprendere integralmente.

Intende riferirsi, innanzitutto a quella volta a scongiurare equivoci interpretativi, tali da attribuire allo Stato italiano un ruolo di intermediario per conto di soggetti privati, derivanti del riferimento, operato al comma 1 dell'articolo in esame ad attività di tipo contrattuale facenti capo al Ministero della difesa, oltre a quelle di supporto tecnico-amministrativo, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Segnala, poi, la necessità di chiarire che i proventi, cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 48, in alcun modo possano

rappresentare il frutto di un'attività diversa da quella di natura tecnico-amministrativa eventualmente prestata per conto dei Paesi terzi in base agli accordi bilaterali vigenti.

Ritiene infine essenziale che il regolamento attuativo, richiamato al comma 3 dell'articolo stesso, sia preventivamente sottoposto al parere delle Commissioni competenti.

Desidera ricordare, per completezza, alcune altre norme contenute nel decreto in esame relative a materie di interesse collaterale della Commissione.

L'articolo 33 introduce misure di semplificazione degli adempimenti procedurali relativi all'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia recependo un orientamento consolidato da parte della giurisprudenza che riconosce al figlio nato in Italia da genitori stranieri il diritto di acquisire la cittadinanza al compimento della maggiore età, nei casi in cui ci siano inadempimenti di natura amministrativa, a lui non imputabili, da parte dei genitori o degli ufficiali di stato civile o di altri soggetti.

L'articolo 46, relativamente all'EXPO Milano 2015, con riguardo alle somme destinate alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, nonché alle spese per missioni, anche all'estero, consente una maggiore flessibilità in relazione allo stanziamento disponibile nel pertinente capitolo di bilancio, prevedendo che non si applichino agli enti locali coinvolti nell'evento i limiti annuali di spesa previsti dall'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'articolo 80 sul Foro delle società con sede all'estero, in un'ottica di incentivare gli investimenti stranieri in Italia, intende agevolare le società che non abbiano un contatto qualificato con il territorio italiano, concentrando presso le sedi di tre grandi uffici giudiziari (Milano, Roma e Napoli), comodamente raggiungibili dall'estero, le cause in cui esse siano parti.

Si riserva di formulare la proposta di parere, che preannuncia favorevole, all'esito della discussione.

Il viceministro Marta DASSÙ, nel ringraziare il relatore per l'esauritiva esposizione, sottolinea l'importanza della modifica introdotta alla legge n. 49 del 1987 attraverso l'articolo 7, al fine di attivare le risorse del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo ad oggi largamente sottoutilizzato. Sottolinea altresì il rilievo dell'ulteriore modifica disposta dall'articolo 8 al fine di semplificare le procedure per stabilire *partnership* per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo, in armonia con la disciplina comunitaria anche al fine di rendere praticabile il ricorso alla cooperazione delegata da parte dell'Unione europea. Per quanto attiene alle osservazioni svolte dal relatore sull'articolo 48, richiama il ruolo significativamente adempiuto dal Ministero degli affari esteri attraverso l'UAMA, concordando sulle valutazioni già emerse in seno alla Commissione difesa anche nell'ottica di una celere ratifica del Trattato sul commercio delle armi. Ringrazia infine il relatore per aver voluto richiamare l'opportunità di emendare il provvedimento così da includervi ulteriori misure di semplificazione utili all'amministrazione degli affari esteri in materia di spese di trasferimento del personale e di funzionamento delle scuole italiane all'estero.

Mario MARAZZITI (SCpI) manifesta viva approvazione sia per la relazione che per l'intervento del rappresentante del Governo, condividendo l'obiettivo di riattivare il Fondo rotativo e di semplificare le procedure anche in vista dell'esercizio della cooperazione delegata. Per quanto concerne le scuole italiane all'estero, invita ad abbandonare la logica dei tagli lineari ed a tutelare tale importante patrimonio didattico.

Manlio DI STEFANO (M5S), facendo riferimento agli articoli 7 ed 8 del provvedimento, esprime sincera preoccupazione non tanto per il contenuto, che

potrebbe essere peraltro migliorato in sede emendativa, ma per la sottesa logica di abbandono o comunque di accantonamento del progetto di riforma complessiva del settore della cooperazione allo sviluppo, ricordando il lavoro svolto da ultimo nella scorsa legislatura presso il Senato che è culminato nell'adozione di un testo assolutamente condivisibile e sostenuto anche dalle associazioni che operano sul campo. Al riguardo, fa presente che il suo gruppo ha rinunciato alla presentazione di una sua proposta di legge proprio per non intralciare la ripresa dell'*iter* di tale precedente progetto. Ritiene pertanto particolarmente grave che nell'ennesimo disomogeneo decreto-legge si introducano nuove disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo di cui propone pertanto lo stralcio, rilevando come in un'altra sede le stesse misure potrebbero essere oggetto di una più approfondita valutazione e finalizzazione, ad esempio a vantaggio del microcredito.

Si dichiara poi stupito, dopo l'approvazione unanime della risoluzione presentata dal suo gruppo della ratifica del Trattato sul commercio delle armi, a fronte del contenuto dell'articolo 48, che fa del Governo italiano un centro di compravendita di armamenti. Ne chiede pertanto la soppressione perché fuori contesto. Conclude confermando in ogni caso lo spirito partecipativo e collaborativo del suo gruppo soprattutto con riferimento alla riforma della cooperazione allo sviluppo che consentirebbe all'Italia di svolgere un ruolo più incisivo per un mondo migliore.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), nel meravigliarsi per la vistosa sottoutilizzazione del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, a proposito della quale sarebbe opportuno interrogarsi come mai non sia stata evidenziata per tempo, valuta positivamente gli articoli 7 ed 8 anche in funzione dei vantaggi che potrebbero derivarne le piccole e medie imprese ed alla partecipazione alla coo-

perazione delegata. Con riferimento ad un'altra parte del provvedimento, coglie l'occasione per ribadire la sua posizione favorevole allo *jus soli* e per auspicare la riforma della cittadinanza, prendendo comunque atto del passo in avanti compiuto dall'articolo 33. Si associa infine all'esigenza di sostenere le scuole italiane all'estero, abbandonando la logica dei tagli lineari.

Federica MOGHERINI (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai colleghi Marazziti e Locatelli, concorda altresì con l'onorevole Di Stefano circa l'opportunità della riforma organica della legge sulla cooperazione allo sviluppo, ricordando di aver ripresentato all'inizio della legislatura il testo adottato precedentemente presso il Senato ed invitando a sottoscriverlo i colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle. Nel fare riferimento all'imminente presentazione di un disegno di legge al riguardo, ritiene che sia maturato un ampio consenso che potrebbe finalmente consentire di conseguire l'obiettivo della riforma del settore. Ritiene però che ciò non possa e non debba offrire il pretesto per soprassedere rispetto a limitate modifiche legislative volte comunque a migliorare nel frattempo la disciplina vigente.

Passando all'articolo 48, fa presente di essersene occupata in qualità di relatrice presso la Commissione difesa di cui è altresì componente e di avere predisposto le condizioni volte a rendere meno ambiguo e più trasparente il testo, ringraziando il collega Amendola per averle riprese. Segnalando in particolare come sia intervenuto altresì il consenso del sottosegretario Pinotti, quale rappresentante del Governo, rende noto di aver presentato tre emendamenti in tal senso presso le Commissioni di merito. A suo avviso, peraltro, la nuova disposizione va comunque interpretata nel quadro giuridico nazionale ed internazionale particolarmente approfondito e tale da garantire la massima trasparenza delle operazioni.

Il viceministro Marta DASSÙ, nel fornire talune precisazioni sull'entità del Fondo rotativo, rassicura la Commissione che le modifiche introdotte alla legge n. 49 del 1987 non implicano in alcun modo l'abbandono da parte del Governo dell'obiettivo della riforma complessiva del settore, ricordando altresì come sia stato di recente possibile procedere anche ad una inversione di tendenza nella dotazione finanziaria. Nel merito, richiama la scelta di istituire presso la Farnesina un viceministro competente in materia di cooperazione affiancato da un'agenzia tecnica, a fronte della creazione di un fondo unico. Dichiara poi di condividere le considerazioni dell'onorevole Mogherini, rifacendosi all'intesa raggiunta presso la Commissione difesa anche con il sottosegretario Pinotti.

Elio Massimo PALMIZIO (PdL), nel ricordare di aver partecipato nella scorsa legislatura, in cui ha fatto parte del Senato, ai lavori preparatori della riforma della cooperazione allo sviluppo, conferma il sostegno del suo gruppo a tale obiettivo ed invita a fare presto, ritenendo tuttavia che nel frattempo possano senz'altro essere adottate alcune misure urgenti. Facendo quindi riferimento all'articolo 48, ritiene positiva la convergenza con le conclusioni della Commissione difesa peraltro accettate dal Governo.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), ricordando di aver seguito il tema della riforma della cooperazione allo sviluppo da quando se ne occupava Rino Serri, chiede al rappresentante del Governo quali tempi siano prevedibili per il relativo *iter*.

Mario MARAZZITI (SCpI) insiste per una tempestiva calendarizzazione delle proposte di legge di riforma della cooperazione allo sviluppo e della cittadinanza, senza naturalmente voler inficiare le misure di dettaglio introdotte dal presente provvedimento. Con particolare riferimento alla riforma della cooperazione, a

parte una diversa valutazione da parte del suo gruppo circa l'istituzione di un ministero *ad hoc*, ritiene che la piattaforma condivisa sia tale da poter consentirne un celere iter.

Il viceministro Marta DASSÙ rassicura circa la disponibilità del Governo a seguire i tempi che il Parlamento vorrà darsi in ordine all'esame dei progetti di legge di riforma della cooperazione allo sviluppo.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni, come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 11 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.20.

ALLEGATO

**DL n. 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge n. 1248 di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia »;

valutate positivamente le nuove disposizioni relative alla cooperazione allo sviluppo recate dagli articoli 7 e 8 al fine di migliorare l'integrazione tra pubblico e privato in applicazione dell'approccio *whole country* sancito dal G8 nel 2009, ferma restando l'esigenza di una complessiva revisione legislativa della materia di cui si auspica un celere avvio;

ravvisata l'opportunità di includere nelle misure per la semplificazione amministrativa di cui al Capo I del Titolo II alcune disposizioni volte a razionalizzare le procedure di spesa del Ministero degli affari esteri in materia di trasferimento del personale e di rimodulazione delle partenze dei docenti presso le scuole italiane all'estero;

richiamato, con riferimento all'articolo 48, che l'attività svolta dal Dicastero della Difesa in attuazione della norma si svolga nel pieno ed assoluto rispetto dei principi, delle norme e delle procedure vigenti ai sensi della legge 9 luglio 1990 n. 185, nonché alla luce del Trattato sul commercio internazionale delle armi, aperto alla firma dalle Nazioni Unite il 3 giugno 2013, la cui ratifica da parte dell'Italia si auspica possa intervenire al più presto dopo l'avvenuta sottoscrizione,

evidenziata la necessità di scongiurare equivoci interpretativi derivanti dal riferimento operato al comma 1 dell'articolo 48 ad attività di tipo contrattuale facente capo al Ministero della Difesa, oltre a quelle di supporto tecnico-amministrativo, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, dovendosi in ogni modo evitare che possa essere attribuito allo Stato un ruolo di intermediario per conto di soggetti privati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 48, comma 1, lettera *a*), capoverso 537-ter, al comma 1, sopprimere le parole « ovvero contrattuale »; al comma 2, dopo le parole « Ministro dell'economia e delle finanze » inserire le seguenti: « e con il previo parere delle Commissioni competenti »; al comma 3, sostituire le parole « I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1 » con le seguenti: « Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1, »;

con riferimento alle misure di semplificazione amministrativa di cui al Capo I del Titolo II, si introduca: una norma di razionalizzazione della spesa per i trasferimenti del personale del Ministero degli affari esteri volta a sostituire l'attuale

meccanismo di rimborso con un contributo fisso onnicomprensivo parametrato in relazione alla distanza intercorrente tra la sede di servizio e quella di destinazione; una norma di rimodulazione delle partenze dei docenti destinati alle scuole

italiane all'estero fermo restando il limite quantitativo fissato dall'articolo 14, comma 11 della legge n. 135 del 2012, consentendo altresì il ricorso a personale locale per l'affidamento delle supplenze delle materie obbligatorie.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00568 Duranti: Sulla realizzazione del piano di risanamento infrastrutturale « Brin » presso l'Arsenale di Taranto	94
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	96
5-00569 Frusone: Sulla situazione degli alloggi adiacenti all'80° Reggimento « Roma » di Cassino	95
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	98

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Massimo ARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 9.

Massimo ARTINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00568 Duranti: Sulla realizzazione del piano di risanamento infrastrutturale « Brin » presso l'Arsenale di Taranto.

Donatella DURANTI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la grave situazione strutturale in cui versa l'arsenale della Marina militare di Taranto a causa dei ritardi subiti dal piano « Brin », che si sarebbe dovuto completare

entro l'anno in corso, a fronte delle reiterate dichiarazioni sul valore strategico dell'arsenale. Nel richiamare la propria condizione di dipendente civile dell'arsenale, sottolinea che i sindacati hanno definito tale struttura una « Pompei dell'era moderna » per le problematiche riguardanti gli appalti e i finanziamenti e, soprattutto, il rischio di perdita del posto di lavoro per migliaia di lavoratori.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donatella DURANTI (SEL) ringrazia il rappresentante del Governo per aver fornito una risposta molto articolata che, tuttavia, ritiene non soddisfacente. Prende atto, infatti, dell'impegno assicurato per rilanciare il piano di ristrutturazione, procedendo al riaffidamento delle attività interrotte a seguito dei fallimenti e dei contenziosi amministrativi, ma non può esimersi dall'evidenziare le criticità e le responsabilità che in tale vicenda sono ascrivibili alla stazione appaltante, ossia alla Marina militare.

Si riferisce ai ritardi incomprensibili con cui i lavori procedono, alle indecorose

condizioni in cui il personale dell'arsenale è costretto a lavorare, al blocco dei finanziamenti e delle gare di appalto che rischiano di far perdere migliaia di posti di lavoro; situazioni che hanno portato a paragonare l'arsenale di Taranto ad una « Pompei dell'era moderna ».

Ritiene che l'intera vicenda sia stato oggetto di una grave sottovalutazione e sollecita l'Esecutivo ad avviare con celerità un tavolo istituzionale che possa consentire di sbloccare il piano « Brin », permettendo così la prosecuzione dei necessari lavori.

Ribadendo, dunque, la sua insoddisfazione, preannuncia la presentazione di una proposta all'Ufficio di presidenza affinché una delegazione della Commissione svolga una visita presso tale sito.

5-00569 Frusone: Sulla situazione degli alloggi adiacenti all'80° Reggimento « Roma » di Cassino.

Luca FRUSONE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo che documenta la difficile condizione in cui versano le circa diciotto famiglie, e in particolare i bambini, i neonati e le donne in stato di gravidanza, che al momento abitano negli alloggi in questione, destinati ai sottufficiali e ormai abbandonati da anni a causa del depotenziamento del Reggimento. Sottolinea, quindi, che anche a seguito delle dichiarazioni del generale Ranucci si rende necessario comprendere se sussista una, disponibilità al dialogo da parte del Ministero della difesa nei confronti degli occupanti.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), precisando che il Dicastero della difesa sta conducendo una scrupolosa e delicata attività di ricognizione sia sulle menzionate unità immobiliari, sia sui soggetti che li stanno occupando *sine titulo*, nella consapevolezza che, da una parte, la vendita di tali immobili è necessaria per completare il piano di costruzione di nuovi alloggi del personale della Difesa e che, dall'altra,

molte delle persone, civili e militari, attualmente residenti in tali abitazioni, versano in stato di grave necessità economica e sociale.

Luca FRUSONE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto. Prende atto delle difficoltà che sono state prospettate dal sottosegretario Alfano e conviene che un esame della problematica condotto caso per caso richieda tempi assai lunghi. Ricorda, tuttavia, che lo stato di condizione in cui si trovano i citati alloggi è quello descritto dall'atto di sindacato ispettivo e che solo l'attività degli attuali occupanti sta contribuendo a mantenere una certa dignità a tale edificio che, altrimenti, verrebbe in stato di totale abbandono. Ritiene che tale occasione possa costituire un'opportunità per il mondo militare di sviluppare un tipo di rapporto nuovo e diverso con il mondo civile, non più basato soltanto sullo sviluppo delle tecnologie *dual-use*, ma anche improntato a dare concreta attuazione ai principi del diritto all'abitazione e ad una vita dignitosa, sanciti in documenti internazionali di altissimo valore sociale come, per esempio, negli articoli 13 e 34 della Carta sociale dell'Unione europea e negli articoli 9 e 27 della Convenzione sui diritti dell'infanzia. Senza una vera difesa di questi diritti sociali, il sacro dovere della difesa della Patria, che l'articolo 52 della nostra Carta costituzionale affida a ciascun cittadino, rischia di svuotarsi di contenuto.

Massimo ARTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Donatella DURANTI (SEL) intervenendo sui lavori della Commissione preannuncia la richiesta, a nome del suo gruppo, in occasione della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, affinché la Commissione svolga una missione presso l'arsenale di Taranto e un'audizione informale di rappresentanti dei volontari in ferma breve.

La seduta termina alle 9.25.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00568 Duranti: Sulla realizzazione del piano di risanamento infrastrutturale « Brin » presso l'Arsenale di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Arsenali della Marina Militare sono un patrimonio da salvaguardare nell'interesse generale, nella consapevolezza dell'importanza che essi rivestono quali strutture strategiche di supporto delle forze navali e quali rilevanti realtà socio-economiche locali.

Il supporto logistico della Marina Militare è, sostanzialmente, basato sugli Arsenali, la cui efficienza è la chiave di volta del buon funzionamento della Flotta, il cui mantenimento in esercizio postula, proprio per la sua complessità, la disponibilità di sufficienti risorse finanziarie dedicate e soprattutto la massima efficienza delle strutture di supporto tecnico-logistico.

Gli Arsenali della Marina Militare hanno costituito – e ancora oggi costituiscono – l'elemento determinante per assicurare, senza soluzione di continuità, l'approntamento e la manutenzione del nostro naviglio.

A decorrere dal 2007 la Marina Militare Italiana ha predisposto un Piano pluriennale di ammodernamento e messa a norma degli Arsenali e degli Stabilimenti di lavoro denominato « Piano Brin », di fondamentale importanza per assicurare la funzionalità e l'operatività delle Basi della Marina.

Tale Piano ha rivisitato i piani infrastrutturali e d'impiantistica industriale proposti in passato, mai finanziati per carenza di fondi, rielaborandoli nell'ottica di associare all'adeguamento – sotto il profilo della sicurezza – e alla ristrutturazione delle infrastrutture e degli impianti connessi con l'ammodernamento dei sistemi d'arma, un razionale quanto funzionale accorpamento delle lavorazioni.

La definizione del Piano « Brin » tiene conto anche della riflessione, ormai obbligatoria, sulla effettiva necessità e sulla convenienza di disporre oggi di un *lay-out* e di una dimensione delle infrastrutture industriali progettati quando il numero dei dipendenti era anche cinque volte quello attuale e le attività lavorative prevedevano la costruzione delle navi, oltre alla loro manutenzione.

Con particolare riferimento all'Arsenale di Taranto, di cui più volte è stato ribadito il ruolo centrale che riveste, sia come sede di stazionamento della Squadra Navale che come polo di manutenzione e sostegno delle Unità, faccio presente che, per quanto riguarda il Piano Brin, fino al 2012 sono stati erogati finanziamenti pari a 75,68 milioni di euro (40 per cento di quanto complessivamente impegnato sul piano Brin), mentre per il 2013 sono stati previsti finanziamenti per 11,15 milioni di euro e, fino al 2018, sono stati programmati lavori per 40 milioni di euro circa.

Vorrei osservare, altresì, che sono in corso, all'interno del comprensorio, molteplici attività in sovrapposizione che generano disagio ai dipendenti e ostacolano il regolare svolgimento delle attività lavorative a causa dell'invasività delle stesse e dei pesanti ritardi maturati.

È il caso di sottolineare, tuttavia, come le più gravi criticità che attualmente inficiano il regolare svolgimento delle attività del Piano Brin siano prevalentemente riconducibili a circostanze esterne alla Marina Militare e, in particolare, l'esistenza di un pesante contenzioso amministrativo,

i fallimenti delle imprese aggiudicatarie, la recente riduzione dei termini di perenzione.

A tal proposito, si fa presente come il mancato pagamento degli acconti maturati dalle imprese non sia da attribuire a « continue varianti in corso d'opera » — come sostenuto nell'interrogazione in esame — bensì alla riduzione da tre a due esercizi finanziari dei termini di conservazione dei residui passivi (perenzione) introdotta con decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che ha colpito tutte le attività pluriennali finanziate con fondi impegnati nell'anno 2009 e, in particolare, due attività cardine (Consolidamento Bacino Ferrati e Ristrutturazione Officina Polifunzionale n. 3).

Per queste due attività è stata richiesta e ottenuta la reiscrizione dei fondi a bilancio nel decreto di giugno del Ministero dell'economia e delle finanze e, quindi, è presumibile che i lavori riprendano in tempi brevissimi.

Il fallimento della Ditta aggiudicataria ha invece bloccato la ristrutturazione dell'Officina Polifunzionale n. 2 (lavori al 50 per cento di avanzamento e permanenza dell'area cantierizzata), con la necessità di riavviare *ex novo* l'iter contrattuale, compresa la fase progettuale, spostando prevedibilmente al 2015 i termini di riconsegna dell'Officina.

Vi è stato anche il fallimento della Ditta incaricata di ristrutturare la rete di alimentazione a media e bassa tensione, provocando l'interruzione dei lavori al 60 per cento di avanzamento e comportando la necessità di procedere ad un nuovo affidamento, nonché la permanenza all'interno dello Stabilimento di zone recintate e cantierizzate.

Ulteriori problematiche relative a contenziosi amministrativi di varia natura insistono sulle attività di progettazione del consolidamento del Bacino Brin e sulle attività di ristrutturazione delle banchine, comportando ritardi sull'inizio dei lavori.

La situazione dell'Arsenale di Taranto è costantemente e attentamente monitorata dalla Direzione dello Stabilimento, che adotta tutte le predisposizioni per ridurre i disagi del personale e assicurare a tutte le maestranze la disponibilità di un luogo di lavoro decoroso, ancorché provvisorio; ciò, continuando a garantire sia il supporto alle Unità Navali, sia l'esecuzione di un fitto programma manutentivo e di ammodernamento dei mezzi. A livello centrale, inoltre, sono in corso tutti i provvedimenti necessari per procedere al riaffidamento delle attività interrotte a seguito dei fallimenti/contenziosi amministrativi e per ottenere i decreti di reiscrizione a bilancio dei fondi perenti.

Concludendo, è fermo intendimento della Marina Militare perseguire con la massima determinazione il raggiungimento degli obiettivi del Piano Brin, pur nella consapevolezza che, nonostante l'impegno profuso, il piano in questione non può non risentire delle problematiche che affliggono il settore dei lavori pubblici.

È indubbio il fermo intendimento di proseguire l'impegno finalizzato alla ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica, infrastrutturale e di rinnovamento tecnologico degli Arsenali, così da salvaguardare l'efficienza dello strumento navale, consentendo allo stesso di essere ancora in grado di rispondere alle prioritarie esigenze di difesa dello Stato e di tutela degli interessi nazionali.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00569 Frusone: Sulla situazione degli alloggi adiacenti all'80° Reggimento « Roma » di Cassino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le unità abitative citate nell'atto di sindacato ispettivo in questione, sono comprese nell'elenco degli alloggi proposti per l'alienazione, per le quali la competente Direzione Generale del Dicastero ha specificato che sul patrimonio alloggiativo, quale individuato per la vendita, proprio in ragione dell'asserito venir meno della funzionalità degli alloggi medesimi ai compiti istituzionali, i Comandi interessati hanno perduto la capacità gestionale.

I proventi derivanti dalla vendita degli alloggi non più ritenuti funzionali alle esigenze della Forza Armata, ai sensi dell'articolo 297 del decreto legislativo n. 66 del 2010, vengono utilizzati per la realizzazione di un programma pluriennale per la costru-

zione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio necessari al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale sulla base dell'attuale struttura ordinativa della Forza armata, come noto, recentemente oggetto di continua revisione.

Conseguentemente le unità immobiliari in argomento costituiscono una risorsa irrinunciabile non solo sul piano del diritto ma anche su quello economico-finanziario.

L'ultima bolletta inviata all'Ente gestore dalla società erogatrice di energia elettrica risale al 31 dicembre 2011 recante la dicitura di « cessazione contratto ».

La fornitura idrica risulta altresì interrotta dal mese di ottobre 2011.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Esame emendamenti C. 1139-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	99
AVVERTENZA	99

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 luglio 2013. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA – Interviene il viceministro dell'economia e le finanze Stefano Fassina.

La seduta comincia alle 13.40.

Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

Esame emendamenti C. 1139-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame dell'ulteriore proposta emendativa riferita al provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, nel far presente che l'Assemblea ha trasmesso, nella seduta dell'11 luglio 2013, la proposta emendativa Governo 1.601, rileva che l'emendamento in esame prevede che il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7 dell'articolo 1 debba consentire il completamento degli adempimenti previsti nell'a.i.a. entro e non oltre 36 mesi dalla data

di conversione in legge del presente decreto. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire assicurazioni dal Governo in merito alla capacità finanziaria dell'impresa di sostenere gli oneri derivanti dagli adempimenti dell'a.i.a. nel termine di 36 mesi previsto dall'emendamento, in modo da escludere la possibilità di eventuali oneri a carico della finanza pubblica.

Il Vice Ministro Stefano FASSINA fa presente che la proposta emendativa in esame non è suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula proposta di nulla osta sull'emendamento in oggetto.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	110
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115
Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO <i>Programme Office on Global Water Assessment</i> , che ospita il Segretariato del <i>World Water Assessment Programme</i> . C. 1247 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00491 Zanetti: Analisi circa l'ammontare dei ruoli tributari ancora non riscossi, con particolare riferimento alla quantificazione delle somme ancora esigibili.	
5-00555 Capezzone: Composizione dei ruoli tributari ancora non riscossi	107
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	120
5-00492 Paglia: Raffronto tra le risorse pubbliche destinate al sostegno dei consorzi di garanzia collettiva fidi e finanziamenti effettivamente erogati	107
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	123
5-00556 Busin: Iniziative per scongiurare l'aumento dell'aliquota IVA del 21 per cento e misure tributarie per sostenere la ripresa dei consumi	108
5-00557 Pisano: Dati circa l'imponibile IRPEF ed IRES, nonché circa il relativo gettito degli immobili, suddiviso per categorie catastali	108
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	125
5-00558 Causi e Miccoli: Iniziative per garantire trasparenza in merito alla cessione del Credito Fondiario Spa e per tutelare i lavoratori coinvolti	109
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	133

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio scorso.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), la quale riprende i rilievi già espressi nella sua relazione sul provvedimento, oltre a sintetizzare gli orientamenti emersi nel corso del dibattito sul provvedimento.

In particolare, la condizione di cui al numero 1) della proposta di parere segnala, con riferimento all'articolo 1 del decreto – legge, l'esigenza di rafforzare ulteriormente l'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, segnatamente estendendone l'accesso anche alle società di *leasing*, alle società di factoring, alle assicurazioni, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che abbiano l'esclusiva finalità di acquistare crediti o di sottoscrivere i cosiddetti « mini *bond* » emessi da piccole e medie imprese non quotate, al fine di stabilire tra gli intermediari finanziari parità di accesso ai benefici della garanzia, nonché di favorire lo sviluppo di fondi di credito e di altri intermediari specializzati nell'investimento in mini *bond* emessi da PMI non quotate. Inoltre la condizione sottolinea l'opportunità di estendere la garanzia del Fondo anche ai portafogli di nuovi crediti, di prevedere una convenzione con le banche e gli altri intermediari finanziari aderenti, che stabilisca i prezzi applicabili ai prestiti oggetto di garanzia, nonché di sviluppare le più opportune sinergie con le attività di garanzia svolte a livello regionale, in modo da focalizzare le non abbondanti risorse pubbliche in materia.

Con riferimento all'articolo 2, le condizioni di cui ai numeri 2) e 3) richiamano l'opportunità di estendere anche alle società di *leasing* non appartenenti a gruppi bancari la possibilità di accesso al *plafond* di provvista presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., atteso che tali soggetti rappresentano circa il 40 per cento degli operatori del mercato del *lea-*

ing finanziario, oltre a evidenziare la necessità di stabilire un termine entro il quale il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.A., devono stipulare una o più convenzioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2.

In relazione all'articolo 52, il quale interviene sulle problematiche della riscossione coattiva, la condizione numero 4) sottolinea la necessità che il Governo riferisca entro 12 mesi alle Camere, con apposita relazione, in merito agli effetti di ogni previsione ivi prevista, per una puntuale valutazione circa la loro efficacia, al fine di verificare che le misure opportunamente adottate per dare respiro a quei contribuenti i quali, a causa della crisi economica, si trovano in gravi difficoltà nell'adempire ai loro obblighi di versamento, non pregiudichino il gettito tributario e la tenuta complessiva del sistema della riscossione.

La condizione numero 5), anche prendendo spunto dalla modifica alla disciplina sulla responsabilità fiscale solidale negli appalti operata dall'articolo 51 del decreto – legge, richiama la necessità di accelerare l'introduzione del meccanismo della fatturazione elettronica, anche sulla scorta delle indicazioni in tal senso espresse dalla Corte dei conti, prevedendo in tale quadro l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA.

La condizione numero 6) sollecita a dare risposta in tempi rapidi alla situazione di difficoltà in cui si trovano quei contribuenti che, vantando crediti di modesta entità nei confronti dell'Erario, non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta, in quanto il loro rapporto di lavoro è cessato al momento della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in quanto essi non possono più fruire dei benefici previsti dalla disciplina vigente in materia

di ammortizzatori sociali o di mobilità, prevedendo a tal fine di consentire a tali soggetti di avvalersi del modello 730 per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in modo da velocizzare il rimborso dei predetti crediti.

Per quanto riguarda le osservazioni contenute nella proposta, le quali attengono per lo più a profili tecnici o di formulazione di alcune norme, richiama, sul piano del merito, la lettera *h*), con cui si segnala l'opportunità di estendere la soppressione, disposta dall'articolo 50, della responsabilità solidale tra il committente e l'appaltatore in materia di versamenti IVA, anche al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Enrico ZANETTI (SCpI), con riferimento alle problematiche della tassa sui natanti, oggetto dell'osservazione di cui alla lettera *f*), sottolinea l'esigenza di rivedere anche l'addizionale erariale alla tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt, introdotta dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, segnalando come l'inasprimento dell'imposizione sui veicoli di potenza più elevata abbia sortito l'effetto di ridurre il parco dei veicoli circolanti, annullando, quindi, gli effetti di maggior gettito attesi dalla citata previsione.

Evidenzia, inoltre, la necessità di rafforzare le misure di semplificazione tributaria recate dal decreto-legge le quali, attualmente, risultano circoscritte alla sola abrogazione, ad opera dell'articolo 51, della norma che prevedeva la trasmissione mensile, da parte dei sostituti d'imposta, dei dati necessari per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Zanetti, dubita che nella fase attuale sia possibile ipotizzare ulteriori interventi correttivi, in ragione della complessità delle questioni evidenziate e dell'esigenza di salvaguardare gli equilibri sottesi alla formulazione del decreto-legge.

Il Viceministro Luigi CASERO ringrazia la Commissione per il proficuo lavoro svolto su un provvedimento particolarmente articolato e complesso, dichiarando l'impegno del Governo a rispettare concretamente le indicazioni contenute nella proposta di parere, nonché a riferire in merito alla Commissione.

Marco CAUSI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, la quale contiene, tra l'altro, sei condizioni, a cui corrispondono altrettante proposte emendative presentate dal gruppo del PD nell'ambito dell'esame in sede referente, che dovrebbero preludere alla modifica di taluni aspetti qualificanti del provvedimento.

Con particolare riferimento al monitoraggio delle misure in materia di riscossione recate dall'articolo 52 del decreto-legge, proposto dalla condizione numero 4) della proposta, suggerisce l'opportunità di ridurre da 12 a 9 mesi il termine entro il quale il Governo dovrà riferire alle Camere in materia.

In linea generale, auspica che si eviti, in futuro, di intervenire ulteriormente sulle tematiche tributarie attraverso provvedimenti « *omnibus* », ritenendo invece preferibile adottare interventi legislativi specifici. Segnala, a tale riguardo, come le proposte di legge recanti delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, attualmente all'esame della Commissione Finanze, costituiscano la sede propria per operare in tale settore i necessari interventi di semplificazione, i quali presentano profili di tecnicità tali da richiedere un esame attento e specifico, che, evidentemente, non può essere realizzato nell'ambito di provvedimenti eterogenei.

Filippo BUSIN (LNA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega Nord e Autonomie sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando inoltre la necessità di rivedere anche la disciplina relativa all'addizionale erariale alla tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt, la quale sta

determinando impatti negativi sul comparto automobilistico, in particolare in un segmento, quello delle auto sportive, che costituisce uno dei settori di eccellenza dell'economia nazionale.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, rilevando, peraltro, come il Movimento 5 Stelle nutra perplessità su taluni aspetti del decreto – legge, segnatamente per quanto riguarda alcune disposizioni recate dagli articoli 23 e 52, sulle quali il gruppo M5S ha dunque presentato emendamenti.

Pasquale MAIETTA (FdI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, segnalando peraltro come il gruppo Fratelli d'Italia abbia presentato alcune proposte emendative volte a migliorare alcuni aspetti del testo.

Il Viceministro Luigi CASERO condive il suggerimento, avanzato dal deputato Causi, di ridurre da 12 a 9 mesi il termine entro il quale il Governo dovrà riferire alle Camere in ordine al monitoraggio delle misure sulla riscossione recate dall'articolo 52.

Preannuncia quindi, fin d'ora, che l'Esecutivo esprimerà parere favorevole sulle proposte emendative, presentate nell'ambito dell'esame in sede referente, che corrispondano al contenuto del parere della Commissione Finanze.

Paolo PETRINI (PD), accogliendo il suggerimento del deputato Causi, riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato 2*), in particolare la condizione di cui al numero 4), abbassando da 12 a 9 mesi il termine entro il quale il Governo dovrà riferire alle Camere in merito alle previsioni dell'articolo 52.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il relatore e tutti i colleghi per l'ottimo lavoro svolto su un provvedimento particolarmente ampio e complesso, evi-

denziando come lo spirito di collaborazione e di dialogo che sta caratterizzando i lavori della Commissione possa essere considerato un esempio positivo di come il Parlamento debba, al di là delle diverse appartenenze politiche e delle ricorrenti polemiche, concentrarsi sui contenuti del lavoro legislativo.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme.

C. 1247 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1247, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

Al riguardo segnala preliminarmente come il *World Water Assessment Programme – WWAP* (Programma di Valutazione delle Risorse Idriche Mondiali), fondato nel 2000, sia uno dei quattro programmi in cui si articola *UN-Water*, il

meccanismo inter-agenzia delle Nazioni Unite incaricato di coordinare le attività relative all'acqua all'interno del sistema ONU.

Il WWAP, che è ospitato dall'UNESCO, supervisiona le questioni legate all'acqua dolce per dare raccomandazioni, sviluppare casi di studio, rafforzare la capacità di valutazione su scala nazionale ed informare sui processi decisionali a riguardo. L'UNESCO, infatti, ha avviato tale programma permanente di valutazione dell'acqua nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo del Millennio consistente nella riduzione, entro il 2015, della quota di popolazione che non ha a disposizione acqua potabile sicura, nonché di perseguire l'arresto dello sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche.

Il Programma mondiale di valutazione delle acque – WWAP ha avuto sede temporanea a Parigi, presso l'UNESCO, dal 2000 al 2007 e da tale anno si è insediato a Perugia. Da ciò è derivata la necessità di estendere ed aggiornare l'accordo di fondi fiduciari tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'UNESCO del 2 febbraio 2007, una prima volta il 14 dicembre 2009, quindi il 3 agosto 2010 e finalmente il 3 agosto 2012, con esaurimento degli effetti di questa ultima estensione il 31 dicembre 2012.

Un nuovo negoziato con l'UNESCO sui contenuti economici del Protocollo 2007, finalizzato al raggiungimento della soluzione definitiva della questione della permanenza del Segretariato WWAP a Perugia, ha condotto alla firma, il 12 settembre 2012, del nuovo Protocollo d'Intesa di cui si propone la ratifica.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo d'intesa, l'articolo 1 disciplina il funzionamento del Segretariato WWAP di Perugia, stabilendo che le Parti si accordano per intraprendere tutte le procedure amministrative volte a fornire la continuità operativa nella sede di Villa La Colombella (Perugia), richiamando, per quanto riguarda il funzionamento e la

manutenzione della stessa, quanto stabilito nell'Accordo separato tra Regione Umbria e UNESCO del 26 luglio 2007.

L'articolo 2, comma 1, concerne lo *status* e l'amministrazione del Segretariato del WWAP, che è parte integrante del Segretariato dell'UNESCO nell'ambito della Divisione delle scienze idrologiche, ed è soggetto al controllo e all'autorità dell'UNESCO.

Ai sensi del comma 2 il Governo italiano riconosce la personalità giuridica dell'UNESCO *Programme Office* e la sua capacità contrattuale, di acquisizione e disposizione di beni, nonché di stare in giudizio.

L'articolo 3 detta le disposizioni finanziarie del Protocollo. In particolare, il comma 1 definisce in 1,653 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2013 l'ammontare del contributo finanziario che l'Italia si impegna ad erogare all'UNESCO per il funzionamento del Segretariato del WWAP. In merito rileva come la misura del contributo sia stata ridotta di circa il 35 per cento rispetto all'ammontare di 2,5 milioni di euro riconosciuto dal Governo italiano all'UNESCO per ciascuno degli anni 2007-2009.

Il comma 2 individua nel mese di maggio di ogni anno la data di accredito dei fondi, mentre il comma 3 subordina l'erogazione del contributo finanziario alla ratifica dell'Accordo da parte del Parlamento italiano, come previsto dalla normativa nazionale.

L'articolo 4 fornisce una lista di obiettivi e funzioni del Segretariato WWAP di Perugia. Oltre all'obiettivo generale della compilazione del «Rapporto sullo stato delle risorse idriche mondiali» (WWDR), previsto al comma 1, vengono stabilite, al comma 2, le funzioni principali del Segretariato WWAP, tra le quali evidenzia: il supporto agli Stati membri per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia di programmi e decisioni nazionali in materia di politica idrica e monitoraggio dello stato di attuazione dei diversi obiettivi, inclusi gli Obiettivi di sviluppo del Millennio; la realizzazione di Rapporti sulla situazione delle acque con particolare riferimento

alla disponibilità e all'utilizzo sui singoli piani nazionali; l'assistenza agli Stati membri perché sviluppino e migliorino le capacità di raccolta e analisi dei dati per le proprie iniziative in tema di politica idrica.

L'articolo 5 individua ulteriori possibilità di collaborazione tra l'Italia e l'UNESCO in ambito WWAP, tra le quali, in particolare: la produzione di rapporti informativi sui progressi conseguiti, su scala sia regionale sia globale, nel raggiungimento dei traguardi stabiliti dagli Obiettivi di sviluppo del Millennio connessi all'acqua; il miglioramento dei modelli di simulazione relativi alle acque; l'organizzazione di programmi di formazione su scala regionale e nazionale nello specifico settore; l'ulteriore sviluppo della componente relativa alla risoluzione dei conflitti; lo sviluppo, nel settore dell'acqua, di banche globali di dati georeferenziati; lo sviluppo e la diffusione di strumenti di educazione pubblica in materia.

L'articolo 6 prevede la diffusione, da parte dell'Italia e dell'UNESCO, dei risultati delle ricerche del Segretariato UNESCO di Perugia, anche tramite la rete globale dei Comitati ideologici nazionali.

L'articolo 7 dispone che le Parti sono tenute ad intraprendere un regolare scambio di informazioni sulle attività del Segretariato UNESCO di Perugia.

Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 8, il quale concede benefici fiscali sia per le attività dell'Ufficio UNESCO di Perugia, sia in favore dei funzionari ivi impiegati e degli esperti in missione, come definiti dal comma 2 del medesimo articolo 8.

In particolare, in favore di tali soggetti il comma 1 prevede l'applicazione della Convenzione internazionale del 1947 sui privilegi e le immunità delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, alla quale l'Italia ha aderito nel 1985.

Al riguardo rammenta che la predetta Convenzione dispone, in sintesi, sotto il profilo fiscale, che tali agenzie, i loro averi, redditi e altri beni, sono esenti: da qualsiasi imposta diretta (esclusa la remune-

razione dei servizi d'utilità pubblica); da qualsiasi dazio doganale, divieto e limitazione di importazione o di esportazione, per gli oggetti importati o esportati per il loro uso ufficiale; da qualsiasi dazio, divieto e limitazione di importazione o di esportazione delle loro pubblicazioni. Inoltre, la richiamata Convenzione stabilisce che i funzionari delle agenzie specializzate godono degli stessi esoneri d'imposta concessi ai funzionari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a parità di condizioni, per quanto concerne gli stipendi e le gratificazioni loro versate dalle agenzie, nonché del diritto di importare in franchigia i loro mobili ed effetti personali in occasione della loro prima entrata in funzione nel Paese interessato.

Inoltre, il comma 3, in aggiunta ai privilegi e alle immunità appena richiamate, prevede ulteriori benefici.

In particolare, la lettera *a*) stabilisce che il Governo italiano rilasci agli esperti in missione con un contratto di almeno 3 mesi una speciale carta d'identità, attestante il loro *status* in Italia.

Per quanto riguarda i profili tributari, la lettera *b*) prevede che tutti i materiali e le attrezzature importate ed esportate dall'UNESCO per usi ufficiali sono esentate da tutti i diritti doganali e da ogni proibizione e restrizione sulle importazioni ed esportazioni.

La lettera *c*) stabilisce, con riferimento alle imposte indirette, alle tasse e ai diritti su operazioni e transazioni, che l'UNESCO *Programme Office* beneficia delle stesse esenzioni ed agevolazioni garantite alle Amministrazioni governative italiane. La norma dispone, inoltre, l'esenzione dell'UNESCO *Programme Office* dall'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti all'ingrosso, le prestazioni d'opera e gli appalti.

Il comma 4 stabilisce che le autorità nazionali non impediscano, alle persone incaricate presso l'UNESCO *Programme Office*, l'ingresso e il soggiorno nel territorio italiano, ovvero la loro partenza, prevedendo inoltre agevolazioni per il rapido rilascio di visti, autorizzazioni e permessi, nonché libertà di viaggio, nella

misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dei programmi e delle attività dell'UNESCO.

In tale ambito il comma 5 precisa che i benefici e le immunità sopra richiamati sono conferiti ai funzionari nel solo interesse dell'UNESCO e prevede che il Direttore generale rinuncerà all'immunità prevista in favore di un funzionario, qualora l'immunità stessa possa ostacolare il corso della giustizia e senza pregiudizi per l'UNESCO; inoltre si assicura la cooperazione dell'UNESCO stessa, nonché dei suoi funzionari, con le autorità italiane, onde prevenire ogni abuso in merito.

L'articolo 9 sancisce la piena autonomia dell'UNESCO sulle materie attinenti alla sua amministrazione interna e disciplina i rapporti di lavoro tra l'UNESCO stessa ed il suo personale in forza presso il Segretariato UNESCO di Perugia, rinviando alla legislazione propria dell'Organizzazione internazionale, nonché garantendo l'esenzione dalla contribuzione obbligatoria al sistema italiano di sicurezza sociale, a condizione che il Fondo dell'UNESCO copra tutti i rischi menzionati dalla legislazione italiana in materia.

L'articolo 10 concerne il regolamento delle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del Protocollo, rimettendo la soluzione delle medesime, quando impossibile per via amichevole, ad un arbitro scelto di comune accordo tra le Parti, che sarà nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia e deciderà con un lodo arbitrale definitivo e inappellabile.

L'articolo 11, reca le disposizioni finali, ai commi 1 e 2, prevedendo che l'Accordo entri in vigore quando le parti si informeranno, per iscritto, dell'espletamento delle procedure interne previste e stabilendo che la durata dell'atto pattizio, emendabile in forma scritta, è indefinita, salvo denuncia scritta con preavviso di sei mesi.

Il comma 4 prevede inoltre che, in caso di trasferimento del Segretariato del WWAP dal territorio italiano, il Governo nazionale avrà il diritto di denunciare il Protocollo, il quale comunque, ai sensi del

comma 5, resterà in vigore anche in caso di denuncia, per il periodo supplementare necessario all'ordinata cessazione delle attività dell'UNESCO *Programme Office* in Italia, al compimento degli atti di disposizione dei suoi beni nel territorio italiano e alla risoluzione di ogni disputa tra le Parti.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo d'Intesa.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo, quantificati dal comma 1 in 2.260 euro per l'attuazione degli articoli 5 e 7 e in 2.313.000 euro annui per l'attuazione degli articoli 3 e 8, ai quali si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In base alla relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica, tale onere complessivo è determinato dalla somma tra il contributo obbligatorio versato dall'Italia per il funzionamento del Segretariato del WWAP, che, ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo, ammonta a 1,653 milioni di euro (contributo che, come già indicato, è stato ridotto rispetto al precedente ammontare di 2,5 milioni di euro riconosciuto per ciascuno degli anni 2007-2009), gli oneri di missione connessi con l'attuazione del Protocollo, nonché il mancato gettito derivante dall'applicazione dei privilegi ed immunità in materia tributaria riconosciuti dall'articolo 8 del Protocollo all'UNESCO ed ai suoi funzionari.

In base al comma 2, i Ministri degli esteri e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare sono tenuti al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, in caso di scostamenti, sentito il Ministro competente, provvede alla coper-

tura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese dei missioni. In tale contesto l'ultimo periodo del comma stabilisce che sia corrispondentemente ridotto per un pari importo il limite, stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto – legge n. 78 del 2010, in base al quale le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, ad esclusione di alcuni casi specificamente individuati, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Il comma 3 prescrive che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle relative contromisure.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Nel rilevare la meritevolezza del Protocollo di cui si propone la ratifica, sia in considerazione dell'importanza degli obiettivi del Programma dell'UNESCO per la valutazione delle risorse idriche mondiali, sia in quanto la presenza sul territorio nazionale del Segretariato del *World Water Assessment Programme* (WWAP) rafforza il ruolo svolto dall'Italia nel contesto internazionale, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 luglio 2013. – Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.30.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Informa quindi che il Governo risponderà congiuntamente alle interrogazioni n. 5-00491 Zanetti e n. 5-00555 Capezzone, in quanto esse affrontano la medesima tematica.

5-00491 Zanetti: Analisi circa l'ammontare dei ruoli tributari ancora non riscossi, con particolare riferimento alla quantificazione delle somme ancora esigibili.

5-00555 Capezzone: Composizione dei ruoli tributari ancora non riscossi.

Enrico ZANETTI (SCpI) illustra brevemente la propria interrogazione.

Daniele CAPEZZONE (Pdl) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enrico ZANETTI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta.

Daniele CAPEZZONE, replicando, ringrazia il Governo per l'operazione di chiarezza trasparenza realizzata tramite la risposta, la quale ha fornito dati importanti, sui quali occorrerà ulteriormente riflettere.

5-00492 Paglia: Raffronto tra le risorse pubbliche destinate al sostegno dei consorzi di garanzia collettiva fidi e finanziamenti effettivamente erogati.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra la propria interrogazione, rinviata su richiesta del Governo nella precedente seduta di

svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione, con la quale si chiedono informazioni in merito al rapporto quantitativo tra le risorse pubbliche, complessivamente destinate, ad ogni livello, per il finanziamento dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, le richieste inoltrate al sistema bancario ed i finanziamenti effettivamente erogati alle diverse tipologie di impresa.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni PAGLIA (SEL), replicando, ringrazia il Governo per l'eshaustività della risposta, almeno per quanto attiene al profilo quantitativo dei dati forniti. Evidenza, tuttavia, come la stessa evidenza sussistenza di un problema legato alla distribuzione territoriale del sistema dei Confidi, sollecitando l'opportunità di un'ulteriore riflessione relativa al numero di richieste inoltrate al sistema bancario in relazione a quello dei finanziamenti effettivamente erogati.

Si riserva quindi di esprimere le proprie valutazioni soltanto dopo un'attenta lettura dei dati forniti a tale proposito nella risposta.

5-00556 Busin: Iniziative per scongiurare l'aumento dell'aliquota IVA del 21 per cento e misure tributarie per sostenere la ripresa dei consumi.

Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, evidenziando come, secondo una recente nota del Ministero dell'economia e delle finanze, nei primi 5 mesi del 2013 il gettito IVA complessivo abbia registrato una contrazione pari al 6,8 per cento (2,8 miliardi di euro), legata al verificarsi di molteplici fattori contemporanei, primo tra tutti la diminuzione del gettito dell'IVA sulle importazioni e la contrazione, pari del 3,6 per cento, del gettito IVA sugli scambi interni, dovuta per lo più alla negativa dinamica dei redditi che influisce sul calo della spesa per consumi.

In tale contesto rileva come un eventuale, ulteriore aumento delle aliquote di tale imposta, secondo alcuni analisti, penalizzerebbe particolarmente le famiglie numerose a basso reddito, che impiegherebbero minori risorse in acquisti e consumi, riducendo ulteriormente la domanda e continuando ad aggravare la negativa dinamica del gettito IVA.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede quali iniziative il Ministro intenda adottare per interrompere il circolo vizioso che sarebbe ulteriormente alimentato dal preventivato aumento di un punto, ad ottobre, dell'aliquota IVA del 21 per cento, nonché di specificare quali siano le misure di carattere tributario che si intendono utilizzare per sostenere la ripresa dei consumi.

Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, al fine di disporre di dati più precisi sulle questioni affrontate dall'interrogazione, pur anticipando fin d'ora come gli ultimi dati sembrano evidenziare una positiva inversione di tendenza rispetto al calo del gettito IVA registrato in precedenza. Ricorda inoltre che il Governo ha già disposto, con il decreto – legge n. 76 del 2013, attualmente all'esame del Senato, la proroga al 1° ottobre dell'aumento dell'aliquota IVA del 21 per cento previsto per il 1° luglio scorso, ritenendo che questa misura sia il primo passo della strada che si intende percorrere in materia.

Filippo BUSIN (LNA) accoglie la richiesta di rinvio avanzata dal Viceministro.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, su richiesta del Governo e concorde il presentatore, l'interrogazione n. 5-00556 Busin sarà svolta in altra seduta.

5-00557 Pisano: Dati circa l'imponibile IRPEF ed IRES, nonché circa il relativo gettito degli immobili, suddiviso per categorie catastali.

Girolamo PISANO (M5S) illustra la propria interrogazione, evidenziando come

sia attualmente in corso un complesso lavoro, in sede parlamentare, per la revisione del sistema fiscale e come, in particolare, la Commissione Finanze stia esaminando una serie di proposte di legge che conferiscono al Governo una delega legislativa in materia, rilevando come siano inoltre imminenti, secondo le intenzioni annunciate dal Governo, ulteriori iniziative legislative volte alla riforma dell'IMU, le quali potrebbero incidere anche sulla disciplina tributaria in materia di deduzioni e di detrazioni.

In tale contesto appare fondamentale che il Parlamento disponga di dati precisi ed articolati in merito al gettito tributario riferibile alle singole categorie catastali in cui sono classificati gli immobili.

L'atto di sindacato ispettivo chiede quindi al Governo quali dati possa fornire sull'imponibile IRPEF e IRES associato ad ogni categoria catastale; sulla distribuzione, per categoria catastale, degli immobili appartenenti alle società, alle ONLUS e alle società esenti, con riferimento a tutte le categorie catastali; sul valore del gettito IRPEF, ripartito per fasce di reddito, e, sempre con riferimento a tutte le categorie catastali, sul valore del gettito IRES.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Girolamo PISANO (M5S) si riserva di valutare i dati forniti nella risposta.

5-00558 Causi e Miccoli: Iniziative per garantire trasparenza in merito alla cessione del Credito Fondiario Spa e per tutelare i lavoratori coinvolti.

Marco CAUSI (PD) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale riguarda le vicende concernenti la cessione, da parte di Morgan Stanley, del Credito Fondiario Spa.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo quali urgenti iniziative, anche normative, intenda adottare al fine di garantire una maggiore trasparenza delle operazioni nel settore creditizio e le necessarie tutele per tutti i protagonisti coinvolti nell'operazione di cessione, in particolare per i lavoratori dipendenti della struttura, anche attraverso la formale apertura di un tavolo di trattativa con Morgan Stanley, con l'Associazione bancaria italiana e con le organizzazioni sindacali di categoria.

Auspica quindi che l'Esecutivo formuli al più presto proposte per un piano di recupero industriale di tale intermediario creditizio.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marco CAUSI (PD) prende atto dei dati forniti nella risposta ed invita il Governo a non limitarsi ad acquisire gli elementi di conoscenza forniti dalla Banca d'Italia, bensì ad attivarsi per salvare un progetto industriale che, nonostante abbia subito un processo di privatizzazione a partire dagli anni Novanta, presenta ancora oggi rilevanti profili di pubblico interesse, atteso che il Credito Fondiario ha ormai assunto una indubbia specializzazione in un settore specifico e presenta, all'interno del sistema bancario, potenzialità di sviluppo che meritano di essere salvaguardate.

Invita quindi il l'Esecutivo ad attivarsi per aiutare tutte le parti coinvolte a individuare una soluzione utile a superare la problematica evidenziata.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.55.

ALLEGATO 1

**DL 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(C. 1248 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1248, di conversione del decreto – legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

evidenziato come il provvedimento persegua il condivisibile obiettivo di sostenere il tessuto economico nazionale, nel quadro delle raccomandazioni presentate il 29 maggio scorso dalla Commissione europea sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia;

sottolineato, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, come il decreto – legge operi una serie di necessari interventi di semplificazione nel settore tributario, ovvero di riduzione degli oneri gravanti sui contribuenti, ad esempio apportando correzioni a disposizioni già oggetto di pregressi interventi legislativi, ovvero completando processi di semplificazione avviati in precedenza, oltre a recare misure per incrementare il finanziamento in favore delle imprese;

evidenziata, peraltro, la notevole ampiezza ed eterogeneità delle misure recate dall'intervento legislativo, che pone per l'ennesima volta l'esigenza di affrontare in termini risolutivi e complessivi la problematica relativa all'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza, al fine di coniugare l'esigenza di rendere più efficiente e snello il processo di produzione

legislativa con quello di assicurare un adeguato coinvolgimento del Parlamento nelle scelte di politica legislativa;

sottolineato, comunque, come la Commissione Finanze intenda, anche in questo caso, fornire un contributo qualificato e costruttivo all'attività emendativa che dovrà essere svolta nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, al fine di favorire il miglioramento del testo;

evidenziato come l'articolo 52, il quale reca una serie di modifiche alla disciplina della riscossione coattiva dei tributi, si ispiri in buona parte al contenuto della risoluzione n. 8-00002, approvata dalla Commissione Finanze il 22 maggio scorso, con l'obiettivo principale di agevolare i contribuenti in difficoltà economica o che si trovino in una momentanea condizione di carenza di liquidità;

rilevata, in particolare, l'opportunità di cogliere l'occasione costituita dall'esame del provvedimento per risolvere la problematica relativa alla corresponsione dei rimborsi per crediti di imposta in favore di quei contribuenti che, avendo perduto il lavoro, ovvero non potendo fruire degli ammortizzatori sociali o dell'istituto della mobilità, non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta e che sono quindi costretti a presentare la dichiarazione dei redditi mediante il modello Unico, con conseguente, notevole allungamento dei tempi di erogazione dei predetti rimborsi,

tematica che il Governo ha già assunto l'impegno ad affrontare in occasione dello svolgimento, presso la Commissione Finanze, di taluni atti di sindacato ispettivo presentati da gruppi sia di maggioranza sia di opposizione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) per quanto riguarda il rafforzamento del Fondo di garanzia disposto dall'articolo 1 del decreto - legge, provvedano le Commissioni di merito a ampliare il novero delle misure volte a migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo, a tal fine prevedendo:

a) la definizione di una franchigia sul rimborso in caso di escussione della garanzia, equivalente alla perdita « normale » attesa, graduata in funzione del coefficiente di rischio del credito garantito, allo scopo di evitare fenomeni di azzardo morale (*moral hazard*);

b) la definizione delle modalità di accesso alla garanzia del Fondo per intermediari finanziari creditizi, quali società di *leasing*, factoring, assicurazioni, Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) con finalità esclusiva di acquisto di crediti e/o sottoscrizione di cosiddetti « mini *bond* » emessi da piccole e medie imprese non quotate, al fine di stabilire tra gli intermediari finanziari parità di accesso ai benefici della garanzia e di favorire lo sviluppo di fondi di credito e di altri intermediari specializzati nell'investimento in mini *bond* emessi da PMI non quotate;

c) l'accesso alla garanzia anche in forma di portafogli di nuovi crediti, onde facilitare la diffusione delle garanzie a una platea più ampia di aziende;

d) la previsione di una convenzione con le banche e gli altri intermediari finanziari aderenti, che stabilisca i prezzi

applicabili ai prestiti oggetto di garanzia, anche differenziati in funzione della rischiosità dell'azienda garantita;

e) il rafforzamento degli strumenti esistenti, al fine di rendere ancora più efficiente la gestione a favore delle PMI attraverso un'azione del Fondo, concertata con le politiche regionali di garanzia, che tenga conto della diminuzione delle risorse pubbliche nei prossimi anni e della necessità di razionalizzare le poche risorse disponibili, a tal fine concentrando l'intervento del Fondo sulla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi;

2) relativamente all'articolo 2, comma 2, provvedano le Commissioni di merito a estendere anche alle società di *leasing* non appartenenti a gruppi bancari la possibilità di accesso al plafond di provvista presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., al fine di aumentare l'efficienza del mercato e la concorrenza attraverso l'inclusione di soggetti che rappresentano circa il 40 per cento degli operatori del mercato del *leasing* finanziario;

3) relativamente al comma 7 dell'articolo 2, provvedano le Commissioni di merito a fissare il termine entro il quale il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., devono stipulare una o più convenzioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2;

4) relativamente all'articolo 52, recante una serie di disposizioni in materia di riscossione coattiva, provvedano le Commissioni di merito a stabilire l'impegno, per il Governo, a riferire alle Camere, con apposita relazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della disposizione, sugli effetti di ogni misura ivi prevista, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000

euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti;

5) provvedano le Commissioni di merito, anche a seguito della modifica alla disciplina sulla responsabilità fiscale solidale negli appalti, operata dall'articolo 51 del decreto – legge, ad accelerare l'introduzione del meccanismo della fatturazione elettronica, in modo da rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di semplificare al contempo gli adempimenti per i contribuenti, prevedendo in tale contesto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA, nonché stabilendo l'applicazione, alle relative operazioni di pagamento, di commissioni calcolate in misura fissa, ridotte alla metà rispetto a quelle applicate per le medesime operazioni non effettuate tra soggetti passivi IVA;

6) provvedano le Commissioni di merito a dare tempestiva risposta ai contribuenti che vantano crediti di modesta entità nei confronti dell'Erario e che non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta, in quanto il loro rapporto di lavoro risulti cessato al momento della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in quanto essi non possano più fruire, alla scadenza del predetto termine, dei benefici previsti dalla disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali o di mobilità, velocizzando il rimborso di tali crediti, consentendo ai predetti contribuenti di avvalersi del modello 730 per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle tematiche affrontate dagli articoli 1 e 2 del decreto – legge, relativi, rispettivamente, al rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ed all'introduzione di

incentivi al finanziamento in favore delle PMI che vogliono effettuare investimenti in macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo, si segnala la necessità, anche in prospettiva, di favorire più strette forme di collaborazione tra lo Stato e le Regioni, in considerazione delle competenze spettanti in materia a tali enti e delle positive esperienze maturate in sede regionale negli ultimi anni;

b) con riferimento all'articolo 6, comma 1, del decreto, il quale riduce, nel periodo 1° agosto 2013 – 31 dicembre 2015, la misura dell'accisa applicabile al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere la dizione, contenuta nella disposizione «l'accisa al livello di imposizione», la quale appare frutto di un refuso;

c) ancora con riferimento all'articolo 6, comma 1, si segnala l'opportunità di chiarire in che modo si intenda attuare la previsione secondo cui i soggetti beneficiari della riduzione dell'aliquota di accisa devono obbligarsi, per ottenere il beneficio fiscale, a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali;

d) con riferimento al comma 3 del medesimo articolo 6, il quale reca la quantificazione dell'onere determinato dall'accisa agevolata per le coltivazioni in serra, si rileva la necessità di eliminare il riferimento, tra le norme onerose richiamate dalla disposizione, al comma 2, il quale non pare invece determinare oneri per la finanza pubblica, in quanto esso stabilisce l'obbligo di rispettare il livello di imposizione minimo stabilito dalla normativa europea;

e) con riferimento al comma 4 dello stesso articolo 6, il quale demanda la relativa disciplina applicativa ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, valutino le Commissioni di merito se, trattandosi di

agevolazioni fiscali, non sia preferibile che tale decreto venga emanato dal Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) con riferimento all'articolo 23, comma 2, il quale modifica l'articolo 16, comma 2, del decreto – legge n. 201 del 2011, istitutivo della tassa sulle unità da diporto, esentando dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e riducendo l'ammontare della tassa stessa per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere, in connessione con l'introduzione dell'esenzione dalla tassa per le imbarcazioni fino a 14 metri, la prima parte del comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, laddove si riduce alla metà la tassa per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nelle isole della laguna di Venezia;

g) sempre con riferimento all'articolo 23, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se si debba procedere o meno alla restituzione, ai contribuenti interessati dalle modifiche recate dalla disposizione, delle somme da questi già versate a titolo di tassa sulle unità da diporto;

h) con riferimento all'articolo 50, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la soppressione della responsabilità solidale anche al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

i) con riferimento all'articolo 51, il quale abroga il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto – legge n. 269 del 2003, relativo alla semplificazione della dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere la formulazione della disposizione, nel senso di

prevedere l'abrogazione dell'intero articolo 44-bis del decreto – legge n. 269, che si compone di un solo comma;

l) ancora con riferimento all'articolo 51, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrarne il contenuto, nel senso di abrogare anche il comma 2 dell'articolo 42 del decreto – legge n. 207 del 2008, che ha differito il termine previsto dal medesimo articolo 44-bis, nonché di abrogare o riformulare i commi 122 e 123 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, i quali fanno riferimento al comma 121 del medesimo articolo 1, che ha a sua volta introdotto nell'ordinamento il predetto articolo 44-bis, abrogato dall'articolo 51;

m) con riferimento all'articolo 52, comma 1, lettera g), alinea, la quale, nel sostituire il primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, recante la disciplina dei casi in cui si può procedere ad espropriazione immobiliare nel caso di riscossione coattiva dei tributi, richiama l'articolo 563 del codice di procedura civile, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere tale riferimento, in quanto il predetto articolo 563 è stato abrogato dall'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 22), del decreto-legge n. 35 del 2005;

n) sempre con riferimento all'articolo 52, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere i beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione, dall'ambito di applicazione della norma che consente di procedere al fermo amministrativo dei beni mobili registrati;

o) con riferimento all'articolo 53, il quale interviene sulla disciplina della riscossione degli enti locali, allineando alla data del 31 dicembre 2013 tutte le scadenze relative all'operatività di Equitalia e dei concessionari della riscossione, al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle en-

trate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, valutino le Commissioni di merito se la previsione dell'istituzione di un consorzio risulti congruente con il disposto dell'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009, la

quale ha stabilito che i comuni debbano sopprimere i consorzi di funzioni tra enti locali;

p) ancora con riferimento alla richiamata previsione dell'articolo 53, valutino comunque le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire le modalità di istituzione, nonché i compiti e le funzioni attribuiti al medesimo consorzio.

ALLEGATO 2

**DL 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(C. 1248 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1248, di conversione del decreto – legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

evidenziato come il provvedimento persegua il condivisibile obiettivo di sostenere il tessuto economico nazionale, nel quadro delle raccomandazioni presentate il 29 maggio scorso dalla Commissione europea sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia;

sottolineato, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, come il decreto – legge operi una serie di necessari interventi di semplificazione nel settore tributario, ovvero di riduzione degli oneri gravanti sui contribuenti, ad esempio apportando correzioni a disposizioni già oggetto di pregressi interventi legislativi, ovvero completando processi di semplificazione avviati in precedenza, oltre a recare misure per incrementare il finanziamento in favore delle imprese;

evidenziata, peraltro, la notevole ampiezza ed eterogeneità delle misure recate dall'intervento legislativo, che pone per l'ennesima volta l'esigenza di affrontare in termini risolutivi e complessivi la problematica relativa all'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza, al fine di coniugare l'esigenza di rendere più efficiente e snello il processo di produzione

legislativa con quello di assicurare un adeguato coinvolgimento del Parlamento nelle scelte di politica legislativa;

sottolineato, comunque, come la Commissione Finanze intenda, anche in questo caso, fornire un contributo qualificato e costruttivo all'attività emendativa che dovrà essere svolta nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, al fine di favorire il miglioramento del testo;

evidenziato come l'articolo 52, il quale reca una serie di modifiche alla disciplina della riscossione coattiva dei tributi, si ispiri in buona parte al contenuto della risoluzione n. 8-00002, approvata dalla Commissione Finanze il 22 maggio scorso, con l'obiettivo principale di agevolare i contribuenti in difficoltà economica o che si trovino in una momentanea condizione di carenza di liquidità;

rilevata, in particolare, l'opportunità di cogliere l'occasione costituita dall'esame del provvedimento per risolvere la problematica relativa alla corresponsione dei rimborsi per crediti di imposta in favore di quei contribuenti che, avendo perduto il lavoro, ovvero non potendo fruire degli ammortizzatori sociali o dell'istituto della mobilità, non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta e che sono quindi costretti a presentare la dichiarazione dei redditi mediante il modello Unico, con conseguente, notevole allungamento dei tempi di erogazione dei predetti rimborsi,

tematica che il Governo ha già assunto l'impegno ad affrontare in occasione dello svolgimento, presso la Commissione Finanze, di taluni atti di sindacato ispettivo presentati da gruppi sia di maggioranza sia di opposizione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) per quanto riguarda il rafforzamento del Fondo di garanzia disposto dall'articolo 1 del decreto – legge, provvedano le Commissioni di merito a ampliare il novero delle misure volte a migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo, a tal fine prevedendo:

a) la definizione di una franchigia sul rimborso in caso di escussione della garanzia, equivalente alla perdita « normale » attesa, graduata in funzione del coefficiente di rischio del credito garantito, allo scopo di evitare fenomeni di azzardo morale (*moral hazard*);

b) la definizione delle modalità di accesso alla garanzia del Fondo per intermediari finanziari creditizi, quali società di *leasing*, factoring, assicurazioni, Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) con finalità esclusiva di acquisto di crediti e/o sottoscrizione di cosiddetti « mini *bond* » emessi da piccole e medie imprese non quotate, al fine di stabilire tra gli intermediari finanziari parità di accesso ai benefici della garanzia e di favorire lo sviluppo di fondi di credito e di altri intermediari specializzati nell'investimento in mini *bond* emessi da PMI non quotate;

c) l'accesso alla garanzia anche in forma di portafogli di nuovi crediti, onde facilitare la diffusione delle garanzie a una platea più ampia di aziende;

d) la previsione di una convenzione con le banche e gli altri intermediari finanziari aderenti, che stabilisca i prezzi

applicabili ai prestiti oggetto di garanzia, anche differenziati in funzione della rischiosità dell'azienda garantita;

e) il rafforzamento degli strumenti esistenti, al fine di rendere ancora più efficiente la gestione a favore delle PMI attraverso un'azione del Fondo, concertata con le politiche regionali di garanzia, che tenga conto della diminuzione delle risorse pubbliche nei prossimi anni e della necessità di razionalizzare le poche risorse disponibili, a tal fine concentrando l'intervento del Fondo sulla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi;

2) relativamente all'articolo 2, comma 2, provvedano le Commissioni di merito a estendere anche alle società di *leasing* non appartenenti a gruppi bancari la possibilità di accesso al plafond di provvista presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., al fine di aumentare l'efficienza del mercato e la concorrenza attraverso l'inclusione di soggetti che rappresentano circa il 40 per cento degli operatori del mercato del *leasing* finanziario;

3) relativamente al comma 7 dell'articolo 2, provvedano le Commissioni di merito a fissare il termine entro il quale il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., devono stipulare una o più convenzioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2;

4) relativamente all'articolo 52, recante una serie di disposizioni in materia di riscossione coattiva, provvedano le Commissioni di merito a stabilire l'impegno, per il Governo, a riferire alle Camere, con apposita relazione, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della disposizione, sugli effetti di ogni misura ivi prevista, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro

per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti;

5) provvedano le Commissioni di merito, anche a seguito della modifica alla disciplina sulla responsabilità fiscale solidale negli appalti, operata dall'articolo 51 del decreto – legge, ad accelerare l'introduzione del meccanismo della fatturazione elettronica, in modo da rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di semplificare al contempo gli adempimenti per i contribuenti, prevedendo in tale contesto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA, nonché stabilendo l'applicazione, alle relative operazioni di pagamento, di commissioni calcolate in misura fissa, ridotte alla metà rispetto a quelle applicate per le medesime operazioni non effettuate tra soggetti passivi IVA;

6) provvedano le Commissioni di merito a dare tempestiva risposta ai contribuenti che vantano crediti di modesta entità nei confronti dell'Erario e che non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta, in quanto il loro rapporto di lavoro risulti cessato al momento della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in quanto essi non possano più fruire, alla scadenza del predetto termine, dei benefici previsti dalla disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali o di mobilità, velocizzando il rimborso di tali crediti, consentendo ai predetti contribuenti di avvalersi del modello 730 per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle tematiche affrontate dagli articoli 1 e 2 del decreto – legge, relativi, rispettivamente, al rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ed all'introduzione di

incentivi al finanziamento in favore delle PMI che vogliono effettuare investimenti in macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo, si segnala la necessità, anche in prospettiva, di favorire più strette forme di collaborazione tra lo Stato e le Regioni, in considerazione delle competenze spettanti in materia a tali enti e delle positive esperienze maturate in sede regionale negli ultimi anni;

b) con riferimento all'articolo 6, comma 1, del decreto, il quale riduce, nel periodo 1° agosto 2013 – 31 dicembre 2015, la misura dell'accisa applicabile al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere la dizione, contenuta nella disposizione «l'accisa al livello di imposizione», la quale appare frutto di un refuso;

c) ancora con riferimento all'articolo 6, comma 1, si segnala l'opportunità di chiarire in che modo si intenda attuare la previsione secondo cui i soggetti beneficiari della riduzione dell'aliquota di accisa devono obbligarsi, per ottenere il beneficio fiscale, a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali;

d) con riferimento al comma 3 del medesimo articolo 6, il quale reca la quantificazione dell'onere determinato dall'accisa agevolata per le coltivazioni in serra, si rileva la necessità di eliminare il riferimento, tra le norme onerose richiamate dalla disposizione, al comma 2, il quale non pare invece determinare oneri per la finanza pubblica, in quanto esso stabilisce l'obbligo di rispettare il livello di imposizione minimo stabilito dalla normativa europea;

e) con riferimento al comma 4 dello stesso articolo 6, il quale demanda la relativa disciplina applicativa ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, valutino le Commissioni di merito se, trattandosi di

agevolazioni fiscali, non sia preferibile che tale decreto venga emanato dal Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) con riferimento all'articolo 23, comma 2, il quale modifica l'articolo 16, comma 2, del decreto – legge n. 201 del 2011, istitutivo della tassa sulle unità da diporto, esentando dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e riducendo l'ammontare della tassa stessa per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere, in connessione con l'introduzione dell'esenzione dalla tassa per le imbarcazioni fino a 14 metri, la prima parte del comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, laddove si riduce alla metà la tassa per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nelle isole della laguna di Venezia;

g) sempre con riferimento all'articolo 23, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se si debba procedere o meno alla restituzione, ai contribuenti interessati dalle modifiche recate dalla disposizione, delle somme da questi già versate a titolo di tassa sulle unità da diporto;

h) con riferimento all'articolo 50, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la soppressione della responsabilità solidale anche al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

i) con riferimento all'articolo 51, il quale abroga il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto – legge n. 269 del 2003, relativo alla semplificazione della dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere la formulazione della disposizione, nel senso di

prevedere l'abrogazione dell'intero articolo 44-bis del decreto – legge n. 269, che si compone di un solo comma;

l) ancora con riferimento all'articolo 51, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrarne il contenuto, nel senso di abrogare anche il comma 2 dell'articolo 42 del decreto – legge n. 207 del 2008, che ha differito il termine previsto dal medesimo articolo 44-bis, nonché di abrogare o riformulare i commi 122 e 123 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, i quali fanno riferimento al comma 121 del medesimo articolo 1, che ha a sua volta introdotto nell'ordinamento il predetto articolo 44-bis, abrogato dall'articolo 51;

m) con riferimento all'articolo 52, comma 1, lettera g), alinea, la quale, nel sostituire il primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, recante la disciplina dei casi in cui si può procedere ad espropriazione immobiliare nel caso di riscossione coattiva dei tributi, richiama l'articolo 563 del codice di procedura civile, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere tale riferimento, in quanto il predetto articolo 563 è stato abrogato dall'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 22), del decreto-legge n. 35 del 2005;

n) sempre con riferimento all'articolo 52, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere i beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione, dall'ambito di applicazione della norma che consente di procedere al fermo amministrativo dei beni mobili registrati;

o) con riferimento all'articolo 53, il quale interviene sulla disciplina della riscossione degli enti locali, allineando alla data del 31 dicembre 2013 tutte le scadenze relative all'operatività di Equitalia e dei concessionari della riscossione, al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle en-

trate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, valutino le Commissioni di merito se la previsione dell'istituzione di un consorzio risulti congruente con il disposto dell'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009, la

quale ha stabilito che i comuni debbano sopprimere i consorzi di funzioni tra enti locali;

p) ancora con riferimento alla richiamata previsione dell'articolo 53, valutino comunque le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire le modalità di istituzione, nonché i compiti e le funzioni attribuiti al medesimo consorzio.

ALLEGATO 3

5-00491 Zanetti: Analisi circa l'ammontare dei ruoli tributari ancora non riscossi, con particolare riferimento alla quantificazione delle somme ancora esigibili.

5-00555 Capezzone: Composizione dei ruoli tributari ancora non riscossi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con i documenti in esame, l'Onorevole interrogante, dopo aver richiamato i dati provenienti dal rapporto 2013 della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica e dal consuntivo 2012, alla luce dei quali emergerebbero difficoltà nella riscossione da ruolo per il periodo 2000-2012, chiede al Governo un'analisi dettagliata dei 545 miliardi di euro di ruoli non ancora riscossi, indicati di recente dal direttore dell'Agenzia delle entrate in un'intervista televisiva rilasciata ad un importante quotidiano nazionale.

In particolare gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere:

l'effettiva composizione di tale rilevante somma;

quanta parte di tale ammontare sia sostanzialmente inesigibile, in quanto riguardante debiti di imprese e/o soggetti falliti o insolventi;

quanta parte risulti effettivamente esigibile e contabilizzata nel bilancio dello Stato (quali ad esempio i residui attivi delle amministrazioni periferiche).

Al riguardo, per quanto di competenza l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con Equitalia, ha rappresentato quanto segue.

Per quanto concerne la composizione della somma di 545 miliardi di euro in argomento, si allegano due tabelle illustrative nelle quali è evidenziata la riparti-

zione del carico residuo, distinto tra ruoli erariali, Inps, Inail, Comuni ed altri Enti.

In dettaglio, nella prima tabella è, altresì, indicata la quota parte di carico residuo riferito a ruoli emessi a carico di soggetti già falliti, nonché oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale e sono riportati anche i dati relativi alla quota parte del carico residuo la cui riscossione è dilazionata nel tempo, per effetto delle rateazioni accordate ai contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Per quanto concerne la quota parte dei ruoli erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, si segnala che l'Agenzia annualmente fornisce, su richiesta del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una percentuale di svalutazione dei residui attivi iscritti nel bilancio dello Stato al 31 dicembre dell'anno precedente. Con riferimento ai residui attivi al 31 dicembre 2012 inoltrati dalla Ragioneria Generale, l'Agenzia ha comunicato una percentuale di abbattimento pari all'82 per cento.

La percentuale di abbattimento è individuata valutando il grado di riscossione delle partite, tenendo conto:

del grado di esigibilità dei residui in funzione delle caratteristiche degli stessi, e

cioè se sono riferiti a soggetti falliti o a ruoli per i quali è stata richiesta l'inesigibilità;

della vetustà del ruolo.

Per quanto concerne i carichi previdenziali, l'INPS ha comunicato per le vie brevi di considerare quale quota di presunti crediti inesigibili, rispetto al totale dei residui da riscuotere, una percentuale pari al 44 per cento (dati risultanti dal bilancio di consuntivo 2011).

In via generale, si fa presente che per l'individuazione dell'effettiva consistenza della inesigibilità dei crediti, è necessario attendere la presentazione da parte dell'agente della riscossione delle « comunicazioni di inesigibilità », nonché l'esito dei controlli da parte degli enti impositori ex articoli 19 e 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999. A tal fine si rammenta che, ai sensi della vigente normativa, per tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011, la comunicazione di inesigibilità deve essere presentata entro il 31 dicembre 2014 e il termine triennale per i controlli decorre dal 1° gennaio 2015.

Ciò premesso, occorre sottolineare che la tabella relativa all'andamento della riscossione di cui al citato rapporto della Corte dei Conti evidenzia come l'impatto

dell'attività di riscossione possa essere stimato solo dopo il decorso di un significativo intervallo temporale.

È infatti evidente come, a seguito del decorso di un decennio dall'affidamento del carico all'agente della riscossione, il dato del riscosso tenda strutturalmente ad attestarsi intorno al 20 per cento. Ne consegue che anche l'andamento delle riscossioni relative agli anni di più recente affidamento, ancorché sicuramente influenzato dal peggioramento del quadro economico di riferimento, potrà essere valutato nella sua effettività solo allorquando, nei prossimi anni, si sarà ormai consolidato.

In ogni caso, al 31 dicembre 2012, oltre l'80 per cento del carico residuo era riferibile a debitori iscritti a ruolo per importi complessivamente pari o superiori a 500.000 euro (121.409 soggetti per un carico netto residuo da riscuotere pari a 452 miliardi di euro).

Infine, circa la richiesta relativa all'ammontare dei crediti da riscuotere suddivisa per annualità, la seconda tabella illustra i dati sull'andamento della riscossione dal 2000 al 2012, nonché l'informazione, dettagliata per anno, dei ruoli, non ancora riscossi, emessi nei confronti di imprese e/o soggetti falliti.

TABELLA 1**Carico ruoli 2000-2012 (aggiornato al 30 aprile 2013)**

dati in €/Miliardi

	Erario	INPS	INAIL	Comuni	Altri Enti	Totale
Carico Affidato Totale	639,4	111,1	13,5	29,0	14,7	807,7
Carico Sgravato Totale	163,3	20,4	5,2	2,8	1,5	193,1
Carico Riscosso	32,2	20,1	1,2	11,1	4,5	69,1
Carico Residuo	443,9	70,6	7,1	15,1	8,7	545,5
di cui Sospeso	11,9	7,1	0,4	0,7	0,7	20,8
di cui Fallimenti (ruoli emessi a carico di soggetti già falliti)	93,7	11,1	1,1	0,9	0,5	107,2
di cui in rateazione						18,6

Fonte dati Inforiscossione

TABELLA 2**Carico Ruoli 2000-2012 dettagliato per anno (aggiornato al 30 aprile 2013)**

dati in €/Miliardi

Anno Consegna	Carico Affidato Totale	Carico Sgravato Totale	Carico Riscosso	Carico Residuo	Di cui Sospeso	di cui Fallimenti
2000	54,7	13,7	8,2	32,8	1,6	9,7
2001	47,0	24,2	4,5	18,3	0,8	5,9
2002	33,5	13,6	3,6	16,3	0,7	6,7
2003	50,5	28,9	4,3	17,3	0,8	5,7
2004	34,7	7,3	4,5	22,9	0,7	7,0
2005	51,2	12,7	5,1	33,4	0,8	8,0
2006	79,7	26,7	8,4	44,6	1,2	13,7
2007	71,6	20,4	6,5	44,7	1,5	8,5
2008	60,7	9,8	6,5	44,4	1,4	7,7
2009	76,0	14,0	5,9	56,1	2,2	6,8
2010	81,2	9,8	5,6	65,7	2,1	8,3
2011	82,6	7,1	3,9	71,6	2,9	9,9
2012	84,3	4,8	2,2	77,3	4,0	9,1
TOTALE	807,7	193,1	69,1	545,5	20,8	107,2

Fonte dati: Inforiscossione

ALLEGATO 4

5-00492 Paglia: Raffronto tra le risorse pubbliche destinate al sostegno dei consorzi di garanzia collettiva fidi e finanziamenti effettivamente erogati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta in Commissione l'onorevole Paglia, nel rappresentare le difficoltà delle PMI di accedere al credito, pone quesiti in ordine ai Consorzi di garanzia collettiva fidi.

Al riguardo, si fa presente che presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze opera la Commissione per la gestione del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

La dotazione del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, attualmente in corso di verifica con gli Uffici competenti, dovrebbe ammontare a 76 milioni di euro.

L'ammontare di 70 milioni di euro sarà distribuito sulla base delle domande di contributi e delle relazioni di operatività presentate entro il 31 marzo 2013 dai Confidi e dalle Associazioni/fondazioni, mentre i restanti 6 milioni di euro, residui dell'anno precedente, saranno distribuiti sulla base delle domande e delle relazioni di operatività presentate entro il 31 marzo del 2012.

La ripartizione di tali risorse sarà decisa dalla Commissione Interministeriale, una volta conclusi i controlli sulla relativa documentazione.

Le disponibilità del fondo sono destinate per il 70 per cento all'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi, che sono strutture su base consortile o cooperativa, cui aderiscono imprese appartenenti allo stesso settore produttivo, che svolgono attività di tipo mutualistico fina-

lizzata alla prestazione di garanzie per agevolare le imprese associate nell'accesso ai finanziamenti presso le banche.

I Confidi utilizzano i contributi loro assegnati per garantire fino all'80 per cento i finanziamenti a medio termine e l'incremento di linee di credito a breve termine concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, ovvero imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio delle garanzie.

Il restante 30 per cento del Fondo di prevenzione è utilizzato per l'erogazione di contributi in favore di Fondazioni e Associazioni riconosciute, operanti nel settore della prevenzione del fenomeno dell'usura. Tali soggetti, mediante i contributi loro erogati, forniscono garanzie alle banche agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur risultando meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

Pertanto, i suddetti organismi non concedono direttamente al soggetto richiedente il prestito, ma quest'ultimo viene materialmente erogato dalla banca con la quale è stata precedentemente sottoscritta una apposita Convenzione. Ne consegue che in caso di insolvenza del soggetto beneficiario, la banca può rivalersi direttamente sul Fondo antiusura, che, di fatto, opera come garanzia monetaria.

Sotto l'aspetto tecnico-giuridico, l'erogazione dei contributi non si configura quale passaggio di proprietà nel patrimonio dell'ente, ma costituisce una gestione di contributi pubblici, (come, peraltro, confermato dall'Avvocatura dello Stato con il parere del 5 febbraio 2000, condiviso con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40292 del 19 aprile 2007).

Dal 1997 (inizio di operatività del Fondo) al 2012 sono stati dati in gestione euro 273.734.780,42 ai Confidi, che hanno lavorato 33.126 pratiche per un volume totale di garanzie concesse pari a euro 3.915.296.500,40.

Negli ultimi cinque anni (dato significativo), cioè dal 2007, sono stati dati in gestione euro 86.546.074,92 ai Confidi che hanno lavorato 17.830 pratiche per un volume totale di garanzie concesse pari a euro 655.574.007,85.

Sulla questione, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che i Confidi in Italia sono numerosi e presentano volumi di attività nel complesso non elevati; la loro operatività è concentrata in capo agli intermediari più grandi, attivi prevalentemente nel centro-nord.

Nel nostro Paese operano circa 650 Confidi, quelli di maggiore dimensione (ad oggi 62, con attività finanziaria superiore a 75 milioni di euro) sono vigilati dalla Banca d'Italia.

Oltre l'80 per cento dei confidi vigilati è espresso dai settori artigiano e indu-

striale (Fedart e Federconfidi). Gli altri provengono dal comparto del commercio (Confeserfidi e Federasconfidi).

Più della metà dei confidi maggiori sono insediati nel settentrione: Lombardia e Veneto sono le regioni più rappresentate. Con riferimento all'operatività, la concentrazione al nord è anche maggiore: il 63 per cento delle garanzie rilasciate è concentrato in tale parte d'Italia. Solo il 15 per cento dei confidi vigilati è presente nel mezzogiorno, essenzialmente in Sicilia.

Per i confidi minori, non sottoposti a controllo, la distribuzione territoriale è differente: il 52 per cento opera nelle regioni meridionali e nelle isole.

Al 31 dicembre 2012 risultavano iscritti nell'elenco speciale *ex* articolo 107 TUB 58 confidi; nel primo semestre 2013 sono stati iscritti ulteriori 5 confidi e ne è stato per la prima volta cancellato uno a seguito di fusione per incorporazione.

Nel 2012 sono stati iscritti per la prima volta un confidi di emanazione della Lega delle cooperative (Legacoop) e un confidi dell'agricoltura (CreditAgri).

I confidi rilasciano mediamente l'86 per cento delle garanzie a imprese della regione di insediamento; più radicati nel proprio territorio sono i confidi della Val d'Aosta, Marche e Sicilia con oltre il 98 per cento dell'operatività nella regione di insediamento.

Al 31 dicembre 2012 i confidi vigilati rilasciavano garanzie per circa i 6 miliardi di euro, pari al 73 per cento del complesso delle garanzie offerte dal comparto. Tale dato corrisponde a meno dell'1 per cento dei prestiti erogati dal sistema bancario italiano.

ALLEGATO 5

5-00557 Pisano: Dati circa l'imponibile IRPEF ed IRES, nonché circa il relativo gettito degli immobili, suddiviso per categorie catastali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame si chiede di fornire, tra l'altro, i dati relativi all'«imponibile IRPEF e IRES associato ad ogni categoria catastale», nonché quelli concernenti la «distribuzione, per categoria catastale, degli immobili appartenenti alle società, alle ONLUS e alle società esenti».

Al riguardo, si ritiene opportuno rappresentare che le informazioni richieste, per quanto attiene agli aspetti di competenza del Settore Territorio dell'Agenzia delle Entrate sono state fornite in occasione dell'Audizione del Direttore dell'Agenzia, tenutasi il 4 giugno 2013 presso la VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato, nell'ambito della indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili.

Nel rimandare per gli approfondimenti necessari, alle tabelle di dettaglio allegate alla citata Audizione, che si allegano, si evidenzia che le stesse riportano i dati al 31 dicembre 2012, contenenti – in rela-

zione a categorie catastali raggruppate per coefficienti omogenei ai fini del calcolo IMU – anche l'informazione complessiva del corrispondente imponibile catastale, sia ai fini dell'imposta sui redditi che ai fini della stessa IMU.

Le menzionate tabelle riepilogative contengono, rispettivamente, i dati complessivi delle unità immobiliari urbane, nonché i dati relativi a quelle intestate a persone fisiche e a persone non fisiche.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate Settore Territorio, evidenzia che nell'ambito di quest'ultima categoria non viene fornita indicazione sulla natura giuridica (ONLUS, società esenti o meno eccetera) dei soggetti ivi ricompresi, la cui distinzione non è presente negli archivi catastali.

Tanto rappresentato, l'Agenzia è a disposizione per eventuali chiarimenti e ulteriori contributi.

Tabelle di dettaglio

Unità Immobiliari urbane censite in catasto al 31.12.2012

Unità immobiliari urbane censite in catasto al 31.12.2012 (4)					
CATEGORIA	numero con rendita catastale	rendita catastale	Valore Imponibile Teorico ai fini imposte sui redditi	Valore Imponibile Teorico IMU (1)	Valore Imponibile e Potenziale IMU medio per unità
A1 (Abitazioni di tipo signorile) A8 (Abitazioni in ville) A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)	73.273	217.508.547	228.383.974	36.541.435.859	498.703
A2 (Abitazioni di tipo civile) A3 (Abitazioni di tipo economico) A4 (Abitazioni di tipo popolare) A5 (Abitazioni di tipo ultrapolare) A6 (Abitazioni di tipo rurale) A7 (Abitazioni in villini) A11 (Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi)	33.734.709	15.891.434.750	16.686.006.487	2.669.761.037.933	79.140
A10 (Uffici e studi privati)	643.887	1.474.923.435	1.548.669.606	123.893.568.518	192.415
GRUPPO A	34.451.869	17.583.866.731	18.463.060.068	2.830.196.042.310	82.149
GRUPPO B	185.353	1.261.953.178	1.325.050.837	185.507.117.162	1.000.831
C2 (Magazzini e locali di deposito) C6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) C7 (Tettoie chiuse od aperte)	22.895.643	2.185.577.588	2.294.856.468	367.177.034.858	16.037
C3 (Laboratori per arti e mestieri) C4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) C5 (Stabilimenti balneari e di acque curative)	649.740	347.540.570	364.917.598	51.088.463.752	78.629
C1 (Negozii e botteghe)	1.939.786	3.262.499.702	3.425.624.687	188.409.357.778	97.129
GRUPPO C	25.485.169	5.795.617.860	6.085.398.753	606.674.856.387	23.805

D1 (Opifici) D2 (Alberghi e pensioni) D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili) D4 (Case di cura ed ospedali) D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) D9 (Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio) D10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) (2)	1.388.511	10.027.172.499	10.528.531.124	631.711.867.42 9	454.956
D5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)	20.786	371.526.302	390.102.617	31.208.209.361	1.501.405
GRUPPO D <i>(sono escluse ulteriori 6.382 unità con rendita in corso di definizione)</i>	1.409.297	10.398.698.801	10.918.633.741	662.920.076.79 1	470.391
GRUPPO E <i>(sono escluse ulteriori 74.604 unità con rendita in corso di definizione)</i>	88.691	661.618.761	694.699.700	-	-
GRUPPO F <i>(2.960.677 u.u. censite ai soli fini inventariali, senza attribuzione di rendita)</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	61.620.379	35.701.755.331	37.486.843.098	4.285.298.092. 650	69.544
BENI COMUNI NON CENSIBILI <i>(5.822.220 u.u. censite ai soli fini inventariali, senza rendita)</i>	-	-	-	-	-
ALTRO (3) <i>(171.534 u.u.)</i>	-	-	-	-	-

- (1) Il Valore Imponibile Potenziale è stato calcolato ai sensi del comma 4 dell'art.13 del Decreto-Legge 201/211 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
- (2) È stato utilizzato il moltiplicatore ai fini IMU (60) vigente nel 2012, tale moltiplicatore è pari a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (3) UIU "in lavorazione" e che quindi non trovano al momento della rilevazione collocazione precisa nelle altre tipologie catastali (Unità senza rendita, Unità Immobiliari Urbane fuori tariffa, Unità partita R, Uso non accertato, Unità Immobiliari Urbane da accertare).
- (4) I dati si riferiscono all'intero territorio nazionale esclusi 341 comuni per i quali il catasto è gestito dalle province autonome di Trento e Bolzano e includono le u.i.u. oggetto di attribuzione di "rendita presunta" ex decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Unità Immobiliari urbane con intestatari Persone Fisiche censite in catasto al 31.12.2012

Unità immobiliari urbane con intestatari <u>Persone Fisiche</u> censite in catasto al 31.12.2012					
CATEGORIA	numero con rendita catastale (3)	rendita catastale (3)	Valore Imponibile Teorico ai fini imposte sui redditi (3)	Valore Imponibile Teorico IMU (1) (3)	Valore Imponibile Potenziale IMU medio per unità (3)
A1 (Abitazioni di tipo signorile) A8 (Abitazioni in ville) A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)	59.895	162.254.583	170.367.312	27.258.769.917	455.109
A2 (Abitazioni di tipo civile) A3 (Abitazioni di tipo economico) A4 (Abitazioni di tipo popolare) A5 (Abitazioni di tipo ultrapopolare) A6 (Abitazioni di tipo rurale) A7 (Abitazioni in villini) A11 (Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi)	30.952.786	14.554.645.406	15.282.377.676	2.445.180.428.169	78.997
A10 (Uffici e studi privati)	361.144	565.017.068	593.267.921	47.461.433.698	131.420
GRUPPO A	31.373.825	15.281.917.056	16.046.012.909	2.519.900.631.784	80.319
GRUPPO B	36.274	40.767.016	42.805.367	5.992.751.367	165.208
C2 (Magazzini e locali di deposito) C6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) C7 (Tettoie chiuse od aperte)	20.199.375	1.855.528.406	1.948.304.826	311.728.772.183	15.433
C3 (Laboratori per arti e mestieri) C4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) C5 (Stabilimenti balneari e di acque curative)	507.112	215.532.291	226.308.905	31.683.246.749	62.478
C1 (Negozzi e botteghe)	1.556.507	2.197.663.503	2.307.546.678	126.915.067.275	81.538
GRUPPO C	22.262.994	4.268.724.199	4.482.160.409	470.327.086.207	21.126

D1 (Opifici) D2 (Alberghi e pensioni) D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili) D4 (Case di cura ed ospedali) D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) D9 (Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio) D10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) (2)	633.106	1.937.127.965	2.033.984.363	122.039.061.764	192.762
D5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)	4.558	18.585.027	19.514.278	1.561.142.229	342.506
GRUPPO D	637.664	1.955.712.991	2.053.498.641	123.600.203.993	193.833
GRUPPO E	17.537	42.464.629	44.587.860	-	-
GRUPPO F	-	-	-	-	-
TOTALE	54.328.294	21.589.585.892	22.669.065.186	3.119.820.673.351	57.425

- (1) Il Valore Imponibile Potenziale è stato calcolato ai sensi del comma 4 dell'art.13 del Decreto-Legge 201/211 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
- (2) È stato utilizzato il moltiplicatore ai fini IMU (60) vigente nel 2012, tale moltiplicatore è pari a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (3) Sono esclusi i dati relativi ai "beni comuni censibili" e alle unità immobiliari con rendita o intestazione in corso di definizione (circa 68.000).

Unità Immobiliari urbane con intestatari Persone Non Fisiche censite in catasto al 31.12.2012

Unità immobiliare urbane con intestatari Persone NON Fisiche censite in catasto al 31.12.2012					
CATEGORIA	numero con rendita catastale (3)	rendita catastale (3)	Valore Imponibile Teorico ai fini imposte sui redditi (3)	Valore Imponibile Teorico IMU (1) (3)	Valore Imponibile Potenziale IMU medio per unità (3)
A1 (Abitazioni di tipo signorile) A8 (Abitazioni in ville) A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)	13.353	55.184.376	57.943.595	9.270.975.207	694.299
A2 (Abitazioni di tipo civile) A3 (Abitazioni di tipo economico) A4 (Abitazioni di tipo popolare) A5 (Abitazioni di tipo ultrapopolare) A6 (Abitazioni di tipo rurale) A7 (Abitazioni in villini) A11 (Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi)	2.772.848	1.333.857.196	1.400.550.056	224.088.008.916	80.815
A10 (Uffici e studi privati)	282.091	909.098.859	954.553.802	76.364.304.197	270.708
GRUPPO A	3.068.292	2.298.140.432	2.413.047.453	309.723.288.320	100.943
GRUPPO B	148.949	1.220.930.691	1.281.977.225	179.476.811.543	1.204.955
C2 (Magazzini e locali di deposito) C6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) C7 (Tettoie chiuse od aperte)	2.642.279	323.455.268	339.628.031	54.340.485.012	20.566
C3 (Laboratori per arti e mestieri) C4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) C5 (Stabilimenti balneari e di acque curative)	142.116	131.771.042	138.359.594	19.370.343.130	136.300
C1 (Negozi e botteghe)	382.566	1.063.524.441	1.116.700.663	61.418.536.474	160.544
GRUPPO C	3.166.961	1.518.750.751	1.594.688.288	135.129.364.616	42.668

D1 (Opifici) D2 (Alberghi e pensioni) D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili) D4 (Case di cura ed ospedali) D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) D9 (Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio) D10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) (2)	752.352	8.082.286.515	8.486.400.841	509.184.050.461	676.790
D5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)	16.217	352.911.620	370.557.201	29.644.576.083	1.827.994
GRUPPO D	768.569	8.435.198.135	8.856.958.042	538.828.626.545	701.080
GRUPPO E	71.000	616.502.059	647.327.162	-	-
GRUPPO F	-	-	-	-	-
TOTALE	7.223.771	14.089.522.068	14.793.998.171	1.163.158.091.024	161.018

- (1) Il Valore Imponibile Potenziale è stato calcolato ai sensi del comma 4 dell'art.13 del Decreto-Legge 201/211 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
- (2) È stato utilizzato il moltiplicatore ai fini IMU (60) vigente nel 2012, tale moltiplicatore è pari a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (3) Sono esclusi i dati relativi ai "beni comuni censibili" e alle unità immobiliari con rendita o intestazione in corso di definizione (circa 68.000).

Al riguardo, anche il Dipartimento delle finanze ha fornito taluni dati che si riportano a seguire.

Dati di dettaglio sulla distribuzione degli immobili per categoria catastale, numerosità, rendita catastale e valori imponibili sono disponibili nelle pubblicazioni dell'Agenzia delle Entrate scaricabili al sito:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Pubblicazioni/Statistiche+catastali/>

Le suddette « Statistiche catastali » rappresentano una sintesi completa sull'entità e le caratteristiche dello stock dei fabbricati, censiti nella banca dati del Catasto Edilizio Urbano aggiornato al 31 dicembre 2011. Queste informazioni riguardano un totale di oltre 69 milioni di beni fra unità immobiliari urbane ed altre tipologie immobiliari che non producono reddito e delle quali si forniscono: la numerosità

dello stock, la consistenza fisica (« vani », superfici o volumi a secondo delle categorie tipologiche) e la correlata base imponibile fiscale determinata dal Catasto (la « rendita catastale »). Questi dati, dettagliati per categoria catastale, ovvero per tipologia e/o destinazione d'uso dell'immobile, ed elaborati su base provinciale e per capoluogo, costituiscono le « statistiche censuarie » che rappresentano il dato amministrativo-censuario riportato nelle banche dati:

per quanto riguarda gli imponibili IRPEF degli immobili non si dispone di informazioni di dettaglio per categoria catastale, atteso che nelle dichiarazioni dei redditi il contribuente è tenuto ad indicare il reddito derivante dai redditi da fabbricati ma non la relativa categoria catastale;

per quanto riguarda gli imponibili IRES relativi agli immobili patrimonio per categorie catastali, informazioni di detta-

glio non sono ricostruibili a partire dalle dichiarazioni dei redditi. Infatti le imprese fanno concorrere all'imponibile la rendita catastale dei suddetti immobili senza distinta evidenziazione della tipologia, della relativa categoria catastale o della destinazione di uso (ovvero se siano locati o meno);

per quanto riguarda la distribuzione per categoria catastale degli immobili appartenenti alle società, alle ONLUS e alle società esenti, con riferimento a tutte le categorie catastali, alcune elaborazioni sono presentate nel capitolo 4 « Distribuzione della proprietà e del reddito dei proprietari » del volume « Gli immobili in Italia 2011 » curato dal Dipartimento delle Finanze e dall'Agenzia del Territorio (pa-

gina 153 e seguenti) disponibile al sito *web* del Dipartimento delle Finanze:

http://www.finanze.gov.it/export/download/Redditi_e_immobili/Gli_immobili_in_Italia_2011_-_capitolo_4.pdf

Nella pubblicazione « Gli immobili in Italia » (disponibile anche per l'anno 2012 al sito http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/studi_statistiche/Redditi_e_immobili/Immobili_anno_2012.htm) è riportata un'analisi della distribuzione del patrimonio immobiliare e del reddito dei proprietari, distinguendo le proprietà delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

ALLEGATO 6

5-00558 Causi e Miccoli: Iniziative per garantire trasparenza in merito alla cessione del Credito Fondiario Spa e per tutelare i lavoratori coinvolti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi ed altri, nel ripercorrere le vicende societarie relative al Credito Fondiario spa (FonSpa), si sofferma sulle recenti notizie in merito alle trattative tra Morgan Stanley – controllante di FonSpa – e la Tages Investment SGR per la vendita dell'intermediario. Chiedono, pertanto, al Governo di assumere iniziative per garantire la trasparenza del processo di vendita e tutelare adeguatamente i lavoratori di FonSpa.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che l'Organo di Vigilanza valuta attentamente i progetti di acquisizione delle partecipazioni al capitale delle banche con riferimento alla sana e prudente gestione delle aziende interessate dalle operazioni di riassetto.

In tale ambito, vengono considerati i diversi profili concernenti la sostenibilità

del piano industriale, la qualità e la solidità dei candidati acquirenti.

Morgan Stanley è da tempo alla ricerca di potenziali acquirenti di FonSpa; la banca americana ha sempre offerto alle controparti la propria disponibilità a conferire al momento della cessione una congrua dotazione patrimoniale di FonSpa finalizzata a consentire agli acquirenti di mantenere una quota significativa dell'attuale compagine del personale. Tuttavia, i diversi tentativi finora posti in essere non hanno ottenuto esito positivo.

Attualmente, sono in corso ulteriori iniziative da parte di Morgan Stanley per la cessione di FonSpa ad altri soggetti potenzialmente interessati a realizzare, tramite la stessa azienda, un progetto industriale finalizzato al rilievo e alla gestione di crediti problematici di natura bancaria.

Tale iniziativa verrà valutata dalla Banca d'Italia con riferimento alla sostenibilità dei piani di rilancio della banca.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
SEDE CONSULTIVA:	
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	134
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Intervengono il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Massimo Bray, il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi-Doria e il sottosegretario di Stato dei beni e delle attività culturali e del turismo Simonetta Giordani.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2013.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, volta a recepire le considerazioni espresse nel corso della discussione (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Marco ROSSI-DORIA preannuncia il parere favorevole nel merito della condizione n. 2, in quanto l'importo di 100 milioni di euro l'anno diventerebbe la soglia minima anziché la soglia massima, pur rappresentando che la previsione comporta oneri e va pertanto valutata. Propone quindi di trasformare la condizione in osservazione. Nello stesso senso, è favorevole nel merito alla condizione n. 3, pur comportando oneri che richiedono un impegno collegiale del Governo ai fini della copertura. È favorevole quindi alla condizione n. 4, mentre sulla condizione n. 10, nel precisare che la razionalizzazione dei servizi di pulizia attuata mediante Convenzioni Consip non va comunque a detrimento dei servizi stessi, preannuncia che si può comunque valu-

tare la possibilità di individuare una diversa copertura finanziaria per l'intervento normativo. Si dichiara quindi favorevole alla condizione n. 11 e preannuncia nulla osta sulla condizione n. 12.

Con riferimento alle osservazioni, sottolinea che l'osservazione di cui alla lettera *a)* andrebbe espunta, poiché ai sensi dell'articolo 11, comma 4-*sexies* del decreto-legge n. 179 del 2012 nel Fondo unico per l'edilizia scolastica confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Precisa, al riguardo, che i fondi che l'INAIL destina – nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge n. 153 del 1969 – ad un piano di edilizia scolastica, non possono confluire nel Fondo unico dell'edilizia perché non facenti parte del bilancio dello Stato. Assicura, peraltro, che sarà certamente previsto il coordinamento del MIUR tra gli interventi rientranti nel programma nazionale annuale finanziati dal fondo unico e gli ulteriori interventi previsti dal piano di edilizia ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del decreto legge in esame. Esprime quindi nulla osta sulla osservazione di cui alla lettera *b)*, mentre in ordine alla successiva osservazione prevista dalla lettera *c)*, come evidenziato dai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'articolo 47 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, reca modifiche non sostanziali; pertanto la relativa previsione nel provvedimento non appare la sede più idonea per ridefinire la competenza del Coni. Sull'osservazione prevista dalla lettera *d)*, esprime nulla osta, ritenendo che il tutto può essere specificato nei bandi attuativi. Ritiene, invece, che l'osservazione di cui alla lettera *e)* potrebbe essere soppressa, considerato che i requisiti per l'accesso al beneficio indicato nella norma ivi richiamata sono già altamente selettivi. Il medesimo beneficio sarà attribuito quindi solo fino ad esaurimento delle risorse; in subordine, propone di sostituire nell'osservazione in commento le parole « si individui », con le seguenti: « si valuti la possibilità di in-

dividuare ». Aggiunge che l'osservazione prevista dalla lettera *f)* andrebbe soppressa, poiché nel testo del decreto è già chiaramente espresso che sono potenziali soggetti beneficiari della borsa anche gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, fra i quali rientrano quelli indicati nel parere. Esprime infine nulla osta sulla osservazione di cui alla lettera *g)*.

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, condividendo la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, predisposta dal relatore. Rappresenta quindi l'impegno a nome del Governo, per le parti di competenza, a farsi carico dell'attuazione delle previsioni stabilite, con particolare riferimento agli interventi in materia di *tax credit*.

Elena CENTEMERO (Pdl) preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, che recepisce anche le indicazioni da lei espresse. Ribadisce in particolare l'esigenza di mantenere la formulazione dell'osservazione cui alla lettera *e)*, relativa all'assegnazione delle borse di mobilità.

Nicola FRATOIANNI (SEL) ritiene discutibile innanzitutto la modalità con la quale è stato affrontato l'esame del provvedimento in discussione. Richiama quanto già evidenziato nel corso della discussione, preannunciando, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

Luigi GALLO (M5S) si associa ai ringraziamenti espressi alla relatrice per il proficuo lavoro svolto, che ha tenuto conto di alcune delle considerazioni espresse anche da rappresentanti del suo gruppo. Rileva peraltro che rimangono ancora in sospeso le questioni relative all'articolo 58, in riferimento all'affidamento a soggetti esterni di servizi che potrebbero esseri svolti da personale scolastico. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo

gruppo, l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che le osservazioni di cui alle lettere *e*) ed *f*) risultano necessarie, per evitare di escludere alcune classi di laurea dalla assegnazione delle borse di mobilità.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA si riserva di svolgere un approfondimento al riguardo.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi e i rappresentanti

del Governo per gli interventi svolti, confermando la propria proposta di parere. Assicura che i suggerimenti dei rappresentanti dell'Esecutivo, in particolare del sottosegretario Rossi Doria, potranno essere tenuti in considerazione nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni di merito.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1248 Governo, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia »;

rilevato che il provvedimento prevede un insieme coordinato di interventi su livelli ed ambiti differenti per sostenere il rilancio dell'economia italiana, tra i quali un ampio e qualificato spettro riguardo l'istruzione, l'università e la ricerca, il patrimonio culturale, il turismo, lo spettacolo e il cinema, lo sport, l'Agenda digitale;

considerato che da più parti viene avanzata l'idea del ruolo della cultura e del turismo per la ripresa dello sviluppo e il superamento della grave crisi economica in cui si trova il Paese e su come questa prospettiva rappresenti un elemento nuovo e importante che il Parlamento, il Governo, le istituzioni di ricerca, le Università e gli istituti culturali debbono saper cogliere e valorizzare;

rilevato che, per investire sul futuro delle nuove generazioni, è necessario sostenere l'istruzione, in linea con il disegno di sviluppo tracciato dalla Strategia Europa 2020, di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e prima di tutto combattere l'alto tasso di dispersione scolastica che in alcune Regioni del nostro Paese raggiunge una percentuale allarmante;

premessi che mettere al centro della ripresa il settore della cultura significa promuovere azioni concrete, ed oggi, con l'esame del provvedimento in questione, si ha la possibilità di tradurre in una visione unitaria e strategica l'articolato, affinché la cultura sia considerata oltre che imprescindibile per la crescita della società, motore di crescita in termini economici; non un peso ma uno stimolo allo sviluppo;

considerato che l'articolo 13, relativo all'agenda digitale, rappresenta una potenziale occasione per discutere concretamente sulla digitalizzazione del patrimonio culturale che costituisce un campo di grande rilevanza nell'innovazione e sperimentazione delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, consentendo un uso creativo, intelligente e diversificato del patrimonio culturale stesso in grado di sostenere lo sviluppo di una industria creativa di qualità coerente con le scelte sottese alla nuova programmazione della ricerca europea (2014-2020);

considerata la situazione di grande sofferenza in cui versano le infrastrutture culturali (biblioteche, archivi e musei), si auspica l'inserimento di una norma per il loro rilancio;

si rileva che la soppressione del riferimento alla « sagoma », di cui all'articolo 30 – anche se di interesse indiretto per la Commissione – ancorché applicata a beni non culturali, potrebbe determinare un impatto molto forte sui contesti urbani, producendo una grave alterazione del tessuto urbanistico delle città;

preso atto della disposizione in materia di Fondo per gli impianti sportivi di cui all'articolo 47;

valutate favorevolmente le disposizioni di cui all'articolo 57 a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese e a sostegno delle imprese e sottolineata l'importanza di considerare all'interno di tale provvedimento progetti relativi al settore delle così dette *Humanities* quali elementi di eccellenza della produzione culturale italiana;

appreziate le disposizioni di cui all'articolo 58, con le quali è allentato il blocco al *turn over* sia per le università sia per gli enti di ricerca, che elevano, per l'anno 2014, dal 20 al 50 per cento il limite di spesa, previsto dall'articolo 66, commi 13-bis e 14, del decreto-legge n.112 del 2008, rispetto alle cessazioni del precedente anno;

preso atto positivamente delle disposizioni di cui all'articolo 59 finalizzate all'erogazione di borse per la mobilità in favore di studenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si individuino risorse aggiuntive da destinare all'erogazione delle misure fiscali del *tax credit* e del *tax shelter* a vantaggio dell'industria cinematografica nella misura precedentemente stanziata di 90 milioni di euro;

2) in merito all'articolo 18, comma 8, si specifichi che il fondo sia di « almeno » 100 milioni di euro l'anno;

3) in merito all'articolo 18, comma 8, si preveda, inoltre, una norma che assicuri una deroga al patto di stabilità degli enti locali relativa agli interventi di edilizia scolastica per consentire l'utilizzo virtuoso delle risorse già disponibili in bilancio o già assegnate;

4) altresì, si espliciti che il Fondo di cui all'articolo 18, comma 8, sia utilizzato

anche per la messa in sicurezza di immobili già esistenti; si individuino, altresì, criteri uniformi e trasparenti di intervento, assicurandone la pubblicazione sul sito del MIUR e una uniforme distribuzione a livello territoriale;

5) si preveda fra gli interventi per l'agenda digitale italiana l'elemento del « patrimonio culturale » fra quelli di interesse del provvedimento;

6) si riconosca relativamente all'implementazione dell'Agenda Digitale nel sistema nazionale di istruzione la funzione specifica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);

7) si preveda il ripristino dei comitati tecnici e degli altri organi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per consentire il corretto funzionamento del consiglio superiore dei beni culturali;

8) si preveda l'eliminazione dall'elenco ISTAT di enti fondazioni e istituti culturali per salvarne l'autonomia gestionale;

9) per le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, si valuti l'opportunità di rivedere il termine di 45 giorni fissato per l'espressione del parere da parte del soprintendente per una corretta gestione e tutela del territorio ripristinando l'originario termine di 60 giorni e, altresì, si preveda la facoltà da parte delle amministrazioni di mantenere la conferenza dei servizi in caso di mancato parere;

10) si aggiunga tra le finalità della ricerca di cui all'articolo 57, comma 1, il sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa *on line* dei prodotti del patrimonio culturale e artistico;

11) si riveda la disposizione dell'articolo 58, comma 5, che riduce drasticamente le risorse per i servizi esternalizzati di pulizia e di servizi ausiliari nelle istituzioni scolastiche;

12) si intervenga al fine di incrementare il fondo di finanziamento ordinario delle università statali assestato al 2012 e conseguentemente, si anticipi al 2014 un *turn over* al cento per cento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di pareggio di bilancio;

13) si rivedano i criteri di assegnazione delle borse di mobilità disposte dall'articolo 59 prevedendo una graduatoria nazionale, e si introduca un programma nazionale di sostegno al diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli, secondo i principi costituzionali;

14) si individuino progetti, procedimenti e atti che, nell'ambito degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie dell'intero sistema nazionale di istruzione, sviluppino i programmi europei individuati dalla Strategia Europea 2020, dell'iniziativa ET2020, nel Programma della Commissione Europea, nel Programma dei 18 mesi e nella Relazione di partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, con particolare riferimento alla mobilità, all'occupabilità dei giovani e alla formazione nel personale di competenze relative alla progettazione europea e all'utilizzo dei fondi comunitari;

e con le seguenti osservazioni:

a. all'articolo 18, comma 8, si chiarisca il rapporto fra il piano di edilizia scolastica previsto dal comma citato e i due piani di cui all'articolo 53 del decreto legge n. 5 del 2012 e, altresì, si valuti la possibilità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Unificata;

b. si prevedano interventi finalizzati alla tutela e alla fruizione dei siti italiani Unesco volti alla diffusione e alla valorizzazione della loro conoscenza nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole;

c. si valuti, in merito alle disposizioni di cui all'articolo 47, la possibilità di operare anche su società sportive senza personalità giuridica e di considerare la competenza del Coni necessaria solo per le associazioni iscritte al registro del Coni;

d. rispetto all'articolo 57, comma 1, lettera *c*) si chiarisca l'ambito dei progetti di *social innovation*, facendo rientrare fra questi anche i progetti scolastici, culturali, turistici e relativi ai servizi alla persona;

e. si individui, tra i criteri per l'assegnazione di borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari meritevoli, capaci e privi di mezzi, anche l'ammissione ai collegi universitari come previsto dalla legge n. 240 del 30 dicembre 2010, articolo 4, comma 4;

f. si chiarisca se sono inclusi nella possibilità di ricevere le borse di mobilità, di cui all'articolo n. 59, anche gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria e ai corsi della classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali;

g. rispetto all'articolo 60 comma 2, si valuti l'opportunità di reperire risorse adeguate finalizzate allo svolgimento da parte dell'ANVUR delle nuove funzioni ad esso assegnate.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	140
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	147
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati del MoVimento 5 Stelle</i>) ...	154
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	157
Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO <i>Programme Office on Global Water Assessment</i> , che ospita il Segretariato del <i>World Water Assessment Programme</i> fatto a Parigi il 12 settembre 2012. C. 1247 Governo, approvato dal Senato (Alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati del MoVimento 5 Stelle</i>) ...	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
AVVERTENZA	146

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda, e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame proseguito nella giornata di mercoledì 10 luglio scorso.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, preliminarmente, ribadisce un giudizio di netta contrarietà sul modo di operare del Governo che ancora una volta ha predisposto un decreto-legge *omnibus*, il quale, pur incidendo in modo significativo su materie di stretta competenza dell'VIII Commissione, di fatto, pone la Commissione stessa in condizioni di non poter esercitare in modo approfondito ed efficace i propri compiti. Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, (*vedi allegato 1*) che illustra sinteticamente, dichiarando la propria disponibilità a prendere in considerazione gli eventuali suggerimenti e proposte integra-

tive o modificative che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Paolo GRIMOLDI (LNA) chiede al relatore di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della osservazione di cui alla lettera g) della proposta di parere, manifestando la propria contrarietà nel caso in cui si intendesse proporre di circoscrivere gli incentivi cosiddetti CIP-6 ai soli impianti di termovalorizzazione ubicati nelle aree interessate da situazioni di emergenza-rifiuti.

Alessandro BRATTI (PD) giudica favorevolmente, a differenza del collega Grimoldi, quanto previsto nella osservazione di cui alla lettera g) della proposta di parere presentata dal relatore. Fermo restando, infatti, il proprio giudizio nettamente negativo sulle misure distorsive che sono state adottate in passato e che hanno consentito anche agli inceneritori di beneficiare degli incentivi CIP-6, ritiene che oggi sia necessario circoscriverle almeno alle sole situazioni in cui la presenza di questi impianti si giustifica per l'esistenza di situazioni emergenziali.

Roberto MORASSUT (PD) invita il relatore ad inserire nella proposta di parere una condizione volta a prevedere all'articolo 30 una novella al decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 per sostituire il riferimento alla volumetria con quello alla superficie utile lorda (SUL), ritenendo che tale riferimento sia più congruo soprattutto nei casi di demolizione e sostituzione di edifici già esistenti.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) presenta, a nome dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*), che illustra sinteticamente. Si sofferma, quindi, su alcuni aspetti della proposta di parere presentata dal relatore, a partire da quelli relativi alle disposizioni in tema di utilizzazione delle terre e rocce da scavo, a quelle in tema di incentivi CIP-6, a quelle in tema di modifica alla normativa edilizia e urbanistica, giudicandoli deboli correttivi

all'impianto complessivo di un provvedimento che, a suo avviso, andrebbe invece fortemente contrastato.

Salvatore MATARRESE (SCpI), dopo avere ringraziato il relatore per l'ottimo lavoro svolto, si dichiara contrario alla soppressione del comma 2 dell'articolo 30 che si muove nella giusta prospettiva della semplificazione. Esprime poi un orientamento favorevole al mantenimento della norma di cui all'articolo 39, ritenendo coerente con le finalità di accelerazione della realizzazione delle opere pubbliche la prevista semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ivi compresa l'eliminazione del ricorso alla conferenza dei servizi di cui al comma 1, numero 3) del medesimo articolo.

Alessandro ZAN (SEL), preliminarmente, esprime rammarico per la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame del decreto-legge. Pur apprezzando, inoltre, lo sforzo compiuto dal relatore, in sede di predisposizione della proposta di parere, per introdurre elementi correttivi al provvedimento in esame, conferma il giudizio negativo del suo gruppo su un provvedimento che rischia, soprattutto nelle materie di competenza della Commissione, di accentuare i processi di deregolamentazione selvaggia avviati dal Governo Berlusconi e Monti in settori delicati e importanti come quelli relativi al governo del territorio, all'edilizia e alla realizzazione delle infrastrutture. Preannuncia, per questo, il voto contrario del gruppo di Sinistra e Libertà sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Enrico BORGHI (PD) si associa, anzitutto, alle critiche rivolte da altri colleghi in ordine alla ristrettezza dei tempi concessi alla Commissione per l'esame del provvedimento, nonché in ordine all'eterogeneità del suo contenuto, che ha esautorato il ruolo di tutte quelle Commissioni che, come la Commissione Ambiente, che non sono risultate assegnatarie in sede referente del provvedimento medesimo.

Sottolinea, tuttavia, lo sforzo positivo compiuto dal relatore nella predisposizione di un parere articolato e puntuale, che migliora in punti decisivi il decreto-legge e che auspica possa essere fatto proprio dalle Commissioni di merito, anche in attuazione degli accordi precedentemente intervenuti in sede politica. Chiede quindi al relatore di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere tre ulteriori condizioni e osservazioni: la prima, diretta a reintegrare la regione Piemonte di 70 milioni di euro da essa anticipati per la realizzazione di opere infrastrutturali; la seconda, diretta a garantire che l'utilizzazione delle risorse del cosiddetto « Fondo revoche » sia prioritariamente finalizzata alla realizzazione di opere oggetto di concertazione con gli enti locali; la terza, infine, diretta ad escludere la necessità della specifica autorizzazione richiesta dal codice dei beni culturali e paesaggistici per la realizzazione degli interventi di manutenzione idraulica negli alvei dei corsi d'acqua in aree ricomprese nei piani di assetto idrogeologico.

Cosimo LATRONICO (PdL) richiama tutti i colleghi alla necessità di tenere sempre presente che il filo conduttore di tutte le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame è quello della accelerazione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche e della semplificazione, ovunque possibile, della normativa e delle procedure amministrative che spesso causano ritardi nello svolgimento di attività economiche. Sotto questo profilo, esprime perplessità su alcune delle condizioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore, da quelle relative alle norme di semplificazione delle attività edilizie a quelle relative alla regolamentazione delle attività dei concessionari autostradali. Insiste, inoltre, affinché nella condizione 5) si preveda l'innalzamento fino al limite di 10.000 abitanti della platea dei comuni che possono beneficiare del cosiddetto « programma 6.000 campanili ». Conclude, quindi, chiedendo al relatore di valutare l'opportunità di inserire un'ulteriore con-

dizione nella proposta di parere diretta ad includere le aviosuperfici, vale a dire le aree idonee alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartengono al demanio aeronautico, fra le sorgenti di emissioni sonore soggette a disciplina regolamentare ai sensi della legge n. 447 del 1995 in materia di inquinamento acustico.

Tino IANNUZZI (PD) invita il relatore a sottolineare, nelle premesse del parere, che occorre evitare nuovi e ulteriori decreti-legge di contenuto così ampio ed eterogeneo.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime un orientamento complessivamente favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore, fatta eccezione per la condizione numero 4), laddove si chiede il coinvolgimento della Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali nella programmazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la condizione numero 9), laddove si chiede la modifica in senso eccessivamente restrittivo della norma di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), nonché, infine, per la richiesta di innalzamento fino all'80 per cento della quota dei lavori che i concessionari autostradali sono tenuti ad affidare a terzi con procedure di gara.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO segnala al relatore l'opportunità di modificare, per ragioni di compatibilità con la normativa europea, il testo della condizione numero 15), sostituendo l'espressione « due anni » in essa contenuta con l'espressione « un anno ».

Enrico BORGHI (PD), nel prendere atto di quanto dichiarato dai rappresentanti del Governo, ribadisce a nome dei deputati del gruppo del Partito democratico la bontà della scelta operata dal relatore, con riferimento all'attuazione del piano di riqualificazione e messa in sicurezza degli immobili destinati all'edilizia scolastica, di chiedere il coinvolgimento diretto degli

organismi della rappresentanza nazionale delle istituzioni territoriali.

Cosimo LATRONICO (PdL) invita il relatore a valutare attentamente l'orientamento espresso dal sottosegretario Girlanda in ordine al contenuto della condizione numero 4) della proposta di parere.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO si dichiara d'accordo con quanto detto dal collega Girlanda in ordine alla condizione numero 4) contenuta nella proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, presenta una nuova formulazione della proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'eventuale approvazione della proposta di parere del relatore precluderà la votazione della proposta di parere alternativa presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, come riformulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del Movimento 5 Stelle.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

C. 1247 Governo, approvato dal Senato.

(Alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 1247 recante l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo d'intesa tra l'UNESCO ed il Governo italiano relativo al funzionamento, a Perugia, del Segretariato del Programma mondiale di valutazione delle acque denominato WWAP (*World Water Assessment Programme*) sottoscritto a Parigi il 12 settembre 2012.

Al riguardo, osserva preliminarmente che il Programma di Valutazione delle Risorse Idriche Mondiali, fondato nel 2000, è uno dei quattro programmi in cui si articola UN-Water, il meccanismo inter-agenzia delle Nazioni Unite incaricato di coordinare le attività relative all'acqua all'interno del sistema ONU. Ospitato dall'UNESCO, il WWAP supervisiona le questioni legate all'acqua dolce per dare raccomandazioni, sviluppare casi di studio, rafforzare la capacità di valutazione su scala nazionale e informare sui processi decisionali a riguardo. L'UNESCO, infatti, ha avviato tale programma permanente di valutazione dell'acqua nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo del Millennio consistente nella riduzione, entro il 2015, della quota di popolazione che non ha a disposizione acqua potabile sicura, nonché di perseguire l'arresto dello sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche.

Il principale prodotto del WWAP è il Rapporto sullo Sviluppo delle Risorse Idriche Mondiali (WWDR). Il Rapporto, articolandosi in una componente tematica, in una metodologica e in casi di studio, fornisce una visione aggiornata dello stato, dell'uso e della gestione delle risorse di acqua dolce nel mondo. Dopo le prime quattro edizioni, rilasciate a cadenza triennale a partire dal 2003 (la più recente nel 2012), è previsto che dal 2014 il WWDR avrà cadenza annuale.

Fa presente che, come precisato nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica approvato dal Senato il 19 giugno 2013, il Programma mondiale di valutazione delle

acque ha avuto sede temporanea a Parigi, presso l'UNESCO, dal 2000 al 2007. In quell'anno il WWAP si è insediato a Perugia, sede approvata all'unanimità nel febbraio 2006 dal Consiglio di coordinamento del Programma mondiale di valutazione delle acque. L'insediamento a Perugia è avvenuto in virtù di un Accordo fiduciario con l'UNESCO sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) il 2 febbraio 2007. Tale Accordo, in attesa degli effetti di un Protocollo d'intesa tra Governo italiano ed UNESCO, impegnava il MATTM a depositare la cifra annuale di 2,5 milioni di euro per tre anni (2007-2009). Un Protocollo tra Italia ed UNESCO firmato il 21 novembre 2007, tuttavia, non giunse alla ratifica per difficoltà in buona parte legate al finanziamento di tali oneri. Da ciò è derivata la necessità di estendere ed aggiornare l'accordo di fondi fiduciari tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'UNESCO del 2 febbraio 2007, una prima volta il 14 dicembre 2009, quindi il 3 agosto 2010 e finalmente il 3 agosto 2012, con esaurimento degli effetti di questa ultima estensione il 31 dicembre 2012. Un ulteriore accordo tra la Regione Umbria e l'UNESCO (26 luglio 2007) ha messo a disposizione di quest'ultima la sede di Villa « La Colombella ». Un nuovo negoziato con l'UNESCO sui contenuti economici del Protocollo 2007 finalizzato al raggiungimento della soluzione definitiva della questione della permanenza del Segretariato WWAP a Perugia ha condotto alla firma, il 12 settembre 2012, del nuovo Protocollo d'Intesa in esame.

In particolare, riferisce che l'articolo 1 del Protocollo d'intesa è dedicato al funzionamento del Segretariato WWAP di Perugia: le Parti si accordano per fornire la continuità operativa nella sede di Villa La Colombella (Perugia) richiamando, per quanto riguarda il funzionamento e la manutenzione della sede, quanto stabilito nell'Accordo separato tra Regione Umbria e UNESCO del 26 luglio 2007.

L'articolo 2 concerne lo *status* e l'amministrazione del Segretariato WWAP, che

è parte integrante del Segretariato dell'UNESCO nell'ambito della Divisione delle scienze idrologiche, ed è soggetto al controllo e all'autorità dell'UNESCO. Ai sensi del comma 2, il Governo italiano riconosce la personalità giuridica dell'UNESCO *Programme Office* e la sua capacità contrattuale, di acquisizione e disposizione di beni nonché di stare in giudizio.

Con l'articolo 3 vengono dettate le disposizioni finanziarie: il comma 1 definisce l'ammontare del contributo finanziario che l'Italia si impegna ad erogare all'UNESCO per il funzionamento del Segretariato WWAP in 1,653 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2013; il comma 2 individua nel mese di maggio di ogni anno la data di accredito dei fondi; il comma 3 subordina l'erogazione del contributo finanziario alla ratifica dell'Accordo da parte del Parlamento italiano, come previsto dalla normativa nazionale.

L'articolo 4 fornisce una lista di obiettivi e funzioni del Segretariato WWAP di Perugia. Oltre all'obiettivo generale della compilazione del « Rapporto sullo stato delle risorse idriche mondiali » (comma 1) vengono stabilite (comma 2) le funzioni principali del Segretariato WWAP, tra le quali si rammentano il supporto agli Stati membri per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia di programmi e decisioni nazionali in materia di politica idrica e monitoraggio dello stato di attuazione dei diversi obiettivi, inclusi gli Obiettivi di sviluppo del Millennio; la realizzazione di Rapporti sulla situazione delle acque con particolare riferimento alla disponibilità e all'utilizzo sui singoli piani nazionali; l'assistenza agli Stati membri perché sviluppino e migliorino le capacità di raccolta e analisi dei dati per le proprie iniziative in tema di politica idrica.

L'articolo 5 individua ulteriori possibilità di collaborazione tra Italia ed UNESCO in ambito WWAP, tra le quali, in particolare, la produzione di rapporti informativi sui progressi conseguiti, su scala sia regionale sia globale, nel raggiungimento dei traguardi stabiliti dagli Obiettivi di sviluppo del Millennio connessi all'ac-

qua e l'organizzazione di programmi di formazione su scala regionale e nazionale nello specifico settore.

L'articolo 6 prevede la diffusione da parte di Italia e UNESCO dei risultati delle ricerche del Segretariato UNESCO di Perugia, anche tramite la rete globale dei Comitati idrologici nazionali.

Ai sensi dell'articolo 7 le Parti sono tenute ad intraprendere un regolare scambio di informazioni sulle attività del Segretariato UNESCO di Perugia.

L'articolo 8 concede benefici fiscali sia per le attività dell'Ufficio UNESCO di Perugia sia per i funzionari ivi impiegati. In particolare, ai funzionari viene riservato un trattamento agevolativo pari a quello previsto per il personale di corrispondente livello delle organizzazioni internazionali del sistema Nazioni Unite rappresentate in Italia, in aggiunta ai privilegi ed alle immunità stabiliti dalla Convenzione internazionale del 1947 sui privilegi e le immunità delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite alla quale l'Italia ha aderito nel 1985. Le agevolazioni riguardano l'esenzione da tutti i diritti doganali, le esenzioni garantite alle Amministrazioni governative italiane quanto a imposte indirette e tasse e diritti su operazioni e transazioni, l'esenzione da ogni forma di imposizione diretta su salari, emolumenti e indennità erogati dall'UNESCO *Programme Office* di Perugia e infine l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti all'ingrosso, le prestazioni d'opera e gli appalti.

L'articolo 9 disciplina i rapporti di lavoro tra l'UNESCO ed il suo personale in forza presso il Segretariato UNESCO di Perugia, rinviando alla legislazione propria dell'Organizzazione internazionale.

L'articolo 10, che concerne il regolamento delle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del Protocollo in esame, rimette la soluzione delle medesime, quando impossibile per via amichevole, ad un lodo arbitrale inappellabile.

L'articolo 11, infine, reca le disposizioni finali stabilendo che l'Accordo entrerà in vigore quando le parti si informeranno, per iscritto, dell'espletamento delle proce-

dure interne previste. La durata dell'atto pattizio, emendabile in forma scritta, è indefinita, salvo denuncia scritta con preavviso di sei mesi. In caso di trasferimento del Segretariato WWAP dal territorio italiano, il Governo nazionale avrà il diritto di denunciare, nei termini sopra descritti, il protocollo.

Passando, quindi al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo, osserva che tale disegno di legge, approvato dal Senato il 19 giugno scorso, consta di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo di Intesa con l'UNESCO per il funzionamento dell'UNESCO *Programme Office on Global Water Assessment* fatto a Parigi il 12 settembre 2012. L'articolo 3 reca, invece, la norma di copertura finanziaria. In particolare, il comma 1 quantifica, a partire dal 2013, in 2.260 euro annui le spese previste dall'attuazione degli articoli 5 e 7 del Protocollo di intesa, e in 2.313.000 euro annui le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 8 del medesimo Protocollo. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi di ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. In base al comma 2, i Ministri degli esteri e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare sono tenuti al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il Ministro competente, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge n. 196 del 2009. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010. Il comma 3

prescrive che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione, sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle relative contromisure.

L'articolo 4 del disegno di legge di ratifica dispone, infine, l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Conclude, quindi, esprimendo un giudizio favorevole sul provvedimenti in esame e sottolineando volentieri come la presenza del Segretariato del WWAP a Perugia abbia aumentato il ruolo e la visibilità dell'Italia nell'ambito delle istituzioni delle Nazioni Unite, incrementando, inoltre, il « *networking* » con le istituzioni italiane competenti in materia di acque dolci, come la rete globale di Comitati idrologici nazionali.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Federica DAGA (M5S), preliminarmente, esprime alcune critiche in ordine alle attività fino ad oggi svolte dal Segretariato del *World Water Assessment Programme*, soffermandosi, in particolare, sul fatto che non risulta essere stato pubblicato il rapporto sullo stato delle risorse idriche mondiali, che sarebbe dovuto essere editato nel 2012. Richiama, quindi, il Governo sulla necessità di adoperarsi affinché sia inserito, fra i compiti del Segretariato del *World Water Assessment Programme*, lo svolgimento di un'indagine co-

noscitiva internazionale sulle forme di gestione del servizio idrico e sui processi in atto di privatizzazione ovvero di ripubblicizzazione del servizio medesimo. Presenta, quindi, a nome dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, una proposta di parere alternativa, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 4*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'eventuale approvazione della proposta di parere del relatore precluderà la votazione della proposta di parere alternativa presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati presentata dai deputati del MoVimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

ALLEGATO 1

**D.L. 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1248 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia »;

rilevato che nuovamente il Governo ha fatto ricorso a un provvedimento d'urgenza di contenuto eterogeneo che finisce per esautorare il ruolo di quelle Commissioni, come la Commissione Ambiente, che, pur significativamente interessate dalle disposizioni del provvedimento, non risultano assegnatarie in sede referente e vengono pertanto private della possibilità di esercitare le proprie prerogative in ordine all'istruttoria legislativa;

ritenuto indispensabile che la VIII Commissione possa esercitare il proprio ruolo procedendo in tempi rapidi all'esame di organici provvedimenti, anche di iniziativa governativa, afferenti agli ambiti di competenza, e quindi sia in materia di appalti e di programmazione infrastrutturale sia in materia di edilizia sia in materia di ambiente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 18, sia previsto che il termine ivi previsto di 30 giorni decorra dalla data di conversione in legge del provvedimento;

2) all'articolo 18, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma »;

3) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole « del presente comma riguardano » si aggiungano le seguenti: « prioritariamente il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione »; inoltre, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali. »;

4) all'articolo 18, il comma 8 sia sostituito dal seguente: « 8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma

concordato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, e la Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. »;

5) all'articolo 18, comma 9, quinto periodo, sia sostituita la cifra « 500.000 » con la seguente: « 300.000 »; si aggiungano, inoltre, dopo la parola « adeguamento » le seguenti « ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche »; siano inserite, dopo le parole « 5.000 abitanti », le seguenti parole: « , le Unioni dei Comuni e Unioni Montane »; si aggiunga, in fine, il seguente periodo: « I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono esclusi per l'anno 2014, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. »;

6) all'articolo 18, comma 10, dopo le parole « infrastrutture e dei trasporti » si aggiungano le seguenti: « previo parere delle Commissioni parlamentari competenti » e si aggiunga, in fine, il seguente periodo: « ANAS SpA, presenta semestralmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma »;

7) all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 2), si aggiungano in fine le seguenti parole: « previa verifica del CIPE sentito il NARS »;

8) al fine di sostenere le imprese che operano nel settore delle opere pubbliche in un momento di particolare crisi del settore, all'articolo 26, siano inserite le seguenti modifiche e proposte integrative:

al comma 2, si sostituisca la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-bis:

1) al primo e secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2013 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

2) al primo periodo, le parole « ai migliori cinque anni del decennio » sono sostituite dalle seguenti: « al decennio »;

dopo l'articolo 26, sia inserito il seguente:

ART. 26-bis.

(Pagamenti in acconto).

All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, emanato in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 30 aggiungere il seguente comma:

« 30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2014, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. »;

dopo l'articolo 26, sia inserito il seguente articolo:

ART. 26-bis.

(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).

All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire le parole « sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici » con le seguenti: « sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1° gennaio 2014, l'ottanta per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici »;

9) all'articolo 30, comma 1, lettera a), siano sostituite le parole da « Rimane » fino alla parola « preesistente » con il seguente periodo: « Con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e a tutti quelli ricadenti nelle zone omogenee « A » di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968,

n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati e demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la sagoma dell'edificio preesistente »;

10) all'articolo 30 sia introdotta la lettera *c-bis*) di modifica dell'articolo 16 del Dpr n.380 del 2001, nel quale sia previsto, in anticipazione delle norme sulla limitazione al consumo dei suoli, che il contributo di costruzione sia differenziato in modo da favorire il recupero, la ristrutturazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente vetusto e obsoleto, anziché le nuove costruzioni.

11) all'articolo 30, comma 1, si sopprima la lettera *h*); si sopprima altresì alla lettera *g*) il capoverso 4-*ter* o, in subordine, alla medesima lettera *g*), siano apportate le seguenti modifiche al capoverso 4-*bis*:

alla lettera *a*) le parole « le parti » siano sostituite con le seguenti: « e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti »; siano soppresse inoltre, dopo la parola « comuni » le parole « relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione »;

sia sostituita la lettera *b*) con la seguente:

« *b*) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale. »;

12) all'articolo 30, sia soppresso il comma 2;

13) sia soppresso l'articolo 39 o, in subordine, al comma 1, lettera *b*), sia soppresso il numero 3);

14) all'articolo 41, comma 1, capoverso *Art. 243*, siano sostituiti i commi 1 e 2 con i seguenti.

« 1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee, le fonti di contaminazione diretta o indiretta presenti nel sito devono essere eliminate o comunque isolate, fermo restando l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza in attesa del completamento di detti interventi.

2. Al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche e tempi certi per il risanamento degli acquiferi, gli interventi di bonifica delle acque sotterranee di cui al comma 1 tramite conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento sono ammessi solo nei casi in cui applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili non è possibile eliminare o comunque isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette. In tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche, stabiliti nella Parte III del presente Decreto. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

« 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessato; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.

7. È ammessa la reimmissione previo trattamento delle acque emunte nella stessa falda anche durante l'attivazione delle misure di messa in sicurezza previa presentazione entro quindici giorni dall'inizio delle attività all'autorità competente di un progetto di monitoraggio per la verifica dello stato di qualità della sezione dell'acquifero interessato dagli emungimenti e dalle re immissioni. Il progetto di monitoraggio di re immissione delle acque nella fase di messa in sicurezza deve essere approvato entro trenta giorni dalla sua presentazione. Il progetto di monitoraggio deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di re immissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e re immissione. In tal caso le acque emunte, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6, possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento e re immissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento di un impianto idoneo che ne riduca la contaminazione a livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.»;

15) dopo l'articolo 41, sia inserito il seguente:

« ART. 41-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo).

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012 n. 161, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'ARPA o alla provincia territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla

data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, inoltre, ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotto dal comma 2 dell'articolo 41.

6. È abrogato l'articolo 8-*bis* del decreto legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di inserire le misure di incentivo alla demolizione e ricostruzione di immobili in un quadro più ampio di recupero del patrimonio edilizio, con conseguente contenimento dell'uso del suolo, tema all'esame della VIII Commissione e all'attenzione del Governo, si valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 30, comma 1, le lettere *a) c)* ed *e)*;

b) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 18, comma 5, aggiungendo, dopo le parole «procedura di cui al comma 2», le seguenti parole: «previa verifica dell'equilibrio economico finan-

ziario e dell'effettiva attuazione del piano degli investimenti previsto dalla convenzione »;

c) si valuti l'opportunità di inserire, all'articolo 38, dopo il comma 2 i seguenti commi:

« 2-*bis*. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994 recante "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.

2-*ter*. Fino alla data di emanazione del Decreto Ministeriale di cui al comma precedente, restano sospesi i termini previsti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012. »;

d) si valuti l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 41, il seguente articolo:

ART. 41-*bis*.

(Potenziamento delle attività di tutela ambientale).

1. Al fine di assicurare il potenziamento delle attività, in particolare di controllo e di monitoraggio, in applicazione della normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA), istituite in attuazione del decreto legge n. 496/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1994, provvedono a ricoprire le posizioni già previste dalla rispettiva dotazione organica vigente ovvero a rideterminarla in relazione ai necessari ulteriori fabbisogni.

2. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, non trovano applicazione alle Agenzia di cui al comma 1:

a) il divieto alle assunzioni, anche già effettuate, di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 e successive modificazioni

b) il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, limitatamente alle attività a progetto svolte in attuazione di specifici incarichi e convenzioni che assicurino la piena copertura finanziaria dei relativi costi;

c) il limite di spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, confermato, per il triennio 2010-2012, dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009 e per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 15, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012;

d) il limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente alle autovetture destinate alle attività di controllo e monitoraggio ambientale;

e) le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2012.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i livelli essenziali di tutela ambientale (LETA) in relazione alle funzioni che le Agenzia di cui al comma 1 sono tenute a garantire nell'esercizio delle attività istituzionali. Con il medesimo decreto viene corrispondentemente determinata, rispetto alla spesa sanitaria di parte corrente, la percentuale minima da destinare al finanziamento ordinario annuale delle Agenzie medesime.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

e) si valuti l'opportunità di aggiungere, all'articolo 39, comma 1, dopo la lettera a), le seguenti lettere:

« a-bis) all'articolo 135, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nelle aree naturali protette la pianificazione paesaggistica di cui all'articolo 143 è condotta in modo integrato e in forme di copianificazione con la partecipazione dei soggetti istituzionali responsabili delle aree medesime. I piani territoriali delle aree protette, in applicazione dell'articolo 145, adeguano le loro disposizioni entro 180 giorni dalla approvazione del piano paesaggistico. Tutte le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono esercitate in conformità al Piano paesaggistico. Nelle more della formazione del Piano paesaggistico, nei territori delle aree naturali protette, per i quali sia vigente il Piano del parco o il Piano di gestione, le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono esercitate sulla base del Piano del parco o del Piano di gestione.";

a-ter) all'articolo 145, comma 3, le parole: " , ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette" sono sostituite dalle seguenti: "esclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette" »;

f) si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, comma 1, una riduzione della platea dei soggetti ai quali è applicata l'addizionale IRES («Robin tax») aumentando i livelli minimi di ricavo e di reddito imponibile delle imprese, in particolare per le imprese che operano nel settore delle fonti rinnovabili;

g) si valuti l'opportunità, all'articolo 5, comma 5, di circoscrivere la prevista applicazione degli incentivi CIP6 per i

termovalorizzatori incentivati da meno di 8 anni esclusivamente a quelli realizzati in situazioni di emergenza;

h) si valuti l'opportunità, all'articolo 18, comma 11, di prevedere che le risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo, oggetto di revoca, siano destinate anche al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

i) si valuti l'opportunità di prevedere una specifica autorizzazione di spesa per il sostegno all'occupazione delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile in coerenza con le Linee guida di programmazione forestale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 giugno 2005 e alle previsioni del Programma Quadro per il settore forestale;

l) si valuti l'opportunità di sostituire il comma 4 dell'articolo 41 con il seguente: « All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole « esigenze meramente temporanee », è aggiunto il seguente periodo: « Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento, quali *roulotte*, camper e case mobili con temporaneo ancoraggio al suolo, destinati alla sosta ed al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati, anche permanentemente, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto, regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività assentita, purché ottemperino alle specifiche disposizioni degli ordinamenti regionali di settore », in quanto più consoni alla soluzione del problema proposto;

m) si valuti, con riferimento agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive

modificazioni, in particolare, le lettere *d)* ed *f)*, che definiscono rispettivamente gli strumenti del patto territoriale e del contratto d'area, l'opportunità di introdurre una disposizione che chiarisca che, il termine di 48 mesi previsto dalle norme applicative per la conclusione dei lavori, deve intendersi dalla data di rilascio, da parte delle amministrazioni competenti, dell'ultima autorizzazione o concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori;

n) con riferimento all'articolo 9 e ai Contratti Istituzionali di Sviluppo, previsti dall'articolo 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, si valuti l'opportunità di introdurre un « contratto istituzionale di sviluppo », per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, raccordandone la disciplina con le norme in materia di « accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale » dettata dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, come modificata dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012;

o) con riferimento all'articolo 41, si valuti l'opportunità di introdurre ulteriori norme semplificatorie per il trattamento dei rifiuti vegetali agricoli da parte degli imprenditori di settore per consentire la valorizzazione energetica dei rifiuti vegetali;

p) con riferimento all'articolo 41 si valuti l'opportunità la possibilità di inserire una specifica disposizione che, modificando l'articolo 101 comma 7 del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), consenta per la categoria dei frantoi oleari la possibilità di assimilazione alle acque domestiche delle acque reflue di frantoio oleari, anche quelle di vegetazione, nelle more del preventivo parere del gestore del depuratore e nel pieno rispetto della normativa vigente.

ALLEGATO 2

**D.L. 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAI DEPUTATI DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La VIII Commissione Ambiente

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 69 del 2013;

rilevato che:

il ricorrente spostamento della produzione legislativa dal Parlamento al Governo, attraverso il ricorso alla decretazione di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, frequentemente accompagnato dall'apposizione della fiducia, è un sistema che dovrebbe risultare innaturale ed estraneo rispetto ai principi ed al dettato costituzionali di cui agli articoli 70 e 77 della Costituzione, in quanto, oltre che lesivo delle prerogative del Parlamento, il suddetto abbinamento è in grado di alterare gli equilibri istituzionali ravvisabili, oltre che nel dettato della nostra Carta fondamentale, nei pronunciamenti della Corte Costituzionale;

la continua e reiterata decretazione d'urgenza – ad ancor più con il meccanismo dell'utilizzo e del rinvio a successivi meri decreti di natura non regolamentare – altera lo schema fisiologico del rapporto fra Governo e Parlamento: non vi è, infatti, soltanto un problema di valutazione della straordinaria necessità ed urgenza, che costituisce il requisito costituzionale dei decreti-legge e di ciascun articolo degli stessi, quanto il trovarsi, da tanto, troppo tempo, di fronte a una sorta di ordinaria attività di normazione sopravveniente svolta dal Governo-amministrazione, con ulteriore confusione tra potere esecutivo e legislativo;

L'avvio dell'esame del decreto-legge in titolo coincide con l'emanazione, da parte del Governo, di ulteriori provvedimenti d'urgenza come avvenuto nella recente conversione in legge del decreto-legge n. 43 del 2013 che ha, tra l'altro, evidenziato una grave carenza nel coordinamento normativo soprattutto per ciò che concerne la disciplina delle terre e rocce di scavo, attraverso la predisposizione di due norme, a pochi giorni di distanza, pressoché identiche;

la criticità del ricorso alla decretazione d'urgenza coniugato alla posizione della questione di fiducia sul decreto-legge 43/2013 si è acuita oltremodo nei confronti della Camera dei deputati allorché è stata posta la questione di fiducia sul testo approvato e trasmesso dal Senato;

l'eterogeneità dei contenuti del decreto legge definibile « *omnibus* » risulta evidente in relazione alle numerose tematiche affrontate;

rilevato, in particolar modo, che:

l'articolo 5, comma 5, pur rideterminando le tariffe concesse agli impianti in regime CIP6 (produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate), prevede una deroga proprio in relazione alla più controversa delle fonti « assimilate », ovvero l'energia prodotta da quei termovalorizzatori (in esercizio convenzionato da meno di otto anni), che il Governo, secondo la relazione illustrativa, ha considerato di « particolare utilità sociale »; risulta pertanto opportuno provvedere allo stralcio del sunnominato comma 5;

L'articolo 30 interviene, per l'ennesima volta, nel quadro normativo in materia edilizia, novellando il Testo Unico dell'edilizia con ulteriori semplificazioni;

fermo restando che, nel giro di pochi anni, si è assistito ad una discutibile stratificazione di interventi normativi che, per semplificare la legge, l'hanno resa più confusa e incerta, creando enormi problemi agli uffici comunali competenti, è evidente che non è certo possibile realizzare l'obiettivo dichiarato — quello del « rilancio del settore » — attraverso lo smantellamento delle regole. Un ulteriore intervento in materia, oltre ad essere censurabile sotto il profilo costituzionale, considerata l'evidente assenza dei requisiti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, appare anche di dubbia utilità sia per la semplificazione (che non può avvenire modificando a breve distanze le norme) sia per l'economia, che necessita di provvedimenti di altro genere; risulta opportuno provvedere allo stralcio dell'intero articolo 30;

L'articolo 41 interviene su argomenti assolutamente eterogenei tra loro quali le acque di falda emunte (comma 1), terre e rocce da scavo (comma 2), i materiali di riporto (comma 3), i campeggi e altre installazioni (comma 4), il commissario rifiuti Provincia di Roma (comma 5) e i Commissari *ad acta* per emergenza rifiuti Campania (commi 6 e 7);

per quel che concerne i commi sui punti 1 2 e 3, va sottolineata l'inopportunità di intervenire con decreto legge su disposizioni del testo unico ambientale (Dlgs 3 aprile 2006, n. 152); quest'ultimo provvedimento, essendo un decreto legislativo, è stato emanato ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nel caso *de quo* nella legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione »); eventuali modifiche al testo del decreto legislativo n. 152 del 2006, andrebbero, pertanto,

assunte nell'ambito e nel rispetto del disegno organico previsto nella legge delega e non si prestano, dunque, ad episodiche modifiche che rischiano di compromettere una strategia complessiva di tutela ambientale;

più analiticamente, si segnala che sul tema delle acque sotterranee emunte, l'intervento operato dalla disposizione in commento è finalizzato a semplificare la gestione di tali tipologie di acque contaminate emunte al fine della bonifica chiedendo la non applicazione della disciplina vigente in materia di rifiuti essendo quest'ultima più rigorosa rispetto alla disciplina degli scarichi di acque reflue industriali che la disposizione del decreto legge ha, invece, stabilito debba applicarsi per tali tipologie di acque;

sul tema delle terre e rocce di scavo, la norma crea un pasticcio normativo che si può riassumere nei termini seguenti: l'articolo 41 del decreto-legge 69/2013 insieme all'articolo 8 della legge 71/2013 cosiddetta « Emergenze ambientali », due norme entrate in vigore a pochi giorni di distanza sul medesimo argomento, hanno stabilito che il decreto ministeriale 161/2012 (provvedimento che individua quando tali materiali vadano considerati sottoprodotti) si applica solo alle « grandi » opere soggette a VIA o AIA, mentre per le terre e rocce di scavo provenienti da piccoli cantieri (fino a 6000 metri cubi) si applica articolo 186 del Dlgs 152/2006 che, pur essendo stato abrogato dall'articolo 49 del decreto-legge 1/2012, ora « riviverebbe »;

non è chiara la disciplina applicabile per le terre e rocce di scavo che non provengano da grandi opere *ex* articolo 41 del presente decreto legge e che non provengano dai piccoli cantieri così come previsto dalla legge 71/2013 cosiddetta Emergenze ambientali: sono sottoprodotti o rifiuti speciali ?;

sul tema dei materiali di riporto, la norma, intervenendo sulla definizione dei materiali di riporto contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge 2 del 2012, consente che i terreni misti a rifiuti di diverso

genere (compresi « residui e scarti di produzione e di consumo »), che nel corso degli anni sono stati riversati in tutti i siti contaminati di grandi dimensioni, siano considerati come non rifiuti e quindi possano non essere soggetti ai trattamenti previsti dalla normativa sulle bonifiche prima di essere utilizzati come materiale per riempimenti o reinterri anche in altre aree;

sul tema installazioni di manufatti leggeri, attraverso la modifica della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, si sottraggono dalla casistica soggetta al permesso di costruire quelle installazioni posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;

sul tema emergenza rifiuti Provincia di Roma, la norma prevede l'ampliamento dei poteri commissariali, aggiungendo una serie di prerogative ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presi-

dente del Consiglio del 6 settembre 2011, n. 3963, tra cui, provvedere all'individuazione, alla progettazione ed alla successiva realizzazione di uno o più siti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e dallo Stato della città del Vaticano; lo strumento del commissariamento non appare poco convincente;

sul tema commissari *ad acta* nella regione Campania, giova ricordare che la norma è finalizzata a far sì che il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, possa nominare dei commissari con l'apposito obiettivo (*ad acta*) di provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e all'avvio della gestione degli impianti nella Regione Campania, già previsti e non ancora realizzati (*sostanzialmente inceneritori*); in virtù delle anzidette motivazioni, risulta opportuno provvedere allo stralcio dell'intero articolo 41,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

**D.L. 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1248 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia »;

rilevato che nuovamente il Governo ha fatto ricorso a un provvedimento d'urgenza di contenuto eterogeneo che finisce per esautorare il ruolo di quelle Commissioni, come la Commissione Ambiente, che, pur significativamente interessate dalle disposizioni del provvedimento, non risultano assegnatarie in sede referente e vengono pertanto private della possibilità di esercitare le proprie prerogative in ordine all'istruttoria legislativa;

sottolineato che occorre evitare nuovi e ulteriori decreti-legge di contenuto così ampio ed eterogeneo;

ritenuto indispensabile che la VIII Commissione possa esercitare il proprio ruolo procedendo in tempi rapidi all'esame di organici provvedimenti, anche di iniziativa governativa, afferenti agli ambiti di competenza, e quindi sia in materia di appalti e di programmazione infrastrutturale sia in materia di edilizia sia in materia di ambiente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 18, sia previsto che il termine ivi indicato di 30 giorni decorra dalla data di conversione in legge del provvedimento;

2) all'articolo 18, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma »;

3) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole « del presente comma riguardano » siano aggiunte le seguenti: « prioritariamente il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione »; inoltre, al medesimo comma, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali. »;

4) all'articolo 18, il comma 8 sia sostituito dal seguente:

« 8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge

9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, e sentita la Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. »;

5) all'articolo 18, comma 9, quinto periodo, sia sostituita la cifra « 500.000 » con la seguente: « 300.000 »; inoltre, al primo periodo, dopo la parola « adeguamento » siano aggiunte le seguenti « ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche »; al quarto periodo siano inserite, dopo le parole « 5.000 abitanti », le seguenti parole: « , le Unioni dei Comuni e Unioni Montane »; si aggiunga, in fine, il seguente periodo: « I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono esclusi, per l'anno 2014, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. »;

6) all'articolo 18, comma 10, dopo le parole « infrastrutture e dei trasporti » siano aggiunte le seguenti: « previo parere delle Commissioni parlamentari competenti » e si aggiunga, in fine, il seguente periodo: « ANAS SpA presenta semestralmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma »;

7) all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 2), siano aggiunte in fine le seguenti parole: « previa verifica del CIPE sentito il NARS »;

8) al fine di sostenere le imprese che operano nel settore delle opere pubbliche in un momento di particolare crisi del settore, all'articolo 26, siano inserite le seguenti modifiche e proposte integrative:

al comma 2, si sostituisca la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-bis:

1) al primo e secondo periodo, le parole « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

2) al primo periodo, le parole « ai migliori cinque anni del decennio » sono sostituite dalle seguenti: « al decennio »;

dopo l'articolo 26, sia inserito il seguente:

ART. 26-bis.

(Pagamenti in acconto).

All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 sia aggiunto il seguente comma:

« 30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2014, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. »;

9) all'articolo 30, comma 1, lettera a), dopo le parole « sono soppresse » siano aggiunte le seguenti: « , la parola « volumetria » è sostituita dalle seguenti: « superficie utile lorda – SUL »; siano poi sostituite le parole da « Rimane » fino alla parola « preesistente » con il seguente periodo: « Con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e a tutti quelli ricadenti nelle zone omogenee « A » di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati e demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la sagoma dell'edificio preesistente »;

10) all'articolo 30 sia introdotta la lettera *c-bis*) di modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, prevedendo, in anticipazione delle norme sulla limitazione al consumo dei suoli, che il contributo di costruzione è differenziato in modo da favorire il recupero, la ristrutturazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente vetusto e obsoleto, anziché le nuove costruzioni;

11) all'articolo 30, comma 1, si sopprime la lettera *h*); si sopprime altresì alla lettera *g*) il capoverso 4-*ter* o, in subordine, alla medesima lettera *g*), siano apportate le seguenti modifiche al capoverso 4-*bis*:

alla lettera *a*) le parole « le parti » siano sostituite con le seguenti: « e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti »; siano soppresse inoltre,

dopo la parola « comuni » le parole « relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione »;

sia sostituita la lettera *b*) con la seguente:

« *b*) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale. »;

12) all'articolo 30, sia soppresso il comma 2;

13) sia soppresso l'articolo 39 o, in subordine, al comma 1, lettera *b*), sia soppresso il numero 3);

14) all'articolo 41, comma 1, capoverso *Art. 243*, siano sostituiti i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee, le fonti di contaminazione diretta o indiretta presenti nel sito devono essere eliminate o comunque isolate, fermo restando l'adozione delle necessarie misure di preven-

zione e messa in sicurezza d'emergenza in attesa del completamento di detti interventi.

2. Al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche e tempi certi per il risanamento degli acquiferi, gli interventi di bonifica delle acque sotterranee di cui al comma 1 tramite contenimento fisico o idraulico con emungimento e trattamento sono ammessi solo nei casi in cui applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili non è possibile eliminare o comunque isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette. In tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche, stabiliti nella Parte III del presente Decreto. »;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

« 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessato; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero

trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.

7. È ammessa la reimmissione previo trattamento delle acque emunte nella stessa falda anche durante l'attivazione delle misure di messa in sicurezza previa presentazione entro quindici giorni dall'inizio delle attività all'autorità competente di un progetto di monitoraggio per la verifica dello stato di qualità della sezione dell'acquifero interessato dagli emungimenti e dalle re immissioni. Il progetto di monitoraggio di reimmissione delle acque nella fase di messa in sicurezza deve essere approvato entro trenta giorni dalla sua presentazione. Il progetto di monitoraggio deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e re immissione. In tal caso le acque emunte, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6, possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento di un impianto idoneo che ne riduca la contaminazione a livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.»;

15) dopo l'articolo 41, sia inserito il seguente:

« ART. 41-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo).

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012 n. 161, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati

in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;

d) che, ai fini di cui alle lettere b) e c), non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'ARPA o alla provincia territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferi-

mento al luogo di produzione e di utilizzo, che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, inoltre, ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotto dal comma 2 dell'articolo 41.

6. È abrogato l'articolo 8-*bis* del decreto legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71. »;

16) si preveda che con delibera CIPE il Governo provvede ad erogare, a valere sui fondi PAR-FSC 2007/2013, la somma di 70 milioni nei confronti della regione Piemonte ad integrazione delle opere infrastrutturali da essa previste;

17) si preveda che l'utilizzo del Fondo revoche da parte del Governo è prioritariamente finalizzato per le opere oggetto di concertazione con gli enti locali, con particolare riguardo alle regioni oggetto di rimodulazione infrastrutturale nell'ambito del decreto-legge n. 43 del 2013 convertito con legge n. 71 del 2013;

18) all'articolo 25, dopo il comma 11 si aggiunga il seguente comma:

11-*bis*. All'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, dopo le parole « dagli autodromi , » siano aggiunte le seguenti: « dalle aviosuperfici, »; conseguentemente: al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole « di autodromi, » siano aggiunte le seguenti parole « di aviosuper-

fici »; all'articolo 4, comma 3, del DPCM 14 novembre 1997 dopo le parole « aereoportuali « siano aggiunte le seguenti: « , di aviosuperfici »; all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 31 ottobre 1997 dopo le parole « n. 447 » siano aggiunte le seguenti parole « , nonché delle aviosuperfici ».

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di inserire le misure di incentivo alla demolizione e ricostruzione di immobili in un quadro più ampio di recupero del patrimonio edilizio, con conseguente contenimento dell'uso del suolo, tema all'esame della VIII Commissione e all'attenzione del Governo, si valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 30, comma 1, le lettere a) c) ed e);

b) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 18, comma 5, aggiungendo, dopo le parole « procedura di cui al comma 2 », le seguenti parole: « previa verifica dell'equilibrio economico finanziario e dell'effettiva attuazione del piano degli investimenti previsto dalla convenzione »;

c) si valuti l'opportunità di inserire, all'articolo 38, dopo il comma 2 i seguenti commi:

« 2 *bis*. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.

2-*ter*. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, restano sospesi i termini previsti

per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012. »;

d) si valuti l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 41, il seguente articolo:

ART. 41-bis.

(Potenziamento delle attività di tutela ambientale).

1. Al fine di assicurare il potenziamento delle attività, in particolare di controllo e di monitoraggio, in applicazione della normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA), istituite in attuazione del decreto legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, provvedono a ricoprire le posizioni già previste dalla rispettiva dotazione organica vigente ovvero a rideterminarla in relazione ai necessari ulteriori fabbisogni.

2. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, non trovano applicazione alle Agenzie di cui al comma 1:

a) il divieto alle assunzioni, anche già effettuate, di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge 133 del 2008 e successive modificazioni

b) il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, limitatamente alle attività a progetto svolte in attuazione di specifici incarichi e convenzioni che assicurino la piena copertura finanziaria dei relativi costi;

c) il limite di spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, confermato, per il triennio 2010-2012, dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009 e per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 15, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012;

d) il limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95 del

2012, limitatamente alle autovetture destinate alle attività di controllo e monitoraggio ambientale;

e) le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2012.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i livelli essenziali di tutela ambientale (LETA) in relazione alle funzioni che le Agenzie di cui al comma 1 sono tenute a garantire nell'esercizio delle attività istituzionali. Con il medesimo decreto viene corrispondentemente determinata, rispetto alla spesa sanitaria di parte corrente, la percentuale minima da destinare al finanziamento ordinario annuale delle Agenzie medesime.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

e) si valuti l'opportunità di aggiungere, all'articolo 39, comma 1, dopo la lettera a), le seguenti lettere:

« a-bis) all'articolo 135, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aree naturali protette la pianificazione paesaggistica di cui all'articolo 143 è condotta in modo integrato e in forme di copianificazione con la partecipazione dei soggetti istituzionali responsabili delle aree medesime. I piani territoriali delle aree protette, in applicazione dell'articolo 145, adeguano le loro disposizioni entro 180 giorni dalla approvazione del piano paesaggistico. Tutte le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono esercitate in conformità al Piano paesaggistico. Nelle more della formazione del Piano paesaggistico, nei territori delle aree naturali protette, per i quali sia vigente il Piano del parco o il Piano di gestione, le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono

esercitate sulla base del Piano del parco o del Piano di gestione”;

a-ter) all'articolo 145, comma 3, le parole: “, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette” sono sostituite dalle seguenti: “esclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”;

a-quater) al medesimo articolo 145, comma 4, sono soppresse le parole: “gli enti gestori delle aree naturali protette” »;

f) si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, comma 1, una riduzione della platea dei soggetti ai quali è applicata l'addizionale IRES (« *Robin tax* ») aumentando i livelli minimi di ricavo e di reddito imponibile delle imprese, in particolare per le imprese che operano nel settore delle fonti rinnovabili;

g) si valuti l'opportunità, all'articolo 5, comma 5, di circoscrivere la prevista applicazione degli incentivi CIP6 per i termovalorizzatori incentivati da meno di 8 anni esclusivamente a quelli realizzati in situazioni di emergenza;

h) si valuti l'opportunità, all'articolo 18, comma 11, di prevedere che le risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo, oggetto di revoca, siano destinate anche al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

i) si valuti l'opportunità di prevedere una specifica autorizzazione di spesa per il sostegno all'occupazione delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile in coerenza con le Linee guida di programmazione forestale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 giugno 2005 e alle previsioni del Programma Quadro per il settore forestale.

l) si valuti l'opportunità di sostituire il comma 4 dell'articolo 41 con il seguente:

« All'articolo 3, comma 1, lettera *e.5)* del decreto del Presidente della Repub-

blica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole “esigenze meramente temporanee”, è aggiunto il seguente periodo: “Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento, quali roulotte, campers e case mobili con temporaneo ancoraggio al suolo, destinati alla sosta ed al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati, anche permanentemente, all'interno di strutture turistiche-ricettive all'aperto, regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività assentita, purché ottemperino alle specifiche disposizioni degli ordinamenti regionali di settore », in quanto più consoni alla soluzione del problema proposto”»;

m) si valuti, l'opportunità, con riferimento agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, in particolare, delle lettere *d)* ed *f)*, che definiscono rispettivamente gli strumenti del patto territoriale e del contratto d'area, l'opportunità di introdurre una disposizione che chiarisca che, il termine di 48 mesi previsto dalle norme applicative per la conclusione dei lavori, deve intendersi dalla data di rilascio, da parte delle amministrazioni competenti, dell'ultima autorizzazione o concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori;

n) con riferimento all'articolo 9 e ai Contratti Istituzionali di Sviluppo, previsti dall'articolo 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, si valuti l'opportunità di introdurre un « contratto istituzionale di sviluppo », per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, raccordandone la disciplina con le norme in materia di « *accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e*

sociale » dettata dall'articolo 55-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, come modificata dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012;

o) con riferimento all'articolo 41, si valuti l'opportunità di introdurre ulteriori norme semplificatorie per il trattamento dei rifiuti vegetali agricoli da parte degli imprenditori di settore per consentire la valorizzazione energetica dei rifiuti vegetali;

p) con riferimento all'articolo 41, si valuti l'opportunità la possibilità di inserire una specifica disposizione che, modificando l'articolo 101, comma 7, del Codice ambientale, consenta per la categoria dei frantoi oleari la possibilità di assimilazione alle acque domestiche delle acque reflue di frantoio oleari, anche quelle di vegetazione, nelle more del preventivo parere del gestore del depuratore e nel pieno rispetto della normativa vigente.

q) si valuti l'opportunità di inserire dopo l'articolo 26, il seguente articolo:

ART. 26-*bis*.

(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).

All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole

« sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici » sono sostituite con le seguenti: « sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1° gennaio 2014, l'ottanta per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici »;

r) all'articolo 41, si valuti l'opportunità di inserire, dopo il comma 4, il seguente comma:

« 4-*bis*. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 è aggiunto il seguente comma: « 4-*bis*. Non costituiscono attività selvicolturale i tagli di vegetazione eseguiti nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, nelle zone comprese nella fascia A dei piani di assetto idrogeologico (PAI) per i corsi d'acque per i quali queste sono definite, nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda per gli altri corsi d'acqua nonché nelle parti isole fluviali interessate dalla piena ordinaria; per detti interventi, che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ».

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme fatto a Parigi il 12 settembre 2012. C. 1247 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAI DEPUTATI DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione

esaminata la ratifica del Protocollo d'intesa tra il Governo e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme;

rilevato che:

il quadro normativo vigente è attualmente costituito dall'Accordo fiduciario con l'UNESCO sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 2 febbraio 2007, esteso il 14 dicembre 2009, aggiornato il 3 agosto 2010 e ulteriormente esteso il 3 agosto 2012;

il Protocollo d'intesa tra l'UNESCO ed il Governo italiano è relativo al funzionamento, a Perugia, del Segretariato del Programma Mondiale di Valutazione delle Acque (*World Water Assessment Programme* – WWAP);

l'obiettivo generale del Segretariato del Programma Mondiale di Valutazione delle Acque (*World Water Assessment Programme* – WWAP) riguarda la compilazione del « Rapporto sullo stato delle risorse idriche mondiali »; a questo propo-

sito si precisa che il prossimo rapporto sarà pubblicato nel 2014 e successivamente con cadenza annuale;

gli effetti dell'ultima estensione dell'Accordo fiduciario Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare-UNESCO si sono esauriti il 31 dicembre 2012. L'UNESCO ha proposto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un nuovo prolungamento non oneroso fino al 30 aprile 2013. La nuova scadenza permetterebbe di sospendere le procedure di chiusura dell'Ufficio di Perugia (licenziamento del personale locale, disdetta dei contratti e delle forniture, riallocazione del personale UNESCO) in attesa del perfezionamento della ratifica del nuovo trattato internazionale. L'Accordo fiduciario Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare-UNESCO per il WWAP aveva in origine la funzione di garantire il funzionamento della struttura di Perugia in attesa prima della sottoscrizione e poi della ratifica parlamentare del Protocollo d'intesa Italia-UNESCO firmato il 21 novembre 2007 (per il nostro Paese dagli allora Ministri pro tempore degli affari esteri e dell'ambiente D'Alema e Pecoraro Scanio);

con la ratifica di quest'ultimo da parte del Parlamento italiano, il Governo garantirà al Segretariato del WWAP 1,653 milioni di euro l'anno;

fino ad oggi i rapporti del *World Water Assessment Report* venivano presentati ogni 3 anni in occasione dei vari Forum Mondiali dell'Acqua ai quali partecipano istituzioni e gestori privati del servizio idrico nel mondo: (si veda <http://webworld.unesco.org/water/wwap/wwdr/index.shtml>);

l'ultimo rapporto del *World Water Assessment Programme* doveva uscire nel 2012 in occasione dell'appuntamento di Marsiglia del marzo 2012, ma dal sito ufficiale sembra non esser stato presentato alcun documento, come è possibile notare al seguente *link* sul sito ufficiale dell'UNESCO (si veda <http://webworld.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr4/index.shtml>);

il contributo di 1,653 milioni di euro rappresenta un contributo per il funzionamento del Segretariato del WWAP da versare entro il mese di maggio di ogni anno;

tra le funzioni dell'UNESCO Programme Office che ospita il Segretariato del WWAP riportate nell'articolo 4 del Protocollo d'Intesa è completamente assente l'indagine sulle forme di gestione del servizio idrico e il monitoraggio dei processi di privatizzazione e ripubblicizzazione e la loro incidenza sul tema della qualità delle acque fornite alla cittadinanza;

andrebbero richiesti al Governo:

la specifica dell'utilizzo del contributo di 1,653 milioni di euro, a quanto ammontano gli emolumenti del personale, con quali criteri viene assunto il personale, se si tratta di mero personale per la sede di Perugia o esperti del settore;

per quanti anni è previsto il versamento della cifra sopra esposta;

la verifica delle motivazioni per le quali la precedente edizione del rapporto 2012 non è uscita, nonostante i fondi siano stati garantiti per l'anno in questione e se la prossima edizione del rapporto prevista per il 2014 sarà realizzata per il prossimo Forum Mondiale dell'Acqua da tenersi in Korea nel 2015;

l'inserimento, tra le funzioni dell'UNESCO Programme Office che ospita il Segretariato del WWAP riportate nell'articolo 4 del Protocollo d'Intesa, del tema dell'indagine sulle forme di gestione del servizio idrico, società di diritto pubblico e società di diritto privato con e senza la partecipazione di soggetti privati, in termini tali da monitorare i processi di privatizzazione e ripubblicizzazione e la loro incidenza sul tema della qualità delle acque fornite alla cittadinanza,

esprime

PARERE CONTRARIO.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00118 Tino Iannuzzi: Interruzione del servizio ferroviario lungo la linea Sicignano degli Alburni-Lagonegro ed eventuali progetti di ripristino.	
5-00478 Bergamini: Opportunità di una tempestiva riattivazione della linea ferroviaria Sicignano degli Alburni-Lagonegro	167
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	172
5-00295 Manzi: Gravi disagi per i cittadini della regione Marche derivanti dalla soppressione e riclassificazione di treni a media e lunga percorrenza	168
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	174
5-00427 Velo: Necessità di uniformare la disciplina degli impianti a fune, con particolare riguardo alla durata della vita tecnica degli impianti stessi	169
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	176
5-00475 D'Uva: Servizio di collegamento marittimo veloce nell'area dello Stretto di Messina.	
5-00476 Vecchio: Servizio di collegamento marittimo veloce nell'area dello Stretto di Messina	169
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	178

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti di FILT-CIGL, FIT-CISL, ULTRASPORTI, UGLTRASPORTI e CISALTRASPORTI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	170
---	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Deborah BERGAMINI, indi del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 9.

5-00118 Tino Iannuzzi: Interruzione del servizio ferroviario lungo la linea Sicignano degli Alburni-Lagonegro ed eventuali progetti di ripristino.

5-00478 Bergamini: Opportunità di una tempestiva riattivazione della linea ferroviaria Sicignano degli Alburni-Lagonegro.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la rispo-

sta, di cui prende atto, ribadisce l'essenzialità della tratta ferroviaria Sicignano-Lagonegro oggetto dell'interrogazione, interrotta dal 1987 ma mai dismessa, che insiste su un bacino di 22 comuni con 9 mila abitanti e con una potenziale capienza assai più elevata, pari a circa 100.000 persone, dal momento che il sito, ospitando il parco nazionale del Cilento, presenta notevole rilievo turistico e storico-paesaggistico. Pur comprendendo le limitazioni conseguenti all'esiguità delle risorse finanziarie disponibili, ritiene che gli studi eseguiti in precedenza comportino un impiego di risorse a suo giudizio troppo elevato, pari a circa 400 milioni di euro, e ingiustificato e auspica che il nuovo studio di fattibilità avviato da RFI nel maggio scorso sia rapidamente definito e consegnato entro il prossimo mese di settembre, come ha oggi indicato il Sottosegretario, senza ritardi. Auspica inoltre che il citato studio venga realizzato nell'ottica del contenimento dei costi, per pervenire alla realizzazione di una tratta imprescindibile per la mobilità di quel territorio, garantita, in alternativa, dalla sola autostrada Salerno-Reggio Calabria, al fine di sviluppare il trasporto ferroviario con tanti importanti e positivi effetti, sia dal punto di vista ambientale che da quello sociale e dell'intero sistema della mobilità. Giudica pertanto necessario recuperare ed attivare i 15 milioni di euro, già stanziati con la legge n. 376 del 2003 e far sì che nel progetto di ripristino delle tratte intervengano, con risorse proprie, la provincia di Salerno e la regione Campania, proprio in ragione della rilevanza dell'opera. Fa presente che continuerà a svolgere un'azione di monitoraggio su tale opera e di pungolo sul Governo e su RFI affinché sia presto consegnato il nuovo studio di fattibilità, che è certo possa fissare un costo più ridotto e realisticamente contenuto, per riattivare, dopo tanti e troppi rinvii e ritardi, una linea essenziale nell'interesse generale della comunità.

Deborah BERGAMINI (PdL), replicando, associandosi alle considerazioni svolte dal collega che l'ha preceduta, os-

serva che si tratta di una questione aperta da molto tempo, che ha visto il succedersi di diversi studi di fattibilità, e che dovrebbe pervenire ad una conclusione positiva, anche in relazione al numero di utenti interessati e dal possibile sviluppo turistico del territorio. Ritiene, infatti, fondamentale che venga offerto un reale sostegno al turismo, che costituisce una forte vocazione per il Paese, anche per superare la crisi che questo sta attraversando. Giudica che la scelta operata dalla società Ferrovie dello Stato di potenziare i treni ad alta velocità a scapito degli altri rischia di mettere in difficoltà proprio il settore che invece andrebbe più sostenuto. Pur comprendendo l'esiguità del perimetro economico in cui è possibile ragionare, ritiene in ogni caso che le risorse vadano destinate ad interventi capaci di generare sviluppo e auspica che lo studio di fattibilità in corso di elaborazione possa finalmente fornire una risposta efficace per il ripristino di un'opera che si attende da molti anni e su cui è alta l'attenzione del Parlamento, e la propria in particolare, come dimostra la presentazione di analoghi atti di sindacato ispettivo anche nella precedente legislatura.

La seduta, sospesa alle 9.20, è ripresa alle 9.25.

5-00295 Manzi: Gravi disagi per i cittadini della regione Marche derivanti dalla soppressione e ri-classificazione di treni a media e lunga percorrenza.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Irene MANZI (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario, che comprende senz'altro le difficoltà che hanno i pendolari nell'usufruire dei servizi pubblici ferroviari, fa presente che l'atto ispettivo nasce da una sollecitazione dell'assessore

ai trasporti della regione Marche, Luigi Viventi, che sta seguendo con forte attenzione la questione dei collegamenti ferroviari al servizio della regione Marche, sulla quale c'è una forte attesa da parte dell'utenza. Rileva, quindi, che l'intento dell'interrogazione è quello di sensibilizzare il Governo su una questione assai importante per i territori, al fine di garantire un servizio efficace su tratte non sostenibili economicamente per Trenitalia, ma di grande rilievo per la mobilità dei territori interessati. In particolare, auspica che il collegamento Roma-Ancona, come anche sollecitato dall'assessore ai trasporti, possa essere inserito nel contratto di servizio. In ordine al collegamento Roma-Falconara-Ravenna, nel prendere atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, auspica che quest'ultimo possa porre una forte attenzione anche in futuro, al fine di garantire un servizio importante e fortemente richiesto dai cittadini della regione.

5-00427 Velo: Necessità di uniformare la disciplina degli impianti a fune, con particolare riguardo alla durata della vita tecnica degli impianti stessi.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia VELO (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta assai tecnica e articolata, auspica, anche a nome della collega Bini, cofirmataria dell'atto, che il tavolo costituito presso il ministero possa completare il proprio lavoro in tempi rapidi e approvare uno strumento regolamentare che consenta di superare l'*empasse* evidenziata nell'interrogazione prima dello spirare della proroga dei termini di scadenza degli impianti a fune di cui al decreto ministeriale 2 gennaio 1985, costruiti in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva comunitaria o esclusi dall'ambito di applica-

zione della direttiva 2000/9/CE. Quanto a tali impianti, osserva che non emerge dalla risposta del rappresentante del Governo se questi sottostanno alla normativa previgente, che prevedeva una sostituzione integrale dell'impianto dopo un certo numero di anni, ovvero rientrano anch'essi nel campo di applicazione della nuova disciplina, che prevede l'effettuazione di revisioni puntuali periodiche, che, a suo giudizio, garantiscono meglio le condizioni di sicurezza degli impianti medesimi. Nel fare presente di aver presentato insieme ad altri colleghi del proprio gruppo, un emendamento al decreto-legge n. 69 del 2013 in cui si chiede una proroga dei termini di scadenza per gli impianti costruiti in una data antecedente all'entrata in vigore della direttiva, si riserva di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo per monitorare la questione al fine di pervenire ad una sua efficace risoluzione.

5-00475 D'Uva: Servizio di collegamento marittimo veloce nell'area dello Stretto di Messina.

5-00476 Vecchio: Servizio di collegamento marittimo veloce nell'area dello Stretto di Messina.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco D'UVA (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta assai chiara ed esplicita, di cui si ritiene tuttavia insoddisfatto, sia da parlamentare che da cittadino, soprattutto per la dichiarata riduzione del servizio di collegamento marittimo nell'area dello Stretto. Nel fare

presente che si registrano numerosi disagi per tali collegamenti nell'area dello Stretto, osserva che non si è riusciti a pervenire in via ordinaria ad una situazione stabile, ma si è dovuto intervenire in una situazione di emergenza e per un periodo limitato. Rileva, infatti, che il problema, che è stato parzialmente risolto per un arco temporale di tre anni, si ripresenterà allo scadere di tale periodo, con gravi conseguenze sia per la mobilità, che dovrebbe essere costituzionalmente garantita, sia per le gravi conseguenti ricadute occupazionali. Nel sottolineare che il collegamento nell'area dello Stretto è garantito solo attraverso il mare, osserva che si dovrebbe pervenire ad una situazione stabile, così come avviene per il resto della penisola, in cui i collegamenti sono su strada e quindi in ogni caso garantiti.

Andrea VECCHIO (SCpI), replicando, nel comprendere il delicato ruolo del Governo, che è sottoposto a continue tensioni e che deve riuscire a risolvere importanti questioni con risorse assai limitate, rileva che le aree collegate dallo Stretto di Messina costituiscono un'unica area metropolitana di grande rilievo e che il collegamento è necessario a migliaia di pendolari che ogni giorno sono costretti ad attraversare lo Stretto per motivi di lavoro o di studio. Nel ricordare che è in corso un'indagine da parte dell'Autorità antitrust sull'ipotesi di monopolio nella gestione del servizio di collegamento nello Stretto, che spera sia conclusa tempestivamente, auspica che il Governo possa pervenire alla soluzione definitiva della questione oggetto della propria interrogazione, anche attraverso un'adeguata programmazione degli interventi che consenta un efficace impiego delle risorse.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti di FILT-CIGL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI e CISALTRASPORTI.

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandro ROCCHI, *Segretario nazionale di FILT-CGIL*, Antonio PIRAS, *Responsabile dipartimento mobilità TPL di FIT-CISL*, Salvatore OTTONELLI, *Segretario nazionale mobilità di UILTRASPORTI*, Fabio MILLOCH, *Segretario generale trasporti di UGLTRASPORTI* e Andrea GATTO, *Segretario generale di CISALTRASPORTI*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, il presidente Michele Pompeo META e i deputati Ivan CATALANO (M5S), Paolo GANDOLFI (PD), Michele MOGNATO (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL) e Diego CRIVELLARI (PD).

Antonio PIRAS, *Responsabile dipartimento mobilità TPL di FIT-CISL*, Alessandro ROCCHI, *Segretario nazionale di FILT-CGIL*, Salvatore OTTONELLI, *Segretario*

nazionale mobilità di UILTRASPORTI, Andrea GATTO, Segretario generale di CISALTRASPORTI e Fabio MILLOCH, Segretario generale trasporti di UGLTRASPORTI, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, presidente, ringrazia i rappresentanti di FILT-CIGL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGLTRA-

SPORTI e CISALTRASPORTI per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-00118 Tino Iannuzzi: Interruzione del servizio ferroviario lungo la linea Sicignano degli Alburni-Lagonegro ed eventuali progetti di ripristino.

5-00478 Bergamini: Opportunità di una tempestiva riattivazione della linea ferroviaria Sicignano degli Alburni-Lagonegro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente agli atti di sindacato ispettivo n. 5-00118 del deputato Iannuzzi e n. 5-00478 del deputato Bergamini, in quanto vertono su analogo argomento.

Gli Onorevoli Interroganti sono a conoscenza del fatto che nel marzo 1987, in occasione dell'interruzione all'esercizio della linea Battipaglia-Potenza-Metaponto, effettuata per consentire la realizzazione degli interventi di elettrificazione e di adeguamento della sagoma di libero transito, fu contemporaneamente interrotto il servizio ferroviario anche sulla linea diramata « Sicignano degli Alburni-Lagonegro », con introduzione di autoservizi sostitutivi su gomma.

All'atto del ripristino dell'esercizio ferroviario sull'asse principale Battipaglia-Potenza, come riferisce la società Ferrovie dello Stato, non fu possibile riaprire all'esercizio la linea in questione, poiché mancavano i necessari livelli di sicurezza sulla stabilità e protezione della sede: in particolare erano presenti evidenti fenomeni di dissesto in alcune gallerie.

Nel 1999, a seguito di specifica richiesta dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, la Società Ferrovie dello Stato elaborava uno studio volto ad individuare gli interventi necessari per il ripristino della linea « Sicignano degli Alburni-Lagonegro », al fine di quantificarne l'onere economico e le conseguenze che ne sarebbero scaturite sul piano finanziario per la stessa società Ferrovie dello Stato.

Tale studio evidenziava diverse criticità, tra le quali un modesto volume di traffico acquisibile dalla modalità ferroviaria, la necessità di un servizio integrato treno + bus per collegare alle stazioni i diversi centri abitati non situati in prossimità delle linee ferroviarie, nonché risultati economico-finanziari fortemente negativi.

In tale quadro, Rete ferroviaria italiana (RFI), già nel 2002, provvedeva a comunicare all'Assessore ai trasporti e viabilità della Regione Campania lo scarso interesse per la riattivazione dell'esercizio ferroviario sulla linea in questione.

Successivamente, l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 376 del 2003 autorizzava, per il ripristino della tratta in esame, la spesa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (complessivi 15 milioni di euro).

Nel maggio 2005 RFI, nel ravvisare l'insufficienza delle risorse per la completa realizzazione degli interventi, evidenziava la necessità di valutare più compiutamente il costo dell'intervento.

Al riguardo, la Provincia di Salerno, con delibera n. 869 del 10 ottobre 2005, provvedeva ad approvare il programma di investimenti triennale 2006-2008, con un impegno di 25 milioni di euro per il ripristino della tratta Sicignano-Lagonegro.

Inoltre, la stessa Provincia, in data 20 dicembre 2005, nel riaffermare il proprio interesse alla realizzazione del suddetto collegamento ferroviario, si impegnava a

produrre, entro il febbraio 2006, uno Studio di fattibilità per definire i costi di ripristino e di gestione della tratta.

Sempre nel dicembre 2005, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI hanno siglato un Accordo Procedimentale volto ad evitare i termini di perenzione del contributo statale di cui alla citata legge n. 376 del 2003; con detto accordo veniva stabilito che entro il 2006 RFI avrebbe esaminato il suddetto Studio di fattibilità e, in relazione all'entità del cofinanziamento da parte delle Regioni e degli Enti locali interessati, avrebbe inserito l'intervento di ripristino della linea nell'aggiornamento 2006 del Piano di priorità degli investimenti evidenziando costi, risorse disponibili e fabbisogno finanziario.

Secondo i meccanismi previsti nel Contratto di Programma 2001-2005, il Piano di priorità sarebbe stato sottoposto ai Ministeri competenti (MIT e MEF) per valutazioni circa l'inserimento dell'intervento negli Addenda al Contratto.

Tuttavia, lo studio della Provincia non è stato pubblicato e, conseguentemente, le risorse di cui alla legge n. 376 del 2003 non sono state attivate.

Anche il Contratto di Programma 2007-2011 – parte Investimenti – ed i successivi aggiornamenti non hanno mai previsto azioni o risorse finanziarie per il ripristino della linea o parte di essa.

Nel 2007, la Regione Campania ha sviluppato uno studio di fattibilità e ha valutato gli oneri degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della linea, stimando un fabbisogno di risorse al minimo pari a 360-400 milioni di euro.

Informo, da ultimo, che nello scorso mese di maggio RFI ha avviato un nuovo studio di fattibilità, che sarà completato entro il prossimo mese di ottobre; tale studio dovrà tenere conto delle condizioni normative e tecnologiche previste dall'attuale nuovo contesto normativo dell'esercizio ferroviario, in particolare dell'applicazione degli standard di interoperabilità e delle norme per la sicurezza delle gallerie ferroviarie.

Assicuro che il Governo seguirà con rinnovato impegno l'evolversi della questione, al fine di individuare possibili soluzioni volte a superare le numerose criticità connesse al ripristino del servizio ferroviario lungo la linea Sicignano degli Alburni-Lagonegro.

ALLEGATO 2

5-00295 Manzi: Gravi disagi per i cittadini della regione Marche derivanti dalla soppressione e riclassificazione di treni a media e lunga percorrenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto attiene ai tagli ed alle sostituzioni degli Eurostar (oggi denominati Frece), avvenuti sulla relazione Ancona Roma e viceversa ed a cui fanno esplicito riferimento gli Interroganti, devo precisare che questi collegamenti (3 coppie giornaliere), effettuati sino a dicembre 2011, presentavano da tempo un rapporto costi/ricavi negativo, a causa di una forte diminuzione della frequentazione, con perdite rilevanti per il gestore ferroviario.

Pertanto, al fine di mantenere attivo il servizio sulla suddetta relazione, a seguito d'intesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Trenitalia, con l'orario del dicembre 2011 si è provveduto, mantenendo sostanzialmente invariati i tempi di percorrenza, a trasformare due coppie di Eurostar in Intercity, inserendole nel Contratto di Servizio con lo Stato.

Per i treni oggetto del Contratto, economicamente non sostenibili da parte di Trenitalia, i Ministeri contraenti (MIT-MEF), nell'ambito delle risorse di cui dispongono, erogano corrispettivi in coerenza con quanto stabilito nel Piano economico-finanziario inserito anch'esso nel Contratto stesso.

In merito alla soppressione della terza coppia, gli Eurostar 9334 (con partenza da Roma alle 19.32 e arrivo ad Ancona alle 22.50) e 9327 (con partenza da Ancona alle 11.13 e arrivo a Roma alle 14.28), disposta da Ferrovie dello Stato a causa delle maggiori perdite dovute a minori frequentazioni e per la mancanza di ulteriori risorse necessarie al loro funzionamento, evidenzio che il MIT, sollecitato

anche dalle innumerevoli richieste giunte dall'utenza, ha cercato di individuare possibili soluzioni a favore dell'utenza.

Pertanto, nonostante i tentativi esperiti dal Ministero, l'unica ipotesi percorribile è risultata quella di prevedere una connessione a Foligno con l'IC 546, in servizio sulla relazione Roma-Perugia, in partenza alle ore 19.55.

Tuttavia, tale soluzione avrebbe comunque comportato un incremento di costi per la cui copertura le risorse previste per il finanziamento del contratto di servizio della media e lunga percorrenza risultavano insufficienti; devo ricordare in merito che il principio che sottende all'offerta contribuita rimane quello di sostenere la mobilità a media e lunga percorrenza a livello nazionale, mentre il trasporto pendolare, anche quando si avvantaggia dei collegamenti di media e lunga percorrenza, rimanda alle competenze delle Regioni, nel cui ambito rientrano la programmazione e la gestione dei servizi che assicurano principalmente la mobilità dei viaggiatori pendolari.

I rapporti con Trenitalia e le Regioni sono disciplinati da un Contratto di Servizio, nell'ambito del quale vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle Regioni stesse.

È opportuno considerare, peraltro, che nella fascia oraria di prima serata, il collegamento tra Roma e Ancona è tutt'oggi assicurato dal treno Regionale Veloce 12176 (in partenza alle ore 18,28).

Gli Interroganti, inoltre, hanno posto l'attenzione sull'ipotesi di cancellazione del treno « Frecciabianca » Roma-Falconara-Ravenna.

Devo far presente che i treni « Frecciabianca » vengono effettuati da Trenitalia in regime di mercato (non ricevendo alcun corrispettivo pubblico) e, pertanto, sostenendosi esclusivamente con i ricavi

da traffico, la relativa programmazione si fonda su valutazioni di carattere commerciale.

Ad ogni modo, mi preme assicurare gli Interroganti che, con l'orario in vigore dallo scorso 9 giugno, è stata confermata fino a dicembre prossimo la coppia di « Frecciabianca » Roma-Ravenna e viceversa.

ALLEGATO 3

5-00427 Velo: Necessità di uniformare la disciplina degli impianti a fune, con particolare riguardo alla durata della vita tecnica degli impianti stessi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto ministeriale 2 gennaio 1985 fissa, oltre ai termini entro cui eseguire le revisioni speciali e generali, la durata della vita tecnica degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, aperti al pubblico esercizio, che, a seconda della tipologia, può essere di 30, 40 o 60 anni.

La direttiva europea 2000/9/CE, recepita con il decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 210, ha prodotto una sostanziale evoluzione della normativa tecnica, ad iniziare sin dalla fase progettuale degli impianti, prevedendo l'analisi di sicurezza, l'individuazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza e, soprattutto, la certificazione dei medesimi sottosistemi e componenti di sicurezza, con marcatura CE, da parte degli Organismi Notificati.

Nell'ambito di tale evoluzione, la medesima direttiva non contempla la vita tecnica degli impianti funiviari.

Tuttavia, per garantire e verificare il mantenimento dei livelli di sicurezza, la norma europea armonizzata UNI EN 1709 prevede delle ispezioni mensili, annuali e pluriannuali per l'impianto o parti di esso e, inoltre, delle « ispezioni speciali » sui componenti di sicurezza che dovranno essere eseguite sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore ed approvate dall'Organismo Notificato.

Successivamente all'emanazione del citato decreto legislativo n. 210 del 2003, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a recepire le norme europee armonizzate (EN), nel rispetto

della direttiva europea 2000/9/CE, emanando il decreto del 16 novembre 2012 recante « Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE ».

Da quanto sopra, risulta evidente la necessità di distinguere gli impianti costruiti nel rispetto della citata direttiva europea, la quale come detto non contempla la vita tecnica, da quelli costruiti antecedentemente alla sua entrata in vigore.

Ad oggi, è in corso di predisposizione il provvedimento che regolerà l'esercizio degli impianti medesimi. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito un apposito Gruppo di lavoro di cui fanno parte rappresentanti sia delle Autorità di sorveglianza che delle Associazioni di categoria.

Devo evidenziare che nel corso di tali lavori si è pervenuti a valutazioni concordi circa la superabilità del concetto di vita tecnica per tutti gli impianti costruiti nel rispetto della Direttiva 2000/9/CE.

Da ultimo, in merito all'opportunità, segnalata dagli Interroganti, di prorogare i termini di scadenza di cui al citato decreto ministeriale 2 gennaio 1985, informo che la legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (« decreto milleproroghe »), ha già elevato da due a

quattro anni il periodo di proroga, fissato dalla legge 1° agosto 2002 n. 166, per quegli impianti in possesso dei requisiti necessari per usufruire della medesima proroga, ovvero per quegli impianti per i quali sia previsto un intervento di am-

modernamento con un finanziamento pubblico.

Assicuro che il Governo seguirà con l'attenzione dovuta le eventuali problematiche connesse all'approssimarsi della scadenza dei termini prorogati.

ALLEGATO 4

5-00475 D'Uva: Servizio di collegamento marittimo veloce nell'area dello Stretto di Messina.**5-00476 Vecchio: Servizio di collegamento marittimo veloce nell'area dello Stretto di Messina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente agli atti di sindacato ispettivo n. 5-00475 del deputato D'Uva ed altri e n. 5-00476 del deputato Vecchio in quanto vertono su analogo argomento.

Gli Interroganti hanno posto all'attenzione del Governo la delicata questione del servizio di trasporto marittimo veloce sullo Stretto di Messina.

Al riguardo, faccio rilevare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ben consapevole dell'importanza che tale servizio riveste nei collegamenti giornalieri tra Sicilia e Calabria, ha in più occasioni prospettato la necessità e l'urgenza di un rifinanziamento di detto servizio, stimato in circa 26 milioni di euro per il triennio 2014-2016, come, peraltro, richiesto dalle Autorità locali (Regioni, Province e Comuni) anche in considerazione dei buoni risultati conseguiti nel corso degli anni.

Tuttavia, a dette richieste, regolarmente avanzate dal MIT in sede di programmazione da parte del MEF dei documenti di bilancio sia per l'anno finanziario 2012 sia per il 2013, non è stato possibile dare seguito a causa delle ben note difficoltà di bilancio.

Con l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013 e relativa legge di conversione, per far fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo in argomento, è stata autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 a

fronte dello stanziamento previsto per il precedente triennio 2010-2013 pari ad un importo complessivo di euro 24.990.000,00.

Pertanto, devo, mio malgrado, far presente che il servizio verrà garantito ma inevitabilmente la quantità delle corse non potrà essere la medesima di quella precedentemente erogata, considerata la diminuzione delle risorse a disposizione.

Faccio osservare che i competenti uffici del MIT, attesa l'importanza del servizio per l'area metropolitana dello Stretto, avevano già provveduto, prima della scadenza del 29 giugno ad avviare una procedura d'urgenza per l'effettuazione della relativa selezione finalizzata all'aggiudicazione del servizio in argomento.

Al termine della citata procedura d'urgenza il MIT ha aggiudicato, a partire dalla data del 29 giugno 2013, il servizio di collegamento sulla tratta Messina/Villa San Giovanni alla società Blufferries Srl. Ciò ha consentito di garantire la prosecuzione del servizio, seppure, come detto, in forma ridotta in conformità all'entità dello stanziamento.

Contestualmente, per quanto concerne invece la tratta Messina-Reggio Calabria, non essendo pervenuta alcuna offerta nell'ambito della relativa procedura di affidamento a fronte delle manifestazioni di interesse ricevute da questo Ministero, la stessa è andata deserta.

Tuttavia, considerate le richieste delle Autorità locali, nonché l'eventualità del

verificarsi di problematiche di ordine pubblico, prima della scadenza del servizio la società Ustica Lines S.p.A., già operante nello Stretto di Messina quale consorziata del Consorzio Metromare dello Stretto, ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare il servizio garantendo la prosecuzione del collegamento sulla predetta tratta a partire dal 29 giugno 2013, con intesa di stipulare nell'immediato, e in via

temporanea, un nuovo contratto per la prosecuzione del servizio fino alla data del 31 dicembre 2013.

Assicuro comunque che il Governo ha intenzione di porre in essere, sin da subito, ogni utile iniziativa atta al reperimento delle risorse necessarie per l'avvio di una nuova gara che assicuri l'espletamento a regime del servizio per il prossimo triennio (2014-2016).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 180

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14,45 alle 15,00.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00038 Gnechchi: Sul caso degli esodi individuali operati dal Gruppo IBM	181
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	188
5-00414 Rondini: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso la Elcograf di Melzo	182
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	189

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	183
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	191
<i>ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo ed altri)</i>	194
Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell' <i>UNESCO Programme Office on Global Water Assessment</i> , che ospita il Segretariato del <i>World Water Assessment Programme</i> , fatto a Parigi il 12 settembre 2012. C. 1247 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185

INTERROGAZIONI:

5-00398 Gribaudo: Obblighi assunzionali di soggetti disabili nelle amministrazioni pubbliche .	185
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	196

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	186
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 1045</i>)	187

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.05.

5-00038 Gnechchi: Sul caso degli esodi individuali operati dal Gruppo IBM.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa GNECCHI (PD), nel precisare preliminarmente che l'interrogazione in titolo è una delle tante che il suo gruppo ha presentato per evidenziare le palesi contraddizioni e i significativi problemi creati con la recente riforma del sistema previdenziale, fa presente che con questo specifico atto di sindacato ispettivo si intendeva porre all'attenzione del Governo la particolare situazione di difficoltà dei lavoratori impiegati presso il gruppo IBM, per i quali, pur in presenza di specifici accordi individuali di esodo, non è stata riconosciuta alcuna salvaguardia. Ribadendo che l'impegno della XI Commissione su questo tema è teso a prevedere una tutela nei confronti di tutta la platea di lavoratori danneggiati dalla recente manovra previdenziale, si dichiara sorpresa che l'Esecutivo non possa riconoscere i previgenti requisiti di accesso alla pensione nel caso specifico, laddove i soggetti beneficiari sono pochi e ben identificabili. Fa notare, in proposito, che a tali lavoratori potrebbero, senza alcun problema, essere estese per analogia le regole di salvaguardia già introdotte per altri lavoratori, atteso che gli accordi di esodo in questione, pur prevedendo formalmente la messa in aspettativa non retribuita di tali lavoratori (esclusivamente motivata dall'esigenza di permettere loro di continuare a beneficiare delle forme di assistenza sanitaria), non sembravano ammettere una ripresa dell'attività lavorativa: si era determinata, quindi, una vera e propria cessazione del rapporto di lavoro con la società, testimoniata, peraltro, dal fatto che tali soggetti erano stati autorizzati al versamento della contribuzione volontaria.

Nel confermare il massimo impegno affinché nessun lavoratore rimanga sprovvisto di stipendio o pensione, giudica inaccettabile che non si voglia intervenire neanche in casi così evidenti – per l'individuazione dei quali mette anche a disposizione dei componenti della Commissione un elenco anagrafico specifico, con il quale viene certificata in modo inoppugnabile la situazione di ciascun lavoratore – che richiederebbero peraltro un esborso economico molto limitato. Giudicato pale-

semente ingiusto che non si riconosca a tali lavoratori la salvaguardia, solo perché l'effettiva chiusura del rapporto di lavoro è intervenuta successivamente al periodo di aspettativa, auspica che il Governo proceda in via amministrativa per sanare questa specifica casistica, atteso che tali lavoratori, se fossero stati posti a conoscenza per tempo della manovra previdenziale del precedente Governo, avrebbero senza dubbio continuato a lavorare.

5-00414 Rondini: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso la Elcograf di Melzo.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco RONDINI (LNA) dichiara di non potersi ritenere soddisfatto della risposta, atteso che il rappresentante del Governo ha fatto riferimento a un intervento di sostegno al reddito che copre solo una parte limitata dei lavoratori coinvolti, lasciando privi di tutele tutti gli altri. Pur comprendendo che la particolare congiuntura economica richiede attenzione nella gestione delle risorse, giudica necessaria un'azione forte a tutela dei livelli occupazionali dell'azienda, anche mediante la richiesta di apertura di un tavolo di confronto con tutte le parti interessate dalla vicenda. Ritiene che il Governo non possa esimersi dall'intraprendere una simile iniziativa, atteso che la sua intenzione, dichiarata a più riprese in modo astratto, sarebbe quella di garantire un rilancio dell'occupazione e dello sviluppo, anche attraverso specifici incentivi, intenzione che non viene, però, esplicitata nei fatti, tanto che la risposta ricevuta ne è, a suo avviso, una riprova. Di più e ancora, ritiene che il Governo non abbia risposto all'impegno di sostegno del lavoro sul territorio e contemporaneamente, con il cosiddetto « decreto del fare », agevoli l'accesso al credito delle aziende che decidono di lavorare nei Paesi in via di sviluppo: rileva che questa azione appare un invito

a delocalizzare, forse per sostenere quegli imprenditori che sono alla ricerca di manodopera a basso costo, come quella che potrebbero trovare in quei Paesi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che il relatore, in esito al dibattito sinora svolto, ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*). Comunica, altresì, che i deputati Airaud e altri hanno presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 4*).

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, facendo notare che essa mira a un significativo miglioramento del testo in esame, suggerendo modifiche, in particolare, agli articoli 31, 32 e 35. Sottolineata l'esigenza più complessiva di verificare lo stato di applica-

zione del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, argomento sul quale sarà utile dare seguito all'opportuna proposta del gruppo SEL per l'avvio di una indagine conoscitiva specifica, ritiene importante che la semplificazione a cui mira il presente provvedimento non avvenga secondo modalità che rischiano di determinare un abbassamento delle tutele nei confronti dei lavoratori. Evidenzia, pertanto, l'esigenza di intervenire sulla durata di validità del DURC, sui requisiti di adeguata professionalità del preposto alla sicurezza (laddove sia previsto in sostituzione dell'obbligo del DUVRI), sulla più puntuale definizione delle attività a basso rischio esentate da oneri burocratici, sul miglioramento delle forme di comunicazione degli incidenti. Inoltre, fa notare che la sua proposta di parere evidenzia la necessità di promuovere un intervento che prevenga il fenomeno delle aste al massimo ribasso, nell'ambito delle gare degli appalti, al fine di salvaguardare il personale coinvolto, i cui costi ritiene siano da scorporare dal prezzo finale (ripristinando una norma di civiltà, di recente ingiustamente abrogata), sottolineando altresì l'opportunità di sopprimere l'articolo 35, che giudica pericoloso nei confronti dei lavoratori non inseriti stabilmente nelle organizzazioni di lavoro.

Rilevato che con la propria proposta di parere ha inteso evidenziare la questione del taglio di spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole (suscettibile di determinare pesanti conseguenze a livello occupazionale), nonché quella del riconoscimento dei benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, si dichiara dispiaciuto di non avere potuto affrontare anche la problematica ambientale relativa alla gestione delle falde acquifere, sollevata nel corso del dibattito dal deputato Zappulla, atteso che essa, seppur meritevole della massima attenzione, non rientra nelle competenze della Commissione.

Raccomanda, in conclusione, l'approvazione della sua proposta di parere favo-

revoles con condizioni e osservazioni, ringraziando tutti i deputati per gli spunti offerti nel corso dell'esame.

Titti DI SALVO (SEL) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, dichiarando la netta contrarietà nei confronti di un provvedimento che, anche qualora fossero approvate le modifiche richieste dal relatore, sarebbe largamente criticabile sotto diversi profili. Rilevata l'esigenza di avviare quanto prima una ricognizione sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 – in ordine al quale il suo gruppo ha già richiesto l'avvio di una apposita indagine conoscitiva – e tenuto conto che da diversi anni questo impianto normativo è stato oggetto di ripetute modifiche, che ne hanno alterato l'impostazione originaria, giudica sbagliato, sia dal punto di vista simbolico, sia dal punto di vista dell'operatività concreta, continuare a intervenire con misure (non richieste, peraltro, neanche dalle stesse imprese) che determinano un arbitrario e ingiustificato abbassamento del grado di tutele nei confronti dei lavoratori.

Esprime, poi, forti perplessità sull'articolo 58 – la cui copertura finanziaria appare, peraltro, largamente criticabile – che determinerà un effetto devastante sui lavoratori impiegati nelle società addette allo svolgimento dei servizi esternalizzati nelle scuole. Infine, facendo presente che gli stessi dati forniti dall'INAIL nella giornata di ieri documentano una certa tendenza delle imprese a non rispettare le regole sulla sicurezza, ritiene opportuno lanciare un segnale che vada nella direzione di una tutela nei confronti dei lavoratori, a partire dalla modifica del provvedimento in esame: raccomanda, pertanto, l'approvazione della proposta di parere alternativa a quella del relatore, presentata dal suo gruppo.

Marialuisa GNECCHI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore.

Antimo CESARO (SCpI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Walter RIZZETTO (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo nella votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

Renata POLVERINI (Pdl) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere del relatore, facendo notare che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa dei deputati Airaudo ed altri si intenderà conseguentemente preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo ed altri.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

C. 1247 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nell'avvertire che illustrerà il provvedimento in titolo in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla corrente seduta, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere, per

quanto di competenza, sul Protocollo in esame, concluso presso la sede dell'UNESCO a Parigi il 12 settembre scorso, che disciplina il funzionamento del Segretariato del Programma mondiale di valutazione delle acque (*World Water Assessment Programme – WWAP*), con sede a Perugia; il provvedimento è stato già approvato dal Senato e richiede ora la definitiva conclusione dell'esame da parte della Camera.

Ricorda, in proposito, che il Programma è un'iniziativa delle Nazioni Unite, avviata nel 2000 per sviluppare politiche e pratiche di gestione che aiutino a migliorare la qualità delle risorse di acqua dolce e ad individuare situazioni di crisi idrica, fornendo studi, approfondimenti e proposte per superarle: in questa prospettiva il WWAP coordina le azioni delle diverse agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di gestione delle risorse idriche, favorendo un approccio « trasversale » all'emergenza globale delle risorse idriche. Fa presente che il Segretariato del Programma, temporaneamente collocato presso la sede dell'UNESCO a Parigi, è stato poi spostato a Perugia, a seguito di una decisione adottata all'unanimità, nel febbraio 2006, dal Consiglio di coordinamento di *UN Water*, la piattaforma che raggruppa gli organi ONU che si occupano di risorse idriche e i 17 grandi organismi internazionali, a carattere associativo e scientifico, operanti nel settore. Rileva che il trasferimento a Perugia, a partire dal 2007, è stato successivamente disciplinato da due accordi, il primo di costituzione di un fondo fiduciario siglato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'UNESCO, risalente al 2 febbraio 2007, e il secondo tra la Regione Umbria e l'UNESCO, del 26 luglio 2007, per la messa a disposizione della sede di Villa « La Colombella ».

Per quanto concerne i profili di diretto interesse della Commissione, sottolinea la rilevanza, sotto il profilo dell'occupazione e della promozione della ricerca scientifica nel Paese, dell'articolo 5, che disciplina le diverse, potenziali, attività congiunte Italia-UNESCO in ambito WWAP, tra le quali: la produzione di rapporti informa-

tivi sui progressi fatti, sia su scala regionale che globale, nel raggiungimento dei traguardi stabiliti dagli Obiettivi di sviluppo del Millennio connessi all'acqua; l'organizzazione di programmi di formazione su scala regionale e nazionale nello specifico settore. Segnala, quindi, l'articolo 8, che prevede le consuete misure fiscali sia per le attività dell'Ufficio UNESCO di Perugia sia per i funzionari ivi impiegati, mentre l'articolo 9 disciplina i rapporti di lavoro tra l'UNESCO e il suo personale in forza presso il Segretariato di Perugia, rinviando alla legislazione internazionale in materia.

Per tali ragioni, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo della XI Commissione. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente.

La seduta termina alle 9.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 11 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 10.05.

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Sesa Amici.

La seduta comincia alle 13.35.

5-00398 Gribaudo: Obblighi assunzionali di soggetti disabili nelle amministrazioni pubbliche.

Il sottosegretario Sesa AMICI, nel precisare che oggi rimette alla Commissione

gli elementi di natura tecnica acquisiti dagli organismi governativi competenti, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), evidenziando la condizione di effettivo disagio che, a causa dell'aggravato blocco per le pubbliche amministrazioni, incontrano i soggetti che avrebbero legittime aspettative di tutela ai sensi della legge n. 68 del 1999. In tal senso, fa presente che il Governo si riserva di lavorare alla possibile individuazione di una soluzione che superi gli ostacoli normativi esistenti, sollecitando altresì i gruppi a promuovere propri interventi di carattere legislativo, diretti ad affrontare efficacemente la problematica.

Chiara GRIBAUDO (PD) ringrazia il rappresentante del Governo soprattutto per la parte aggiuntiva della risposta, di carattere più politico, che consente di dare una speranza di sensibilità e di reale apertura nei confronti dei problemi esistenti. Si dichiara, invece, molto meno soddisfatta della risposta per quanto concerne la parte tecnico-giuridica, atteso anche che una recente sentenza della Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia proprio a causa della mancata adozione di misure dirette all'effettivo inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.

Auspica, pertanto, che il Governo voglia realmente collaborare con il Parlamento per accelerare i percorsi di verifica e monitoraggio della situazione segnalata nella sua interrogazione, contribuendo ad individuare una concreta forma di sostegno per una platea di soggetti che si colloca tra quelle più deboli della società.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene

il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Sesa Amici.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 4 luglio 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che oggi è prevista la prosecuzione del dibattito di carattere generale sul provvedimento in esame, facendo presente sin d'ora che, una volta esauriti gli eventuali interventi della seduta odierna, sarà comunque opportuno rinviare il seguito dell'esame all'ultima decade di luglio, essendo necessario attendere l'assegnazione alla Commissione degli ulteriori progetti di legge vertenti sull'argomento, la cui presentazione è già stata preannunciata da diversi gruppi, ai fini del loro abbinamento alla proposta di legge in titolo.

Marialuisa GNECCHI (PD) ricorda che il progetto di legge in esame e i provvedimenti in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico, iscritti al successivo punto del calendario dei lavori, mirano a reintrodurre un qualche criterio di gradualità nel regime previdenziale, gradualità che è stata totalmente travolta dalla cosiddetta « riforma Fornero ». Al riguardo, peraltro, intende precisare che — ben al di là di quanto non possa risultare dal lavoro formale della Commissione, che comunque sta inserendo tali provvedimenti settimanalmente all'ordine del giorno — è in corso anche un incessante lavoro parallelo di natura informale, diretto ad assicurare l'individuazione delle necessarie coperture finanziarie e a promuovere l'opportuna ricerca del consenso in tutti gli ambiti ministeriali, che coinvolge, con tutta evidenza, anche

livelli di intervento diversi da quello parlamentare.

Nel ribadire che l'intenzione dell'intera Commissione è quella di non lasciare nessun cittadino senza lavoro, senza pensione e senza strumenti di sostegno del reddito, richiama l'attenzione dei gruppi sul dato per cui già dal gennaio di quest'anno diversi lavoratori si trovano in una simile situazione, citando in particolare l'esempio dei pochi – ma proprio per questo ancor più meritevoli di tutela – lavoratori che dal 1° gennaio 2013 non hanno neanche potuto beneficiare della proroga degli ammortizzatori sociali.

Rimarca, pertanto, come il lavoro della Commissione in questa fase non sia l'unica attività posta in essere per giungere alla soluzione dei problemi esistenti, in quanto occorre anche che si attivino i tavoli tecnici di confronto, si avviino i monitoraggi e le verifiche dell'INPS e si dia vita ad ampie forme di collaborazione tra strutture ministeriali e, in particolare, tra dicasteri competenti e Ragioneria generale dello Stato. Per tali ragioni, assicura che l'intera Commissione continuerà a fare la sua parte, con il massimo impegno, per garantire che sia realizzato ogni possibile intervento diretto a dare una risposta a quello che ritiene un vero e proprio dramma sociale.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 1045).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 4 luglio 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte preliminarmente che è stato richiesto l'abbinamento ai progetti di legge in esame anche della proposta di legge C. 1045 Di Salvo, appena assegnata alla Commissione, che verte su un argomento analogo a quello trattato dai restanti provvedimenti.

Per tale ragione, propone alla Commissione di prevedere l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, anche del predetto progetto di legge C. 1045 Di Salvo.

La Commissione concorda.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento e dato atto al deputato Gnechi di avere segnalato, in occasione delle riflessioni svolte nell'ambito dell'esame del precedente argomento all'ordine del giorno, le questioni che motivano il particolare impegno della Commissione sui progetti di legge in titolo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

5-00038 Gnecchi: Sul caso degli esodi individuali operati dal Gruppo IBM.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto di sindacato ispettivo gli Onorevoli Interroganti evidenziano come le salvaguardie previste dal decreto-legge cosiddetto « Salva Italia » – che consentono per alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione – non coprono tutte quelle situazioni che si sono prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale.

In particolare, gli Onorevoli Interroganti prospettano la situazione di alcuni dipendenti IBM, che hanno sottoscritto accordi di esodo individuale stipulati ad aprile 2011 e depositati presso le DTL competenti, ma la cui data di cessazione formale del rapporto di lavoro non è avvenuta entro il 31 dicembre 2011, bensì è stata fatta coincidere con la maturazione dei requisiti pensionistici previgenti al solo scopo di poter mantenere, anche da pensionati, le convenzioni mediche, bancarie ed assicurative. Tali lavoratori, nel periodo dalla firma dell'accordo alla cessazione formale, sono stati posti in aspettativa non retribuita e senza contributi.

Ricordo, al riguardo, che l'articolo 24 del decreto-legge cosiddetto « Salva Italia » ha posticipato l'accesso al pensionamento, salvo che per talune categorie di lavoratori (cosiddetti « salvaguardati ») ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni pre-

vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

È noto che le categorie di soggetti cosiddetti « salvaguardati » sono state tassativamente previste dal comma 14 del citato articolo 24 (come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge cosiddetto « proroga termini » del 2011) e successivamente estese, dapprima, con l'articolo 22 del decreto-legge cosiddetto « spending review » e, poi, con l'articolo 1 comma 231 della legge di stabilità per il 2013.

Ebbene, dall'esame delle richiamate norme di salvaguardia (le quali, pure, consentono – in talune ipotesi – di tenere conto della posizione dei sottoscrittori di accordi individuali di esodo) emerge che la particolare situazione prospettata dagli onorevoli interroganti non rientra fra alcuna di quelle contemplate dalle disposizioni di salvaguardia succedutesi nel tempo.

Le conclusioni appena rassegnate non discendono, quindi, da una lettura « restrittiva » del pertinente quadro normativo, ma muovono dalla consapevolezza per cui le disposizioni in tema di salvaguardia (predisposte in base a rigidi vincoli di disponibilità finanziarie) presentano una portata puntuale e tassativa, che non consente ampliamenti o interpretazioni di carattere estensivo, anche in via amministrativa.

Ne consegue che un eventuale ampliamento delle platee dei destinatari nel senso indicato dagli Onorevoli interroganti richiederebbe in modo necessario una modifica normativa e il reperimento delle conseguenti risorse finanziarie.

ALLEGATO 2

5-00414 Rondini: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso la Elcograf di Melzo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Rondini – inerente la situazione produttiva ed occupazionale della società ELCOGRAF s.p.a., facente parte del Gruppo Pozzoni, operante nel settore grafico editoriale.

La predetta società, cui fanno capo diversi stabilimenti grafici dislocati su tutto il territorio nazionale, ha subito un notevole deterioramento delle proprie condizioni economico-finanziarie, nonché una significativa contrazione della propria attività produttiva, in conseguenza della grave crisi economica finanziaria che colpì anche il settore grafico-editoriale.

Tale situazione ha indotto l'azienda a varare un Piano di riorganizzazione, da attuarsi nel corso del biennio 2012-2013, volto al riequilibrio dei costi aziendali e delle imprescindibili condizioni di redditività.

In particolare, sul fronte occupazionale, il Piano ha previsto un esubero strutturale di personale pari a 175 lavoratori di cui 167 occupati presso il sito di Verona e 8 presso quello di Pomezia.

Tali soggetti hanno beneficiato del pensionamento anticipato sulla base di un accordo siglato, il 28 dicembre 2011, dai vertici della ELCOGRAF s.p.a. (allora denominata MONDADORI PRINTING s.p.a.) e dalle organizzazioni sindacali interessate, presso i competenti uffici del Ministero che rappresento.

L'accordo ha altresì previsto il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per riorganizzazione aziendale, della durata di 24 mesi, a decorrere dal 2 gennaio 2012, nei con-

fronti di un numero massimo complessivo di 220 unità lavorative, sospese a zero ore, di cui 210 occupate presso il sito di Verona e 10 presso quello di Pomezia.

Riguardo al sito produttivo di Melzo, ricordo che – con decreto del 30 marzo 2012 – la D.G. per le politiche attive e passive del Ministero che rappresento ha provveduto ad accertarne la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 dicembre 2011 al 4 dicembre 2013, autorizzando contestualmente la corresponsione del trattamento di CIGS, per un massimo di 80 lavoratori poligrafici, per il periodo dal 5 dicembre 2011 al 4 giugno 2012.

Successivamente – con decreto del 17 ottobre 2012 – è stata prorogata la corresponsione del trattamento di CIGS per un massimo di 80 lavoratori poligrafici del sito, relativamente al periodo dal 5 giugno 2012 al 4 dicembre 2012.

Infine – con decreto direttoriale del 12 aprile 2013 – è stata prorogata la corresponsione del trattamento di CIGS nei confronti di un massimo di 60 lavoratori poligrafici dipendenti della ELCOGRAF s.p.a., relativamente al periodo dal 5 dicembre 2012 al 4 giugno 2013.

Sono inoltre in grado di informare che nella giornata di ieri, presso gli uffici della ELCOGRAF s.p.a. in Melzo, si è tenuto un incontro tra i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori volto al recupero delle condizioni minimali di redditività complessiva necessarie alla sopravvivenza del sito attraverso una riduzione dei costi e l'aumento dell'efficienza industriale.

Nel corso dell'incontro è stata raggiunta un'ipotesi di accordo in base alla quale l'azienda si è impegnata a mantenere in funzione – con le attuali maestranze – lo stabilimento di Melzo almeno fino al 30 giugno 2014. Ciò a condizione che una prima verifica intermedia – da effettuarsi entro il prossimo 31 dicembre – in ordine all'incidenza dell'accordo sull'efficienza industriale e sulla redditività aziendale, abbia avuto esito positivo.

Per contro, i lavoratori hanno accettato un percorso volto a contenere i costi del

lavoro con particolare riferimento ai contratti integrativi di II livello presenti in azienda, retaggio di pregresse esperienze professionali.

Da ultimo, posso sin d'ora assicurare che il Governo – nelle sue diverse articolazioni – continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda aziendale posta all'attenzione con il presente atto parlamentare, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità, tenuto conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.

ALLEGATO 3

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(C. 1248 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013 (C. 1248);

preso atto che il decreto-legge in esame, collocandosi nell'ambito di un preciso quadro di riferimento normativo europeo, identificabile con le raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo 2013, si pone l'obiettivo di dettare disposizioni di semplificazione e di rilancio del sistema socio-economico;

verificate le disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano in particolare le semplificazioni in materia di lavoro e in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;

valutate positivamente le finalità politiche e programmatiche dell'intervento di urgenza del Governo, che reca talune apprezzabili misure semplificative;

rilevato, tuttavia, che, soprattutto per la parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, molte delle disposizioni introdotte rischiano di generare un contesto peggiorativo;

preso atto, infatti, che il provvedimento in esame contiene diversi punti positivi, ma anche numerosi elementi di criticità, senza considerare che in esso mancano alcune norme importanti, anche per le aziende, come, ad esempio, quelle sulla formazione nelle scuole, con riduzioni di oneri per le aziende che assumono post-diplomati o laureati, ovvero quelle per rendere definitivo il libretto formativo;

ricordato che la XI Commissione sta valutando l'opportunità dell'avvio di una specifica indagine conoscitiva, da svolgere congiuntamente alla XII Commissione, sul monitoraggio dello stato di attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di comprendere quali siano gli interventi effettivamente necessari per la manutenzione della relativa normativa;

ritenuto, nel frattempo, opportuno prospettare alcune modifiche e integrazioni del testo, dirette a migliorarne la coerenza, conciliando al meglio le esigenze di semplificazione con quelle di tutela della sicurezza dei lavoratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 31, comma 5, le parole: « ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione » siano sostituite dalle seguenti: « è rilasciato mediante strumenti informatici immediatamente all'atto della richiesta e ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio »;

2) all'articolo 32, comma 1, lettera a), al capoverso comma 3, primo periodo, le parole: « a basso rischio infortunistico » siano sostituite dalle seguenti: « a basso rischio di infortuni e malattie professionali », dopo le parole: « con riferimento » sia aggiunta la parola: « sia », dopo la parola: « committente » siano aggiunte le parole: « sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi » e le

parole: « , tipiche di un preposto » siano sostituite dalle seguenti: « adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito »; al medesimo capoverso comma 3, dopo il secondo periodo sia, altresì, inserito il seguente: « A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale »;

3) al medesimo articolo 32, comma 1, lettera *a*), al capoverso comma *3-bis*, primo periodo, le parole: « dieci uomini-giorno » siano sostituite dalle seguenti: « cinque uomini-giorno », dopo le parole: « comportino rischi derivanti » siano aggiunte le seguenti: « dal rischio incendio alto, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, e successive modificazioni, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o », dopo la parola: « cancerogeni » siano aggiunte le seguenti: « , mutageni, amianto »;

4) all'articolo 32, comma 1, lettera *b*), numero 2), capoverso comma *6-ter*, al primo periodo, le parole: « sentita la Commissione » siano sostituite dalle seguenti: « sulla base delle indicazioni della Commissione » e le parole: « settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL » siano sostituite dalle seguenti: « settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici INAIL infortunistici e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda »; al medesimo capoverso comma *6-ter*, al secondo periodo, la parola: « attestare » sia sostituita dalla seguente: « dimostrare » e, all'ultimo periodo, le parole: « dell'articolo 26 » siano sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 29 »;

5) all'articolo 32, comma 1, lettere *c*) e *d*), anche al fine di limitare i rischi di abusi o raggiri nell'ambito dei percorsi formativi, che possono causare rilievi e

sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che si affidano a soggetti formatori inadeguati, sia aggiunto, in fondo a entrambi i relativi capoversi, il seguente periodo: « Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 »; si assicuri, inoltre, che tutti gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e 37, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo n.81 del 2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, anche per ridurre o eliminare a carico delle aziende che li assumono o attivano percorsi di *stage* o tirocinio, i costi e la non ripetitività degli obblighi formativi, ove conformi; infine, dopo le parole: « enti bilaterali » e dopo le parole: « associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori », ovunque ricorrano, si aggiungano le seguenti: « comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale »;

6) all'articolo 32, comma 1, lettera *h*), premessa l'esigenza che, in luogo del « parere della » Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovunque esso ricorra, sia inserita la « previa intesa in sede di » Conferenza sui decreti ministeriali previsti e che, su detti decreti, sia anche sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, si raccomanda altresì che alla rubrica del relativo capoverso le parole: « temporanei e mobili » siano sostituite dalle seguenti: « temporanei o mobili » e che, dopo le parole: « dei trasporti », siano inserite le seguenti: « e con il Ministro della salute »;

7) attesa l'esigenza che, nella determinazione del prezzo più basso richiesto dalle amministrazioni pubbliche per l'as-

segnazione di una commessa di beni e di servizi, siano esclusi i costi relativi alle retribuzioni del personale e i costi relativi agli adempimenti previsti per il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al medesimo articolo 32, siano inseriti, in fine, i seguenti commi:

« 7-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente: « 3-bis. Il prezzo più basso è altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro »;

7-ter. All'articolo 87, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lettera g) è abrogata »;

8) considerato che l'aggiunta di un nuovo comma 13-bis all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 può presentare rischi in relazione al possibile arretramento dei livelli di tutela nei confronti di lavoratori non inseriti stabilmente nelle organizzazioni di lavoro e che, per converso, una parte delle semplificazioni ivi ipotizzate sembra già assicurata dalla nuova formulazione dell'articolo 32 del decreto-legge in esame, sia soppresso l'articolo 35;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 32, comma 6, lettera b), il capoverso di cui al numero 1) andrebbe sostituito da una disposizione del seguente tenore: « L'INAIL trasmette telematicamente alle autorità di pubblica sicurezza,

alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni »;

b) più in generale, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6, lettera a), e comma 7, che mirano a semplificare le procedure di comunicazione e notifica di denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro, si evidenzia come tali norme possano comportare possibili ripercussioni in tema di accertamento di reati o violazioni di leggi concernenti la sicurezza sul lavoro;

c) considerato che il comma 5 dell'articolo 58 riduce in misura significativa la spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole, fissando, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di detti servizi (nel cui ambito assumono un rilievo quantitativo soprattutto i servizi di pulizia, di norma affidati a società che utilizzano personale con contratti di lavoro a tempo determinato), si segnala come tale disposizione rischi di creare ulteriori problemi a enti e istituzioni già gravemente penalizzati dagli ultimi interventi in tema di contenimento delle spese pubbliche, oltre che, in particolare, ai lavoratori impiegati dalle società che erogano i predetti servizi;

d) occorre, infine, individuare una soluzione definitiva per la validità delle certificazioni di cui alla legge n. 257 del 1992, che ha previsto il riconoscimento di benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, in modo da assicurare a quei lavoratori che hanno i relativi provvedimenti di riconoscimento in sospeso – molti dei quali da lungo tempo in attesa di una risposta – il diritto a fruire finalmente di tali benefici, secondo quanto ormai riconosciuto dagli stessi enti previdenziali competenti.

ALLEGATO 4

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(C. 1248 Governo).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEI DEPUTATI AIRAUDO ED ALTRI**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013 (C. 1248);

considerato che il decreto cosiddetto « del fare » contiene poche luci e molte ombre;

la sua lettura complessiva evoca i vecchi decreti « crescita », « sviluppo » e « semplificazione » predisposti dall'ex Ministro Passera, provvedimenti di cui si attende ancora la completa attuazione, sensazione richiamata anche dall'ultima relazione presentata al Parlamento dall'ex Ministro Giarda lo scorso 25 marzo 2013, in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese;

il timore fondato è dunque quello che ci si trovi di fronte all'ennesimo decreto « sviluppo » che contempla alcune norme sicuramente condivisibili (come quelle sulla sicurezza stradale o quella sul rafforzamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), altre su cui si dovrebbe invece discutere ampiamente a livello parlamentare e non certo attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza (come quelle sulle infrastrutture e la portualità), altre completamente inutili se non addirittura imbarazzanti, come quella sull'ennesima ridefinizione della *governance* dell'Agenzia digitale per l'Italia destinata a passare sotto il controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

degli 86 articoli che compongono il decreto, meno di 20 introducono novità

significative nell'ambito del nostro ordinamento giuridico;

per stimolare la cosiddetta « crescita », il Governo avrebbe dovuto piuttosto impegnare le risorse dei propri dicasteri e della Ragioneria generale dello Stato per individuare nuove risorse e affrontare le vere emergenze, prendendo come bussola l'ultimo rapporto della Corte dei Conti sulla *governance* di finanza pubblica (Rapporto 2013) e cercando di attuarlo punto per punto al fine di abbattere la pressione fiscale e tutelare i diritti dei lavoratori;

per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione Lavoro, si constata che gli articoli 32 e 35 intervengono a modificare in senso sostanzialmente negativo il testo unico in materia di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

tali interventi di modifica si aggiungono ad altri, del tutto occasionali, inseriti in precedenti provvedimenti come nel successivo decreto legge n. 76 del 2013, che vanno nella direzione di smantellare il testo unico, con rischi inaccettabili per un Paese come il nostro, nel quale la cultura della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle lavoratrici è poco presente e vissuta come un costo burocratico, inutile e eliminabile;

il testo unico ha rappresentato un atto legislativo di modifica sostanziale della protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, costruito con il

contributo delle parti sociali e degli organismi competenti, coinvolti anche nella successiva fase di integrazione e correzione operata con il decreto legislativo n. 106 del 2009;

eventuali ulteriori problemi applicativi della richiamata disciplina devono essere corretti mediante una manutenzione organica che salvaguardi l'omogeneità e i principi del testo unico e non possono prescindere dal coinvolgimento delle parti sociali e degli organismi competenti, al contrario di quanto operato dal Governo con l'inserimento nel decreto legge degli articoli 32 e 35, che vanno pertanto soppressi;

prima di procedere oltre nello smantellamento del testo unico o, anche e più semplicemente, di continuare a modificarlo con interventi non organici, sarebbe importante lo svolgimento di una indagine conoscitiva, come intenderebbero fare le Commissioni XI e XII sollecitate dal gruppo parlamentare di Sinistra Ecologia Libertà, al fine di verificare quale sia stata l'applicazione del decreto 81, a distanza di 5 anni dalla sua entrata in vigore, e quali eventuali problemi occorra risolvere;

problemi molto gravi sono altresì posti dalla copertura individuata dall'articolo 58 del decreto legge che riduce in maniera significativa la spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole, fissando, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di

rilievo quantitativo soprattutto i servizi di pulizia affidati a società che spesso utilizzano personale con contratti di lavoro a tempo determinato). Tale riduzione di spesa avrà un effetto devastante sui lavoratori impiegati dalle predette società e creerà ulteriori problemi alle scuole già gravemente penalizzate dai molti tagli alla spesa pubblica;

la copertura dell'articolo 58 si sarebbe potuto ricavarla agevolmente eliminando le auto blu per tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica o riducendo i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;

per concludere il decreto del « fare » adottato da questo Governo è perfettamente in linea con quello precedente e non sembra contenere nulla di così urgente e significativo; esso sembra essere piuttosto un modo per prendere tempo ed evitare di affrontare i veri problemi che attagliano il nostro Paese,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Airaudo, Di Salvo, Placido ».

ALLEGATO 5

5-00398 Gribaudo: Obblighi assunzionali di soggetti disabili nelle amministrazioni pubbliche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame l'onorevole Gribaudo chiede, anzitutto, di riconsiderare la sospensione dell'obbligo di copertura delle quote di riserva per le categorie protette, disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Chiede, inoltre, di conoscere quali siano i dati a disposizione relativamente al prospetto informativo – di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 – che i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad inviare agli uffici competenti, contenente il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, nonché il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva.

In merito al primo quesito l'Onorevole interrogante fa riferimento ad un parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica a seguito di una richiesta formulata dall'INPS con nota del 16 aprile scorso.

In particolare, in tale nota, l'Ente evidenziava che i tagli alla dotazione organica dell'Istituto, operati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto « spending review »), hanno determinato una situazione di eccedenza del personale pari a circa 3.300 unità.

In relazione al predetto personale in posizione di soprannumero, il percorso normativo delineato dal citato articolo 2 dispone per i dipendenti dell'INPS l'avvio, suddiviso in varie fasi, delle procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La prima fase di tale procedura prevede, come noto, l'assorbi-

mento, entro il 31 dicembre 2014, delle eccedenze mediante i pensionamenti ordinari e i cosiddetti « prepensionamenti ». Questi ultimi consistono nel collocamento a riposo dei lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi secondo l'ordinamento previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con possibile maturazione dei requisiti fino al 31 dicembre 2014 ed eventuale slittamento della liquidazione del trattamento di fine rapporto al momento di maturazione del requisito pensionistico secondo la normativa vigente. Per coloro che non posseggono i requisiti per il « prepensionamento » si avvia, invece – operando con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previo esame con le organizzazioni sindacali da concludersi entro trenta giorni – un percorso di mobilità guidata, intesa alla loro ricollocazione presso gli uffici di altre amministrazioni.

Qualora la ricollocazione non risulti possibile – sempre previo esame, che deve comunque concludersi entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali – si procede con l'utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale in proporzione alle eccedenze e con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo.

Nel caso in cui le procedure di cui sopra non consentano l'assorbimento delle eccedenze, si procede, in ultimo, alla dichiarazione di esubero con il collocamento in disponibilità, per un massimo di 24 mesi con trattamento economico pari all'80 per cento di quello fondamentale; in

caso di mancata ricollocazione, mediante mobilità si procede, infine, al licenziamento.

Ciò premesso, l'accertata situazione di criticità legata ad un elevato numero di eccedenze, ha indotto l'INPS a chiedere al Dipartimento della funzione pubblica un parere sulla legittima sospensione, per l'anno 2013, delle assunzioni delle categorie protette, al fine di evitare l'incremento delle eccedenze di personale.

In relazione a tale richiesta, la nota del Dipartimento, chiariva che « le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche sono consentite solo in presenza di posti disponibili nella dotazione organica, fatte salve specifiche deroghe espressamente previste dalla legge che, tuttavia, non si riscontrano nella legge 12 marzo 1999, n. 68 » recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Al riguardo, si evidenzia che, laddove le amministrazioni non abbiano posizioni soprannumerarie e presentino disponibilità di posti nella dotazione organica, la normativa di riferimento consente, comunque, la possibilità di effettuare assunzioni a copertura della quota d'obbligo anche in presenza di un regime limitativo delle assunzioni o di divieto di assumere.

Viceversa, in assenza di posti vacanti in dotazione organica non si riscontrano,

nella normativa in materia, spazi che possano consentire assunzioni in soprannumero; l'unica eccezione è contemplata dall'articolo 4, comma 4, della legge 29 marzo 1985, n. 113 con riguardo al collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti; tale disposizione stabilisce che « in caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza ».

Si tratta, chiaramente, di norma speciale non suscettibile di interpretazione analogica, quindi, un'analogia previsione anche per le restanti categorie protette potrebbe scaturire esclusivamente da un intervento del legislatore in tal senso.

In ordine, infine, al secondo quesito, relativo al prospetto informativo che i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad inviare agli uffici competenti, contenente il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, compresi quelli computabili nella quota di riserva, si precisa che la materia ricade nella competenza primaria del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo, si sta procedendo, presso gli uffici preposti, all'acquisizione dei dati di interesse che, quanto prima, saranno messi a disposizione del Parlamento.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	198
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	204
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	207

AUDIZIONI:

Audizione del ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	201
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (<i>Esame e rinvio</i>)	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 luglio scorso il relatore, onorevole Gelli, ha svolto la relazione ed ha avuto inizio la discussione. Avverte, inoltre, che il relatore ha presentato una proposta di parere alla luce del dibattito che è stato avviato nella scorsa seduta (*vedi allegato 1*).

Filippo FOSSATI (PD), dopo aver espresso apprezzamento per la proposta del relatore, in particolare per l'atteggiamento fermo che lo stesso ha voluto assumere nei confronti delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35, suscettibili di attenuare le misure per la sicurezza sui luoghi di lavoro, propone al medesimo di inserire nel parere una ulteriore condizione, volta a modificare la normativa posta dall'articolo 7, comma 11, del DL

n. 158 del 2012, cd. « decreto Balduzzi », al fine di espungere dal testo la parte relativa all'obbligo di certificazione medico sportiva, ripristinando così la normativa previgente in materia. Propone pertanto di aggiungere la seguente condizione: « dopo l'articolo 42 sia aggiunto il seguente: Art. 42.bis. – All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, « Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute », convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 11 sia sostituito dal seguente: 11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva il ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone linee guida per la dotazione di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte dei proprietari delle strutture e dei luoghi dove si svolge attività sportiva organizzata per il livello di formazione adeguata all'impiego dei suddetti dispositivi da parte dei gestori delle strutture o degli organizzatori delle attività. ».

Paola BINETTI (SCpI) ringrazia il relatore per il lavoro di approfondimento svolto e per la proposta di parere formulata. In merito all'articolo 17, ritiene che vadano tenuti presenti due elementi di riflessione, e cioè che le regioni hanno già maturato una propria esperienza al riguardo e che, come giustamente osservava il collega Cecconi, la spesa autorizzata per la realizzazione dell'infrastruttura centrale è abbastanza elevata per poter essere destinata solo alla realizzazione della infrastruttura e non anche alla gestione futura della medesima.

Ciò premesso, tiene ad evidenziare come sia a suo avviso di preliminare importanza chiarire quale sia l'obiettivo che si vuole perseguire attraverso il FSE, e cioè se sia da considerarsi quale strumento che risponde ai bisogni del cittadino affinché disponga di tutti i dati relativi alla sua storia clinica o piuttosto se sia uno strumento per consentire al Ser-

vizio sanitario nazionale di effettuare valutazioni statistiche ed epidemiologiche.

Infine, sugli articoli 32 e 35, si dichiara d'accordo con l'osservazione volta a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 32 al fine di non ridurre significativamente le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, senza tuttavia proporre la sua soppressione, come invece inizialmente proposto dal collega Gelli nel corso della sua relazione. Ritiene, infatti, necessario mantenere nel parere il principio di non abbassare la soglia di sicurezza del lavoratore e al contempo ribadire la finalità di alleggerire il carico burocratico di alcune disposizioni.

Roberto CAPELLI (Misto-CD), in ordine all'articolo 17 sul Fascicolo sanitario elettronico, nell'apprezzare le finalità della disposizione, ritiene che si debba prestare particolare attenzione a non avallare la creazione di 20 Fascicoli sanitari elettronici diversi ma piuttosto a convergere verso un unico tipo di modello, anche mutuandolo da quello di una delle 12 regioni che hanno già provveduto alla sua istituzione o sono in procinto di farlo.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL) tiene a precisare che per il suo gruppo è fondamentale la richiesta di sopprimere gli articoli 32 e 35 e auspica che il relatore modifichi di conseguenza la sua proposta di parere. Inoltre, sarebbe a suo giudizio opportuno se il parere contenesse anche un riferimento alla necessità di fissare un termine entro cui adottare il DPCM previsto dall'articolo 12, comma 11, del DL n. 179 del 2012 sui registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, ancora non adottato.

Raffaele CALABRÒ (Pdl), dopo aver condiviso la proposta del deputato Fossati sulla certificazione medico sportiva e sulla dotazione di defibrillatori da parte degli impianti sportivi, ritiene che la condizione volta a sopprimere l'articolo 35, che reca misure di semplificazione per le prestazioni di lavoro di breve durata, possa essere più opportunamente trasformata in

una osservazione volta non a sopprimere tale disposizione ma eventualmente a modificarla, senza diminuire le tutele per il lavoratore.

Il sottosegretario Paolo FADDA, presa visione della proposta di parere predisposta da relatore, esprime a nome del governo alcune perplessità in merito alla condizione relativa all'articolo 17 e finalizzata a sostituire la Società SOGEI, a totale partecipazione pubblica, con il CNR, tenuto conto che la SOGEI è in possesso delle risorse strumentali e umane per realizzare la infrastruttura. Su questo punto, si rimette comunque alla Commissione.

In ordine alla possibilità di integrare l'elenco dei certificati da abrogare, esprime parere favorevole all'abrogazione del libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi, del certificato di idoneità psicofisica di responsabile tecnico per la revisione di autoveicoli, della certificazione per l'esercizio della professione di guardia giurata, del certificato di idoneità psicofisica alla conduzione di generatori a vapore, del certificato per l'ammissione a soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi e dei certificati di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche. Esprime invece una posizione contraria all'abrogazione del certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino e del certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita, in quanto la valutazione dei requisiti psicofisici, pur rientrando tra le norme di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sembra essenziale a maggior garanzia di tutela della salute del lavoratore; infatti la normativa che prevede tali certificati non parla genericamente di «certificato di sana e robusta costituzione» ma definisce i requisiti di visus e udito necessari a svolgere tali mansioni che sembrano importanti per la tutela e la sicurezza del lavoratore e di soggetti terzi. Esprime una valutazione contraria anche sulle proposte finalizzate ad abrogare i certificati in materia di polizia mortuaria.

Da ultimo, per quanto attiene alla possibilità di far confluire nell'ambito del fascicolo sanitario elettronico (FSE) il consenso o il diniego alla donazione degli organi, pur apprezzando la finalità dell'iniziativa, osserva che la vigente disciplina prevede la revocabilità del citato consenso e tale circostanza rende difficile la previsione dell'inserimento del consenso stesso all'interno del FSE.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire al relatore di valutare le proposte avanzate nel corso della discussione.

La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 10.05.

Federico GELLI (PD), *relatore*, alla luce delle ulteriori considerazioni emerse nel corso del dibattito, alcune delle quali condivisibili, riformula la proposta di parere favorevole con condizioni ed una osservazione (*vedi allegato 2*).

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, pur apprezzando il lavoro del relatore, sottolinea come il suo gruppo non sia favorevole al provvedimento nel suo complesso e, pertanto, il suo voto sulla proposta di parere del relatore sarà contrario.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Paola BINETTI (SCpI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 10.15.

AUDIZIONI

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il ministro della salute, Beatrice Lorenzin.

La seduta comincia alle 13.15.

Audizione del ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Interviene per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Massimo Enrico BARONI (M5S).

Il ministro Beatrice LORENZIN replica ai deputati intervenuti, fornendo ulteriori precisazioni.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che le proposte di legge all'esame della Commissione, composte da un solo articolo, sono dirette ad estendere la platea dei soggetti beneficiari, per effetto di recenti disposizioni legislative, di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide. Si tratta di proposte di legge che toccano una tematica molto delicata che riporta molto indietro nel tempo, ma che rappresenta ancora una realtà dolorosa per numerosi cittadini italiani affetti dalla sindrome da talidomide.

Ricorda innanzitutto che la talidomide è un farmaco che negli anni tra il 1956 e il 1958 fu messo in commercio in Germania e Gran Bretagna, come sedativo, antinausea e ipnotico, destinato in particolare alle donne in gravidanza, senza che però fosse mai stato sperimentato su animali in stato di gravidanza prima che venisse approvato il suo impiego sulle donne incinte.

Con le stesse indicazioni approdò, quindi, nel 1959 sul mercato italiano dove venne prodotto da diverse aziende farmaceutiche con i marchi Imidene, Redimine e, a seguire, nel 1960, Profarmil, Quietoplex, Contergan ed altri.

Complessivamente, il farmaco fu commercializzato in più di quaranta Paesi. A partire dal 1961, a distanza cioè di pochi anni dall'immissione in commercio, si ebbe a notare, nelle diverse nazioni, un incremento di anomalie fetali che per lo più i sanitari correlarono all'uso, anche occasionale, della predetta sostanza da parte di donne gravide.

La talidomide, dunque, fu ritirata dal commercio alla fine del 1961, in seguito

alla scoperta della teratogenicità di uno dei suoi elementi: le donne trattate con talidomide davano alla luce neonati con gravi alterazioni congenite dello sviluppo degli arti, amelia (assenza degli arti) o vari gradi di focomelia (riduzione delle ossa lunghe degli arti), generalmente più a carico degli arti superiori che quelli inferiori, e quasi sempre bilateralmente, pur con gradi differenti. Si stima che in quegli anni, nel mondo, circa 10.000 bambini nacquero con malformazioni congenite di tipo severo, nella stragrande maggioranza dei casi rappresentate da disostosi quali focomelia e amelia.

Solo nel maggio del 1968, dopo lunghi anni di indagini, iniziò il processo contro la ditta produttrice del farmaco.

Con riferimento alla legislazione vigente in materia, fa presente che l'articolo 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), ha esteso ai soggetti affetti da sindrome da talidomide il beneficio dell'indennizzo già spettante alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, di cui all'articolo 1 della legge n. 229 del 2005. Il beneficio previsto dalla legge finanziaria 2008 è stato poi di fatto concretizzato dall'articolo 31 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla n. 14 del 2009, che, con riferimento ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, recita: « L'indennizzo (...) si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 ».

Tale norma ha assunto un carattere decisamente innovativo in quanto, dopo una battaglia portata avanti per tanti anni da parte dei soggetti danneggiati e dei loro familiari, cessa di vincolare la richiesta di indennizzo all'obbligo – praticamente impossibile dopo tanti decenni – di produrre una documentazione scritta che dimostri l'assunzione del farmaco da parte delle madri dei soggetti affetti da sindrome da talidomide.

In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, che ha previsto il riconoscimento e la corresponsione di un indennizzo corrisposto mensilmente, per metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato allo stesso assistenza continuativa. Infine lo stesso Ministero, con circolare n. 31 del 5 novembre 2009, ha provveduto a pubblicare le linee guida per l'istruttoria delle domande di indennizzo dei soggetti affetti dalla predetta « Sindrome da Talidomide ».

Attraverso la proposta di legge n. 263, di cui è primo firmatario, si intende includere nella platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo, in quanto danneggiati da sindrome da talidomide, anche coloro che, pur avendo riportato danni, sono attualmente esclusi in quanto nati poco prima o poco dopo gli anni compresi tra il 1959 e il 1965. A tale fine, vengono inclusi tra gli anni di nascita che danno diritto all'indennizzo anche il 1958 e il 1966; si prevede, altresì, – mediante un meccanismo non automatico – che anche i soggetti aventi malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, nati prima o dopo tali anni, abbiano la possibilità di chiedere di essere sottoposti a visita medica per dimostrare il nesso di causalità, per avere diritto all'indennizzo.

Si prevede, inoltre, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministro della salute apporti con proprio regolamento le necessarie modifiche al suddetto decreto ministeriale n. 163 del 2009 che, come ricordato, reca la disciplina per la concreta concessione dell'indennizzo. Ricorda inoltre come, con risposta ad una sua interrogazione pubblicata nel resoconto della Camera del 1° agosto 2012, l'allora Ministro della salute abbia evidenziato che « eventuali modifiche sia delle disposizioni normative della legge 27 febbraio 2009, n. 14, finalizzate ad ampliare l'arco temporale in questione, sia dell'ambito di applicazione della stessa disciplina normativa, possono essere apportate da disposizioni normative di rango primario ».

Per quanto riguarda, infine, le altre due proposte di legge presentate in materia, fa presente che la n. 843 (Piazzoni ed altri) reca un contenuto praticamente identico a quello della proposta illustrata, essendo anch'essa volta al riconoscimento dell'indennizzo ai soggetti nati tra il 1958 e il 1966, nonché ai soggetti in relazione ai quali, ancorché nati fuori da tale periodo, si possa comunque accertare un nesso di causalità tra l'assunzione del farmaco e la sindrome da talidomide.

La proposta di legge n. 857 (Miotto ed altri), invece, estende il periodo cui fare riferimento per ottenere l'indennizzo previsto dal 1957 fino al 1966, includendo pertanto un anno in più.

Infine, preannuncia sin d'ora l'opportunità, in fase emendativa, di intervenire sulle proposte di legge in esame perché, a seguito di un'istruttoria tecnica compiuta di recente è emerso come nel concreto il sistema degli indennizzi in vigore sia tale da consentire già oggi che eventuali (ma in ogni caso ritenuti del tutto improbabili) casi nati successivamente al 1965 non

siano dovuti a sindrome di talidomide, tenendo inoltre presente che la normativa in vigore copre già i nati nei tre anni successivi al 1962, quando materialmente il « Contergan » fu ritirato dal commercio in Italia, mentre all'estero analoghe leggi coprono in media solo i sei mesi successivi. Il che fa ritenere opportuna una rivisitazione dell'impianto della proposta di legge nel senso di mantenere solo l'inclusione dei possibili e in ogni caso limitati casi di talidomidici nati prima del 1959.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1248 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia »,

considerato che, tra le norme che incidono su materie di competenza della XII Commissione, particolare rilievo assume l'articolo 17 sul Fascicolo sanitario elettronico e che tale articolo prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale curi la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale per il FSE, ma senza il coinvolgimento del Consiglio nazionale delle ricerche, che appare invece opportuno avendo di recente svolto importanti lavori in questo settore; appare inoltre necessario che nella progettazione e nella realizzazione della infrastruttura centrale siano coinvolte anche le regioni, atteso che già 12 regioni hanno già approntato propri Fascicoli sanitario elettronici regionali;

rilevato che gli articoli 32 e 35, incidendo su norme del D.Lgs. n. 81 del 2008, determinano un significativo abbassamento del livello di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro;

ritenuto opportuno, all'articolo 42, estendere l'elenco delle certificazioni sanitarie ormai desuete, anche al fine di evitare duplicazioni con altri certificati e di tenere in considerazione la normativa già adottata dalle regioni in materia,

considerato altresì opportuno, in riferimento all'articolo 43, che le informazioni in materia di dichiarazioni di volontà per la donazione di organi e tessuti siano inserite anche nel FSE

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) sia sostituita con la seguente:

c) al comma 15, dopo le parole « dei servizi da queste erogate » sono inserite le seguenti: « ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per il FSE, conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale »;

2) all'articolo 17, al comma 1, lettera d), il capoverso 15-ter sia sostituito con il seguente:

15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, in accordo con il Consiglio nazionale delle ricerche, avvia un progetto finalizzato sul Fascicolo sanitario elettronico per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale per il FSE di cui al comma 15 secondo modalità e procedure idonee a favorire il coinvolgimento delle imprese private in una logica di sviluppo anche occupazionale e attraverso il coinvolgimento delle regioni che intendono avvalersi dei risultati di detto progetto e che abbiano un proprio piano operativo di

realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico, avvalendosi eventualmente anche della società di gestione di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per gli aspetti relativi al monitoraggio e la individuazione delle azioni per la riduzione della spesa;

3) al comma 1, lettera *d*), il paragrafo 15-*quinquies* sia sostituito con il seguente:

15-*quinquies*. Per il progetto finalizzato FSE di cui al comma 15-*ter*, con obiettivo di giungere a risultato entro il 31/12/2015, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale.»

4) sia soppresso l'articolo 35;

5) all'articolo 42 sia ampliato l'elenco dei certificati da abrogare con i seguenti:

libretto idoneità sanitaria per alimentaristi, di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26.03.1980, n. 237;

certificato idoneità psicofisica del responsabile tecnico per la revisione di autoveicoli, di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Nuovo codice della strada e decreto del Presidente della Repubblica 14.12.1992, n. 495, Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;

certificazione per esercizio professione guardia giurata di cui al R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);

certificato idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *b*), del decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 1° marzo 1974;

certificato per ammissione a soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi previsto dalle circolari del Ministero della sanità 24.06.1992, n. 25, e 20.04.2000, n. 6;

certificato di vaccinazione per ammissione in scuole pubbliche, di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 27 maggio 1991, n. 165, per l'epatite B, all'articolo 3-*bis* della legge 5 marzo 1963, n. 292, per la vaccinazione antitetanica, all'articolo 4 della legge 4 febbraio 1966, n. 51, per l'antipolio e all'articolo 3 della legge 6 giugno 1939, n. 891 per l'antidifterica; conseguentemente dovranno essere abrogate le norme che prevedono l'irrogazione di sanzione amministrativa per i contravventori all'obbligo di legge delle predette vaccinazioni (Articolo 3 della Legge del 4 febbraio 1966, n. 51, Articolo 3 della Legge del 20 marzo 1968, n. 419, recante modifiche alla Legge del 5 marzo 1963, n.292 e Articolo 7 comma 2 della Legge del 27 maggio 1991, n. 165;

certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino, di cui al D.P.R. 19.03.1956, n. 302 e R.D. 733/31, artt. 11-43 (T.U.L.P.S.);

certificato idoneità alla conduzione di impianti di risalita (decreto ministeriale 05.06.1985, articolo 8, e articolo 32, comma 3);

con riguardo ai certificati previsti dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, andrebbero abrogate le seguenti certificazioni e previsioni normative: certificazione dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri, di cui agli articoli artt. 20 e 21; il trattamento antiputrefattivo previsto dall'articolo 32, trattamento da mantenere solo nel caso di trasporto dei cadaveri in paesi esteri; l'obbligo di autenticazione della firma del coordinatore sanitario del certificato di esclusione di reato ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, di cui all'articolo 79, comma 4, all'articolo 3 della legge n. 130 del 2001; l'obbligo di assistenza alle operazioni di esumazione ed estumulazione da parte del coordinatore sanitario, previste dagli articoli 83, 84, 86 e 88; il parere del coordinatore sanitario per i progetti di costruzione di se-

polture private, previsto dagli articoli 94 e 101 del medesimo regolamento di polizia mortuaria;

6) all'articolo 43, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

1-*bis*: « Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel Fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni »;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 32 al fine di non ridurre significativamente le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

ALLEGATO 2

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1248 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia »,

considerato che, tra le norme che incidono su materie di competenza della XII Commissione, particolare rilievo assume l'articolo 17 sul Fascicolo sanitario elettronico e che tale articolo prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale curi la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale per il FSE, ma senza il coinvolgimento del Consiglio nazionale delle ricerche, che appare invece opportuno avendo di recente svolto importanti lavori in questo settore; appare inoltre necessario che nella progettazione e nella realizzazione della infrastruttura centrale siano coinvolte anche le regioni, atteso che già 12 regioni hanno già approntato propri Fascicoli sanitario elettronici regionali;

rilevato che gli articoli 32 e 35, incidendo su norme del D.Lgs. n. 81 del 2008, determinano una significativo abbassamento del livello di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro;

ritenuto opportuno, all'articolo 42, estendere l'elenco delle certificazioni sanitarie ormai desuete, anche al fine di

evitare duplicazioni con altri certificati e di tenere in considerazione la normativa già adottata dalle regioni in materia,

considerato altresì opportuno, in riferimento all'articolo 43, che le informazioni in materia di dichiarazioni di volontà per la donazione di organi e tessuti siano inserite anche nel FSE

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) sia sostituita con la seguente:

c) al comma 15, dopo le parole « dei servizi da queste erogate » sono inserite le seguenti: « ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per il FSE, conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale »;

2) all'articolo 17, al comma 1, lettera d), il capoverso 15-ter sia sostituito con il seguente:

15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, in accordo con il Consiglio nazionale delle ricerche, avvia un progetto finalizzato sul Fascicolo sanitario elettronico per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale per il FSE di cui al comma 15 secondo modalità e procedure idonee a favorire il coinvolgimento delle

imprese private in una logica di sviluppo anche occupazionale e attraverso il coinvolgimento delle regioni che intendono avvalersi dei risultati di detto progetto e che abbiano un proprio piano operativo di realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico, avvalendosi eventualmente anche della società di gestione di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per gli aspetti relativi al monitoraggio e la individuazione delle azioni per la riduzione della spesa;

3) al comma 1, lettera *d*), il paragrafo 15-*quinquies* sia sostituito con il seguente:

15-*quinquies*. Per il progetto finalizzato FSE di cui al comma 15-*ter*, con obiettivo di giungere a risultato entro il 31/12/2015, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale. »

4) all'articolo 42 sia ampliato l'elenco dei certificati da abrogare con i seguenti:

libretto idoneità sanitaria per alimentaristi, di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26.03.1980, n. 237;

certificato idoneità psicofisica del responsabile tecnico per la revisione di autoveicoli, di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Nuovo codice della strada e decreto del Presidente della Repubblica 14.12.1992, n. 495, Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;

certificazione per esercizio professione guardia giurata di cui al R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);

certificato idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *b*), del decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 1° marzo 1974;

certificato per ammissione a soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi previsto dalle circolari del Ministero della sanità 24.06.1992, n. 25, e 20.04.2000, n. 6;

certificato di vaccinazione per ammissione in scuole pubbliche, di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 27 maggio 1991, n. 165, per l'epatite B, all'articolo 3-*bis* della legge 5 marzo 1963, n. 292, per la vaccinazione antitetanica, all'articolo 4 della legge 4 febbraio 1966, n. 51, per l'antipolio e all'articolo 3 della legge 6 giugno 1939, n. 891 per l'antidifterica; conseguentemente dovranno essere abrogate le norme che prevedono l'irrogazione di sanzione amministrativa per i contravventori all'obbligo di legge delle predette vaccinazioni (Articolo 3 della Legge del 4 febbraio 1966, n. 51, Articolo 3 della Legge del 20 marzo 1968, n. 419, recante modifiche alla Legge del 5 marzo 1963, n. 292 e Articolo 7 comma 2 della Legge del 27 maggio 1991, n. 165;

5) dopo l'articolo 42 sia aggiunto il seguente:

ART. 42-*bis*. – All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, « Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute », convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 11 sia sostituito dal seguente:

11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva il ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone linee guida per la dotazione di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte dei proprietari delle strutture e dei luoghi dove si svolge attività sportiva organizzata per il livello di formazione adeguata all'impiego dei suddetti dispositivi da

parte dei gestori delle strutture o degli organizzatori delle attività;

6) all'articolo 43, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

1-*bis*: « Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel Fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni »;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare gli articoli 32 e 35 al fine di non ridurre significativamente le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	210
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	210
ALLEGATO (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	213
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian	212
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 9.10.

Sui lavori della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle linee programmatiche del suo Dicastero dinanzi alle Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato, programmata per oggi, deve essere rinviata alla prossima settimana, in considerazione del calendario dei lavori odierni del Senato.

Luciano AGOSTINI (PD) sottolinea che, come già richiesto in altra seduta, è ne-

cessario che il Ministro riferisca con urgenza in merito al fermo biologico della pesca per il 2013. Al riguardo, sottolinea che la discussione di tale argomento con il Ministro dovrebbe avvenire in tempi più ravvicinati.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che sarà sua cura rappresentare la sollecitazione del deputato Agostini nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato nella seduta del 2 luglio scorso ed è proseguito nelle sedute del 3 e del 9 luglio. In tale ultima seduta, il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, sulla quale si è aperta la discussione.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, presenta una nuova formulazione della sua proposta di parere, che recepisce ulteriori rilievi segnalati dai gruppi e contiene alcune correzioni di natura formale (*vedi allegato*).

In particolare, segnala che sono state apportate modifiche alla condizione di cui alla lettera *g*), al fine di evitare dubbi interpretativi. La condizione di cui alla lettera *h*), relativa alla disciplina delle emissioni per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo, è stata invece modificata per ricomprendervi alcune fattispecie che apparivano escluse.

Infine, sottolinea che è stata introdotta un'ultima osservazione relativa al regime fiscale agevolato per le società agricole.

Filippo GALLINELLA (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che ritiene condivisibile solo in parte. In particolare, sottolinea che il suo gruppo è contrario alla parte relativa alle modifiche del codice ambientale, materia che richiederebbe ben altro approfondimento di quello possibile in sede di conversione di un decreto-legge.

Monica FAENZI (PdL) sottolinea che il relatore ha compiuto un approfondito lavoro di sintesi, che il suo gruppo giudica favorevolmente. Auspica tuttavia che il parere che la Commissione si accinge ad esprimere sia effettivamente recepito nel seguito dell'esame del provvedimento, che allo stato non prende in adeguata considerazione il settore agricolo.

Mario CATANIA (SCpI) manifesta apprezzamento sincero per il lavoro svolto dal relatore, che appare ineccepibile dal

punto di vista tecnico e politico. Invita pertanto il Presidente e la Commissione tutta ad attivarsi perché lo stesso parere possa trovare seguito nel successivo *iter* del provvedimento.

Franco BORDO (SEL) sottolinea che la proposta di parere del relatore, di cui apprezza lo sforzo compiuto, non recepisce integralmente le proposte di merito avanzate dal suo gruppo. Giudica però favorevolmente il fatto che non si intervenga, come prospettato in una prima fase, sulle questioni attinenti al mercato del lavoro.

In conclusione, tenuto conto del complessivo contenuto del provvedimento, preannuncia l'astensione del suo gruppo.

Roberto CAON (LNA) osserva che il parere proposto dal relatore, di cui sottolinea l'impegno, coglie alcune esigenze importanti del mondo agricolo. Per questi motivi, preannuncia che si asterrà nella imminente votazione, anche se non può esprimere una completa soddisfazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) evidenzia che il parere proposto dal relatore costituisce il risultato di un lavoro condiviso dai gruppi, che consente di soddisfare importanti esigenze dell'agricoltura, che non hanno colore politico. Da questo punto di vista, ritiene che l'astensione annunciata da alcuni gruppi riguardi in sostanza più il complesso del provvedimento che il parere della Commissione.

Si associa poi all'invito rivolto da alcuni colleghi, affinché vi sia un impegno di tutti i gruppi affinché il parere della Commissione possa essere recepito dalle Commissioni di merito. In tal senso, confida che anche i colleghi del gruppo M5S possano rappresentare in quella sede le ragioni dell'agricoltura.

Paolo RUSSO (PdL) desidera esprimere la sua condivisione della proposta di parere del relatore.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con condizioni

e osservazioni, nella nuova formulazione presentata dal relatore.

La seduta termina alle 9.30.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.30 alle 10.05.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.05 alle 10.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.30.

ALLEGATO

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(C. 1248 Governo).**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL
RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248);

preso atto che talune disposizioni, quali gli articoli 6 e 45, interessano direttamente il comparto primario, intervenendo in materia di determinazione dell'accisa sul gasolio utilizzato nel settore florovivaistico e di semplificazione degli accertamenti relativi alla conformità delle macchine agricole alle prescrizioni tecniche previste dalla legge;

considerato che ulteriori disposizioni, seppur non attinenti direttamente al settore agricolo, interessano comunque il comparto, facendo riferimento alle procedure per l'utilizzazione dei fondi strutturali europei (articolo 9), all'attuazione dell'Agenda digitale italiana (articoli 13, 14 e 15) nonché agli interventi relativi al Fondo di garanzia e alla possibilità di accesso al credito per le piccole e medie imprese (articolo 1);

rilevato che le imprese agricole risultano allo stato escluse dai benefici del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 nonostante il settore soffra fortemente la restrizione in atto relativa all'accesso al credito e richieda un sostegno dello Stato per facilitare il processo di ammodernamento delle strutture;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 6, relativamente al gasolio utilizzato per il

riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte degli imprenditori agricoli, stabilisce un'accisa agevolata, nella misura di 25 euro per mille litri, alla cui copertura si provvede con la riduzione di altra agevolazione destinata al comparto agricolo, ovvero con la riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio nel settore agricolo da ammettere all'agevolazione;

sottolineata l'esigenza di estendere l'applicazione dell'articolo 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese), compatibilmente con la normativa europea in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e agroindustriali;

ritenuto importante che nella composizione della Cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, di cui all'articolo 13, sia prevista la partecipazione, tra gli altri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, considerata l'importanza del processo di digitalizzazione in atto per il comparto primario;

ritenuto altresì importante precisare gli obiettivi della medesima Cabina di regia, comprendendovi il potenziamento dell'accesso alla rete internet nelle zone rurali, al fine di ridurre l'isolamento, incentivare e trasferire l'innovazione e sviluppare servizi di comunicazione in tempo reale di informazioni agrometeo-climatiche agli agricoltori e agli operatori del settore;

rilevata l'esigenza di introdurre semplificazioni negli adempimenti relativi alla

prevenzione degli incendi in favore delle imprese agricole, in considerazione della limitata dimensione degli impianti;

considerato che l'applicazione delle procedure previste dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, in materia di terre e rocce da scavo, risultano eccessivamente onerose sul piano economico e burocratico ed inadeguate rispetto alle attività di movimentazione terra normalmente effettuate nell'ambito dell'attività agricola;

considerato che gli adempimenti richiesti alle imprese agricole in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera risultano sproporzionati rispetto alle reali esigenze ambientali, in considerazione dello scarsissimo apporto di emissioni legato ad alcune attività (quali, ad esempio, quelle di essiccazione e delle cantine) e che occorre, quindi, escludere dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti agricoli ad inquinamento scarsamente significativo (come, ad esempio, gli essiccatoi, le cantine ed i frantoi);

rilevata l'esigenza di superare le incertezze applicative della disciplina vigente relativamente al digestato da non rifiuto;

sottolineata l'esigenza di consentire l'attivazione dello sportello telematico dell'automobilista anche da parte delle organizzazioni professionali agricole e agromeccaniche maggiormente rappresentative, per rendere più accessibile il servizio;

ritenuto, in materia di omologazione delle macchine agricole, necessario rendere immediatamente esecutiva la norma contenuta nell'articolo 45, considerate le criticità riscontrabili nel sistema nazionale dell'omologazione delle macchine agricole;

rilevata la necessità di prorogare il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, nelle more di una semplificazione dei relativi adempimenti;

preso atto della necessità di introdurre talune norme di semplificazione degli adempimenti relativi all'informa-

zione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni;

ritenuto importante prevedere norme di semplificazione per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico, assegnando ulteriori funzioni roganti ai segretari comunali, per rendere più agevole e meno onerosa la ricomposizione fondiaria;

considerata l'esigenza di rifinanziare la legge n. 499 del 1999, relativa alle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015;

richiamata la necessità di introdurre chiarimenti in merito alla individuazione dei requisiti di ruralità dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » siano aggiunte le seguenti: « e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali »;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, prima del numero 1) sia inserito il seguente:

« 01. l'aggiornamento dei soggetti ammessi alla presentazione delle richieste, includendovi le imprese agricole »;

c) all'articolo 2, dopo il comma 8, sia inserito il seguente:

« 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibil-

mente con la normativa europea in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e agroindustriali ».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, al comma 5, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » siano aggiunte le seguenti: « e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali » e al comma 7, le parole: « sentito il Ministro dell'economia e delle finanze » siano sostituite dalle seguenti: « sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali »;

d) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: « dal Ministro dell'economia e delle finanze » siano aggiunte le seguenti: « dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, »;

e) all'articolo 13, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

« *1-bis.* Al comma *2-bis* dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, alla lettera *f)*, dopo le parole: « per favorire l'accesso alla rete internet » sono inserite le seguenti: « nelle zone rurali, nonché »;

f) All'articolo 38 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« *2-bis.* Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi *13-bis* e *13-ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ovvero contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno dell'azienda, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. »;

g) all'articolo 41, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:

« *2-bis.* Fatto salvo il rispetto delle condizioni recate ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alle imprese agricole che, nell'ambito della propria attività o di attività connesse, effettuano opere dalla cui realizzazione derivino materiali da scavo, non si applicano le procedure previste dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 »;

h) dopo l'articolo 41, sia inserito il seguente:

« ART. 41-*bis.* — (*Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo*). — 1. Alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *m)*, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché i silos per i materiali vegetali »;

b) dopo la lettera *v)* è inserita la seguente: « *v-bis)* Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore ad 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel ed uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas »;

c) alla lettera *z)*, la parola: « potenzialmente » è soppressa;

d) dopo la lettera *kk)* è aggiunta la seguente:

« *kk-bis)* cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio

delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera »;

e) dopo la lettera ll), è aggiunta la seguente:

« ll-bis) frantoi »;

2. Alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v), è inserita la seguente: « v-bis): Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato »;

b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente: « oo-bis) stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato »;

i) all'articolo 41, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:

« 2-bis. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, dopo la lettera ff), è inserita la seguente:

« ff-bis) digestato da non rifiuto: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti, o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come effluente zootecnico o come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia »;

l) all'articolo 45, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 »;

m) all'articolo 45, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:

« 1-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui al comma 2 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'accertamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può essere effettuato da enti operanti nel settore meccanico agrario riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e che svolgono anche attività e supporto nel campo dell'omologazione delle macchine agricole e del miglioramento delle prestazioni e della sicurezza delle stesse macchine agricole »;

n) dopo l'articolo 45, sia aggiunto il seguente:

« ART. 45-bis (Abilitazione all'uso di macchine agricole). – 1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte le parole: « nonché le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione ».

2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo del 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è posticipato al 22 marzo 2015. »;

o) all'articolo 35, al comma 1, dopo il capoverso 13-bis, sia aggiunto il seguente:

« 13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

e del Ministro della salute, adottato in accordo con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le corrispondenti componenti delle Commissioni consultive permanenti per la salute e la sicurezza sul lavoro e in agricoltura e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni »;

p) dopo l'articolo 45 sia inserito il seguente:

« ART. 45-bis. — (Disposizioni in materia di semplificazioni per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico). — 1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è inserito il seguente: « Art. 97-bis. — (Ulteriori funzioni roganti dei segretari comunali). — 1. Il segretario comunale può:

a) rogare i contratti fra privati che hanno per oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 mq o con un valore economico inferiore a cinquemila euro, ubicati nel territorio comunale;

b) autenticare le sottoscrizioni dei privati che hanno stipulato i contratti di cui alla lettera a).

2. Le funzioni di cui al comma 1, nel caso di contratti aventi oggetto appezzamenti di terreno agricolo che insistono sul territorio di più comuni, sono esercitate dal segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo agricolo »;

q) dopo l'articolo 46 sia inserito il seguente:

« ART. 46-bis. — (Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999). — 1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e

per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015, è assegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo stanziamento di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per le finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, nonché per la partecipazione all'Expo 2015. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 »;

r) dopo l'articolo 49 sia inserito il seguente:

« ART. 49-bis. — (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). — 1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni »;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, relativo all'accisa agevolata sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte degli imprenditori agricoli, si valuti la possibilità di prevedere la copertura finanziaria della relativa spesa con modalità diverse dalla

riduzione di altra agevolazione destinata al comparto agricolo o comunque di applicare la riduzione con esclusione delle assegnazioni ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale;

b) con riferimento al complesso sistema dei controlli che caratterizza il settore agricolo, garantendo comunque il rispetto delle regole che governano l'attività imprenditoriale e la valorizzazione delle produzioni italiane, si valuti l'opportunità di assicurare una forma di coordinamento degli organi di controllo al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti;

c) con riferimento al sostegno alle imprese agricole, al ricambio generazionale e all'accorpamento fondiario e in relazione all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale

municipale, si ravvisa l'opportunità di un rifinanziamento delle misure di agevolazione tributaria per la piccola proprietà contadina;

d) con riferimento alla soppressione dell'INRAN e al conseguente trasferimento delle funzioni e del personale presso il CRA, si raccomanda il reperimento delle necessarie risorse al funzionamento dell'ente, con particolare riferimento ai costi per il personale;

e) con riferimento all'abrogazione delle norme per le società agricole a seguito del comma 561 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si richiede di valutare la possibilità di ripristinare il regime fiscale agevolato preesistente e in ogni caso di consentire per il 2013-2014 l'esercizio dell'opzione per il medesimo regime, per non disincentivare le aggregazioni aziendali.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	219
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	219
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	234

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013. C. 1327 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	220

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 luglio 2013. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 8.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Roberto Fico mentre ha cessato di farne parte il deputato Marco Brugnerotto.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2013.

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi in Commissione, e tenuto conto delle osservazioni formulate in quella sede dal gruppo M5S, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato*), che illustra nel dettaglio.

Vega COLONNESE (M5S) ringrazia il relatore per aver inserito nella proposta di parere una condizione riguardante la gestione delle acque sotterranee emunte, che il suo gruppo aveva segnalato in sede di dibattito; esprime inoltre apprezzamento per l'osservazione di cui alla lettera *b*).

Non ritiene invece sufficiente il semplice richiamo nelle premesse ai contenuti

dell'articolo 5, comma 5, volto ad agevolare impianti di termovalorizzazione, rispetto al quale il suo gruppo ha una posizione nettamente contraria.

Per tale motivo preannuncia l'astensione del M5S sulla proposta di parere formulata.

Giuseppe GUERINI (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata con la quale si è tentato, nell'ambito delle competenze della XIV Commissione, di recepire le questioni problematiche emerse nel corso del dibattito, in primo luogo quella relativa ai contenuti dell'articolo 41. Anche in materia di termovalorizzatori, si è ritenuto opportuno richiamare in premessa gli indirizzi generali della normativa europea, che va nella direzione di privilegiare la prevenzione e il riutilizzo piuttosto che la valorizzazione energetica dei rifiuti.

Annalisa PANNARALE (SEL) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore nel recepire le istanze emerse nel corso dell'esame del provvedimento, con specifico riferimento alla materia ambientale; stigmatizza tuttavia il fatto che il primo intervento legislativo in materia economica del Governo Letta abbia la forma della decretazione d'urgenza, laddove sarebbe stato opportuno intervenire con altre modalità. Preannuncia pertanto l'astensione di SEL sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 8.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 8.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore sulla Legge di delegazione europea 2013*, ricorda in primo luogo che il 2 maggio 2013 il Governo ha presentato al Senato i disegni di legge europea e di delegazione europea relativi all'anno 2013 e che si tratta dei due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Con l'entrata in vigore della legge n. 234, che trova qui prima applicazione, la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 è sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea e la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

La Legge di delegazione europea 2013, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, alcune con effetti migliorativi, consta di 13 articoli ed è corredata da tre allegati. Gli allegati A e B contengono

l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari. Nell'allegato C sono riportate le rettifiche alla direttiva 2006/112/UE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e alle direttive di modifica della direttiva medesima, per il cui recepimento il disegno di legge conferisce delega al Governo.

Passa quindi ad illustrare l'articolato del provvedimento, che, all'articolo 1, reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i principi ed i criteri direttivi di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate; all'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 detta specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE che integra, fra le altre, la direttiva 2008/1/UE (c.d. direttiva IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) relativa alle emissioni industriali.

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca uno specifico criterio di delega per il recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di adottare provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.

L'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, detta specifici criteri di

delega per il recepimento della direttiva 2011/36/UE, sulla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

L'articolo 6 detta tre specifici criteri di delega – di cui due introdotti nel corso dell'esame del Senato – per recepire la direttiva 2011/51/UE, che ha esteso l'ambito di applicazione della direttiva 2003/109/UE, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria).

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce alcuni criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme minime comuni sull'attribuzione della qualifica di rifugiato (o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale) e sul contenuto della protezione riconosciuta.

L'articolo 8 stabilisce uno specifico criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, che fissa le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

L'articolo 9, a fronte dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 di applicazione della direttiva 2006/112/UE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti a conformare all'ordinamento comunitario la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 10 delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria (regolamento CE 2173/2005 e regolamento CE 995/2010) relativa all'istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname nell'Unione europea (sistema FLEGT – *Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta e al commercio illegale di legname.

L'articolo 11 reca una delega al Governo per l'adozione di provvedimenti finalizzati al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione al-

l'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché alla previsione di nuove fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa europea nei settori di riferimento.

L'articolo 12 stabilisce principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi.

L'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

In conclusione, richiama l'attenzione dei colleghi sull'importanza di aver avviato già nella giornata di oggi l'esame dei provvedimenti in titolo, approvati solo lunedì scorso dal Senato, al fine di dare un segnale — anche alle altre Commissioni permanenti, che si esprimeranno in sede consultiva — sulla necessità di procedere speditamente nell'iter dei disegni di legge. La massima rapidità risponde all'urgenza di sanare i ritardi accumulati in Parlamento negli anni passati — ricorda che le leggi comunitarie 2011 e 2012 non sono mai state approvate — e di adempiere agli obblighi europei.

Paolo ALLI (PdL), *relatore sulla Legge europea 2013*, ricorda che il provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, contiene le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Rileva come il disegno di legge sia particolarmente corposo e affronti temi delicati e importanti, che avranno bisogno di un esame approfondito anche da parte delle Commissioni di merito.

L'articolo 1 mira a sanare i profili di non corretto recepimento nell'ordina-

mento italiano della direttiva 2004/38/UE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2011/2053.

L'articolo 2 è diretto a risolvere le contestazioni sollevate nell'ambito del caso EU Pilot 2066/11/MARK mediante l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 203 del Codice della proprietà industriale, che prevede l'obbligo di domiciliazione in Italia dei consulenti in materia di proprietà industriale che abbiano il domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea.

L'articolo 3 è volto a risolvere le contestazioni sollevate nell'ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK in materia di guide turistiche, prevedendo che le guide turistiche, abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri, possano operare in regime di libera prestazione di servizi sul territorio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni.

L'articolo 4 incrementa le risorse del Fondo Nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, per porre rimedio ai profili di non corretto recepimento degli obblighi derivanti dall'articolo 7 della direttiva 90/314/UEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti « tutto compreso », sollevati dalla Commissione nell'ambito della procedura d'infrazione 2012/4094.

L'articolo 5 novella gli articoli 35 e 36 del D. Lgs. n. 96 del 2001 (che ha disciplinato l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria) per rimediare al non corretto recepimento della direttiva 98/5/UE. Le modifiche — necessarie in riferimento al caso EU Pilot 1753/11/MARK — riguardano in particolare la soppressione della necessità che l'avvocato stabilito in Italia possa essere socio di una società tra avvocati solo se almeno uno dei soci sia in possesso del titolo nazionale di avvocato.

L'articolo 6 mira a prevenire l'avvio di una procedura d'infrazione per erroneo

recepimento della direttiva 2009/81/UE in materia di coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza. La disposizione novella l'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 208 del 2011, al fine di sostituire il riferimento contenuto nella richiamata disposizione agli « Stati membri » con quello, ritenuto maggiormente aderente alla direttiva 2009/81/UE, ai « Paesi terzi ».

L'articolo 7 estende l'accesso ai posti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ai familiari di cittadini dell'Unione europea, ai soggiornanti di lungo periodo, ai rifugiati e ai titolari dello status di protezione sussidiaria. Le novelle così disposte mirano a dar seguito a rilievi critici mossi dalla Commissione europea nell'ambito dei casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME.

L'articolo 8 modifica la disciplina concernente il trattamento fiscale applicabile agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, prevedendo l'estensione del periodo di permanenza nel territorio italiano necessario ai fini dell'imposizione ad un tempo non inferiore ai 6 mesi. Tale estensione è diretta ad evitare il contrasto con le previsioni comunitarie della direttiva 83/182/UEE, così come segnalato dalla richiesta di informazioni della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 3192/12/TAXU.

L'articolo 9, attraverso una serie di novelle al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, interviene sulla disciplina nazionale in materia di monitoraggio fiscale, al fine di rendere la normativa nazionale più proporzionale agli obiettivi perseguiti dallo Stato, come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 1711/11/TAXU. Le contestazioni riguardano l'obbligo dell'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso l'estero effettuati senza il ricorso a intermediari abilitati e, soprattutto, la proporzionalità delle relative sanzioni.

L'articolo 10 – che potrebbe presentare qualche profilo di criticità, soprattutto per

i comuni di minori dimensioni – abroga la disposizione che consente ai Comuni di ampliare l'oggetto dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, affidando agli stessi concessionari anche la riscossione di altre entrate comunali senza necessità di indire nuove gare. La soppressione si renderebbe necessaria a seguito di una specifica richiesta di informazioni da parte della Commissione Europea, nell'ambito del caso EU Pilot 3452/12/MARKT. Secondo la Commissione infatti tale fattispecie di affidamento diretto, non rispettando il principio di libera concorrenza, potrebbe portare a violazioni della normativa europea sui contratti pubblici.

L'articolo 11 apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 271 del 1999, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, allo scopo di recepire in maniera corretta le disposizioni della direttiva 1999/63/UE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST), in relazione al caso EU Pilot 3852/12/EMPL.

L'articolo 12 ha lo scopo di sanare la procedura d'infrazione 2010/2045, relativa alla non conformità dell'articolo 8 del D. Lgs. n. 368 del 2001 ai requisiti della clausola 7 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/UE (relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), nonché il non corretto recepimento dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/UE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, attuata con il D. Lgs. n. 25 del 2007. Le norme citate disciplinano le modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato nelle imprese ai fini dell'applicazione dello Statuto dei lavoratori per quanto attiene le soglie occupazionali necessarie per lo svolgimento dell'attività sindacale.

L'articolo 13, al fine di sanare la procedura di infrazione 2013/4009 amplia la platea dei beneficiari dell'istituto dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, ricomprendendovi i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

L'articolo 14 opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, al fine di sanare la procedura di infrazione 2011/2231, avviata da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia per la presenza sul territorio nazionale di allevamenti di galline ovaiole con gabbie non modificate, nonostante il divieto di utilizzo entrato in vigore il 1° gennaio 2012.

L'articolo 15 detta disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea in materia di biocidi, principi attivi utilizzati per rendere innocui o eliminare l'azione di organismi nocivi per l'uomo, con l'obiettivo di garantire la piena applicabilità del regolamento 528/2012. A tal fine il Ministro della salute dovrà emanare appositi decreti per definire le tariffe che gli operatori sono chiamati a pagare per lo svolgimento delle funzioni relative all'autorizzazione e al di controllo su tali sostanze.

L'articolo 16 reca norme intese a garantire l'applicabilità del regolamento n. 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici. Le norme si rendono necessarie in quanto il regolamento abroga, con decorrenza 11 luglio 2013, la direttiva 76/768/UEE e, di conseguenza, non potrà trovare più applicazione la normativa nazionale di recepimento di quest'ultima, posta dalla L. n. 713/1986.

L'articolo 17 novella il decreto legislativo n. 109/92 allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali

ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/4583.

L'articolo 18 sostituisce l'articolo 13 del D. Lgs. n. 116 del 2008 – che attua la direttiva 2006/7/UE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione – prevedendo, anche per i bacini idrografici che comportano un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo stesso principio di collaborazione tra lo Stato italiano e gli altri Stati dell'Unione europea già previsto per i bacini idrografici che comportano un impatto transregionale (cioè che coinvolge più regioni e province autonome) sulla qualità delle acque di balneazione. La novella consente di rimediare ai profili, sottolineati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2011/2217, di non conformità tra l'articolo 13 del D.Lgs. 116/2008 e l'articolo 10 della direttiva.

L'articolo 19 reca novelle al D. Lgs. 49/2010, che ha dettato una specifica disciplina per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni in attuazione della direttiva 2007/60/UE, al fine di rendere tale disciplina più conforme alla direttiva stessa come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2012/2054. Le novelle riguardano la definizione di alluvione, le mappe della pericolosità da alluvione ed i Piani di gestione del rischio di alluvioni. Si tratta di un tema delicato, tenuto conto dell'esposizione del nostro paese ai fenomeni alluvionali.

L'articolo 20 novella il D. Lgs. 117/2008, di attuazione della direttiva 2006/21/UE, introducendo modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. Le modifiche sono volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2011/2006 per il non corretto recepimento della direttiva stessa.

L'articolo 21 novella il D. Lgs. 188/2008, al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva 2006/66/UE in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti. Tali modifiche sono volte ad ovviare alla messa in mora da parte della Commissione europea circa la non corretta trasposizione della suddetta direttiva europea 2006/66/UE nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2218.

L'articolo 22 novella il D. Lgs. 151/2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/UE, 2002/96/UE e 2003/108/UE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. A seguito delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2264, l'articolo include un elenco di apparecchiature nel campo di applicazione delle procedure di smaltimento RAEE (rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche) garantendo la corretta trasposizione della direttiva 2002/96/UE.

L'articolo 23 si propone di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati. Al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, l'articolo prevede l'emanazione di linee guida statali finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura prevista per la VIA.

L'articolo 24 introduce una serie di modifiche al D. Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, al fine di superare le contestazioni mosse nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/UE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Specifiche disposizioni riguardano, inoltre, l'inquinamento da nitrati di origine agricola relativamente alle zone vulnerabili e ai programmi di azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai predetti nitrati.

L'articolo 25 modifica la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, stabilita nella Parte sesta del decreto legislativo 152/2006 (Testo unico ambientale), al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2007/4679 sulla non conformità di alcune disposizioni del Testo unico alla direttiva 2004/35/UE. Le disposizioni hanno un impatto rilevante sull'Italia, con specifico riferimento ad alcuni tipi di coltivazioni – quali il mais – presenti soprattutto nella pianura padana e più in generale nelle aree settentrionali. Occorrerà tenere conto, nell'esame delle misure proposte, delle specificità del nostro Paese.

L'articolo 26 dà attuazione a quanto richiesto dalla Corte di giustizia europea con la sentenza di condanna dell'Italia del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131). In tal occasione, è stata rilevata la non corretta applicazione nell'ordinamento interno della direttiva 2009/147/UE (c.d. direttiva uccelli) con riferimento, prevalentemente, alla necessità di istituire le rotte di migrazione per tutte le specie dell'avifauna e all'introduzione di un meccanismo che renda più stringente l'adozione delle delibere sulla caccia in deroga e più efficace il controllo di legittimità, attraverso l'adozione delle stesse delibere con atto amministrativo.

L'articolo 27 abroga l'articolo 36, comma 7-*quater*, del decreto-legge 179/2012, che disponeva una deroga, valida dodici mesi, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, prevista in attesa dell'aggiornamento regionale dei piani relativi alle zone vulnerabili per inquinamento da nitrati. La disposizione mira a sanare la procedura di infrazione 2013/2032 della Commissione europea per la violazione della direttiva 91/676/UEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati.

L'articolo 28 modifica gli articoli 20 e 21 del D. Lgs n. 162 del 2007, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari, per adeguarne il contenuto alla direttiva 2004/

49/UE, il cui non corretto recepimento è stato contestato all'Italia nel corso della procedura EU Pilot 1254/10/MOVE. Con la modifica, l'attuale rapporto di subordinazione degli investigatori dell'Organismo di indagine del Ministero dei trasporti nei confronti dell'Autorità giudiziaria, viene trasformato in un rapporto di collaborazione tra le due autorità. L'articolo 29 apporta modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, al fine di recepire la direttiva 2012/4/UE, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. La norma è volta ad istituire un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, in applicazione della direttiva 2012/4/UE per il cui mancato recepimento (entro il 4 aprile 2012) la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2012/0433.

L'articolo 30 reca modifiche al D. Lgs. n. 25 del 2008 in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione europea sui tempi dell'esame delle domande di asilo nell'ambito della procedura di infrazione 2012/2189. La modifica attribuisce al Governo la facoltà di istituire ulteriori sezioni presso ciascuna Commissione territoriale, fino a un numero massimo di dieci, per far fronte a eccezionali incrementi delle domande di asilo connessi all'andamento dei flussi migratori.

L'articolo 31, in relazione al caso EU Pilot 4176/12/MOVE, istituisce nell'ambito del Ministero per le infrastrutture ed i trasporti un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra i singoli esattori di pedaggi stradali ed i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (SET), in attuazione di alcune disposizioni della Decisione 2009/750/UE della Commissione europea, con la quale è stato definito il S.E.T.

L'articolo 32 attenua il carattere prelettivo di disposizioni che vincolano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nell'attività di regolazione del mercato dell'accesso all'ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni e dai servizi

accessori. La disposizione è volta a risolvere la procedura di infrazione 2012/2138, in cui la Commissione europea ha contestato la disposizione che impone all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di intervenire entro 120 giorni per adottare misure di regolamentazione che garantiscano la giusta concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni, privando l'AGCOM delle prerogative di indipendenza e imparzialità con le quali le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter agire sulla base delle risultanze delle analisi di mercato.

L'articolo 33, al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 relativo agli strumenti derivati OTC, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni (c.d. EMIR – *European Market Infrastructure Regulation*), reca una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, c.d. TUF).

L'articolo 34 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Sottolinea in conclusione la complessità del provvedimento, i suoi effetti rilevanti sull'ordinamento nazionale e la necessità di un coordinamento attento con le altre Commissioni al fine di svolgere un lavoro organico.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012*, ricorda che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 1), relativa all'anno 2012, è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare: gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare ri-

guardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione; la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato l'azione italiana; dati consuntivi e una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché delle regioni, a livello di giunte e di assemblee.

In sostanza, a differenza della relazione programmatica — che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento — il documento oggi al nostro esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

Si tratta dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Il documento in esame — sebbene risponda solo in parte ai requisiti fissati dalla legge, per le ragioni che illustrerò più specificamente in seguito — consente di ricostruire l'impostazione complessiva

della politica europea del Governo Monti, nell'ultimo scorcio della passata legislatura e di valutarne l'efficacia complessiva.

Tenuto tuttavia conto dell'avvio della nuova legislatura e della costituzione del Governo Letta, l'obiettivo dell'esame della relazione consuntiva 2012 deve essere non quello di formulare un giudizio « storico » sulla politica europea del precedente Governo ma piuttosto quello di identificare i fattori strutturali di forza e di debolezza della partecipazione italiana alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Precisa pertanto che nella sua relazione, dopo aver richiamato brevemente i principali contenuti del documento, intende soffermarsi soprattutto sugli aspetti metodologici e procedurali che possono contribuire ad un effettivo miglioramento dell'intervento del nostro Paese nei processi decisionali europei.

La relazione è articolata in una premessa — che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e politiche dell'UE — ed in quattro parti. La prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea e si compone, a sua volta, di tre capitoli (relativi, rispettivamente, al quadro generale, alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne e ai settori della giustizia e affari interni). La seconda parte illustra la partecipazione dell'Italia alla formazione delle principali politiche settoriali. La terza espone, invece, più in dettaglio la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione ed è articolata in tre capitoli, che danno conto della partecipazione alla fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi europei, dell'attuazione della normativa europea in Italia e delle attività di formazione e comunicazione in materia europea svolte dal Governo. La quarta parte, infine, prende in considerazione l'attuazione in Italia delle politiche di coesione, l'andamento dei flussi finanziari tra l'Unione e il nostro Paese, nonché i risultati conseguiti attraverso il loro utilizzo.

La Relazione è accompagnata da dieci allegati, in attuazione dell'articolo 13,

comma 2, della legge n. 234 sopra richiamato, tra cui l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli svoltisi nel corso del 2012, con l'indicazione degli argomenti trattati, l'indicazione dei due ricorsi presentati dall'Italia alla Corte di giustizia, nonché l'elenco dei provvedimenti regionali di attuazione di direttive europee.

La relazione riserva, anzitutto, una particolare attenzione ai temi economici e finanziari, formulando un giudizio complessivamente positivo sulle misure adottate a livello al fine di mantenere la stabilità dell'area euro, incluso il nuovo sistema di governance economica. Ad avviso del Governo, gli sforzi compiuti hanno consentito di mitigare gli impatti di una crisi globale del sistema finanziario e di promuovere sia a livello europeo che nazionale, unitamente alle misure di consolidamento dei conti pubblici, una costante azione per favorire la crescita, la competitività e l'occupazione. La relazione riconosce, tuttavia, che la gravità della crisi non ha tuttora consentito agli sforzi compiuti in sede europea e nazionale di produrre effetti visibili in termini di ripresa dell'economia e dell'occupazione.

In tale contesto, il documento rivendica quale successo dell'azione del Governo, l'adozione da parte del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 del Patto per la crescita e l'occupazione che articola in modo organico le misure di rilancio dell'economia a livello nazionale ed europeo, da affiancare alla normativa sulla disciplina di bilancio.

Anche con riferimento al rafforzamento dell'architettura istituzionale dell'Unione economica e monetaria (UEM), la relazione sottolinea come il Governo abbia ispirato la propria azione a due principali obiettivi: sostenere un credibile e ambizioso processo di riforma, insistendo sull'esigenza di agire nel rigoroso rispetto del quadro giuridico dell'Unione e di assicurare anche il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali; assicurare che il rafforzamento della disciplina e delle regole volte ad assicurare la stabilità sia accompagnato da meccanismi capaci di promuovere la pro-

sperità e la crescita equilibrata in tutti i Paesi dell'Unione, assicurando un'equa condivisione dei benefici e dei rischi della moneta unica.

Un secondo tema generale affrontato dalla relazione è il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, su cui è stato definito un accordo lo scorso 27 giugno. La posizione italiana – come ricordato dal documento – è stata caratterizzata dalla necessità di migliorare il saldo netto nazionale, e da un approccio globale, ispirato dai principi dell'uso efficiente delle risorse (in particolare per sostenere la crescita economica), della solidarietà e dell'equità.

Con riguardo al terzo grande tema affrontato, la dimensione esterna dell'Unione, la relazione ricorda anzitutto che l'Italia ha mantenuto nel 2012 un convinto sostegno all'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Unione europea sulla scena internazionale, che consenta a quest'ultima di parlare con una sola voce su tutte le principali questioni dell'agenda globale. Il documento ricorda, a questo riguardo, l'adozione della Risoluzione ONU sullo status rafforzato dell'Unione europea in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, un risultato per il quale il Governo si è battuto in prima linea conducendo un'intensa ed estesa azione diplomatica.

Per quanto riguarda l'allargamento, il Governo si è adoperato per garantire un adeguato riconoscimento dei progressi negoziali registrati dai Paesi candidati, in particolare della Serbia, del Kosovo e del Montenegro.

Con riguardo alla Politica europea di vicinato (PEV), l'Italia ha sottolineato la necessità di fornire risposte adeguate alle istanze espresse dai Paesi in cui si è verificata la cosiddetta «primavera araba», in termini di sostegno politico ed economico alla non facile evoluzione democratica in corso nella regione. La Relazione ricorda, al riguardo, come l'impegno italiano per portare a compimento partenariati privilegiati con i partner mediterranei sia stato coronato dalla definizione dei nuovi piani d'azione con Marocco e Tunisia, e come l'Italia abbia

continuato anche a monitorare con attenzione gli sviluppi in Egitto e in Libia.

Nel settore della cooperazione allo sviluppo, nel corso del 2012 l'Italia si è confermata quarto contribuente al Fondo europeo di sviluppo (FES) e ha sostenuto iniziative di sviluppo concentrate specificatamente sul raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio entro il 2015, con particolare riguardo alla « primavera araba », all'Africa Sub-sahariana e ai Paesi meno avanzati, e al nesso tra migrazione e sviluppo.

Con riferimento alla politica commerciale, la relazione ricorda come l'Italia abbia sostenuto con convinzione l'impegno dell'Alto Rappresentante Ashton volto a rafforzare le relazioni con i Paesi terzi (in particolare con partner strategici dell'UE), quale strumento per promuovere la crescita e l'occupazione in Europa.

Allo scopo di tutelare le specifiche caratteristiche del sistema produttivo e industriale italiano, il Governo si è inoltre impegnato affinché in sede europea venisse raggiunta una soluzione di compromesso per l'adozione di una regolamentazione sull'etichettatura di origine di alcuni prodotti provenienti da Paesi terzi (il cosiddetto regolamento « Made in »). In seguito alla decisione della Commissione di ritirare la proposta, l'Italia ha insistito affinché fossero valutate soluzioni alternative, e fosse effettuata un'analisi giuridica dettagliata per definire uno schema di etichettatura a tutela dei consumatori, della trasparenza sui mercati e della concorrenza leale, suscettibile di non essere considerato un ostacolo tecnico agli scambi internazionali e di contribuire efficacemente a contrastare l'uso ingannevole e fraudolento delle indicazioni di origine europee.

Per quanto attiene, infine, alla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), la relazione ricorda che, tramite le proprie Forze armate, nel corso del 2012 l'Italia è risultata, in media, il quarto Paese contribuente, con una partecipazione principalmente incentrata nella lotta alla pirateria.

La relazione sottolinea come l'Italia si sia impegnata per dare rilievo centrale, nell'azione europea, alle problematiche connesse all'immigrazione illegale e in particolar modo all'onere sostenuto dagli Stati membri di frontiera esterna. Tale strategia ha tuttavia incontrato forti resistenze degli Stati membri non direttamente coinvolti nella gestione delle frontiere esterne, soprattutto marittime, dell'Unione europea.

La relazione si sofferma diffusamente sul processo di revisione della disciplina settoriale ed orizzontale degli aiuti di Stato alle imprese (aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà; aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione; aiuti agli investimenti; aiuti alle PMI; aiuti alla tutela ambientale, ecc.) sottolineando come il Governo abbia perseguito, nell'interlocuzione con le Istituzioni dell'Unione, l'obiettivo di continuare a garantire un elevato livello di protezione della concorrenza, senza ostacolare la ripresa economica e la riconversione del tessuto industriale.

La relazione richiama inoltre le questioni connesse alla cooperazione rafforzata sul brevetto unitario, che sono tuttora state oggetto di approfondimento presso la nostra Commissione nell'ambito dell'esame della relazione programmatica.

La relazione richiama l'avvio della cooperazione rafforzata per l'istituzione di un'imposta armonizzata sulle transazioni finanziarie tra undici Stati membri, inclusa l'Italia.

La Relazione segnala l'impegno del Governo a seguire con attenzione l'attuazione della iniziativa-faro « Una piattaforma europea contro la povertà e l'emarginazione », lanciata dalla Commissione europea nell'ambito della Strategia Europa 2020.

La relazione riporta che nel settore dell'istruzione, il governo ha considerato prioritario il rafforzamento del ruolo dell'educazione come strumento della « Strategia Europa 2020 », nonché la modernizzazione dell'istruzione superiore. Nel settore della cultura, l'ambito principale di attività del Governo è stato costituito dal-

l'Agenda europea della cultura, con particolare riguardo ai lavori in tema di diversità culturale, accesso alla cultura, e promozione delle partnership creative.

Nel settore del turismo, la relazione considera interessante la prospettiva dell'istituzione di un marchio di qualità europeo, che si propone di aumentare la sicurezza e la fiducia dei consumatori nei prodotti turistici e di premiare gli sforzi dell'industria per offrire servizi di qualità.

In materia di sanità, la Relazione segnala in particolare i lavori per la definizione della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e riafferma, al riguardo, l'importanza di continuare a porre l'attenzione sui risvolti connessi con la libera circolazione delle persone e con la libera prestazione di servizi sanitari nei Paesi europei.

Con riferimento alla tutela dei consumatori, la relazione ricorda l'approvazione, da parte del Consiglio competitività di una risoluzione sull'Agenda europea del consumatore, futura strategia pluriennale europea nel settore della politica dei consumatori, oltre alla prosecuzione del negoziato sulla proposta di direttiva sull'ADR (risoluzione alternativa delle controversie) e sulla proposta di regolamento relativo alla risoluzione delle controversie on-line.

La relazione richiama il contributo offerto dal Governo nel corso del 2012 a tutte le iniziative per il sostegno delle attività di ricerca e sviluppo, con particolare attenzione al negoziato sul pacchetto legislativo Horizon 2020.

Relativamente alle politiche ambientali ed energetiche, la relazione ricorre come l'Italia sia in prima linea nel promuovere in sede europea la transizione verso un'economia verde e l'adozione, nel perseguimento delle politiche ambientali, di un approccio integrato con aspetti sociali e economici.

In via preliminare, sottolinea come la relazione, a causa dell'avvio della nuova Legislatura e della costituzione del nuovo Governo, sia stata trasmessa alle Camere il 12 giugno scorso, ad oltre tre mesi dalla

scadenza del termine del 28 febbraio, previsto ai fini della presentazione dalla legge n. 234. Ciò rende evidentemente meno agevole ed immediata la valutazione della XIV Commissione.

Fatta questa premessa, rileva come occorra riconoscere che il documento in esame costituisce un forte progresso rispetto alle relazioni consuntive precedenti che erano state oggetto di critiche severe nelle risoluzioni approvate dalla Camera, in quanto, in contrasto con il dettato della legge, si risolvevano in una ricostruzione dettagliata delle iniziative delle Istituzioni europee senza alcuna indicazione delle posizioni assunte dall'Italia e dei seguito dato agli indirizzi parlamentari.

La relazione per il 2012 invece, salvo che per alcuni settori, non si limita ad una cronaca di quanto avvenuto a livello europeo ma riporta la posizione rappresentata dal Governo nei negoziati e gli obiettivi generali perseguiti per ciascuna politica dal nostro Paese.

In questa prospettiva, assume un particolare rilievo soprattutto la premessa della relazione che, in coerenza con il dettato dell'articolo 13 della legge n. 234 e con le richieste formulate dalla Camera nelle risoluzioni approvate sulle relazioni consuntive per il 2010 e per il 2011, delinea in modo efficace e sintetico la posizione dell'Italia e le linee generali dell'azione negoziale svolta dal Governo sui grandi temi e politiche dell'UE, costituendo una sorta di guida alla lettura del documento.

Al tempo stesso, devo rilevare che la relazione rimane fortemente carente sotto altri aspetti, già denunciati nelle risoluzioni, sopra richiamate, approvate dalla Camere sulle relazioni consuntive per il 2010 e per il 2011:

viene quasi completamente ignorato il dettato del secondo periodo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 234, in quanto non si dà conto se non in modo occasionale e quasi evasivo del seguito dato ad atti di indirizzo delle Camere su progetti di atti o su grandi questioni. L'esempio più significativo è costituito dalla mancata menzione delle

mozioni approvate, in identico testo, da Senato e Camera prima dei Consigli europei di gennaio e giugno 2012, le quali hanno concorso a definire la posizione dell'Italia sulla nuova *governance* economica e sulle iniziative per la crescita;

rimane evidente una forte eterogeneità nelle redazioni di alcune sezioni. Alcune privilegiano correttamente l'illustrazione della posizione del Governo, altre si risolvono nella mera descrizione delle iniziative europee dicendo poco o nulla sulla linea assunta dal Governo.

Ricorda che le risoluzioni sopra citate avevano impegnato il Governo, tra le altre cose, a predisporre la relazione « secondo criteri più omogenei ed in forma più sintetica » e dando « adeguatamente e specificamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea ».

La mancata indicazione del seguito dato agli indirizzi delle Camere costituisce una lacuna grave in quanto non consente la verifica del puntuale adempimento dell'obbligo posto in capo al Governo dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 (e prima ancora dall'articolo 4-bis della legge 11 del 2005). Tale disposizione, lo ricordo, impone al Governo di assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti, atto o questioni relativi all'Unione europea. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

Dalla lettura del documento si ha invece l'impressione che in molti casi gli atti di indirizzo approvati dalle Camere – in costante crescita quantitativa e qualitativa – non siano presi in considerazione dalle amministrazioni e dai Ministri competenti, vanificando sostanzialmente l'intervento parlamentare.

Ritengo, pertanto, opportuno motivare queste mie affermazioni con riferimento a singole sezioni del documento, anche al fine di porre in rilievo il diverso approccio seguito dalle varie amministrazioni statali interessate.

Nella parte I, relativa agli Sviluppi del processo di integrazione europea nel 2012, le sezioni I (*governance* economica, ESM, Fiscal compact, QFP 2014-2020) e II (azione esterna) riportano sistematicamente e accuratamente le posizioni assunte dal Governo ma, come già detto, sono completamente ignorati gli atti di indirizzo approvati dalle Camere prime delle più importanti riunioni del Consiglio europeo (in particolare di gennaio e giugno 2012).

Con riferimento alla sezione III (GAI) va evidenziato il diverso approccio seguito nelle diverse parti della sottosezione relativa alla giustizia, che reca per alcune proposte l'indicazione della posizione del Governo, riconnettendola alle pronunce delle Camere, ma in alcuni casi si limita a riassumere i contenuti di proposte legislative e del relativo *iter*.

La sottosezione sugli affari interni (immigrazione, visti, asilo) espone con sistematicità e chiarezza la posizione e gli obiettivi perseguiti dal Governo (sotto questo profilo è forse più efficace dell'intera relazione), ma omette il riferimento agli indirizzi parlamentari.

Nella parte II, relativa alla partecipazione al processo normativo dell'UE, si registra una forte eterogeneità nella redazione delle singole sezioni, denunciando probabilmente l'approccio differenziato delle diverse amministrazioni che hanno contribuito alla relativa predisposizione.

In particolare, nelle sezioni relative a mercato interno e concorrenza viene indicata, sebbene con qualche lacuna e, in

alcuni casi, con un certa laconicità, la posizione del Governo sulle grandi questioni e sulle proposte normative principali ma manca il riferimento agli indirizzi delle Camere. Clamoroso è il caso delle proposte di direttiva in materia di appalti e concessioni, su cui la Camera ha adottato nel dicembre 2012 un articolato documento finale.

Analoghe considerazioni valgono per la PAC, per l'ambiente, per l'energia e per la politica fiscale, in relazione alle quali si ricostruisce in modo efficace ed esaustivo l'attività e gli obiettivi negoziali del Governo ma si ignorano, con alcune significative eccezioni (ad esempio sulla cooperazione amministrativa fiscale) gli indirizzi espressi da entrambe le Camere.

In altre sezioni (in particolare quelle relative ai servizi finanziari e alla Protezione dei consumatori) ci si limita a riferire che il Governo ha seguito con particolare attenzione il negoziato su determinati atti, ma non viene indicata la posizione seguita dall'Italia su ciascuna proposta o, quanto meno, la linea generale d'intervento del Governo in materia né, tanto meno, viene richiamata la posizione delle Camere.

Nelle sezioni relative ai trasporti e all'Occupazione e alle politiche sociali (p. 100), Salute (p. 126) si indica solo occasionalmente e in modo non sempre chiaro la posizione tenuta dall'Italia; anzi, in alcuni casi – tra cui la tassazione dei prodotti energetici – la relazione sembra riportare la posizione rappresentata dal Ministero competente a livello di coordinamento interno e non quella poi sostenuta a livello europeo dal Governo.

Le sezioni Cultura e Turismo riportano invece adeguatamente le priorità perseguite dal Governo.

La parte III è soddisfacente per quanto attiene alla illustrazione dei metodi e agli ambiti di intervento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) ma risulta carente nella parte relativa al raccordo con il Parlamento: ci limita infatti a fornire alcuni dati statistici ma manca qualsiasi considerazione sull'efficacia del raccordo e sulle modalità per migliorarlo.

Peraltro i dati relativi alla Camera confermano – come già denunciato dalla XIV Commissione nella passata legislatura – che al CIAE non sono inoltrate le pronunce della Camera trasmesse formalmente al Presidente del Consiglio e al Ministro per gli affari europei.

Nessuna considerazione viene svolta – come sarebbe stato legittimo attendersi – sulla tempestività delle pronunce delle Camere, sulla scarsa partecipazione di rappresentanti del Governo alle sedute delle commissioni in cui si approvano indirizzi su progetti di atti europei, sulle difficoltà legate all'attivazione della riserva di esame parlamentare.

Analoghe considerazioni valgono per il raccordo con le regioni e le assemblee regionali, in merito al quale non si offre alcuna valutazione di merito.

L'esame della relazione consuntiva per il 2012 conferma la difficoltà per il Parlamento di esercitare le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del Governo in materia europea, nonostante alcuni innegabili progressi.

Va riconosciuto al Governo Monti – così come a quello in carica – il merito di aver tenuto costantemente informate le Camere sulle grandi questioni all'esame delle Istituzioni dell'Unione europea, quali in particolare la governance economica e le misure di risposta alla crisi. In questo senso sono apprezzabili le audizioni del Ministro per gli affari europei e le comunicazioni in assemblea del Presidente del Consiglio prima e dopo le principali riunioni del Consiglio europeo e del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'area euro.

Al tempo stesso, resta da costruire un dialogo sistematico con il Governo su specifici progetti legislativi e questioni all'esame delle singole commissioni parlamentari. Alla crescita esponenziale nella passata legislatura dell'intervento della Camera in fase ascendente ha fatto riscontro un miglioramento solo parziale dell'interlocuzione a livello politico con il Governo.

È urgente porre rimedio a queste carenze. Le prossime tappe del processo di integrazione, con la creazione di un'au-

tentica unione economica e la prospettiva di unione politica, prospettano ampie condivisioni di sovranità nazionali in settori fondamentali che non potranno che essere operate con il pieno e sistematico coinvolgimento delle Camere in tutte le scelte politiche e normative dell'UE.

Il consolidamento del raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea non risponde, peraltro, soltanto all'esigenza di rispettare i principi costituzionali italiani ma è funzionale ad uno sviluppo equilibrato del processo di integrazione, in cui il nostro Paese possa continuare a giocare un ruolo centrale.

Il riconoscimento ad alcuni Parlamenti nazionali, come quello tedesco, per effetto di disposizioni o pronunce delle corti costituzionali, del potere di approvazione preventiva o di opposizione all'adesione dei rispettivi governi in merito a decisioni dell'UE di particolare importanza e delicatezza, crea il rischio di un pericoloso, ulteriore disallineamento tra Stati membri e Parlamenti nazionali dell'Unione europea. È evidente che i Paesi in cui il Governo dovrà acquisire il concerto preventivo dei rispettivi Parlamenti, avranno un potere negoziale maggiore rispetto a quelli in cui le assemblee elettive hanno in materia un ruolo marginale o formale.

Michele BORDO, *presidente*, informa la Commissione che il Ministro Moavero, per impegni già assunti, non ha potuto pren-

dere parte alla seduta odierna, ma ha confermato la sua presenza nel prosieguo dell'esame.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede chiarimenti in ordine ai tempi di esame dei provvedimenti.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che il Regolamento della Camera assegna alle Commissioni di settore 15 giorni per l'esame dei provvedimenti, ma che in questa occasione – anche tenuto conto del fatto che sono ormai due anni che il Parlamento non approva i disegni di legge comunitaria – chiederà ai Presidenti di Commissione una accelerazione dei tempi di esame. Auspica ogni sforzo per pervenire ad una approvazione dei disegni di legge prima della sospensione dei lavori per la pausa estiva, anche in considerazione dell'altissimo numero di procedure di infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia.

Oltre ai Presidenti di Commissione si riserva di segnalare anche ai Presidenti dei gruppi l'urgenza di pervenire ad una rapida approvazione dei provvedimenti, che debbono essere collocati tra le priorità da affrontare.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
(C. 1248 Governo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo del disegno di legge C. 1248 Governo «DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

sottolineato che il provvedimento deve essere collocato nel contesto degli indirizzi di politica economica delle Istituzioni europee, con riferimento alle Raccomandazioni rivolte all'Italia nell'ambito della procedura del semestre europeo 2013;

ricordati in particolare gli indirizzi contenuti nelle proposte di raccomandazioni del Consiglio, del 29 maggio 2013, presentate dalla Commissione, sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia;

evidenziato che il documento fa riferimento a sei raccomandazioni, che riguardano (1) l'aggiustamento strutturale dei conti pubblici, (2) interventi di semplificazione negli ambiti dell'amministrazione e della giustizia e di lotta alla corruzione e per migliorare la gestione dei fondi strutturali, (3) interventi nel settore bancario per sostenere il flusso del credito verso le attività produttive, (4) interventi nel settore del lavoro, rivolti in particolare a donne e giovani, tra le altre cose per migliorare la formazione e il collocamento, (5) il trasferimento dell'onere fiscale dal lavoro e dai capitali ai consumi, beni immobili e ambiente, (6) interventi di liberalizzazione nel mercato dei servizi e delle professioni;

auspicato che a tali raccomandazioni sia improntata l'azione del Governo e che alla loro attuazione sia dato carattere prioritario;

richiamate, per quanto di competenza della XIV Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 9, relativo alle procedure per l'utilizzo dei fondi strutturali europei; all'articolo 24 comma 2, in materia di separazione contabile delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria; all'articolo 25 recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti; all'articolo 41, che detta norme in materia ambientale; all'articolo 44, commi 1 e 2, che riconosce ai dipendenti dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, operanti presso strutture sanitarie pubbliche, il servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di un altro paese UE; all'articolo 44, commi 3 e 4, che prevede l'applicazione della disciplina relativa alla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione dei medicinali; all'articolo 55 in materia di disciplina IVA applicabile alle agenzie di viaggio;

ricordato che sulle materie oggetto di tali disposizioni sono state avviate dalla Commissione europea diverse procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;

visti i contenuti dell'articolo 5, comma 5, che modifica le modalità di determinazione delle tariffe per la produzione di energia elettrica concesse agli impianti in regime Cip6, e prevede una deroga a tale disciplina, volta ad agevolare sette impianti di termovalorizzazione di rifiuti nei primi otto anni di esercizio;

evidenziato in proposito che la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, nel richiamare la risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, conferma che la priorità principale della gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e che il riutilizzo e il riciclaggio di materiali dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti, nella misura in cui essi rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ecologico;

osservato inoltre che l'articolo 9, che detta misure volte all'accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei non fa riferimento al FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);

rilevato in effetti che il FEASR non rientra formalmente tra i fondi strutturali – come definiti dal Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione – ma che persegue analoghe finalità di sviluppo ed è assoggettato, al pari dei fondi strutturali, alle modalità di disimpegno automatico per la parte che non risulta effettivamente spesa e certificata alla Commissione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio;

tenuto altresì conto che per il periodo di programmazione 2014-2020 il FEASR è espressamente incluso tra i fondi strutturali;

visti, altresì, i contenuti dell'articolo 41 comma 1, capoverso articolo 243, in materia di gestione delle acque sotterranee emunte, che stabilisce che nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario debbono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione « ove possibile ed economicamente sostenibile »;

rilevato che la disposizione appare subordinare gli interventi di bonifica alla

sostenibilità economica degli stessi, e in quanto tale appare contrario al principio generale indicato dalla direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in base alla quale la prevenzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero essere attuate applicando il principio « chi inquina paga », quale stabilito nel Trattato e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile;

viste altresì le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, capoverso comma 2-*bis*, che limitano l'applicazione del decreto ministeriale 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA (valutazione d'impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) e valutata l'opportunità di chiarire quale disciplina debba applicarsi ai piccoli cantieri – inferiori a sei mila metri cubi – ed ai cantieri superiori a sei mila metri cubi ma non soggetti a VIA e AIA;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) provvedano le Commissioni di merito a modificare l'articolo 41, comma 1, capoverso articolo 243, comma 1, nel senso di sopprimere le parole « ed economicamente sostenibile », ovvero a sostituire la disposizione con la previsione che, onde impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee, le fonti di contaminazione diretta o indiretta presenti nel sito debbano essere eliminate o comunque isolate, salva l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza in attesa del completamento di detti interventi;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le disposizioni di cui all'articolo 9 anche al FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare all'articolo 41, comma 2, capoverso comma 2-*bis*, quale disciplina debba applicarsi ai piccoli cantieri – inferiori a sei mila metri cubi – ed ai cantieri superiori a sei mila metri cubi ma non soggetti a VIA e AIA.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini	237
--	-----

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini.

Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.05.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicu-

rezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dal senatore MARTON (M5S) e dai deputati FAVA (SEL), VILLECCO CALIPARI (PD) e TOFALO (M5S).

La seduta termina alle 17.50.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7^a Senato)

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Massimo Bray, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Articolo aggiuntivo del Governo</i>)	36

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

COMITATO DEI NOVE:

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139-A Governo.	64
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 1139-A Governo (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	65
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
---	----

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	66
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1154 Governo, C. 1161 Rampelli e petizione n. 43 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	66

SEDE CONSULTIVA:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso Testo unificato C. 251 Vendola ed abb. (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	74
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	76

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
ALLEGATO (<i>Subemendamenti all'emendamento 1.500 dei Relatori ed emendamento 1.500 dei Relatori</i>)	83

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisciocchio e C. 1242 Molteni.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa, dell'avvocato Luca Bauccio, dell'avvocato Guido Scorza e di rappresentanti della Federazione italiana editori giornali (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	81

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	82
AVVERTENZA	82

III Affari esteri e comunitari**SEDE CONSULTIVA:**

DL n. 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	86
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

IV Difesa**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-00568 Duranti: Sulla realizzazione del piano di risanamento infrastrutturale « Brin » presso l'Arsenale di Taranto	94
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	96
5-00569 Frusone: Sulla situazione degli alloggi adiacenti all'80° Reggimento « Roma » di Cassino	95
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	98

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Esame emendamenti C. 1139-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	99
AVVERTENZA	99

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	110
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115
Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO <i>Programme Office on Global Water Assessment</i> , che ospita il Segretariato del <i>World Water Assessment Programme</i> . C. 1247 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00491 Zanetti: Analisi circa l'ammontare dei ruoli tributari ancora non riscossi, con particolare riferimento alla quantificazione delle somme ancora esigibili.	
5-00555 Capezzone: Composizione dei ruoli tributari ancora non riscossi	107
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	120
5-00492 Paglia: Raffronto tra le risorse pubbliche destinate al sostegno dei consorzi di garanzia collettiva fidi e finanziamenti effettivamente erogati	107
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	123
5-00556 Busin: Iniziative per scongiurare l'aumento dell'aliquota IVA del 21 per cento e misure tributarie per sostenere la ripresa dei consumi	108
5-00557 Pisano: Dati circa l'imponibile IRPEF ed IRES, nonché circa il relativo gettito degli immobili, suddiviso per categorie catastali	108
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	125
5-00558 Causi e Miccoli: Iniziative per garantire trasparenza in merito alla cessione del Credito Fondiario Spa e per tutelare i lavoratori coinvolti	109
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	133

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	134
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	137

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	140
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	147
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati del MoVimento 5 Stelle</i>) ...	154
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	157
Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO <i>Programme Office on Global Water Assessment</i> , che ospita il Segretariato del <i>World Water Assessment Programme</i> fatto a Parigi	

il 12 settembre 2012. C. 1247 Governo, approvato dal Senato (Alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	143
ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati del MoVimento 5 Stelle) ...	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
AVVERTENZA	146

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-00118 Tino Iannuzzi: Interruzione del servizio ferroviario lungo la linea Sicignano degli Alburni-Lagonegro ed eventuali progetti di ripristino.	
5-00478 Bergamini: Opportunità di una tempestiva riattivazione della linea ferroviaria Sicignano degli Alburni-Lagonegro	167
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	172
5-00295 Manzi: Gravi disagi per i cittadini della regione Marche derivanti dalla soppressione e riclassificazione di treni a media e lunga percorrenza	168
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	174
5-00427 Velo: Necessità di uniformare la disciplina degli impianti a fune, con particolare riguardo alla durata della vita tecnica degli impianti stessi	169
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	176
5-00475 D'Uva: Servizio di collegamento marittimo veloce nell'area dello Stretto di Messina.	
5-00476 Vecchio: Servizio di collegamento marittimo veloce nell'area dello Stretto di Messina	169
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	178

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti di FILT-CIGL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI e CISALTRASPORTI (Svolgimento e conclusione)	170
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-00038 Gnechchi: Sul caso degli esodi individuali operati dal Gruppo IBM	181
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	188
5-00414 Rondini: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso la Elcograf di Melzo	182
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	189

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	183
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	191
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo ed altri)	194
Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012. C. 1247 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185

INTERROGAZIONI:

5-00398 Gribaudo: Obblighi assunzionali di soggetti disabili nelle amministrazioni pubbliche .	185
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	196

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano (Seguito dell'esame e rinvio)	186
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 1045)	187

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)	198
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	204
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	207

AUDIZIONI:

Audizione del ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulle linee programmatiche del suo dicastero (Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	201
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (Esame e rinvio)	201
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	210
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	210
ALLEGATO (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	213

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian	212
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	219
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)	219
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	234

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013. C. 1327 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (*Esame congiunto e rinvio*) 220

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini 237

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 13,00



17SMC0000530